BOLLETTINO UFFICIALE

n. 5
dell' 1 febbraio 2017

Anno LIV n. 5

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

17_5_1_DPR_15_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2017, n. 015/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. Associazione sportiva dilettantistica "Polisportiva San Marco" Con sede a Duino-Aurisina (TS). Approvazione delle modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto 15 settembre 1998, n. 0337/Pres. è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione "Polisportiva San Marco", con sede a Duino-Aurisina (TS), e ne è stato approvato lo statuto, successivamente modificato con proprio decreto 29 agosto 2007, n. 0271/Pres., in forza del quale la predetta persona giuridica ha assunto la nuova denominazione di Associazione sportiva dilettantistica "Polisportiva San Marco" e con propri decreti 22 gennaio 2010, n. 09/Pres., 24 gennaio 2012, n. 022/Pres. e 5 febbraio 2014, n. 014/Pres.;
VISTA la domanda dell'8 giugno 2016, e la successiva integrazione del 22 dicembre 2016, pervenuta in data 10 gennaio 2017, con cui il Presidente della predetta Associazione, che è iscritta al n. 17 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli associati del 13 marzo 2016;
VISTO il verbale di detta assemblea, a rogito della dott.ssa Laura Rigonat, notaio iscritto al ruolo dei Distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo, rep. n. 4671, racc. n. 3270, registrato a Cervignano del Friuli l'11 aprile 2016 al n. 1022/1T;
RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette a recepire nuove esigenze organizzative dell'Associazione;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche statutarie dell'Associazione sportiva dilettantistica "Polisportiva San Marco" con sede a Duino-Aurisina (TS), deliberate dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 13 marzo 2016.
2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_5_1_DPR_15_2_ALL1

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"POLISPORTIVA SAN MARCO" - DUINO AURISINA (TS)

TITOLO I

Denominazione – Sede – Colori sociali - Scopi e finalità - Durata

Art. 1 – Denominazione e sede

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Polisportiva San Marco", di seguito chiamata Polisportiva, ha sede in Duino-Aurisina (Trieste), in Villaggio del Pescatore n. 33/a.

Art. 2 – Colori sociali

I colori sociali sono il giallo ed il rosso. L'emblema della Polisportiva è rappresentato dal simbolo del leone di San Marco su campo giallo con quattro croci angolari e cinque strisce orizzontali di colore rosso.

Art. 3 – Scopo sociale

1. La Polisportiva è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

2. La Polisportiva, conseguito il riconoscimento a fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità principale lo sviluppo, la diffusione e l'incremento e la promozione della attività sportiva, didattico – ricreativa e turistica anche del diporto nautico.

Tale finalità attualmente viene estrinsecata attraverso la pratica delle seguenti discipline sportive:

a) calcio;

b) canottaggio;

c) catamarani;

d) tennis;

e) pesca sportiva;

f) vela

intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale nonché agonistica degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali la Polisportiva potrà svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati:

- attività di acquisizione, gestione, conduzione e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive necessarie ed idonee alla pratica sportiva delle discipline sopra indicate;
- attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate;
- attività finalizzata all'organizzazione ed alla partecipazione a gare, campionati ed in generale alla pratica sportiva delle discipline sopra indicate;
- attività, anche ricreative, correlate allo scopo sociale;
- attività con la propria struttura organizzativa per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità con le norme comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitarie vigenti.

La Polisportiva potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie o editoriali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra accennate finalità.

3. La Polisportiva potrà collaborare od anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

4. La Polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'uguaglianza dei diritti

di tutti gli associati, ai quali vengono garantite pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive associative, le quali hanno natura gratuita.

La Polisportiva si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti salvo assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare, salvaguardare o specializzare le sue attività.

5. La Polisportiva accetta di conformarsi alle norme e direttive impartite dal CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI ai quali la Polisportiva vorrà affiliarsi. La Polisportiva si impegna inoltre a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito alle attività sportive praticate. La Polisportiva si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni citate dovessero adottare a proprio carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente l'attività sportiva.

6. Le norme esecutive delle disposizioni contenute nel presente statuto , unitamente alla definizione delle procedure che regolamentano la vita sociale e l'utilizzo dei beni sociali, sono fissate da apposito Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria.

Art. 4 – Durata

La durata della Polisportiva è indeterminata.

TITOLO II

Associati – Diritti e doveri -Ammissione – Pagamenti -Perdita qualifica

Art. 5 – Gli associati

1. Fanno parte della Polisportiva in qualità di associati le sole persone fisiche maggiorenni. I minorenni possono frequentare le strutture della associazione in qualità di allievi. Gli associati devono essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Per condotta irreprensibile ai fini sportivi deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una condotta uniforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Polisportiva, oltre che delle competenti autorità sportive. La procedura di ammissione è regolata dal successivo articolo 7.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati sono tenuti alla conoscenza ed all'osservanza dello statuto e dei regolamenti sociali in vigore.

Tutti gli associati devono essere tesserati a cura della Polisportiva alla Federazione sportiva di interesse. Devono essere altresì tesserati i tecnici che non siano già preventivamente tesserati singolarmente con la federazione di interesse ed inquadrati nel rispettivo ruolo federale. Gli associati dovranno prestare particolare attenzione nell'uso delle strutture al fine di evitare incidenti. La Polisportiva può rimborsare all'associato le spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento della propria attività a favore della Polisportiva, a condizione che detta attività sia stata preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.

L'adesione alla Polisportiva è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso con dimissioni esercitabile in qualunque momento.

2. Tutti i gli associati godono, dal momento della loro ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

3. Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi proposti dal

Consiglio Direttivo e deliberati dall'Assemblea, nonché al pagamento dei contributi proposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall'Assemblea per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali.

4. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento della quote associative e che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di qualsiasi federazione sportiva nazionale, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a qualifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

5. Non possono ricoprire cariche associative gli associati che abbiano interessi o rapporti economici in ambito della Polisportiva San Marco.

Art. 7 – Domanda di ammissione

1. Coloro i quali, ritenendo di averne i requisiti richiesti, aspirano ad ottenere la qualifica di associato della Polisportiva devono presentare una domanda su un apposito modulo predisposto dalla Polisportiva stessa.

Gli aspiranti, con la domanda di ammissione, danno atto di avere conoscenza dello statuto e del regolamento della Polisportiva e del regolamento della disciplina sportiva di interesse, delle attività svolte dalla Polisportiva nonché dello stato delle cose, attrezzature ed impianti esistenti presso la Polisportiva e comunque di pertinenza della stessa. Essi sono altresì informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate.

2. La domanda di ammissione viene esaminata dal Consiglio Direttivo. In caso di ammissione la qualità di associato sarà efficacemente conseguita dall'aspirante non appena lo stesso avrà ricevuto notizia dell'accettazione della propria domanda a mezzo raccomandata a.r. e/o mail certificata (c.d. PEC). La decisione del respingimento della domanda viene comunicata con i medesimi mezzi. Il Consiglio Direttivo deve comunque motivare la propria decisione di accoglimento o respingimento delle domande degli aspiranti associati.

Art. 8 - Pagamento quota associativa od altre obbligazioni

L'assemblea in sessione ordinaria determina l'ammontare della quota associativa annuale della Polisportiva. La quota associativa e le ulteriori somme eventualmente dovute devono essere pagate annualmente nei termini e nelle modalità indicate nel Regolamento.

La quota associativa ed altre somme versate non sono recuperabili in caso di dimissioni dell'associato e tali somme non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Art. 9 – Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono tale qualifica nei seguenti casi:

a) dimissioni che devono essere comunicate con atto scritto (raccomandata a.r. e/o mail certificata) al Consiglio Direttivo.

b) per morosità nel pagamento della quota associativa e/o di altre obbligazioni contratte con la Polisportiva protrattasi oltre la scadenza stabilita da separato regolamento. In questi casi l'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo;

c) radiazione deliberata dall'assemblea in seduta straordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, III comma, c.c., nei confronti dell'associato che abbia commesso azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio entro e fuori la Polisportiva, o che con la sua condotta ostacoli il buon andamento della vita associativa;

d) scioglimento della Polisportiva, come regolato dal presente statuto.

TITOLO III

Organi sociali - Funzionamento

Art. 10 – Organi della Polisportiva

Gli organi della Polisportiva sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica per tre anni ed i loro componenti sono rieleggibili.

In caso di rinnovo del direttivo si provvederà al rinnovo di tutte le cariche sociali.

Art. 11 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo della Polisportiva. E' indetta dal Presidente, dalla maggioranza del Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente in sessione ordinaria o straordinaria.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno trenta giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica (anche PEC), fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.

4. Le mozioni urgenti possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti e dissenzienti.

6. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà inoltre essere richiesta al Presidente della Polisportiva da:

a) almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a procedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere inoltre richiesta al Presidente della Polisportiva da:

a) almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a procedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

In entrambi i casi l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

7. L'assemblea dovrà essere preferibilmente convocata presso la sede della Polisportiva o comunque in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente o da un altro soggetto legittimamente intervenuto all'assemblea ed eletto dalla maggioranza con voto palese dei presenti.

9. L'assemblea elegge un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

10. L'elezione del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea venga redatto da un notaio.

11. Il Presidente dirige, regola e modera le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle discussioni.

12. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati tramite l'affissione nella bacheca e, ove esistente, anche tramite la pubblicazione sul sito web della Polisportiva o con ogni altra formalità ritenuta più idonea.

Art. 12 – Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Polisportiva i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, a mezzo di delega scritta, soltanto un altro associato.

Art. 13 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura del bilancio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame e l'approvazione di quello preventivo.

2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Polisportiva, per l'elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi della Polisportiva e su tutti gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti della Polisportiva che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 14 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; aperture di credito anche sotto forma di mutuo; contratti di leasing; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento della Polisportiva e modalità di liquidazione.

Art. 15 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. In seconda convocazione, da effettuarsi almeno un'ora dopo la convocazione della prima, sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della Polisportiva e la devoluzione del patrimonio occorre comunque il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri variabile. Ogni disciplina sportiva indicata all'art. 3 avrà diritto ad un rappresentante. Inoltre gli associati appartenenti alle singole discipline sportive eleggeranno un ulteriore rappresentante per ogni 100 (cento) associati appartenenti alle stesse. I rappresentanti verranno eletti con votazione segreta dagli appartenenti alle rispettive discipline. In caso di parità di voti risulta essere eletto il più anziano per iscrizione alla Polisportiva.

2. I consiglieri eletti dovranno riunirsi entro 15 giorni dall'assemblea su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su convocazione del Vice-Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

3. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

4. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito le seguenti cariche: Presidente,Vice-Presidente, Segretario del Consiglio Direttivo, Tesoriere.

5. Il consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.

Art. 17 – Sostituzione o reintegro dei consiglieri

1. Ogni componente il Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo è assente alle riunioni si intende decaduto dalla carica.

2. Nel caso che per qualsiasi ragione, nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro, alla prima riunione utile, del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere nel rispetto della rappresentatività delle discipline sportive di cui all'articolo precedente. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà comunque il proprio operato sino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

3. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e conseguentemente dovrà essere convocata entro 60 giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Polisportiva, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Art. 18 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, senza formalità. Il Consiglio si riunisce comunque una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario ed al bilancio preventivo ed all'ammontare dei canoni annuale da presentare in assemblea per l'approvazione.

Art. 19- Compiti ed attribuzioni del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione;

b) proporre le tariffe dei diversi servizi, proporre la modifica del canone sociale all'approvazione dell'assemblea, compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea degli associati, curare gli affari di ordine amministrativo, assumere e licenziare personale dipendente; stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati di consulenza;

c) approvare il programma sportivo della Polisportiva ;

d) proporre all'Assemblea l'inserimento di nuove discipline sportive per le attività comprese negli scopi sociali, determinarne il regolamento e le modalità di iscrizione;

e) deliberare la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;

f) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;

g) decidere di tutte le questioni che interessano la Polisportiva e gli associati;

h) curare il buon andamento finanziario della Polisportiva, predisponendo inoltre un piano di spesa annuale, compatibile con le prevedibili risorse, un piano di assegnazione di dette risorse alle discipline sportive, controllando i flussi di cassa e redigendo, conformemente alle disposizioni civilistiche e fiscali

vigenti, il rendiconto economico della Polisportiva che dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea;

i) aprire rapporti con gli istituti bancari e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;

l) deliberare in merito alla perdita della qualifica di associato ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, lettera b) del presente Statuto;

m) deliberare in merito alla convocazione dell'assemblea in seduta straordinaria per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 9, lett. c) del presente Statuto;

n) proporre all'Assemblea la radiazione di un associato che con il suo comportamento ha leso gravemente l'immagine della Polisportiva.

Art. 20 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale della Polisportiva che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto delle competenze degli altri organi.

2. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.

Art. 21 – Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento temporaneo ed in tutte quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 22 – Il Segretario

Il Segretario deve predisporre tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno nelle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee, e deve assolvere ogni altro incarico affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Redige il verbale di tutte le riunioni tenute dal Consiglio Direttivo e lo trascrive in ordine cronologico nell'apposito «Registro dei verbali».

Ha cura di redigere e di conservare in ordine cronologico i verbali del Consiglio Direttivo ed i verbali delle assemblee.

Art. 23 – Il Tesoriere

Al Tesoriere compete l'amministrazione contabile della società.

Provvede alla tenuta della cassa, alla riscossione dei crediti e all'effettuazione dei pagamenti, tramite controllo ed effettuazioni di operazioni sui conti correnti bancari o postali intestati alla Polisportiva. I pagamenti devono essere effettuati a riscontro di regolare documentazione.

È compito del Tesoriere sottoscrivere tutti i documenti contabili e sovrintendere costantemente all'aggiornamento di tutti i registri contabili.

Art. 24 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che nominano tra loro il presidente. Sono eletti dall'Assemblea tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti per un massimo di tre mandati.

Al Collegio è demandato il compito di dirimere eventuali controversie tra Soci o tra Soci ed Organi sociali in relazione alla conformità dei comportamenti in rispetto alle norme statutarie e al regolamento sociale. Il Collegio delibera inoltre l'applicazione delle sanzioni disciplinari. In tale caso il Collegio dovrà assicurare il pieno contraddittorio con l'interessato e le delibere saranno prese all'unanimità in presenza di tutti i membri del Collegio. Le deliberazioni del Collegio sono inappellabili e insindacabili. Il Consiglio Direttivo è tenuto a dare immediata applicazione alle delibere del Collegio. Per i Soci il rifiuto di sottostare al giudizio del Collegio dei Probiviri comporta la radiazione dalla Associazione. I Soci si impegnano pertanto alla rinuncia a qualsiasi intervento presso Autorità, Organi Federali o Magistratura Amministrativa, salvo il caso di violazione dei principi del Codice Civile. In caso le controversie riguardino

l'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nel Regolamento Sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo inviterà il Collegio dei Probiviri a fornire l'interpretazione autentica, a cui Soci e Organi Sociali dovranno attenersi.

Nel caso in cui un membro del Collegio dei Probiviri risulti assente per tre sedute consecutive e non fornisca giustificazione scritta, decadrà dalla carica e al suo posto gli succederà il primo dei non eletti.

Ogni componente il Collegio dei Probiviri che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo è assente alle riunioni si intende decaduto dalla carica e gli subentrerà il primo dei non eletti.

Art. 25 – Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e, qualora possibile, da due supplenti, eletti dall'assemblea generale preferibilmente fra gli associati aventi cognizioni in materie economiche, fiscali e tributarie. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, verificheranno la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Alla prima seduta del Collegio i revisori eleggeranno al loro interno il Presidente.

I revisori dei conti devono essere obbligatoriamente notiziati in merito alla convocazione del Consiglio Direttivo, al quale hanno facoltà di partecipare potendo esprimere un parere in merito a materie attinenti i compiti loro affidati.

Nel caso in cui un membro del Collegio dei Revisori dei Conti risulti assente per tre sedute consecutive e non fornisca giustificazione scritta, decadrà dalla carica e al suo posto gli succederà il primo dei non eletti.

Ogni componente il Collegio dei Revisori de Conti che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo è assente alle riunioni si intende decaduto dalla carica e gli subentrerà il primo dei non eletti.

TITOLO IV

Il patrimonio

Art. 26 – Risorse economiche

Il patrimonio della Polisportiva è costituito da:

a) beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti in proprietà dall'Associazione;

b) eventuali fondi di riserva costituiti dall'eccedenza di bilancio;

c) eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti in denaro espressamente destinati al patrimonio.

La Polisportiva trae risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) quote degli associati;

b) contributi versati da associati per l'utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature sportive;

c) contributi di privati;

d) contributi dello Stato, della Regione, Provincia e Comune, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;

e) contributi di organismi internazionali;

f) donazioni e lasciti testamentari;

g) rimborsi derivanti da convenzioni;

h) locazione di beni immobili e monili di proprietà della Polisportiva;

i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di associazioni sportive.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Nel caso in cui la Polisportiva potesse raccogliere fondi presso il pubblico, dovrà redigere il rendiconto previsto dalle vigenti normative.

Il patrimonio della Polisportiva, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto ad altra associazione ai soli fini sportivi; l'assemblea determinerà le norme per la conservazione dei trofei e degli altri premi trasmissibili.

Art. 27 – Il rendiconto

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio della Polisportiva, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della Polisportiva.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Polisportiva nei confronti degli associati.

3. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione degli associati una copia dello stesso.

4. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.

TITOLO V

Varie

Art. 28 – Scioglimento della Polisportiva

Lo scioglimento della Polisportiva e le decisioni inerenti la devoluzione del patrimonio sono assunte dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto: detta assemblea provvede anche alla nomina dei liquidatori.

Art. 29 – Vincolo di giustizia

In seguito all'affiliazione alle diverse Federazioni sportive di pertinenza delle discipline sportive praticate, la Polisportiva si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni statutarie e regolamentari delle Federazioni interessate, con conseguente devoluzioni agli organi di giustizia delle stesse di tutte le controversie che dovessero insorgere tra associati o tra questi e l'associazione, in merito alle quali sia stato già adottato dalla Polisportiva un provvedimento definitivo.

Articolo 30 – Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto saranno applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private riconosciute, nonché le norme statutarie e regolamentari della Federazioni sportive di appartenenza delle singole discipline sportive, le quali si intendono accettate e vincolanti all'atto della relativa affiliazione.

Art. 31 - Vigenza dello statuto

Il presente statuto entra in vigore con efficacia immediata, con tutte le conseguenze del caso e di legge.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_5_1_DPR_16_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2017, n. 016/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 7. "Associazione friulana donatori di sangue - Provincia di Pordenone" - avente sede a Spilimbergo (PN). Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 19 dicembre 2016, pervenuta in data 30 dicembre 2016, con cui il Presidente della "Associazione Friulana Donatori di Sangue - Provincia di Pordenone" avente sede in Spilimbergo (PN), che è iscritta al n. 682 del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, ha chiesto l'approvazione dello statuto ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione;
VISTO l'atto di costituzione dell'Associazione dell'8 luglio 1972, a rogito del dott. Cesare Marzona, notaio in Spilimbergo, rep. n. 32701, racc. n. 16086, registrato a Spilimbergo il 24 luglio 1972 al n. 847 Mod. I Vol. 140;
VISTO l'ultimo statuto approvato dall'Assemblea straordinaria del 24 maggio 2014;
VISTO il verbale di detta Assemblea a rogito del dott. Romano Jus, notaio in Pordenone, rep. n. 138.300, racc. n. 33.436, registrato a Pordenone il 20 giugno 2014 al n. 5281 serie 1T;
VISTA la consistenza patrimoniale dell'Associazione e ritenutala adeguata al perseguimento degli scopi dell'ente;
RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;
RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore della solidarietà sociale;
RICONOSCIUTA quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato lo statuto della "Associazione Friulana Donatori di Sangue - Provincia di Pordenone" avente sede in Spilimbergo (PN), nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. L'Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_5_1_DPR_16_2_ALL1

ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI DI SANGUE – PROVINCIA DI PORDENONE

STATUTO

Titolo 1°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

1) E' costituita l'organizzazione di volontariato ex Legge 266/1991 denominata "ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI DI SANGUE - PROVINCIA DI PORDENONE", in sigla "AFDS PORDENONE" e nel seguito indicata come Associazione.
2) Essa ha sede legale in Spilimbergo (PN), via Marconi n. 16 e può istituire sedi secondarie, uffici e recapiti distaccati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia.
3) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2
CARATTERE E SCOPO ASSOCIATIVO

1) L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti; è estranea ad ogni attività politico-partitica, è aconfessionale e non ha scopo di lucro.
2) Essa opera nella Regione Friuli Venezia Giulia ed in particolare nel territorio della Provincia di Pordenone.
3) La struttura e l'organizzazione dell'Associazione sono democratici, basate su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione.
4) L'Associazione si ispira ai principi della legge sul volontariato, Legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie anche alle previsioni normative dalla L.R. F.V.G. 23/2012. Per il conseguimento dei propri scopi specifici, l'Associazione fa inoltre riferimento alla Legge 219/05 e relativi decreti attuativi.
5) L'Associazione aderisce alla FIDAS "Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue" e si riserva la possibilità di aderire ad altre federazioni regionali e nazionali, aventi finalità analoghe.

Art. 3
OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

1) L'Associazione promuove nella Provincia di Pordenone la formazione di una diffusa "coscienza trasfusionale", per far sì che ogni cittadino senta il dovere, umano e civile, di aderire alla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue o dei suoi componenti.
2) Svolge inoltre attività promozionale nel campo dell'educazione sanitaria, sociale e culturale a favore dei soci e della popolazione.
3) Promuove, coordina e disciplina l'attività delle proprie Sezioni.
4) Indirizza l'attività di donazione dei propri soci, in adesione ai programmi nazionali, regionali e locali finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza ematica.
5) Valorizza la figura morale del donatore e la tutela nell'esercizio della sua funzione.
6) Per la concreta realizzazione degli scopi statutari e delle attività ad essi collegate può organizzare le attività di informazione e di formazione sul dono del sangue ed emocomponenti che ritiene più idonee, impegnandosi anche, nel caso di attività di formazione svolte all'interno degli Istituti scolastici, ad organizzare in prima persona corsi di aggiornamento per docenti.
7) Concorre al conseguimento delle finalità del Servizio Sanitario Nazionale nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia.
8) L'Associazione può altresì compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria od utile, quali: accettare donazioni e legati, acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, compiere ogni altra operazione, atto o contratto necessari per il conseguimento delle finalità statutarie.

9) L'Associazione può stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'Associazione è sorta.
10) Inoltre, in occasione di feste, celebrazioni, ricorrenze, giornate ed eventi particolari, campagne di sensibilizzazione, l'Associazione può occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.
11) È fatto divieto all'Associazione svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Titolo 2°
RISORSE

Art. 4
PATRIMONIO E ENTRATE

1) L'Associazione impiega il suo patrimonio per il raggiungimento delle proprie finalità.
2) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo; dai contributi in conto capitale da parte di enti pubblici; dagli avanzi netti di gestione.
3) Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
   a) versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
   b) contributi di enti pubblici, donazioni di enti privati e persone fisiche;
   c) redditi derivanti dal suo patrimonio;
   d) introiti realizzati nello svolgimento della sue attività.
4) Tutti i beni mobili e immobili sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
5) I beni mobili appartenenti alle Sezioni rimangono nell'esclusiva disponibilità delle Sezioni stesse, alle quali spetta il compito di gestirli, con la supervisione del Consiglio Direttivo Provinciale.

Titolo 3°
SOCI

Art. 5
AMMISSIONE

1) Sono ammesse a far parte dell'Associazione attraverso le Sezioni periferiche tutte le persone fisiche che siano interessate alle finalità dell'Associazione, purché si impegnino a osservare lo Statuto sociale e siano in regola con i doveri degli aderenti.
2) La partecipazione all'Associazione è strettamente personale ed è intrasmissibile a qualunque titolo.
3) Sono previste due categorie di soci:
   a) soci donatori: sono coloro che, dichiarati dalle competenti autorità sanitarie fisicamente idonei, effettuano almeno una donazione di sangue e/o emocomponenti;
   b) soci onorari: sono gli ex soci donatori, impossibilitati a donare in modo definitivo per motivi di salute o di età, che non manifestano in modo esplicito la volontà di recedere dall'Associazione.
4) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
5) La qualità di socio si acquista presentando al Consiglio Direttivo Provinciale domanda di ammissione. La domanda viene valutata dal Consiglio Direttivo Provinciale, il quale si pronuncia per l'accoglimento o per il rigetto. Nel caso di accoglimento la qualifica di associato viene assunta sin dalla data di presentazione della domanda. Qualora, invece, il Consiglio Direttivo Provinciale rigetti la domanda, il soggetto istante può, entro trenta giorni dal ricevimento del rigetto, ricorrere al Collegio dei Probiviri.
6) La qualità di socio si perde per decesso, oppure per recesso dell'interessato, che deve essere notificato per iscritto al Consiglio Direttivo Provinciale.
7) Il Consiglio Direttivo Provinciale può altresì deliberare l'esclusione del socio per gravi motivi, quali:
   a) inosservanza delle disposizioni statutarie o degli Organi sociali;
   b) interdizione o condanna del socio per reati comportanti la limitazione della libertà personale ad eccezione di quelli di natura colposa;
   c) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;

d) per i soli soci donatori, sospensione non giustificata dell'attività trasfusionale.

8) L'adozione di qualsiasi provvedimento di esclusione deve essere comunicata all'interessato, il quale può ricorrere entro trenta giorni dal suo ricevimento al Collegio dei Probiviri, che delibera in modo inappellabile e con decisione immediatamente efficace.

Art. 6
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.
2) In particolare tutti i soci hanno i seguenti diritti:
   a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
   b) partecipare alle assemblee nell'ambito della propria Sezione di appartenenza, esercitando il potere di voto;
   c) accedere a tutte le cariche associative;
   d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;
   e) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento approvato.
3) I soci si impegnano nell'interesse comune, secondo le proprie possibilità, a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone e a partecipare alle varie iniziative rispettando le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti approvati.
4) In particolare i soci hanno il dovere di:
   a) svolgere la propria attività a titolo personale, volontario e pertanto gratuito. Le prestazioni dei soci in ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, e di ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale;
   b) mantenere un comportamento improntato alla correttezza e buona fede, lealtà e onestà verso gli altri associati e quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa, nonché all'esterno dell'Associazione;
   c) inoltre i soci donatori, se non impediti da ragioni oggettive, sono tenuti ad effettuare le donazioni di sangue periodiche, seguendo le indicazioni fornite dall'Associazione.

Art. 7
SANZIONI DISCIPLINARI

1) I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati, valutata la gravità dei fatti, sono:
   a) il richiamo verbale o scritto;
   b) la censura;
   c) la sospensione temporanea;
   d) l'espulsione dall'Associazione.
2) Il Consiglio Direttivo Provinciale giudica e adotta i provvedimenti di natura disciplinare previsti sui fatti, atti o comportamenti comunque contrari alle norme di Statuto e in base ai regolamenti approvati dall'Associazione.

Titolo 4°
STRUTTURA E ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 8
STRUTTURA ASSOCIATIVA

1) L'Associazione si articola su due livelli, ciascuno dotato di propri Organi direttivi:
   a) la Sede Provinciale, ovvero l'insieme di tutte le Sezioni territoriali;
   b) le Sezioni territoriali, ovvero l'insieme di tutti i soci che costituiscono una Sezione sulla base di un elemento distintivo (zona geografica, professione, azienda, istituto scolastico, ecc….).
2) Le Sezioni sono raggruppate in Zone, la cui entità e composizione è determinata dal Consiglio Direttivo Provinciale in base alle esigenze organizzative e funzionali.

Art. 9
GRUPPO GIOVANI AFDS PORDENONE

1) Nell'ambito dell'Associazione è istituito il Gruppo Giovani AFDS Pordenone, composto da tutti i soci di età inferiore ai 28 anni.
2) Il Gruppo Giovani ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue, in particolare tra le giovani generazioni, e di incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani alla vita dell'Associazione.
3) Le norme di funzionamento del Gruppo Giovani vengono definite da apposito regolamento interno, proposto dal Gruppo stesso e approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale.
4) Tutte le Sezioni sono tenute ad indicare un proprio Rappresentante Giovani, con le modalità fissate dal regolamento, in modo tale che l'insieme di tutti i Rappresentanti Giovani cosi nominati costituiscano il Gruppo di Coordinamento Giovani.
5) Il Gruppo Giovani, nei modi fissati dal regolamento, elegge il Coordinatore Provinciale Giovani che, tra l'altro, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale e alle Assemblee Provinciali.
6) Il Gruppo Giovani collabora, nei vari livelli associativi, al conseguimento degli scopi dell'Associazione. In particolare sviluppa, di norma in modo autonomo, iniziative promozionali e/o formative che, per modalità di proposta e temi di interesse, siano rivolte specificatamente al mondo giovanile.

Art. 10
CARICHE ASSOCIATIVE

1) Tutti gli Organi e gli incarichi associativi previsti dallo Statuto, sia provinciali che sezionali, hanno la durata di quattro anni.
2) Le elezioni delle cariche sociali sono effettuate secondo modalità previste dal Regolamento approvato dall'Assemblea Provinciale.
3) Le cariche di Presidente provinciale e di Presidente di Sezione non possono essere ricoperte dalle stesse persone per più di tre mandati consecutivi.
4) Sono tra loro incompatibili le cariche di Presidente provinciale e Presidente di Sezione.
5) Tutte le cariche assunte in seno all'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, come disciplinate dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea Provinciale.

Parte I
SEDE PROVINCIALE

Art. 11
ORGANI PROVINCIALI

1) Sono Organi provinciali dell'Associazione:
   a) l'Assemblea Provinciale;
   b) il Consiglio Direttivo Provinciale;
   c) il Presidente;
   d) la Consulta dei Rappresentanti di Zona;
   e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
   f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 12
ASSEMBLEA PROVINCIALE

1) L'Assemblea Provinciale è l'organo superiore dell'Associazione.
2) L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti delle Sezioni e dai Rappresentanti dei Donatori delle Sezioni.
3) Alle sedute dell'Assemblea Provinciale partecipano di diritto i soci che rivestono incarichi negli Organi federali cui l'Associazione aderisce.
4) L'Assemblea Provinciale si riunisce nella sede sociale o in altro luogo della provincia di Pordenone, in forma ordinaria o straordinaria. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del Rendiconto, e ogniqualvolta il Presidente, o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Provinciale, o almeno un terzo dei Presidenti di Sezione ne ravvisino la necessità.

5) La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano. L'avviso di convocazione, oltre a essere affisso presso la sede sociale, dovrà essere inviato per iscritto, con qualunque mezzo possibile, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta e dovrà contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.
6) In caso di impedimento, i componenti dell'Assemblea possono delegare un altro membro del proprio Consiglio Direttivo di Sezione.
7) Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
8) L'Assemblea delibera validamente a maggioranza di voti dei presenti. Tuttavia per le modifiche allo Statuto dell'Associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto.
9) Sono compiti dell'Assemblea Provinciale ordinaria:
   a) l'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
   b) l'approvazione della Relazione Morale, del Rendiconto economico e finanziario consuntivo e del Bilancio di previsione;
   c) la delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
   d) l'approvazione dei vari regolamenti interni e delle relative modifiche.
10) Sono compiti dell'Assemblea Provinciale straordinaria:
   a) la modifica dello Statuto;
   b) lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13
CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

1) Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da 5 a 11 membri.
2) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; esso persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare gli indirizzi presi dall'Assemblea Provinciale.
3) Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.
4) In caso di dimissioni o decadenza anticipata dei singoli membri del Consiglio Direttivo Provinciale, si procede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti, in base al numero dei voti ricevuti. Il membro così nominato rimarrà in carica sino al successivo rinnovo del Consiglio Direttivo.
5) Ogni membro ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente; non è ammesso il voto per delega.
6) Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge, al suo interno, il Presidente dell'Associazione, due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere.
7) In particolare, il Consiglio Direttivo Provinciale:
   a) autorizza le spese ed amministra il patrimonio associativo, tenendo conto dei vincoli statutari;
   b) autorizza i rimborsi spesa ai volontari, sulla base di apposito regolamento approvato dall'Assemblea;
   c) delibera l'ammissione ed eventuali provvedimenti di esclusione dei soci;
   d) adotta la Relazione Morale predisposta dal Presidente e predispone il Rendiconto economico e finanziario ed il Bilancio di previsione;
   e) partecipa di diritto alle Assemblee Provinciali;
   f) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea Provinciale;
   g) istituisce e nomina le commissioni ed i gruppi di lavoro a carattere provinciale e conferisce eventuali incarichi particolari in ambito associativo;
   h) delibera l'eventuale assunzione di personale e il conferimento di mandati professionali;
   i) scioglie i Consigli Direttivi di Sezione in caso di mancato funzionamento o per violazione delle norme statutarie;
   j) autorizza, avendone ravvisata l'opportunità e sentito il parere delle Sezioni interessate, la costituzione di nuove Sezioni, approvandone la denominazione;
   k) nomina, in caso di necessità, i commissari straordinari nelle Sezioni scegliendoli tra i soci dell'Associazione, il mandato dei quali avrà la durata massima di sei mesi.

Art. 14
PRESIDENTE

1) Il Presidente dell'Associazione:
   a) è il legale rappresentante dell'Associazione e cura l'osservanza dello Statuto;
   b) rappresenta l'amministrazione dell'Associazione e ne firma gli atti;
   c) sta per essa in giudizio;
   d) convoca e presiede l'Assemblea Provinciale;
   e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale assegnando ai componenti lo studio dei problemi sui quali il Consiglio stesso deve deliberare, e propone gli argomenti da trattare;
   f) in accordo con il Coordinatore, convoca e presiede riunioni congiunte del Consiglio Direttivo Provinciale e della Consulta dei Rappresentanti di Zona;
   g) stipula e sottoscrive le convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo Provinciale;
   h) eroga le somme per le spese;
   i) dà i pareri richiesti dalle autorità competenti;
   j) sovrintende al buon andamento organizzativo, morale e culturale dell'Associazione;
   k) designa il Vicepresidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 15
CONSULTA DEI RAPPRESENTANTI DI ZONA

1) La Consulta dei Rappresentanti di Zona è formata da un membro per ogni Zona costituita secondo l'art. 8, punto 2.
2) Ciascun membro è eletto dai Presidenti e Rappresentanti dei Donatori delle Sezioni che compongono la Zona.
3) I componenti della Consulta dei Rappresentanti di Zona partecipano di diritto ma senza voto alle Assemblee provinciali.
4) In caso di dimissioni o decadenza anticipata dei singoli membri, le Sezioni delle Zone interessate provvederanno alla elezione di un nuovo rappresentante, che rimarrà in carica sino al successivo rinnovo della Consulta.
5) Ciascun membro, nell'ambito della propria Zona, ha il compito di:
   a) favorire le relazioni istituzionali tra gli Organi centrali e le Sezioni;
   b) operare per lo sviluppo dei rapporti tra le Sezioni, sostenendo e proponendo iniziative a carattere intersezionale.
6) In forma collegiale, la Consulta dei Rappresentanti di Zona ha il compito di:
   a) favorire la coesione tra le varie componenti associative;
   b) effettuare analisi, confronti e sintesi sulla situazione associativa sussistente nelle varie Zone;
   c) proporre idee ed iniziative al Consiglio Direttivo Provinciale, il quale può demandare alla stessa Consulta il compito di svilupparle e renderle operative.
   d) recepire, condividere e collaborare alla realizzazione dei progetti adottati dagli Organi provinciali dell'Associazione.
7) La Consulta elegge al suo interno un Coordinatore che, tra l'altro, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 16
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione ha il compito di controllare la gestione contabile, in relazione alle norme di legge e di Statuto e di riferirne all'Assemblea.
2) Predispone la relazione al Rendiconto economico e finanziario presentato dal Consiglio Direttivo Provinciale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3) Il Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale, senza diritto di voto.
4) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che possono essere scelti anche tra i non soci. Esso elegge al suo interno un Presidente.

Art. 17
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1) Il Collegio dei Probiviri ha il compito di giudicare su tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi. Giudica inoltre sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo Provinciale e contro i quali è ammesso il ricorso entro il termine di trenta giorni.
2) Inoltre giudica inoppugnabilmente sui conflitti che possono verificarsi tra i Presidenti di Sezione e tra questi e il Consiglio Direttivo Provinciale dell'Associazione.
3) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che possono essere scelti anche tra i non soci. Esso elegge al suo interno un Presidente.

Art. 18
SEGRETARIO E TESORIERE

1) Il Segretario gestisce l'ufficio di segreteria e in particolare la tenuta dell'archivio dei donatori.
2) Il Tesoriere tiene invece la gestione della tesoreria dell'Associazione.
3) I compiti del Segretario e del Tesoriere sono definiti nel Regolamento.
4) Gli incarichi di Segretario provinciale e Tesoriere possono essere assegnati alla stessa persona.

Parte II
STRUTTURA TERRITORIALE

Art. 19
ORGANI DELLE SEZIONI

1) Sono Organi della Sezione:
   a) l'Assemblea di Sezione;
   b) il Consiglio Direttivo di Sezione;
   c) la Giunta Esecutiva;
   d) il Presidente;
   e) il Revisore dei Conti di Sezione.

Art. 20
ASSEMBLEA DI SEZIONE

1) L'Assemblea di Sezione è composta da tutti gli associati della Sezione, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
2) L'Assemblea di Sezione si riunisce presso la sede sociale, o in altro luogo della provincia di Pordenone. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione dei Rendiconti consuntivi e preventivi, e ogniqualvolta il Presidente di Sezione, o almeno la metà + 1 dei membri del Consiglio Direttivo di Sezione, o almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ne ravvisino l'opportunità.
3) La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente di Sezione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. L'avviso di convocazione, oltre a essere affisso presso la sede sociale, dovrà essere inviato per iscritto, con qualunque mezzo possibile, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta e dovrà contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.
4) In caso di impedimento, ciascun socio può delegare un altro componente della propria Sezione a rappresentarlo in Assemblea. Ogni partecipante all'Assemblea può esercitare una sola delega.
5) Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
6) L'Assemblea delibera validamente, a maggioranza dei voti dei presenti.
7) Sono compiti dell'Assemblea di Sezione:
   a) L'elezione del Consiglio Direttivo di Sezione e del Revisore dei Conti;
   b) l'approvazione della Relazione Morale, del Rendiconto economico e finanziario e Bilancio di previsione della Sezione;
   c) la delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 21
CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE

1) Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da almeno 5 membri nominati dall'Assemblea di Sezione, compreso il Presidente.
2) Il Consiglio Direttivo di Sezione assicura la direzione e il funzionamento della Sezione, rispetto alla quale è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso opera in base al presente Statuto e provvede ad attuare gli indirizzi dell'Assemblea di Sezione.
3) Si riunisce su richiesta del Presidente o dalla maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.
4) In caso di dimissioni o decadenza anticipata dei singoli membri del Consiglio Direttivo di Sezione, si procede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti, in base al numero dei voti ricevuti. Il membro così nominato rimarrà in carica sino al successivo rinnovo della Consiglio.
5) Ogni membro ha diritto a un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente; non è ammesso il voto per delega.
6) Il Consiglio Direttivo di Sezione elegge, al suo interno, il Presidente di Sezione, il Vicepresidente, il Rappresentante dei Donatori.
7) In particolare, il Consiglio Direttivo di Sezione:
   a) collabora con il Presidente nell'attuazione dei programmi della Sezione e nella gestione dei rapporti con i soci;
   b) approva le spese ed amministra il patrimonio di pertinenza della Sezione, tenendo conto dei vincoli previsti dallo Statuto;
   c) autorizza i rimborsi spesa ai Volontari della Sezione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'Assemblea Provinciale;
   d) adotta la Relazione Morale predisposta dal Presidente e predispone il Rendiconto economico e finanziario ed il Bilancio di previsione;
   e) stabilisce la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea di Sezione;
   f) conferisce eventuali incarichi particolari in ambito di Sezione.
8) Il Consiglio Direttivo di Sezione può deferire al Consiglio Direttivo Provinciale dell'Associazione ogni caso disciplinare che coinvolga la Sezione stessa.

Art. 22
GIUNTA ESECUTIVA DI SEZIONE

1) La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente di Sezione, dal Vicepresidente, dal Rappresentante dei Donatori, assistita dal Segretario di Sezione.
2) La Giunta Esecutiva:
   a) delibera in via d'urgenza su tutte le materie di competenza della Sezione, salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento;
   b) collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 23
PRESIDENTE DI SEZIONE

1) Il Presidente di Sezione:
   a) convoca e presiede l'Assemblea di Sezione;
   b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
   c) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
   d) attende alle regolarità delle chiamata degli associati alle donazioni di sangue;
   e) sovrintende al buon andamento organizzativo, morale e culturale della Sezione;
   f) è responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati dalla Sezione, in base alle vigenti normative in materia;
   g) eroga le somme per le spese.
2) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in sua assenza e collabora al buon andamento della Sezione.

Art. 24
REVISORE DEI CONTI DI SEZIONE

1) Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare la gestione contabile della Sezione.
2) Predispone una relazione al Rendiconto economico e finanziario approvato dal Consiglio di Sezione da sottoporre all'Assemblea di Sezione

Art. 25
RAPPRESENTANTE DEI DONATORI

1) Il Rappresentante dei Donatori mantiene i contatti con i donatori e porta in Consiglio Direttivo eventuali loro istanze.
2) Collabora al buon andamento della Sezione, in particolare per quanto attiene all'attività di donazione.

Art. 26
SEGRETARIO DI SEZIONE

1) Il Segretario di Sezione viene nominato dal Consiglio Direttivo di Sezione su proposta del Presidente.
2) Il Segretario della Sezione svolge ogni funzione attribuitagli dal Regolamento e dal Consiglio Direttivo di Sezione, nonché quelle conferitagli dal Presidente.

Titolo 5°
RENDICONTI E AVANZI DI GESTIONE

Art. 27
RENDICONTI

1) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2) I Rendiconti economico finanziari consuntivi e i Rendiconti preventivi dell'Associazione, elaborati dal Consiglio Direttivo Provinciale con le relazioni del Collegio dei Revisori, dovranno essere depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 8 giorni prima dell'Assemblea Provinciale che dovrà approvarli, al fine di consentire a tutti gli associati di prenderne visione. La relativa Assemblea dovrà essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 28
AVANZO DI GESTIONE

1) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.
2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Titolo 6°
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29
SCIOGLIMENTO DI SEZIONE

1) Lo scioglimento della Sezione deve essere deliberato dall'Assemblea di Sezione, con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati della Sezione stessa. Nelle votazioni per lo scioglimento della Sezione non sono ammessi i voti per delega.
2) La Sezione può essere altresì sciolta con delibera del Consiglio Direttivo Provinciale nei seguenti casi:
   a) gravi lesioni del prestigio del sodalizio;
   b) comprovata inattività per oltre due anni consecutivi;
   c) gravi infrazioni allo Statuto sociale e ai regolamenti.
3) Contro il provvedimento di cui al punto precedente, è ammesso ricorso, entro trenta giorni, da parte del Consiglio Direttivo di Sezione al Collegio dei Probiviri che giudicherà definitivamente entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

4) Deliberato lo scioglimento della Sezione, il Consiglio Direttivo Provinciale nominerà uno o più liquidatori che rimetteranno le eventuali attività esistenti alla Sede Provinciale.

Art. 30
ACCORPAMENTO DI SEZIONI

1) E' ammesso l'accorpamento di più Sezioni a seguito della delibera favorevole delle Assemblee delle Sezioni interessate. Per la validità di tale delibera è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti all'Assemblea di ciascuna Sezione. Nelle votazioni per l'accorpamento delle Sezioni non sono ammessi i voti per delega.

Art. 31
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1) L'Associazione può deliberare lo scioglimento, qualora lo scopo dell'Associazione debba ritenersi esaurito o divenuto impossibile da realizzare.
2) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato in sede di Assemblea Provinciale straordinaria appositamente convocata. I presenti devono rappresentare i quattro quinti degli aventi diritto delle Sezioni e la deliberazione di scioglimento deve essere presa con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto (i componenti dell'Assemblea Provinciale).
3) L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissandone le modalità della liquidazione. Le eventuali attività esistenti a liquidazione ultimata verranno devolute ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità secondo le indicazioni dell'Assemblea e sentiti gli eventuali organismo previsti dalle normative in vigore e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32
RINVIO

1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle vigenti norme legislative e sanitarie in materia di donazione di sangue ed emocomponenti.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_5_1_DPR_17_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2017, n. 017/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23.

IL PRESIDENTE

VISTE le disposizioni del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, con particolare riferimento all'articolo 3 relativo alle informazioni contenute nello schedario viticolo;
RICHIAMATO il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l'articolo 81 relativo alle varietà di uve da vino;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 2, ai sensi del quale, se si ritiene che non vi siano rischi di turbativa del mercato, gli Stati membri possono decidere che durante i periodi di coltura di piante madri per marze l'uva prodotta nelle relative superfici e i prodotti vitivinicoli ottenuti da tale uva possono essere commercializzati;
RICHIAMATO l'accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che definisce i criteri di classificazione delle varietà di viti per uva da vino;
RICHIAMATO il regolamento emanato con proprio decreto 3 marzo 2006, n. 062/Pres. (Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4) che, all'articolo 8, stabilisce i parametri produttivi delle produzioni dei vigneti giovani ovvero dei vigneti sovrainnestati che possono essere rivendicate ai fini delle produzioni dei vini a denominazione di origine (DO) o indicazione geografica tipica (IGT), come di seguito riportato:
- l'entrata in piena produzione di un vigneto giovane decorre dalla quarta campagna viticola successiva a quella nel corso della quale è avvenuto l'impianto;
- il limite produttivo:
a) per la campagna viticola nel corso della quale viene eseguito l'impianto e per quella successiva è pari a zero;
b) per la seconda campagna viticola successiva all'impianto non può essere superiore al 60 per cento del massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;
c) per la terza campagna viticola successiva all'impianto può essere pari al massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;
RICHIAMATO il regolamento emanato con proprio decreto 12 febbraio 2016, n. 023/Pres. (Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20) che, all'articolo 2, comma 1, lettera n), definisce la resa di produzione delle uve destinate alla produzione di vini senza denominazione di origine

o indicazione geografica, quale resa massima della IGP avente massimale più alto tra quelli riconosciuti in regione;
ATTESO che il regolamento emanato con proprio decreto n. 023/Pres./2016, all'articolo 10, comma 3, detta disposizioni in ordine alla possibilità per i produttori di piante madri per marze di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dalle medesime piante purché i vigneti rientrino tra quelli elencati nel regolamento emanato con proprio decreto 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia);
CONSIDERATO che in data 26 ottobre 2016 si è riunito il Tavolo Verde della Regione Friuli Venezia Giulia, organismo permanente di concertazione per la definizione delle politiche del settore agricolo che, in tale occasione, ha unanimemente convenuto sull'opportunità di apportare una modifica alla normativa regionale vigente al fine di consentire ai produttori di piante madri per marze iscritte nello schedario viticolo, durante il periodo di produzione degli impianti, di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze di tutte le varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), purché:
a) il prodotto sia commercializzato come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dalla normativa vigente;
b) la Giunta regionale non escluda, con proprio provvedimento, la possibilità di commercializzazione nel caso di rischio di turbativa del mercato;
RITENUTO, in base all'entità della superficie impiantata a piante madri per marze sul territorio regionale e la resa di uva per ettaro, che non sussistano attualmente rischi di turbativa del mercato dovuti all'immissione in commercio delle uve e dei prodotti provenienti dalle medesime piante, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dall'articolo 8 del regolamento emanato con proprio decreto n. 062/Pres./2006;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla modifica dell'articolo 10 del regolamento emanato con proprio decreto n. 023/Pres./2016, consentendo ai produttori di piante madri per marze, iscritte nello schedario viticolo, di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze di varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 2622;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento di disciplina delle modalità tecnico - procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23" nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_5_1_DPR_17_2_ALL1

Regolamento di modifica al regolamento di disciplina delle modalità tecnico - procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23

art. 1 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 23/2016
art. 2 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 23/2016
art. 3 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23 (Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20) le parole: <<lettera b) >> sono sostituite dalle seguenti:<<lettera a)>>.

art. 2 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 23/2016 è sostituito dal seguente:

<<3. In deroga a quanto previsto al comma 2, il produttore di piante madri per marze, iscritte allo schedario viticolo, durante il periodo in cui è in produzione l'impianto comunica la propria intenzione di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti purché:

a) il prodotto sia commercializzato come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dalla normativa vigente;

b) i vitigni utilizzati rientrino tra le varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite);

c) la Giunta regionale non escluda, con proprio provvedimento, la possibilità di commercializzazione nel caso di rischio di turbativa del mercato.>>.

art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_5_1_DPR_18_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2017, n. 018/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321.

IL PRESIDENTE

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 81 relativo alle varietà di uve da vino;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli ed, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 2, ai sensi del quale, se si ritiene che non vi siano rischi di turbativa del mercato, gli Stati membri possono decidere che durante i periodi di coltura di piante madri per marze l'uva prodotta nelle relative superfici e i prodotti vitivinicoli ottenuti da tale uva possono essere commercializzati;
RICHIAMATO il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
CONSIDERATO che l'articolo 2 dell'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definisce i criteri di classificazione delle varietà di viti per uva da vino;
VISTO il regolamento emanato con proprio decreto 9 settembre 2003, n. 0321/Pres. (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia) ed, in particolare, l'articolo 6 relativo all'utilizzazione delle varietà di viti per la produzione di vino;
RICHIAMATO il regolamento emanato con proprio decreto 3 marzo 2006, n. 062/Pres. (Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4) che, all'articolo 8, stabilisce i parametri produttivi delle produzioni dei vigneti giovani che possono essere rivendicate ai fini delle produzioni dei vini a denominazione di origine (DO) o indicazione geografica tipica (IGT), nei seguenti termini:
- l'entrata in piena produzione di un vigneto giovane decorre dalla quarta campagna viticola successiva a quella nel corso della quale è avvenuto l'impianto;
- il limite produttivo:
a) per la campagna viticola nel corso della quale viene eseguito l'impianto e per quella successiva è pari a zero;
b) per la seconda campagna viticola successiva all'impianto non può essere superiore al 60 per cento del massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;
c) per la terza campagna viticola successiva all'impianto può essere pari al massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;
RICHIAMATO il regolamento emanato con proprio decreto 12 febbraio 2016, n. 023/Pres. (Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20) che, all'articolo 2, comma 1, lettera n), definisce la resa di produzione delle uve destinate alla produzione di vini senza denominazione di origine o indicazione geografica, quale resa massima della indicazione geografica avente massimale più alto tra quelli riconosciuti in regione;
ATTESO che in data 26 ottobre 2016 si è riunito il Tavolo Verde della Regione Friuli Venezia Giulia, organismo permanente di concertazione per la definizione delle politiche del settore agricolo che, in tale occasione, ha unanimemente convenuto sull'opportunità di apportare una modifica alla normativa regionale vigente al fine di consentire ai produttori di piante madri per marze iscritte nello schedario

viticolo, durante il periodo di produzione degli impianti, di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze di varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), purché:
a) il prodotto sia commercializzato come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dalla normativa vigente;
b) la Giunta regionale non escluda, con proprio provvedimento, la possibilità di commercializzazione nel caso di rischio di turbativa del mercato;
RITENUTO, in base all'entità della superficie impiantata a piante madri per marze sul territorio regionale e la resa di uva per ettaro, che non sussistano attualmente rischi di turbativa del mercato dovuti all'immissione in commercio delle uve e dei prodotti provenienti dalle medesime piante, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dall'articolo 8 del regolamento emanato con proprio decreto n. 062/Pres./2006;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla modifica dell'articolo 6 del regolamento emanato con proprio decreto n. 0321/Pres./2003, consentendo ai produttori di piante madri per marze, iscritte nello schedario viticolo, di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze di varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 2623;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321" nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_5_1_DPR_18_2_ALL1

Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321

art. 1 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 321/2003

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia), è aggiunto il seguente comma:

<<4 bis. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, i produttori di piante madri per marze iscritte nello schedario viticolo, durante il periodo di produzione degli impianti, possono commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze di varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), purché:

a) il prodotto sia commercializzato come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dalla normativa vigente;

b) la Giunta regionale non escluda, con proprio provvedimento, la possibilità di commercializzazione nel caso di rischio di turbativa del mercato.>>.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_5_1_DPR_19_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2017, n. 019/Pres.

Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, "Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario", che all'articolo 16, commi 1 bis, 1 ter, prevede che gli enti del Servizio sanitario regionale affidino, preferibilmente in via diretta con il riconoscimento esclusivo del rimborso delle spese effettivamente sostenute, o a seguito di procedura a evidenza pubblica, il servizio di trasporto sanitario, ivi compresi altri servizi a essi correlati o connessi, alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di cui alla legge regionale 23/2012;
RILEVATO che la medesima legge regionale 12/1995 prevede, al comma 1 quater dell'articolo 16, l'approvazione di un regolamento che individui requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento, al fine di assicurare l'uniformità nella erogazione dei servizi di cui al comma 1 bis;
VISTA la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria" ed in particolare:
- l'articolo 48, comma 1, che prevede che "con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie specifici per le diverse tipologie di struttura";
- l'articolo 49, comma 1 che prevede che "con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 48, nonché ai sensi dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012";
RICHIAMATO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421" che prevede, agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater, l'autorizzazione per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, nonché l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale;
VISTO il "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12", predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2551, del 23 dicembre 2016;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_5_1_DPR_19_2_ALL1

Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12.

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione all'articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario) e in coerenza con le disposizioni generali in materia di esercizio di attività sanitarie di cui agli articoli 48 e 49, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), disciplina il procedimento e i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario, nonché per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.

Art. 2 definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) trasporto sanitario: trasporto sanitario non urgente e programmabile di pazienti non trasportabili con i comuni mezzi di trasporto, per l'accesso o il rientro da luoghi o servizi in cui è stata eseguita una prestazione sanitaria, anche su loro richiesta; sono altresì compresi anche i trasporti effettuati, in regime di ricovero, per pazienti accolti negli ospedali regionali. Possono fruire del servizio di trasporto sanitario a carico del SSR i cittadini residenti e/o domiciliati sul territorio regionale. Il trasporto sanitario si differenzia dal soccorso sanitario, che costituisce invece un'attività di assistenza, trattamento clinico e trasporto di utenti, non prevedibile e non programmabile, in risposta ad un bisogno sanitario urgente. Il trasporto sanitario può avvenire a livello intraziendale, interaziendale regionale ed extraregionale, è un trasporto programmato con o senza assistenza infermieristica e/o medica;

b) trasporto sanitario in urgenza/emergenza : trasporto conseguente ad un soccorso effettuato sul territorio, ossia eseguito dal luogo dell'improvvisa insorgenza di una patologia o di un infortunio verso le strutture sanitarie di riferimento. Il trasporto in emergenza da presidio ospedaliero SPOKE a presidio ospedaliero HUB viene considerato come un trasferimento in continuità di soccorso ed è assicurato dai mezzi del sistema d'emergenza urgenza 118.

Art. 3 ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle sole attività di trasporto sanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento esercitate nella Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il presente regolamento non si applica:
a) a tutte le tipologie di trasporto sanitario gestite dalle amministrazioni delle Forze Armate, della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, nonché ai servizi di trasporto con finalità sociale e socio assistenziale;
b) ai servizi di trasporto di sangue, plasma, emoderivati, organi - tessuti e relative équipes, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per i conducenti e per i mezzi utilizzati dalla normativa vigente;
c) alle attività di soccorso e assistenza sanitaria e ai trasporti sanitari d'urgenza.

3. I servizi di trasporto sanitario di cui al comma 1, qualora direttamente garantiti dalle Aziende per l'assistenza sanitaria o dalle Aziende sanitarie universitarie integrate (di seguito in breve aziende sanitarie) con mezzi propri e personale dipendente devono essere conformi ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento previsti dal presente regolamento.

Art. 4 soggetti competenti

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto sanitario è rilasciata dalle aziende sanitarie competenti per territorio.
2. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, di seguito in breve Direzione centrale.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di accreditamento la Direzione centrale si avvale, anche per l'effettuazione di sopralluoghi, di professionisti denominati valutatori in conformità a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, recepita con deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2013, n. 1303 (Recepimento dell'intesa, rep n 259/csr del 20.12.2012, ai sensi dell'art 8, comma 6, della l 131/2003, tra il governo, le regioni e le province autonome sul documento recante 'disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento' in attuazione dell'art 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012). La Direzione centrale incarica un numero di valutatori variabile in base alla complessità organizzativa dell'attività; il numero di valutatori non è comunque inferiore a due.
4. Le aziende sanitarie sono competenti per la vigilanza in relazione all'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto sanitario.
5. La Direzione centrale è competente per la vigilanza in relazione all'accreditamento. La stessa si avvale, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, dei valutatori di cui al comma 4.

Art. 5 procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario

1. I soggetti che intendono svolgere l'attività di trasporto sanitario presentano istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività all'azienda sanitaria competente per territorio.
2. I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sono elencati nell'allegato A del presente regolamento.
3. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato B del presente regolamento contiene:
a) la denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente;
b) le generalità del legale rappresentante;
c) l'ubicazione della sede legale e delle sedi operative comprendente il recapito telefonico della sede operativa (ed eventuale indirizzo di posta elettronica e numero di telefax);
d) il codice fiscale e/o partita IVA, iscrizione Registro delle Imprese, laddove prevista;
e) l'eventuale organismo associativo di appartenenza;
f) l'orario di normale attività per ciascuna sede operativa;
g) le generalità del Direttore Sanitario.

4. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve dimostrare, attraverso un valido titolo giuridico, la piena disponibilità e responsabilità di tutti gli elementi connessi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui all'allegato A.
5. Il soggetto che presenta istanza di autorizzazione deve avere almeno una sede operativa sul territorio regionale. Ogni sede operativa deve essere dotata di locali con specifici arredi, servizi igienici e attrezzature di cui all'allegato A del presente regolamento. La sede operativa può differire dalla sede legale, purché tutta la documentazione relativa all'autorizzazione sia custodita presso la sede operativa.
6. La domanda è corredata della documentazione elencata nel modello di domanda di cui all'allegato B al presente regolamento. Qualora l'istanza riguardi l'adattamento, la trasformazione, l'ampliamento o il trasferimento di una sede operativa già autorizzata, la documentazione da allegare fa riferimento solo all'intervento oggetto della domanda medesima. In caso di trasferimento di una sede operativa già autorizzata o di apertura di una nuova sede, deve essere presentata analoga domanda entro 30 giorni dal trasferimento o dall'apertura, producendo la relativa planimetria. In caso di acquisizione di nuovi mezzi, devono essere presentati unicamente i documenti attestanti il possesso dei requisiti tecnici di cui all'allegato A, ferma restando l'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività.
7. Il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio comunica all'azienda sanitaria l'avvenuto completamento dell'allestimento della sede operativa al fine dell'effettuazione dell'ispezione tecnica da parte della commissione di vigilanza dell'azienda sanitaria, da svolgersi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. All'atto dell'ispezione tecnica è messa a disposizione dell'azienda sanitaria la documentazione elencata all'allegato B al presente regolamento.
8. Quando l'esito dell'ispezione tecnica è positivo l'azienda sanitaria adotta il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività entro trenta giorni dallo svolgimento dell'ispezione.
9. Quando l'esito dell'ispezione tecnica è negativo l'azienda sanitaria stabilisce, sulla base delle valutazioni espresse della commissione di vigilanza, le prescrizioni cui il richiedente deve conformarsi e i termini per l'adeguamento. In tale caso l'azienda sanitaria effettua una nuova ispezione tecnica all'esito della quale autorizza o non autorizza l'esercizio dell'attività.
10. In caso di diniego dell'autorizzazione all'esercizio il soggetto richiedente può presentare motivata istanza di riesame all'azienda sanitaria. Se l'azienda sanitaria conferma il diniego non è possibile presentare nuova domanda di autorizzazione prima di un anno dalla data di comunicazione della conferma del diniego.
11. L'autorizzazione all'impiego degli automezzi rilasciata dall'azienda sanitaria competente per territorio ha validità su tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia. Copia dell'autorizzazione è conservata a bordo di ogni mezzo.

Art. 6 obblighi del titolare dell'autorizzazione
1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione sanitaria per l'attività di trasporto sanitario è tenuto ai fini del mantenimento della medesima a:
a) aggiornare costantemente l'elenco nominativo del personale, con indicazione della qualifica e del titolo di studio posseduto, della funzione organizzativa assegnata nonché del monte ore settimanale firmato dal legale rappresentante, comunicando all'azienda sanitaria eventuali variazioni con cadenza semestrale;
b) comunicare entro 30 giorni, all'azienda sanitaria, ogni variazione relativa al contenuto della domanda di autorizzazione;
c) mantenere la copertura assicurativa delle polizze stipulate, sia per la responsabilità civile che per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario, sia per gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all'attività di trasporto sanitario;
d) comunicare preventivamente all'azienda sanitaria competente per territorio eventuali sospensioni/interruzioni di attività;
e) mantenere costantemente aggiornato il fascicolo personale di ciascun operatore addetto al servizio, detta cartella deve contenere anche la scheda sanitaria e gli attestati dei percorsi formativi dell'operatore e deve essere conservata presso ciascuna sede operativa o almeno presso la sede regionale autorizzata e a disposizione per le verifiche dell'azienda sanitaria (le verifiche devono avvenire nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali);

f) garantire la perfetta efficienza dei mezzi;
g) comunicare all'azienda sanitaria ogni variazione intervenuta relativa agli autoveicoli utilizzati e autorizzati (cessato utilizzo di autoveicoli già oggetto di autorizzazione per dismissione, vendita, cessione, ecc.)
h) mantenere aggiornato l'elenco delle apparecchiature elettromedicali possedute a qualsiasi titolo, la documentazione attestante l'avvenuta manutenzione ordinaria o straordinaria in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente;
i) garantire eventuali flussi informativi richiesti dalla regione o dalle aziende sanitarie;
j) garantire l'applicazione della normativa in tema di privacy;
k) definire le modalità di gestione di eventi imprevisti;

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere disponibile presso ciascuna sede operativa, per le verifiche, fatto salvo quanto disposto alla lettera e) in materia di fascicoli personali.

Art. 7 obblighi del Direttore sanitario

1. Al Direttore sanitario del soggetto richiedente l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario sono attribuite funzioni e responsabilità specifiche:
a) responsabilità dei locali e del personale sotto il profilo igienico sanitario;
b) responsabilità in materia di rifiuti liquidi, solidi e gassosi;
c) definizione e verifica di protocolli di sanificazione ambientale;
d) valutazione e pareri per l'acquisto di apparecchiature e dispositivi medici;
e) responsabilità sull'osservanza del Decreto legislativo n. 81/2008;
f) obbligo di denunce e certificazioni;
g) gestione della documentazione sanitaria;
h) controlli in materia di farmaci;
i) responsabilità della formazione e dell'aggiornamento del personale.

art. 8 attività di vigilanza delle aziende sanitarie

1. Le aziende sanitarie competenti per territorio, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 5, svolgono attività di vigilanza sul regolare esercizio dell'attività autorizzata e sul mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi da parte dei soggetti esercenti l'attività di trasporto sanitario.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di propria competenza le aziende sanitarie costituiscono, con provvedimento del direttore generale, una commissione di vigilanza composta dal responsabile del Dipartimento di prevenzione o suo delegato, di un esperto in materia impiantistica, di un esperto in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e un dipendente amministrativo con funzioni di segretario. La commissione di vigilanza può essere integrata, ove necessario, da ulteriori esperti.

3. La Direzione centrale fornisce indicazioni sul funzionamento e sui compiti della commissione di vigilanza.

4. I provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario sono adottati dalle aziende sanitarie competenti per territorio nelle fattispecie e con le modalità di cui all'articolo 4 *bis* della legge regionale 9 marzo 2001 n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), ferme restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo.

art. 9 procedimento di accreditamento istituzionale

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio interessato al rilascio dell'accreditamento istituzionale presenta istanza alla Direzione centrale esclusivamente con modalità web tramite l'applicativo gestionale denominato "*Sistema di accreditamento delle strutture sanitarie*" all'indirizzo: *aoss.regione.fvg.it/saoss*, previa richiesta alla medesima Direzione centrale delle credenziali di accesso.

2. Nell'istanza il richiedente dichiara:
a) la sede operativa e la sua denominazione;
b) le generalità del titolare dell'attività o del rappresentante legale della medesima se persona giuridica.

3. La domanda è corredata della seguente documentazione:
a) dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla vigente normativa, nel rapporto di lavoro con il personale comunque impiegato nell'attività;

b) documentazione antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998;
c) planimetria 1:100 dei locali, con destinazione d'uso, in duplice copia;
d) questionario di autovalutazione preliminare, da compilarsi con la modalità web tramite il gestionale di cui al comma 1, sul possesso dei requisiti di accreditamento, di cui all'allegato C;
e) piano della formazione;
f) piano della qualità;
g) carta dei servizi;
h) organigramma;
i) elenco nominativo del personale, con indicazione della qualifica e del titolo di studio posseduto, della funzione organizzativa assegnata nonché del monte ore settimanale, firmato dal legale rappresentante;
j) elenco dei fornitori esterni di prestazioni e servizi di cui si avvale la il soggetto richiedente.

4. I requisiti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale sono contenuti nell'allegato C del presente regolamento.

art. 10 corrispettivo

1. Il soggetto che chiede l'accreditamento istituzionale o l'integrazione dello stesso è tenuta a versare il corrispettivo dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per i sopralluoghi, prima dello svolgimento degli stessi. L'importo e le modalità del versamento sono determinati con provvedimento della Direzione centrale.

art. 11 fase istruttoria

1. La Direzione centrale effettua un controllo sulla regolarità e completezza della domanda e della documentazione allegata entro trenta giorni dal ricevimento della medesima. Il procedimento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale si conclude entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. In caso di irregolarità o incompletezza della domanda e/o della documentazione allegata la Direzione centrale invita il soggetto che ha fatto istanza alla regolarizzazione e a produrre eventuali osservazioni entro un termine perentorio di dieci giorni. Se l'esito del controllo è positivo la Direzione centrale comunica la data del sopralluogo per la verifica dei requisiti.

3. In assenza di riscontro entro il termine di cui al comma 2 o qualora la regolarizzazione richiesta non sia idonea, la Direzione centrale adotta decreto di diniego della domanda di accreditamento istituzionale. Se il riscontro è positivo e la regolarizzazione richiesta è idonea, la Direzione centrale comunica la data del sopralluogo per la verifica dei requisiti.

4. I valutatori incaricati ai sensi dell'articolo 4 comma 4, effettuano uno o più sopralluoghi, in relazione alla complessità organizzativa, e redigono un verbale di verifica il quale reca la descrizione delle operazioni svolte, delle conformità o non conformità accertate nonché il giudizio di cui al successivo comma 5 con gli eventuali adeguamenti richiesti e la loro tempistica.

5. All'esito del sopralluogo i valutatori formulano un giudizio:
a) di accreditabilità a pieno titolo, qualora la verifica attesti la piena conformità ai requisiti, essenziali e non essenziali;
b) di accreditabilità con riserva, qualora la verifica attesti la non conformità ad uno o più requisiti non essenziali e venga disposto un piano di adeguamento;
c) di non accreditabilità, qualora la verifica attesti la non conformità ad uno o più requisiti essenziali.

6. In caso di accreditabilità con riserva i valutatori specificano i programmi di intervento finalizzati a rimuovere le carenze rilevate e i tempi di realizzazione degli stessi, concordati con il soggetto richiedente. I tempi di adeguamento non possono in ogni caso superare la seguente tempistica:
a) fino a 1 anno per i requisiti organizzativi;
b) fino a 2 anni per i requisiti tecnologici.

7. In caso di accertamento della non conformità di uno o più requisiti essenziali i valutatori riportano nel verbale le non conformità accertate e sospendono la formulazione del giudizio di non accreditabilità.

8. La Direzione centrale, ricevuto il verbale di cui al comma 7 e sulla base delle non conformità ivi risultanti, dispone l'effettuazione di un successivo sopralluogo da svolgersi non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dal primo.

9. All'esito del nuovo sopralluogo di cui al comma 8, i valutatori applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Qualora il nuovo sopralluogo confermi la non conformità ad uno o più requisiti essenziali di accreditamento, il verbale riporta la descrizione delle non conformità accertate e il giudizio di non accreditabilità. Il rappresentante della struttura, qualora contesti il giudizio di non accreditabilità, può chiedere che le proprie dichiarazioni siano riportate nel verbale.

10. Entro 15 giorni dalla conclusione degli accertamenti da parte del gruppo di valutazione, il Direttore centrale, prima della adozione del decreto di non accreditamento, comunica al soggetto che ha fatto istanza di accreditamento istituzionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 20.3.2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso".

11. Qualora nel corso dei sopralluoghi i valutatori accertino non conformità riferite ai requisiti di autorizzazione li segnalano alla Direzione centrale per la successiva comunicazione all'azienda sanitaria competente per territorio.

art. 12 procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame è avviato quando l'attività di verifica dei valutatori si conclude con un giudizio di non accreditabilità e il verbale riporti le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 7.

2. Il riesame di cui al comma 1 è effettuato dal Direttore dell'Area competente in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie della Direzione centrale, dal Coordinatore della struttura stabile in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie della Direzione Centrale, nonché da un professionista esperto in materia di assistenza sanitaria. I soggetti competenti per il riesame possono convocare i valutatori per acquisire eventuali chiarimenti.

3. Il procedimento di riesame può confermare il giudizio di non accreditabilità oppure concludersi con un giudizio di accreditabilità con riserva ai sensi dell'articolo 12, commi 5, lettera b) e 6.

art. 13 rilascio dell'accreditamento

1. Il Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia adotta un decreto:
a) di accreditamento a pieno titolo;
b) di accreditamento con riserva;
c) di non accreditamento.

2. Il decreto di accreditamento con riserva indica i programmi di adeguamento e i termini degli stessi. I termini stabiliti all'articolo 12, comma 6, possono essere prorogati, per una sola volta, su richiesta motivata del soggetto che ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, fino ad un massimo del 20%.

art. 14 durata dell'accreditamento

1. L'accreditamento istituzionale ha una durata di tre anni, alla scadenza dei quali si procede al rinnovo secondo le modalità di cui all'articolo 10.

2. L'accreditamento istituzionale a pieno titolo ha una durata di tre anni decorrente dalla adozione del relativo decreto.

3. L'accreditamento con riserva ha una durata corrispondente ai termini assegnati per l'adeguamento, fatta salva la concessione della proroga di cui all'articolo 14, comma 2.

4. Alla scadenza dei tempi assegnati per l'adeguamento la Direzione centrale dispone la verifica della conformità ai requisiti. In caso di esito positivo è adottato il decreto di accreditamento a pieno titolo. La durata complessiva dell'accreditamento con riserva e del successivo accreditamento a pieno titolo non può comunque superare la durata di tre anni di cui al comma 1.

5. In caso di esito negativo la Direzione centrale accerta il mancato adeguamento e dichiara la cessazione dell'accreditamento con riserva.

art. 15 rinnovo dell'accreditamento

1. Prima dell'inizio dell'ultimo semestre di durata dell'accreditamento i soggetti accreditati sono tenute a presentare domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale con le modalità di cui all'articolo 10.

2. Il procedimento per il rinnovo si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 12.
3. Qualora intervengano giustificati motivi che impediscono di completare l'istruttoria nei tempi previsti la qualità di soggetto accreditato permane fino alla adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

art. 16 integrazione dell'accreditamento

1. I soggetti già accreditati, qualora abbiano proceduto all'ampliamento dei locali ove si svolge l'attività o al trasferimento in altra sede dello stesso comune, ne danno comunicazione alla Direzione centrale entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione da parte delle aziende sanitarie competenti per territorio, producendo la documentazione di cui all'articolo 10.
2. La Direzione centrale avvia il procedimento di cui agli articoli 12 e seguenti effettuando un nuovo sopralluogo se la documentazione prodotta, o quella integrativa eventualmente richiesta, dimostrino che le variazioni intervenute hanno determinato una configurazione organizzativa diversa da quella iniziale. In caso contrario, l'istruttoria viene effettuata sulla base della documentazione prodotta.
3. I soggetti già accreditati comunicano alla Direzione centrale anche le eventuali variazioni intervenute con riferimento al soggetto titolare o alla denominazione.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 la Direzione centrale chiede l'eventuale documentazione inerente alla conformità ai requisiti di accreditamento e adotta, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, in caso di esito positivo il decreto di integrazione dell'accreditamento.
5. Fino al completamento del procedimento di integrazione dell'accreditamento i soggetti interessati mantengono l'accreditamento e l'eventuale contratto stipulato con l'azienda sanitaria competente per territorio.
6. Nelle more del completo allestimento e dell'accreditamento della nuova sede, qualora la sede precedentemente accreditata non consenta lo svolgimento dell'attività, il relativo accreditamento è sospeso. In tale caso il soggetto informa tempestivamente la Direzione centrale dell'indisponibilità della sede.
7. L'integrazione dell'accreditamento non determina una proroga della durata dell'accreditamento iniziale.

art. 17 affidamento del servizio

1. Le aziende sanitarie, qualora non provvedano con mezzi propri e personale dipendente, affidano il servizio di trasporto sanitario di cui al presente regolamento, alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge regionale n. 23/2012 in possesso dell'accreditamento.

art. 18 vigilanza della Direzione centrale

2. La Direzione centrale esercita attività di vigilanza nei confronti dei soggetti accreditati, effettuando sopralluoghi di controllo quando venga a conoscenza di criticità che possano mettere a rischio la sicurezza dei pazienti e/o degli operatori.
3. In caso di rifiuto del soggetto a sottoporsi ai sopralluoghi di cui al comma 1, la Direzione centrale adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento per un periodo di trenta giorni. Entro quindici giorni dalla scadenza di detto periodo, viene disposto un nuovo sopralluogo, anche senza preavviso. In caso di ulteriore rifiuto, la Direzione centrale adotta il provvedimento di revoca dell'accreditamento.
4. L'attività di vigilanza è svolta dai valutatori incaricati ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza si applicano le disposizioni dell'articolo 11.
5. Determina la sospensione dell'accreditamento la mancata disponibilità della sede accreditata, nelle more del completo allestimento e del rilascio dell'autorizzazione per la nuova sede, nei casi di ampliamento o di trasferimento di cui all'articolo 17, comma 1.
6. Determina la revoca dell'accreditamento la mancata comunicazione finalizzata all'integrazione dell'accreditamento per le fattispecie di cui all'articolo 17, comma 3.
7. Le ipotesi di sospensione e revoca dell'accreditamento non comportano la sospensione o la revoca dell'autorizzazione; l'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione comporta automaticamente la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

8. La comunicazione di dati non veritieri, rilevata dalla Direzione centrale nella fase istruttoria di cui all'articolo 12, ovvero nelle fasi di monitoraggio o di vigilanza, comporta il diniego del rilascio dell'accreditamento o la revoca dello stesso, ove già concesso; resta fermo quanto previsto dall'art. 76, del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

art. 19 disposizioni transitorie e finali

1. I soggetti affidatari del servizio da parte delle aziende sanitarie alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono presentare domanda di autorizzazione entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul BUR del presente regolamento.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda di accreditamento alla Direzione centrale entro e non oltre il termine perentorio di 12 mesi, decorrente dalla entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 10.
3. I soggetti di cui al comma 1 che presentano domanda di accreditamento svolgono la loro attività sulla base degli affidamenti convenzionali da parte delle aziende sanitarie competenti per territorio fino al completamento del procedimento di rilascio dell'accreditamento .
4. I soggetti non affidatari del servizio devono presentare la domanda di autorizzazione prima dell'avvio dell'attività.

art. 21 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

REQUISITI AUTORIZZATIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO AI SENSI DELLA LR 20.2.1995, N. 12, ART. 16.

La tabella è composta da 2 colonne:

- *la colonna 1 riporta un gruppo di lettere che individua la tipologia del requisito, TS: Trasporto sanitario*
- *la colonna 2 riporta la descrizione dei requisiti raggruppati per area tematica.*

N.	Requisito
REQUISITI STRUTTURALI – SEDI OPERATIVE-	
AuTS. 1	locali ad uso amministrativo/gestionale
AuTS.2	presenza di spazi/armadi per il deposito farmaci, apparecchiature elettromedicali e attrezzature per l'esercizio dell'attività
AuTS.3	estintori nella tipologia e nel numero indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi ove previsto dalla normativa vigente
AuTS.4	locale idoneo al deposito delle bombole di ossigeno nel rispetto della normativa vigente per i soggetti autorizzati all'utilizzo di autoambulanze
AuTS.5	spazi idonei per il ricovero, la pulizia e la sanificazione dei mezzi
AuTS.6	servizi igienici con doccia
AuTS.7	spogliatoi distinti per genere e commisurati al numero di operatori presenti per turno di servizio
AuTS.8	spazio per il deposito del materiale sporco e pulito
REQUISITI TECNOLOGICI E TIPOLOGIE DEI VEICOLI IMPIEGATI	
AuTS. 9	Per la tipologia del servizio sono disponibili le seguenti tipologie di autoveicoli: - Autovetture; - Autoveicolo finestrato attrezzato per il trasporto di persone disabili; - Autoambulanze.
AuTS.10	I veicoli sono omologati e utilizzati in conformità alla destinazione d'uso riportata sulla carta di circolazione e secondo la normativa vigente
AuTS.11	I veicoli devono essere immatricolati per la prima volta da non più di 10 anni o non aver percorso più di 300.000 km. Per i mezzi che hanno raggiunto il limite dei 10 anni e hanno percorrenza inferiore ai 200.000 km potranno essere richieste eventuali deroghe all'Azienda Sanitaria competente;
AuTS.12	I veicoli e le relative dotazioni di bordo sono sottoposti a periodici controlli documentati, finalizzati a garantire la loro perfetta efficienza;
AuTS.13	I veicoli utilizzati per il servizio, salvo quelli in comodato d'uso, sono intestati al titolare dell'autorizzazione Se il veicolo è di proprietà del soggetto che gestisce il servizio deve essere applicata, con le modalità previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, la denominazione che lo contraddistingue, l'eventuale recapito, l'eventuale nominativo del donatore del veicolo e dell'organismo associativo di appartenenza.
AuTS.14	Non sono presenti simboli o scritte che facciano riferimento al sistema regionale dell'emergenza sanitaria e i sistemi supplementari di allarme (sirena e lampeggianti blu) nei veicoli eventualmente equipaggiati, sono utilizzati solo su autorizzazione della Centrale Operativa Emergenza Urgenza 118;
AuTS. 15	Tutti i veicoli impiegati sono dotati di sistema di climatizzazione; con unica eccezione valevole per le ambulanze immatricolate prima del 1 giugno 2011

AuTS.16	Le autovetture utilizzate devono: - essere provvisti di almeno tre porte per la salita/discesa; - aver applicato su entrambe le fiancate, durante lo svolgimento del servizio, la scritta «trasporto sanitario» (consentito anche l'impiego di targhe magnetiche).
AuTS.17	Gli autoveicoli finestrati utilizzati devono avere: - finestratura su tutti i lati del vano passeggeri; - almeno una porta laterale; - denominazione applicato che contraddistingue il soggetto che gestisce il servizio, eventuale recapito ed eventuale nominativo del donatore del veicolo e/o dell'organismo associativo di appartenenza; - su entrambe le fiancate, durante lo svolgimento del servizio, la scritta «trasporto sanitario» (è consentito anche l'impiego di targhe magnetiche); - adeguati sistemi di ancoraggio al pianale e al paziente; - pedana idraulica o sistema similare per il caricamento della carrozzina, nel caso in cui sia previsto il trasporto di persone non autosufficienti con carrozzina.
AuTS.18	Le Autoambulanze devono possedere le caratteristiche tecniche indicate dalla normativa nazionale vigente in materia di trasporto sanitario Tipo B (d.m. 553/1987). Possono essere utilizzate anche autoambulanze di categoria superiore (Tipo ALS ex A e A1 con carrozzeria definita autoambulanza di soccorso), tali veicoli devono essere utilizzati per trasporti tra strutture
REQUISITI TECNOLOGICI – DOTAZIONI, ALLESTIMENTO E MATERIALI SANITARI DELLE AUTOAMBULANZE ADIBITE AL TRASPORTO SANITARIO	
AuTS.19	Nel comparto di guida delle autoambulanze di tipo A A1 e B (d.m. 553/1987), che svolgono l'attività di trasporto sanitario devono trovare collocazione le seguenti dotazioni: - n. 1 estintore di almeno 3 kg; - apparato per radiocomunicazione a norma PP.TT. nel rispetto delle Concessioni Ministeriali all'uopo rilasciate o telefono cellulare con impianto viva voce o analogo sistema per l'utilizzo a mani libere; - lampada portatile, di potenza adeguata, con alimentazione a batteria 12 V.
AuTS.20	Nel comparto sanitario devono trovare collocazione le seguenti dotazioni: - n. 2 prese elettriche 12 vdc polarizzate e batteria supplementare per il funzionamento di apparecchiature 12 V; - riscaldamento autonomo; - impianto di ventilazione e aspirazione; - contenitore rigido sigillabile per rifiuti ospedalieri (minimo 5 lt.) e contenitore per aghi e taglienti in materiale plastico rigido sigillabile; Inoltre nelle ambulanze di tipo A e A1: - n. 1 estintore di almeno 3 kg. - n. 1 forbice multiuso equivalenti per tagli abiti e cinture di sicurezza
AuTS.20.1	attrezzature necessarie per il trasporto: - n. 1 barella di tipo rigido articolata, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865 vigente all'atto dell'acquisto; - n. 1 dispositivo per il trasporto paziente seduto, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865 (fatto salvo il caso in cui la barella principale non assolva anche questa funzione); - telo da trasporto a sei o più maniglie, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865; - procedura e dispositivi per il trasporto di paziente bariatrico; - supporti portaflebo; - n. 1 pappagallo e n. 1 padella;

	- n. 1 cuscino con federa; n. 1 coperta; n. 4 lenzuola; n. 2 traverse; n.1; n.1 telo termico - n. 1 scatola di guanti monouso non sterili di categoria III, misura piccola, media, grande, in conformità a quanto indicato nella norma vigente. Inoltre nelle ambulanze di tipo A e A1: - n.1 barella a cucchiaio dotata di cinture in conformità a quanto indicato dalla norma EN 1865; - n.1 tavola spinale completa di immobilizzazione per la testa e fasce di bloccaggio di sicurezza (RX e TAC compatibile o in alternativa materassino a depressione in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865)
AuTS.20.2	attrezzature e apparecchiature sanitarie: - n. 2 bombole di ossigeno fisse della capacità minima di 7 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, con riempimento secondo i limiti della normativa vigente e almeno a 150 atm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; in ogni momento almeno una delle due bombole deve avere un riempimento pari a 150 atm; - n. 2 bombole di ossigeno portatili della capacità minima di 2 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, flussometro con riempimento secondo i limiti della normativa vigente, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; in ogni momento almeno una delle due bombole dovrà avere un riempimento pari a 100 atm; ogni bombola deve essere dotata di un sistema di protezione dell'erogatore (es. «tulipano»); - n. 1 flussimetro con collegamento fisso o ad innesto rapido all'impianto dell'ossigeno, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; - impianto distribuzione ossigeno a parete con almeno 2 prese in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; - n. 2 maschere adulti per somministrazione di ossigeno con sistema di raccordo munite di reservoir; - n. 1 maschera pediatrica per somministrazione di ossigeno con sistema di raccordo munite di reservoir; - n. 1 defibrillatore semiautomatico bifasico, in conformità a quanto indicato nella norma EN 60601-2-4 - n. 1 pallone autoespansibile monouso o riutilizzabile per adulto con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e reservoir - n. 1 pallone autoespansibile monouso o riutilizzabile pediatrico con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e reservoir; - n. 1 maschera monouso adulto per pallone autoespansibile per ogni misura: 3-4 e 5 e - n. 1 maschera monouso pediatrica per pallone autoespansibile per ogni misura, almeno 4 misure; - n. 1 maschera tipo pocket mask; n. 1 cannula monouso di Majo adulti per ogni misura: 2-3 e 4; - n. 1 cannula monouso di Majo pediatrica per ogni misura (almeno 3 misure); - n.1 aspiratore per secreti asportabile con sistema di raccolta monouso, alimentato con batteria ricaricabile 12/220 volt, in conformità a quanto indicato nella norma EN 10079 febbraio 1999; - n. 2 cateteri per aspirazione delle secrezioni per ogni misura: CH 12 – CH 14 e CH 16; - n. 1 sfigmomanometro automatico a lettura digitale con bracciale adulto e pediatrico (in alternativa anche manuali); - n. 1 fonendoscopio. Inoltre nelle ambulanze di tipo A e A1: - aspiratore di secreti fisso o asportabile di potenza almeno 25litri/min con sistema di raccolta di almeno 900 ml alimentato dall'impianto elettrico di servizio del veicolo; - monitor portatile per la rilevazione della SpO2 con sonda adulti e pediatrica in conformità a quanto indicato nella norma EN ISO 9919.
AuTS.20.3	materiale di medicazione: - n. 10 buste di garze sterili; - n. 20 buste di non sterili; - n. 3 bende di varie misure; - n. 2 cerotti a nastro di cm. 2,5;

	- n. 1 paio di forbici bottonute cm. 20; - n. 2 lacci emostatici; - n. 5 buste monodose di disinfettante cutaneo. - n. 4 confezioni di ghiaccio istantaneo
AuTS.20.4	materiale di protezione individuale: - n. 3 paia occhiali o schermi protettivi; - n. 3 camici monouso; - n. 3 cappelli monouso; - n. 3 maschere monouso ad alta protezione (FFP3), in conformità a quanto indicato nella norma EN149 3ª categoria; - n. 2 paio di guanti di lavoro.
REQUISITI TECNOLOGICI – DOTAZIONI, ALLESTIMENTO E MATERIALI SANITARI DEGLI AUTOVEICOLI FENESTRATI ADIBITI AL TRASPORTO DISABILI	
AuTS. 21	Gli autoveicoli rispondono a quanto previsto nel DM — Ministero trasporti -2 ottobre 1987 è consentito il trasporto di più utenti purché nel rispetto di quanto stabilito dalla carta di circolazione, dalle convenzioni, dal comfort e dalla normativa vigente in materia di privacy (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). Tali veicoli devono essere dotati di: - attrezzature per il sollevamento ancoraggio e trasporto di almeno una carrozzina occupata da disabile; - portata del sistema di sollevamento di almeno 250 Kg. per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento; o in alternativa scivolo manuale omologato secondo disposizioni vigenti - presenza di almeno un altro sedile per accompagnatore oltre a quello del conducente; - telefono cellulare con impianto viva voce o analogo sistema per l'utilizzo a mani libere; - n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca; - n. 1 estintore da almeno 2 kg; - n. 1 paio di guanti da lavoro; - n. 1 sedia che consenta il trasporto dell'assistito lungo le scale; - n. 3 scatole di guanti monouso di varia misura e materiale per medicazione
REQUISITI TECNOLOGICI – DOTAZIONI, ALLESTIMENTO E MATERIALI SANITARI DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO	
AuTS. 22	Automezzi devono essere dotati di: - n. 1 estintore da almeno 2 kg - telefono cellulare con impianto viva voce o analogo sistema per l'utilizzo a mani libere; - n. 3 scatole di guanti monouso di varia misura e materiale per medicazione
REQUISITI ORGANIZZATIVI – DOTAZIONE DI PERSONALE	
AuTS.23	Ogni veicolo deve avere a bordo la scheda (cartacea o informatizzata) attestante il servizio con indicazione di: località, indirizzo, ora di partenza e di arrivo del mezzo, nominativo del conducente e del/i trasportato/i.
AuTS.24	Durante l'espletamento del servizio di trasporto sanitario è fatto divieto di trasportare contestualmente materiale biologico (sangue, plasma, etc.);
AuTS.25	Il personale minimo necessario per i vari tipi di trasporto è il seguente: - Autovettura: un autista.

	- Autoveicolo fenestrato: un autista coadiuvato, ove richiesto, da soccorritore. - Ambulanza da trasporto: due unità (un autista e un soccorritore).
AuTS.26	La dotazione minima di personale impiegato nel trasporto deve essere integrato con altre figure professionali (Medici, infermieri) in relazione alle condizioni cliniche del paziente
REQUISITI ORGANIZZATIVI – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE	
AuTS.27	Il personale addetto al trasporto sanitario, indipendentemente dal tipo di rapporto in essere (volontario, dipendente o assimilato e volontari del servizio civile), deve: - aver compiuto la maggiore età e non aver superato il settantacinquesimo anno di età; - avere buona conoscenza della lingua italiana; - essere in possesso dell'idoneità fisica alla specifica mansione
AuTS.28	Il personale impiegato deve possedere seguenti requisiti: Autista: - requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli; - possesso della certificazione attestante il superamento del percorso formativo da soccorritore secondo normativa vigente e attestato BLS-D in corso di validità; - conoscenza della viabilità e dell'area geografica di attività; - competenza nell'utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare terrestre e di radio tele comunicazione. Soccorritore/assistente accompagnatore: - possesso della certificazione attestante il superamento del percorso formativo da soccorritore secondo normativa vigente e attestato BLS-D in corso di validità;. Infermieri: - titoli abilitanti all'esercizio della professione - iscrizione all'albo professionale - possesso della certificazione attestante il superamento del percorso formativo da soccorritore secondo normativa vigente e attestato BLS-D in corso di validità;. Medici: - titoli abilitanti all'esercizio della professione - iscrizione all'albo professionale - possesso della certificazione attestante il superamento del percorso formativo da soccorritore secondo normativa vigente e attestato BLS-D in corso di validità.

ALLEGATO B

Al Sig. Direttore Generale dell'azienda per l'assistenza sanitaria/azienda sanitaria universitaria integrata di..

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto ________________________________

nato a (____) il ___ / ___ /

residente in (____)

via / piazza ____n°

codice fiscale/partita IVA __________________________

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante

della ditta/società

con sede in (____)

via / piazza n°________________________

codice fiscale_____________________________ partita IVA __________________________,

nome del Direttore Sanitario____

CHIEDE

IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

per

- apertura
- adattamento
- trasformazione
- ampliamento
- trasferimento
- Variazione

della sede operativa dedicata all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario denominata ____ubicata nel Comune di ____via / piazza n°

li

Firma (per esteso e leggibile)

____

Si allega la seguente documentazione:

a) copia del progetto già approvato dal Comune ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 6 del regolamento, completo di piante sezioni e prospetti con destinazione d'uso dei singoli locali;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità della struttura al progetto approvato dal Comune;
c) certificato di agibilità dei locali
d) relazione tecnica sulla conformità dei locali ai requisiti minimi strutturali, di cui all'Allegato 1 del regolamento;
e) copia del certificato di Prevenzione Incendi, ove previsto;
f) elenco degli impianti e delle attrezzature di cui è dotata la sede;
g) copia dell'atto costitutivo, se il richiedente è persona giuridica;
h) dichiarazione firmata, secondo le forme di legge, di accettazione dell'incarico e della conseguente responsabilità da parte del Direttore sanitario designato;
i) elenco degli impianti e delle attrezzature di cui è dotata la struttura;
j) nel caso di Organizzazioni di Volontariato, o di Promozione sociale gli estremi della iscrizione al rispettivo Registro Regionale, con autocertificazione attestante la presenza tra gli scopi statutari del trasporto sanitario;
k) nel caso di Cooperativa Sociale:
   1) estremi della iscrizione nell'albo Regionale delle Cooperative Sociali;
   2) copia dell'ultima revisione annuale effettuata, con esito positivo, in ordine ai requisiti mutualistici dei soci, alla corretta applicazione delle vigenti normative inerenti alle cooperative sociali e alla regolare tenuta della contabilità ;
l) nel caso di Impresa individuale o di società, copia dell'atto costitutivo e dell'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA);
m) planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti a sede operativa, depositi, rimesse nonché altri spazi, diversi dalla sede operativa, in cui viene svolta l'attività, corredata da relazione illustrativa sulla destinazione d'uso dei locali e che attesti il rispetto delle norme di sicurezza del settore nonché copia di certificazione di agibilità;
n) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il legale rappresentante del soggetto richiedente dichiara:
   1) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In caso contrario il richiedente dovrà indicare la situazione in cui si trova ed esplicitare la natura dei provvedimenti;
   2) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico o l'elencazione di quelli di cui è a conoscenza;
   3) di essere iscritto al registro delle imprese (nel caso di impresa);
   4) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato (nel caso di impresa).
p) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente;
q) copia del contratto stipulato per il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali ovvero accordi sostitutivi del medesimo;
r) elenco nominativo, comprensivo del luogo e della data di nascita, degli operatori suddivisi secondo:
   1) il loro inquadramento: volontari (per le Organizzazioni di Volontariato/Promozione sociale e, qualora presenti, per le Cooperative Sociali), personale dipendente, giovani in servizio civile, altro;
   2) le mansioni loro assegnate: soccorritori, autisti, assistenti accompagnatori, infermieri, medici, personale amministrativo, centralinisti;
s) dichiarazione circa la gratuità del servizio prestato rilasciata da ciascun addetto volontario;
t) copia delle polizze assicurative per i rischi derivanti da:

t.1 responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione degli autoveicoli sia allo svolgimento delle attività legate al servizio;

t.2 infortuni occorsi agli operatori addetti alle attività di trasporto;

u) documentazione idonea a comprovare l'iscrizione alle assicurazioni sociali del personale a rapporto d'impiego;

v) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il legale rappresentante dichiara che il personale, ad eccezione di quello volontario, è assunto con regolare contratto previsto da CCNL di cui sono rispettate le norme e che per il medesimo sono assolti gli obblighi contributivi previsti e conseguentemente non vi è alcun ricorso a forme di collaborazioni irregolari;

w) elenco degli autoveicoli adibiti al trasporto sanitario con l'indicazione del tipo, modello e caratteristiche tecniche secondo la classificazione prevista dalla vigente normativa in materia, numero di targa, anno di immatricolazione, chilometri percorsi;

x) elenco delle apparecchiature elettromedicali possedute a qualsiasi titolo dal soggetto che richiede l'autorizzazione, con l'indicazione del nominativo di un responsabile della manutenzione ordinaria nel rispetto della normativa vigente o copia del contratto attestante l'assistenza manutentiva.

FIRMA

ALLEGATO C

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO
AI SENSI DELLA LR 20.2.1995, N. 12 ART. 16.

La tabella è composta di 6 colonne:

- *la colonna 1 riporta un gruppo di lettere che individua la tipologia del requisito, TS= Trasporti sanitari*
- *la colonna 2 riporta la descrizione dei requisiti raggruppati per area tematica;*
- *la colonna 3 , contrassegnata dalla lettera "E" individua i requisiti essenziali;*
- *la colonna 4 è riservata all'autovalutazione ed è compilata dalla struttura richiedente all'atto della presentazione della domanda di accreditamento; riporta le lettere "C", conforme, "NC" non conforme e "NA" non applicabile; tutti i riquadri devono essere compilati e per ciascun requisito il soggetto autorizzato deve selezionare una sola delle lettere sopraindicate;*
- *la colonna 5 è uno spazio per annotazioni in relazione e a completamento dell'autovalutazione; è richiesto di motivare sempre la non applicabilità di un requisito;*
- *la colonna 6 è riservata ai valutatori regionali dell'accreditamento istituzionale ed è compilata all'atto del sopralluogo per la verifica della conformità ai requisiti.*

N.	Requisito	E	Autovalutazione	Note	Verifica valutazione
ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DELLA STRUTTURA					
Acc TS.1	La Direzione ha redatto e aggiornato, in caso di variazione, un documento che descrive la struttura organizzativa e definisce le responsabilità di coordinamento e controllo delle attività.	E	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
AccTS.2	La Direzione ha definito e aggiornato in caso di variazione le funzioni che ogni figura professionale è chiamata a svolgere.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
AccTS.3	La Direzione ha definito le modalità con cui garantisce la continuità del servizio in caso di urgenze o eventi imprevisti	E	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
AccTS.4	La direzione dispone di un sistema di contabilità analitica in grado di rendicontare i costi effettivamente sostenuti per il servizio		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
SISTEMA INFORMATIVO					
AccTS.5	La Direzione della struttura garantisce la raccolta e la trasmissione informatizzata di dati secondo le disposizioni regionali/aziendali tale da permettere il monitoraggio continuo delle attività.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
AccTS.6	La Direzione ha definito e regolamentato le procedure di accesso ai dati nel rispetto della riservatezza richiesta.	E	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
AccTS.7	La Direzione ha definito una procedura a garanzia della tracciabilità degli interventi		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RISORSE TECNOLOGICHE E MEZZI DI TRASPORTO					

AccTS.8	La direzione ha definito un piano degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, degli impianti generali e di tutte le apparecchiature e mezzi di trasporto.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
AccTS.9	La direzione ha adottato un inventario delle apparecchiature e dei mezzi di trasporto in dotazione aggiornato almeno annualmente		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
AccTS.10	La direzione ha definito un piano di ammodernamento delle attrezzature e dei mezzi di trasporto.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
STANDARD ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE					
AccTS.11	La Direzione ha predisposto un programma formativo annuale al fine di garantire il mantenimento delle competenze del personale		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
AccTS.12	Il personale già in possesso delle certificazioni previste dalla normativa vigente deve aver effettuato una attività di tirocinio pratico in affiancamento a personale esperto di : - almeno 10 ore di effettiva attività per il personale impiegato sugli autoveicoli e furgoni finestrati - almeno 25 ore di effettiva attività per il personale impiegato sulle autoambulanze		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
AccTS.13	I soggetti autorizzati garantiscono l'istruzione del proprio personale sull'utilizzo dei presidi e delle dotazioni collocate a bordo di ciascun mezzo utilizzato	**E**	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
AccTS.14	Le cartelle personali di ciascun operatore sono costantemente aggiornate e contengono gli attestati dei percorsi formativi effettuati	**E**	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO: PROCEDURE, REGOLAMENTI					
AccTS.15	La direzione ha approvato e reso disponibile un manuale delle procedure operative applicabile agli interventi di trasporto sanitario relativamente a: - movimentazione ancoraggio persona (barellata/carrozzina); - utilizzo DPI; - gestione dei pazienti (dializzati, portatori di handicap, affetti da disagio psichico; infettivi)		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
AccTS.16	La Direzione ha regolamentato una procedura per la modalità della ricezione gestione delle richieste dei trasporti con definizione dei tempi massimi di evasione della richiesta		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE					
AccTS.17	La Direzione mette a disposizione dell'utenza la carta dei servizi indicante: - Elenco e sedi delle sedi operative con relativi recapiti telefonici - Tipologia dei servizi offerti	**E**	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA

	- Modalità di accesso - Indicatori di qualità ed impegni - Diritti e doveri dell'utenza				
VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO E DEGLI EVENTI AVVERSI E PROMOZIONE DELLA SICUREZZA					
AccTS.18	La Direzione ha adottato e diffuso un programma per la prevenzione dei rischi, con l'identificazione di settori, pratiche, procedure e processi potenzialmente rischiosi per i pazienti, gli operatori.	**E**	☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
AccTS.19	La Direzione ha stabilito e diffuso le modalità per il monitoraggio degli eventi avversi e adottato un sistema di segnalazione (incident reporting).		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
AccTS.20	Gli eventi avversi sono analizzati al fine di ridurre il rischio al minimo accettabile, in una logica gestionale proattiva e i risultati sono comunicati agli operatori.		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
AccTS.21	Il personale ha adottato procedure finalizzate a ridurre il rischio di infezioni correlate all'assistenza attraverso la corretta igiene delle mani.	**E**	☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
AccTS.22	Il personale ha adottato procedure che garantiscano una adeguata prevenzione delle infezioni correlate all'attività in conformità al programma regionale.		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
AccTS.23	Il personale della struttura ha adottato procedure che garantiscano una adeguata prevenzione del rischio di danno al paziente a seguito di caduta accidentale.	**E**	☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'					
AccTS.24	La Direzione ha approvato e diffuso un piano, almeno triennale, per il miglioramento della qualità che individua l'ordine di priorità dei processi da monitorare e delle attività di miglioramento da implementare e specifica obiettivi, responsabilità, risorse, tempi ed indicatori di verifica.	**E**	☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
AccTS.25	I risultati dei progetti di miglioramento della qualità sono comunicati agli operatori.		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
AccTS.26	Il piano di miglioramento della qualità è sottoposto periodicamente, almeno ogni tre anni, a revisione (coerenza, svolgimento, risultati, costi, ecc.).		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
AccTS.27	La direzione raccoglie e analizza le non conformità (ritardi, mezzi non adeguati ecc.) e definisce azioni di miglioramento				
VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE					
AccTS.28	La Direzione ha attivato modalità di valutazione della relazione tra il personale e l'organizzazione attraverso l'analisi del clima organizzativo e/o soddisfazione degli operatori.		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
AccTS.29	La Direzione ha stabilito le modalità di ascolto degli utenti attraverso la raccolta di segnalazioni/reclami e la valutazioni della soddisfazione degli utenti.		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_5_1_DPR_20_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2017, n. 020/Pres.

Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) ed in particolare l'articolo 6 bis (Criteri per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura) come da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018) e dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);
ATTESO che il comma 7 bis dell'articolo 6 bis prevede che "Con regolamento regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca sono disciplinati i procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1, ivi compresi i casi in cui, per la valutazione del piano aziendale, è richiesto il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)";
ATTESO che la vigente disciplina dei procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni del demanio marittimo per finalità di pesca e acquacoltura è contenuta nel "Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)" emanato con proprio decreto 1 febbraio 2011, n. 014/Pres.;
ATTESO che il comma 6 dell'articolo 6 bis è stato abrogato dall'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge regionale 33/2015;
ATTESO che, per effetto delle modifiche all'articolo 6 bis introdotte con le leggi regionali 33/2015 e 14/2016, la norma di natura primaria che legittima l'adozione di un regolamento che disciplini i procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni del demanio marittimo per finalità di pesca e acquacoltura, è da individuarsi nel comma 7 bis dell'articolo 6 bis della legge regionale 31/2005;
RITENUTO di dare esecuzione al richiamato articolo 6 bis, comma 7 bis e di adottare un regolamento che disciplini, in particolare, i procedimenti, espressamente previsti dal comma 7 bis, relativi all'affidamento in concessione di beni demaniali nei casi in cui, per la valutazione del piano aziendale, è richiesto il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26;
RITENUTO di prevedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale 7/2000, termini di durata dei procedimenti in misura superiore a novanta giorni in considerazione della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità dei procedimenti;
RITENUTO, pertanto, di abrogare il "Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)" emanato con proprio decreto 1 febbraio 2011, n. 014/Pres e di emanare il "Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura";
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
VISTO il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre, n. 2447;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_5_1_DPR_20_2_ALL1

Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

CAPO I –Disposizioni generali

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i termini e le procedure relative alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

art. 2 termine dei procedimenti

1. I procedimenti previsti dalle presenti disposizioni si concludono con un provvedimento espresso emanato dal Servizio competente in materia di risorse ittiche (di seguito denominato Servizio) entro i termini stabiliti dai commi 2 e 3.

2. Il termine per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio di una concessione o alla variazione sostanziale della concessione è di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dal presente regolamento e dalla normativa di settore.

3. Il termine per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio di autorizzazioni al subingresso, affidamento della gestione, anticipata occupazione e variazione della concessione è di centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio corredata, di tutte le informazioni e la documentazione richieste dal presente regolamento e dalla normativa di settore.

4. I termini dei procedimenti sono sospesi nei casi indicati dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

art. 3 durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate, a richiesta:
a) per una durata fino a otto anni, se non comportano opere di difficile rimozione;
b) per una durata fino a quindici anni se comportano opere di difficile rimozione o se hanno ad oggetto le attività di ripopolamento o ricerca scientifica di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d).
c) per una durata fino a trenta anni se comportano investimenti in opere di difficile rimozione di importo superiore a euro centomila dettagliatamente previsti nel piano aziendale.

2. La durata delle concessioni superiore a quattro anni è commisurata al progetto di utilizzo del bene demaniale definito dal piano aziendale e richiedente un particolare investimento.

3. Per le concessioni di cui alla del comma 1, lettera c), la durata congrua della concessione è stabilita in conformità al parere sul piano aziendale, e in particolare sull'elemento di cui al comma 4, lettera f), reso dal Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 7 bis della legge regionale n. 31/2005.

4. Il piano aziendale è composto dei seguenti elementi:
a) piano temporale di sviluppo delle attività;
b) descrizione sintetica del progetto imprenditoriale;
c) definizione del piano operativo con cui si declinano le linee guida e gli obiettivi strategici in un piano degli investimenti;
d) piano di fattibilità economico-finanziaria a medio-lungo termine con indicazione del fabbisogno finanziario e delle coperture, certificato da un professionista abilitato;
e) analisi della redditività del progetto e dei principali fattori di rischio, corredata da simulazioni dell'impatto economico-finanziario di eventuali deviazioni dalle ipotesi formulate;
f) durata della concessione in funzione dell'ammortamento degli investimenti previsti.

art. 4 forme degli atti e competenza

1. In relazione all'oggetto della concessione e alla sua durata, le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate:
a) con licenza in forma di decreto del Direttore del Servizio, se si tratta di concessioni di durata non superiore a quattro anni che non comportino opere di difficile rimozione;
b) con concessione-contratto in forma di atto pubblico di competenza del Direttore del Servizio se si tratta di concessioni di durata superiore al quadriennio e fino a trenta anni o che comportino opere di difficile rimozione.

art. 5 revoca e decadenza

1. Il provvedimento di revoca della concessione è adottato dal Direttore del Servizio ai sensi dell'articolo 42 del codice della navigazione e secondo le procedure di cui all'articolo 26 del relativo regolamento di esecuzione.

2. Nei casi previsti dall'articolo 47 del codice della navigazione, il Direttore del Servizio adotta i provvedimenti di decadenza della concessione secondo le procedure di cui all'articolo 26 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.

3. Nei casi di cui all'articolo 47, comma primo, lettere a) e b), del codice della navigazione, il Servizio può accordare una proroga al concessionario.

art. 6 canone

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone, aggiornato sulla base dell'indice ISTAT, ai sensi della normativa vigente, che avviene nell'anno solare di riferimento.

2. Il versamento del canone è effettuato utilizzando i bollettini di conto corrente postale forniti dall'Amministrazione regionale, o con altre modalità stabilite dalla stessa, sul relativo capitolo di entrata del bilancio regionale.

3. Il concessionario trasmette al Servizio la copia dell'attestazione di avvenuto pagamento.

4. Il pagamento del canone relativo alla prima annualità è effettuato in via anticipata prima del rilascio dell'atto di concessione.

art. 7 cauzione

1. Il rilascio della concessione è subordinato a idonea cauzione che può essere costituita:

a) mediante versamento su apposito conto corrente intestato all'Amministrazione regionale di un importo pari ad almeno due annualità del canone;

b) mediante polizza fideiussoria a favore della Amministrazione regionale;

c) mediante fideiussione bancaria a favore della Amministrazione regionale.

2. L'importo della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria è equivalente al doppio dell'ammontare del canone complessivo.

art. 8 registro

1. Il Servizio provvede alla tenuta del registro dei diritti gravanti sulle zone di demanio marittimo e del mare territoriale, con riferimento alle concessioni e alle autorizzazioni aventi finalità di pesca, acquacoltura ed attività connesse.

2. In tale registro sono annotate, con numerazione progressiva rinnovata annualmente, le concessioni rilasciate dal Servizio indicando generalità del concessionario, scopo, localizzazione, estensione e tipologia delle aree, durata, importo e pagamento dei canoni.

CAPO II

Procedure per il rilascio di concessione demaniale marittima, subingresso e affidamento della gestione.

art. 9 soggetti richiedenti

1. I soggetti richiedenti le concessioni di cui al presente regolamento sono operatori privati in forma singola, associata o societaria, enti pubblici, enti e istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività di:

a) pesca professionale e acquacoltura, attività ad esse connesse e attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;

b) installazione di impianti, depositi di attrezzature a terra e altri manufatti per attività di cui alla lettera a) e comunque funzionali al settore della pesca e dell'acquacoltura;
c) incremento delle risorse ittiche e di ripopolamento;
d) attività scientifiche e di ricerca finalizzate all'attività di cui alle lettere a) e c).

art. 10 domanda di concessione e documentazione
1. La domanda di concessione, debitamente compilata, è presentata ed indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, - Servizio caccia e risorse ittiche – via Sabbadini n. 31, 33100 Udine, utilizzando il modello D1 del sistema informativo del demanio marittimo, compilabile unicamente tramite l'applicativo web dal sito www.mit.gov.it, bollata ai sensi di legge e completa della documentazione di cui agli allegati A e B.
2. Qualora la domanda di concessione riguardi aree di mare, la domanda è corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese di Pesca, da copia della Licenza delle navi minori e dei galleggianti e del ruolino di equipaggio dell'unità da pesca che è asservita agli impianti realizzati nell'area oggetto di concessione.
3. Qualora la domanda di concessione riguardi beni del demanio marittimo ricadenti all'interno dei perimetri delle aree Natura 2000, la medesima è corredata del parere di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
4. Qualora la domanda di concessione riguardi beni del demanio marittimo ricadenti all'interno dei perimetri di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) essa è corredata del parere di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).
5. Il Servizio si riserva di richiedere, ai sensi degli articoli 6 e 11 della legge regionale 7/2000, ulteriore documentazione integrativa a quella presentata e ulteriore numero di copie ai fini istruttori.

art. 11 procedimento
1. Ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 31/2005, Il Servizio procede all'affidamento in concessione dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.
2. Il Servizio comunica mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'albo pretorio del Comune interessato e sull'albo della Capitaneria di porto competente per territorio, l'intendimento di affidare in concessione beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, invitando i candidati a presentare entro un termine non inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni la propria migliore offerta.
3. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del medesimo bene demaniale o di zona del mare territoriale, la comparazione delle istanze è effettuata, oltre che in base ai criteri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente all'avviso di selezione:
a) la natura di imprese cooperative , consorzi o di raggruppamenti di imprese singole o associate;
b) la presenza di un' unità produttiva nel territorio regionale e del possesso di mezzi tecnici, comprese le imbarcazioni regolarmente iscritte negli appositi registri, necessari al razionale utilizzo del bene demaniale;
c) la presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di concessione, che preveda l'installazione o l'utilizzo di strutture ed impianti anche a terra che rispondano ad un più elevato livello igienicosanitario per il trattamento, il confezionamento e la movimentazione del prodotto;
d) la presentazione di un progetto che garantisca il più elevato livello occupazionale stabile;

e) la presentazione di un progetto che tenda ad armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera ed incentivare l'aggregazione fra operatori del settore pesca e acquacoltura al fine di un utilizzo equilibrato ed ottimale dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
f) la presentazione di un progetto che promuova ed incentivi la riqualificazione ambientale e, in particolare, la riqualificazione delle aree costiere del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione, associate alla sostenibilità produttiva;
g) la presentazione di un progetto che preveda di attivare all'interno dell'area richiesta la creazione di zone di tutela biologica finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'incremento della biodiversità delle risorse alieutiche;
h) la presentazione di un progetto di innovazione, ricerca scientifica o sperimentazione che preveda metodi o pratiche di pesca e acquacoltura ecosostenibili.
4. Nell'ipotesi in cui pervenga al Servizio domanda autonoma di rilascio di concessione, questa viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'albo pretorio del Comune interessato e sull'albo della Capitaneria di porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a sessanta giorni osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione di più istanze pervenute si osservano le disposizioni di cui al comma 3.
5. Il Servizio procede all'acquisizione dei seguenti pareri, anche mediante conferenza di servizi:
a) della Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura di cui all'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), per quanto attiene alla più proficua utilizzazione del bene demaniale;
b) dell'Ufficio tecnico, amministrativo e opere marittime per il Friuli Venezia Giulia in caso la domanda di concessione riguardi opere, per l'indicazione delle condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;
c) della Capitaneria di porto, competente per territorio e mare territoriale, per quanto attiene alla sicurezza della navigazione;
d) della Agenzia delle dogane e dei monopoli per il parere di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;
e) del Comune competente per territorio o di fronte al cui territorio di competenza si trova l'area di mare territoriale oggetto della domanda;
f) della Agenzia del demanio, per gli aspetti dominicali, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;
g) del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, per quanto attiene la valutazione del piano aziendale previsto all'articolo 3, comma 1, lettera c);
h) di ogni altra Amministrazione che in forza di leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi, risulti preposta alla tutela di specifici interessi pubblici in relazione al bene oggetto di concessione.
6. Conclusa l'istruttoria, il Servizio, ai fini del rilascio della concessione, comunica all'interessato tramite posta elettronica certificata l'esito del procedimento, l'importo del canone dovuto in rapporto all'anno solare di riferimento, della cauzione, nonché l'importo dell'imposta di registro.
7. Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda di concessione non possa essere accolta, il Servizio, previo invio della comunicazione di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, rigetta la domanda dandone comunicazione all'istante.

art. 12 adempimenti ai fini del rilascio della concessione
1. Ai fini del rilascio dell'atto di concessione, il richiedente, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 6, provvede:

a) al pagamento del canone dovuto per il primo anno solare di concessione, producendo attestazione dell'avvenuto pagamento;
b) a produrre la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o ricevuta del deposito cauzionale;
c) al pagamento dell'imposta di registro, la cui ricevuta in copia è presenta al Servizio;
d) ad adempiere agli obblighi fiscali.

art. 13 consegna
1. Al termine del procedimento il Servizio procede alla consegna dell'area, previa comunicazione, se necessario, alla competente Capitaneria di porto.
2. Con l'esclusione delle concessioni aventi ad oggetto aree di mare, il Servizio redige apposito verbale di consegna che è rilasciato in copia al concessionario.
3. Il Servizio inserisce nel sistema informativo del demanio marittimo i dati e le informazioni relative alla concessione.

art. 14 obblighi a carico del titolare della concessione
1. Il titolare di concessione adempie agli obblighi indicati nell'atto di concessione e dà comunicazione dell'inizio delle attività oggetto di concessione al Servizio, di norma entro sei mesi dalla data del rilascio.
2. Pena la decadenza dalla concessione il titolare della stessa:
a) esercita direttamente la concessione, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento;
b) è tenuto a versare i canoni relativi agli anni successivi al primo, entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'importo dovuto da parte del Servizio o da altro ufficio dell'Amministrazione regionale.
3. Il titolare di concessione, in caso di scadenza della concessione o di provvedimento di revoca o decadenza, è tenuto a rimettere l'area nel pristino stato, in base a quanto previsto dall'articolo 16.

art. 15 anticipata occupazione
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste per il rilascio dell'atto concessorio, il Servizio può autorizzare con provvedimento amministrativo del Direttore l'anticipata occupazione di beni demaniali, già oggetto di domanda di concessione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38 del codice della navigazione e dall'articolo 35 del relativo regolamento di esecuzione, subordinatamente alla presentazione di:
a) domanda debitamente motivata con particolare riferimento ai motivi di urgenza alla base della richiesta, utilizzando il modello D5 del sistema informativo del demanio marittimo, scaricabile dal sito www.mit.gov.it, e bollata ai sensi di legge;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) resa dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante dello stesso e attestante di non aver procedimenti penali in corso e sentenze definitive di condanna, di non trovarsi in stato di fallimento o altre procedure concorsuali, di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria e di essere in regola con gli obblighi fiscali e assicurativi obbligatori, di cui all'allegato B.
2. Il Servizio provvede a pubblicare la domanda per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, sull'albo pretorio del Comune interessato e sull'albo della Capitaneria di porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare, entro un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta giorni, osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti.
3. Il Servizio determina l'importo del canone dovuto per l'anno solare di riferimento, oltre a quello della cauzione, dandone comunicazione al richiedente tramite posta elettronica certificata.
4. Il richiedente provvede, entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3:

a) a versare il canone dovuto, producendo attestazione dell'avvenuto pagamento;
b) a prestare la cauzione.
5. Entro il termine di quindici giorni dalla produzione dei documenti di cui al comma 4, il Direttore del Servizio autorizza l'anticipata occupazione, comunicandola se necessario alla Capitaneria di porto competente.
6. Qualora non si pervenga al rilascio dell'atto concessorio, il richiedente ha l'obbligo di demolire le opere eseguite e rimettere i beni demaniali nel pristino stato.

art. 16 scadenza della concessione e demolizione delle opere
1. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto.
2. Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni che regolano la concessione, nei casi di revoca, decadenza o di scadenza della concessione, il concessionario, se l'Amministrazione regionale non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere, provvede a propria cura e spese a demolire le opere eseguite, rimettere i beni demaniali nel pristino stato e a riconsegnare i beni oggetto della concessione entro centoventi giorni decorrenti dalla scadenza della concessione o dalla comunicazione del provvedimento di revoca o decadenza.
3. Nel caso il concessionario non provveda a quanto previsto dal comma 2, interviene l'Amministrazione regionale, addebitando le relative spese al soggetto inadempiente e imputandole in prima istanza alla cauzione presentata per la stipula dell'atto concessorio.
4. E' facoltà dell'Amministrazione regionale disporre delle opere pertinenti una concessione venuta a scadenza per la riconversione a zone di mare attrezzate, sottoposte a tutela, volte all'incremento delle risorse alieutiche e alla valorizzazione dell'economia ittica. Dette zone possono inoltre essere destinate ad attività collegate alla pesca.

art. 17 subingresso nel godimento della concessione
1. Il concessionario che ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione intende sostituire altri a sé nel godimento della concessione chiede l'autorizzazione al subingresso, rinunciando al godimento e indicando il subentrante o i subentranti, proponendo domanda al Servizio utilizzando il modello D4 del sistema informativo del demanio marittimo, compilabile unicamente tramite l'applicativo web dal sito www.mit.gov.it, bollata ai sensi di legge e corredata della seguente documentazione :
a) domanda del concessionario per l'autorizzazione al subingresso di cui all'allegato C;
b) domanda di subingresso del terzo di cui all'allegato D;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 del terzo subentrante, attestante di non avere procedimenti penali in corso e sentenze definitive di condanna, di non trovarsi in stato di fallimento o altre procedure concorsuali, di applicare il CCNL di categoria e di essere in regola con gli obblighi fiscali e assicurativi obbligatori, di cui all'allegato B;
2. Qualora la domanda di concessione riguardi aree di mare, la domanda è corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese di Pesca, da copia della Licenza delle navi minori e dei galleggianti e del ruolino di equipaggio dell'unità da pesca che verrà asservita agli impianti realizzati nell'area oggetto di concessione.
3. Il Servizio, verificata la sussistenza dei requisiti di legge e l'idoneità del terzo a subentrare nel godimento dell'area in concessione, procede al rilascio dell'autorizzazione al subingresso da allegare alla concessione originaria.
4. Al terzo subentrante si applicano gli articoli 11, comma 4, 12, 13 e 14.

art. 18 affidamento a terzi della gestione della concessione

1. Il concessionario che ai sensi dell'articolo 45 bis del codice della navigazione intende affidare ad altri soggetti le attività oggetto di concessione ovvero attività secondarie della medesima, presenta domanda al Servizio utilizzando il modello D6 del sistema informativo del demanio marittimo, scaricabile dal sito www.mit.gov.it, bollata ai sensi di legge e corredata della seguente documentazione:

a) domanda del concessionario per l'autorizzazione all'affidamento della gestione di cui all' allegato E;

b) domanda del terzo per avere in affidamento la gestione della concessione di cui all' allegato F;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio del terzo affidatario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante di non aver procedimenti penali in corso e sentenze definitive di condanna, di non trovarsi in stato di fallimento o altre procedure concorsuali, di applicare il CCNL di categoria e di essere in regola con gli obblighi fiscali e assicurativi obbligatori, di cui all'allegato B;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 effettuata dal terzo affidatario attestante che le attività affidate in gestione corrispondono a quelle oggetto della concessione e che non sono effettuate modifiche alla concessione in essere, di cui all'allegato G;

e) originale o copia fotostatica autenticata dell'atto notarile o scrittura privata autenticata del contratto di affidamento della gestione di attività in conformità allo scopo della concessione e con durata non successiva alla scadenza della stessa, registrato presso i competenti uffici statali.

2. Qualora la domanda di concessione riguardi aree di mare, la domanda è corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese di Pesca, da copia della Licenza delle navi minori e dei galleggianti e del ruolino di equipaggio dell'unità da pesca che è asservita agli impianti realizzati nell'area oggetto di concessione.

3. Il Servizio, esaurita l'istruttoria e previa positiva valutazione della domanda, procede al rilascio dell'autorizzazione.

art. 19 variazione al contenuto della concessione

1. Il concessionario che ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, intende variare il contenuto della concessione, presenta domanda al Servizio utilizzando il modello D3 del sistema informativo del demanio marittimo, compilabile unicamente tramite l'applicativo web dal sito www.mit.gov.it, bollata ai sensi di legge e corredata della documentazione di cui agli allegati A e B.

art. 20 vigilanza e controlli

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima, disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, il Servizio può effettuare, anche con l'ausilio delle competenti Capitanerie di porto nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 02, comma 3 della legge regionale 31/2005, sopralluoghi e controlli sul corretto uso dei beni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale affidati in concessione ai sensi del presente regolamento.

art. 21 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonché le disposizioni e i principi della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di concessioni del demanio marittimo e le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso.

art. 22 modifica degli allegati

1. Gli allegati al presente regolamento sono modificati con decreto del Direttore centrale competente in materia di risorse ittiche da pubblicare sul bollettino ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale.

art. 23 abrogazione

1. Il Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado) emanato con Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 è abrogato.

art. 24 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(riferito agli articoli 10, comma 1, e 19, comma 1)

Documentazione necessaria per la presentazione della domanda di concessione e di variazione al contenuto della concessione

Alla domanda per il rilascio di concessione e di variazione al contenuto della concessione è allegata la seguente documentazione in originale:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio a firma del richiedente o del legale rappresentante del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante di non aver procedimenti penali in corso e sentenze definitive di condanna, di non trovarsi in stato di fallimento o altre procedure concorsuali, di applicare il CCNL di categoria e di essere in regola con gli obblighi fiscali e assicurativi obbligatori di cui all'allegato B.

b) documentazione tecnica redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale:

1) elaborati grafici contenenti:
   1.1. corografia generale con evidenziata la zona richiesta in concessione ;
   1.2. i dati catastali quali foglio di mappa, particella, punti cospicui riportati in mappa per le concessioni a terra di depositi di attrezzature ai fini della pesca o acquacoltura;
   1.3. la descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia catastale sia attuale;
   1.4. planimetria dello stato di fatto in scala 1:100 o 1:200, completa di piante, prospetti e sezioni evidenziando le eventuali opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;
   1.5. planimetria di progetto in scala 1:100 o 1:200, contenente nuove opere previste completa di piante, prospetti e sezioni;
   1.6. particolari o dettagli significativi delle strutture a terra o degli impianti a mare;
   1.7. planimetria in scala adeguata con l'indicazione georeferenziata dei vertici dell'area richiesta in concessione, calcolati dai punti noti delle monografie del sistema informativo del demanio con l'evidenza delle aree di facile, difficile rimozione o specchio acqueo;
   1.8. trasposizione su carta tecnica regionale dei vertici delle zone di mare oggetto della richiesta;
   1.9. tabella dei vertici della zona richiesta in coordinate Gauss-Boaga e GPS-WGS 84 per le aree di mare;
   1.10. eventuale documentazione fotografica;

2) relazione tecnica ed esplicativa con particolare riferimento alla tipologia delle opere da realizzare se di difficile o facile rimozione, ivi compresa quella per gli impianti, qualora fossero previsti;
3) relazione contenente eventuali calcoli statici;
4) computo metrico estimativo;
5) piano economico finanziario dell'investimento.

c) **Documentazione aggiuntiva da presentarsi per le concessioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d)** del regolamento:

1) progetto scientifico o dell'attività di ricerca;
2) rendicontazione dell'attività annuale.

d) **Documentazione aggiuntiva da presentarsi per le concessioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)** del regolamento:

1) Piano aziendale composto dagli elementi di cui all'articolo 3, comma 4 del regolamento

ALLEGATO B

(riferito agli articoli 10, 15, 17, 18, comma 1, lettera c), e 19)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

(art. 46 e 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a il ______________ a _________________ e residente a _________________________ via __________________ codice fiscale ______________________, (se società o ente pubblico) in qualità di legale rappresentante di ______________________________________, con sede legale a___________________________ via____________________ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,

D I C H I A R A

- che non figurano procedure di fallimento, di concordato preventivo, di scioglimento o liquidazione coatta, né risultano pendenti istanze rivolte ad instaurare una di tali procedure;
- che non figurano pendenze di pagamenti di imposte e tasse nei confronti dell'Agenzia delle entrate;
- che non vi sono procedimenti penali in corso né sentenze definitive di condanna a proprio carico;
- di essere in regola con gli obblighi fiscali ed assicurativi e di applicare i C.C.N.L. di categoria.

In allegato: fotocopia di idoneo documento d'identità in corso di validità.

Luogo______________ data, _____________

In fede

____

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 DPR 28.12.2000, n. 445.

ALLEGATO C

(riferito all'articolo 17, comma 1, lettera a))

Domanda del concessionario per l'autorizzazione al subingresso

Bollo ai sensi di legge

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, n. 31
33100 UDINE

Il/La sottoscritto/a ______________________________ (se società o ente pubblico) in qualità di legale rappresentante di _______________________________________, titolare della concessione demaniale marittima rilasciata con atto n.__________________ in località __________________________________ allo scopo di ____
____

C H I E D E

a norma dell'art. 46 del Codice della navigazione l'autorizzazione al subingresso nella concessione citata a favore di ____ per continuare lo scopo della concessione finalizzata a ____
____

Si chiede inoltre di valutare la possibilità di far decorrere il subingresso dalla data del _______________________

In allegato: fotocopia di documento d'identità in corso di validità.

Luogo_____________________ data _______________

In fede

____

ALLEGATO D

(riferito all'articolo 17, comma 1, lettera b))

Domanda di subingresso del terzo

Bollo ai sensi di legge

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, n. 31
33100 UDINE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ (se società o ente pubblico) in qualità di legale rappresentante di ____,residente a/ con sede legale a .____________________________________in via ____

CHIEDE

a norma dell'art. 46 del Codice della Navigazione il subingresso nella concessione n.______________________ in località ____ rilasciata a favore di ____ per continuare lo scopo della concessione finalizzata a____
____

Si chiede inoltre di valutare la possibilità di far decorrere il subingresso dalla data del ________________________

In allegato: fotocopia di documento d'identità in corso di validità.

Luogo______________________ data _________________

In fede

____

ALLEGATO E

(riferito all'articolo 18, comma 1, lettera a))

Domanda del concessionario per l'autorizzazione all'affidamento della gestione della concessione

Bollo ai sensi di legge

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, n. 31
33100 UDINE

Il/La sottoscritto/a ______________________________ (se società o ente pubblico) in qualità di legale rappresentante di ____________________________, titolare della concessione demaniale marittima rilasciata con atto n. ____________________in località______________________ allo scopo di ____

C H I E D E

a norma dell'art.45 bis del Codice della Navigazione l'autorizzazione all'affidamento della gestione:

□ dell'attività oggetto della concessione;

□ di attività secondarie nell'ambito della concessione, (descrizione dettagliata di tali attività)

____

____

a favore di ____________________________con sede in ________________________

Via________________________ ai fini di continuare lo scopo della concessione, fino alla data del ________________.

In allegato: fotocopia di documento d'identità in corso di validità.

Luogo________________ data ______________

In fede

____

ALLEGATO F

(riferito all'articolo 18, comma 1, lettera b))

Domanda del terzo per avere in affidamento la gestione della concessione

Bollo ai sensi di legge

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, n. 31
33100 UDINE

Il/La sottoscritto/a ________________________________ (se società o ente pubblico) in qualità di legale rappresentante di____, facendo seguito alla richiesta di autorizzazione da parte di ____________________________________ per dare in affidamento la gestione delle attività o di parte delle attività della concessione demaniale marittima rilasciata con atto n.________________ in località ____

C H I E D E

di poter avere in affidamento la gestione della predetta concessione (o di alcune attività della predetta concessione) e

D I C H I A R A

in caso di accoglimento, di sottomettersi alla stretta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione sopraccitato come se lo stesso fosse stato da lui sottoscritto quale legale rappresentante della ____________________________________.

In allegato: fotocopia di documento d'identità in corso di validità.

Luogo____________________ data _______________

In fede

____

ALLEGATO G

(riferito all'articolo 18, comma 1, lettera d))

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(art. 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a il _______________ a ______________________

residente a ____________________________________in via ________________________________ codice fiscale

________________________ (se società o ente pubblico) in qualità di legale rappresentante di

____, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47

del DPR n. 445/2000,

D I C H I A R A

- che le attività oggetto di affidamento della gestione corrispondono a quelle della concessione n. _____________

in località ____________________________ e che non saranno effettuate modifiche alla concessione in essere.

In allegato: fotocopia di documento d'identità in corso di validità.

Luogo_____________________ data _________________

In fede

____

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 DPR 28.12.2000 n. 445

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_5_1_DAS_RIS AGR_535_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile19 gennaio 2017, n. 535

LR 24/1996, art. 8. - Sospensione dell'attività venatoria per l'annata venatoria 2016-2017 su tutto il territorio regionale per le specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e Cesena (*Turdus pilaris*) al 20 gennaio 2017.

L'ASSESSORE

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, che abroga e sostituisce integralmente la Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat;
VISTO l'articolo 7, comma 4, della Direttiva sopra richiamata, che impone agli Stati membri di provvedere, in particolare, affinché le specie cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo di nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, e, in particolare, quando si tratta di specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione;
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche e integrazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che recepisce e attua la Direttiva 79/409/CEE;
VISTO in particolare l'articolo 18, comma 1 bis, della legge n. 157/1992 sopra richiamata che stabilisce che l'esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
VISTO il documento "Key Concept of article 7 of directive 74/409/ECC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable species in the EU" elaborato dal Comitato ORNIS ove individua per le singole specie cacciabili e per ogni singolo stato membro, le date di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;
RILEVATO che in Italia per le specie Beccaccia (Scolopax rusticola), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e Cesena *(Turdus pilaris)*, il sopra richiamato documento Key Concept prevede che la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione ha inizio con la seconda metà di gennaio;
VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dd. 17 gennaio 2017, con la quale si ribadisce che i Presidenti delle Regioni sono responsabili dell'adozione di calendari venatori non conformi alla normativa europea, fermo restando il disposto di cui all'articolo 44, della legge n. 234/2012, che prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle Regioni che si rendano eventualmente responsabili di violazioni degli obblighi derivanti dal diritto europeo;
ATTESO che a fronte di simile richiesta per la stagione venatoria 2014-2015, formulata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con note di data 5 dicembre 2014, prot. n. 25568/GAB e 23 dicembre 2014, prot. 26673/GA, e del mancato adeguamento alla stessa da parte della regione Friuli Venezia Giulia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato seguito all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anticipando la chiusura della caccia alle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena al 20 gennaio 2015 invece del 30 gennaio 2015;
VISTO il decreto assessorile 13 gennaio 2016, n. 1/O/2016, con il quale ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, si dispone, per l'annata venatoria 2015-2016, la sospensione dell'attività venatoria su tutto il territorio regionale per le specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e Cesena (*Turdus pilaris*) al 20 gennaio 2016;
VISTO l'articolo 3, comma 2, lett. g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, concernente (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), che prevede tra le funzioni della Regione, quella di vietare o limitare la caccia, anche per periodi ed ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie;
VISTO l'articolo 4, comma 1, lett. f) e comma 3, della legge regionale n. 6/2008, che prevede che la struttura operativa regionale, individuata per lo svolgimento delle funzioni tecnico scientifiche, fornisca il supporto conoscitivo per la sospensione o limitazione o ampliamento del periodo venatorio a determinate specie;

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed in materia venatoria e di pesca di mestiere) nel testo vigente, che prevede, per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, possa disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia ad una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, nonché il decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 1 settembre 2008, n. 2419/DR, che hanno previsto in capo all'Ufficio studi faunistici del Servizio tutela ambienti naturali e fauna rinominato Servizio caccia e risorse ittiche con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612, le funzioni già svolte dall'Istituto faunistico regionale;
VISTO da ultimo il decreto del Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme 17 marzo 2014, n. 702, con il quale è stato disposto il trasferimento della struttura stabile Ufficio studi faunistici al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;
VISTO l'articolo 40, comma 6, della legge regionale n. 6/2008, con il quale si precisa che tutti i riferimenti al Comitato di cui all'articolo 22, della legge regionale n. 30/1999 si intendono riferiti al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6;
ATTESO che per motivi di urgenza, non sussistono i tempi utili per acquisire il parere dell'Ufficio studi faunistici e di riunire il Comitato faunistico regionale, così come previsto dall'articolo 8, della legge regionale n. 24/1996;
RITENUTO pertanto di avvalersi del parere favorevole formulato in data 10 settembre 2015, dall'Ufficio studi faunistici e delle considerazioni favorevoli espresse in materia dal Comitato faunistico regionale, nella seduta di data 23 novembre 2015;
ATTESO altresì che lo stato di conservazione attuale delle tre specie, oggetto della limitazione, non è mutato rispetto a quello sussistente all'atto di emissione dei pareri espressi dall'Ufficio studi faunistici e dal Comitato faunistico regionale e, pertanto conferenti;
VISTO il Piano faunistico regionale nell'allegato n. 1/5 "Indirizzi gestionali" approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1309 ove viene prevista la chiusura anticipata delle tre specie in questione tenuto conto dei vincoli normativi vigenti;
RITENUTO di disporre per l'annata venatoria 2016-2017 e ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, la sospensione dell'attività venatoria alle specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e Cesena (*Turdus pilaris*) al 20 gennaio 2017, su tutto il territorio regionale;
VISTO il DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 066/Pres., con il quale viene preposto l'Assessore Paolo Panontin al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con l'assunzione della denominazione di Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2015, n. 068/Pres., con il quale l'Assessore regionale Paolo Panontin ha assunto la nuova denominazione di Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 014/Pres., con il quale l'Assessore regionale Paolo Panontin ha assunto la nuova denominazione di Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile;
VISTO, da ultimo il decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 0253/Pres., con il quale è stata temporaneamente modificata la preposizione dell'incarico all'Assessore regionale Paolo Panontin e contestualmente confermata la delega in materia di caccia e risorse ittiche;

DECRETA

Per quanto sopra esposto:
1. Di disporre, ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, per l'annata venatoria 2016-2017, su tutto il territorio regionale, la chiusura della caccia alle specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e Cesena (*Turdus pilaris*) al 20 gennaio 2017.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il Servizio caccia e risorse ittiche provvede a dare immediata comunicazione del presente decreto agli Enti preposti alla vigilanza e, tramite i Distretti venatori, alle Riserve di caccia ed alle Aziende faunistico-venatorie.
Udine, 19 gennaio 2017

PANONTIN

17_5_1_DDC_INF TERR_AREA INT TERR_2914_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale infrastrutture e territorio - Area interventi a favore del territorio 7 luglio 2016, n. 2914

Assegnazione della dotazione finanziaria integrativa, prevista con delibera n. 1244 del 1 luglio 2016, per il bando linea di intervento 3.1.a.1 "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici" approvato con DGR 128/2016, POR FESR 2014-2020 - Asse 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", a completamento del finanziamento dei progetti finanziati solo parzialmente.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si è adottato il POR FESR 2014- 2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione C(2015) 4814/2015;
VISTO il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE(2015) 4814 del 14/07/2015;
CONSIDERATO che l'attuazione dell'Attività 3.1.a.1 "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici" finanziata nell'ambito dell'ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata DGR n. 1954/ 2015, è di competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia e, nello specifico, la parte relativa agli edifici scolastici è gestita dal Servizio edilizia scolastica e universitaria in qualità di struttura regionale attuatrice;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 29 gennaio 2016 n.128 con la quale è stato approvato il Bando per la erogazione dei finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici;
PRESO ATTO che la dotazione finanziaria del bando, come indicato all'art. 3 dello stesso, è pari a € 10.000.000, derivanti interamente dal piano finanziario del POR, e così ripartiti:
- € 9.000.000,00 quali risorse ordinarie del bando;
- € 1.000.000,00 quale riserva finanziaria per l'area montana;
CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 3 comma 3 del bando le predette risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al Bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;
VISTO il Decreto numero 2652 del 16 giugno 2016, con il quale è stata approvata la graduatoria con

17 domande risultate ammissibili, di cui 5 finanziate interamente e 2 finanziate solo parzialmente con le rimanenti risorse ordinarie del bando e con lo stanziamento a favore delle aree montane;
RITENUTO necessario completare il finanziamento dei due progetti finanziati solo parzialmente al fine di garantire il loro pieno avvio attingendo alle risorse del piano finanziario dell'azione come previsto dall'art. 3 comma 3 del bando stesso prevedendo un'ulteriore stanziamento con risorse ordinarie pari a € 1.537.388,02 e con risorse per la riserva montana pari a € 21.100,00;
CONSIDERATO che il piano finanziario del programma approvato con DGR 331/2016 prevede per l'Attività 3.1.a.1 "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici" risorse pubbliche pari a € 27.973.234,00 di cui € 1.600.000,00 quale riserva per l'area montana, dei quali € 10.000.000 già stanziati per il bando in oggetto e di cui € 1.000.000,00 di riserva per l'area montana;
RILEVATO pertanto che, per l'Attività 3.1.a.1 "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici", risultano ancora disponibili nel piano finanziario risorse pubbliche pari a € 17.973.234,00 di cui € 600.000,00 quale riserva per l'area montana;
RITENUTO pertanto di integrare la dotazione finanziaria del bando per finanziare i primi progetti utili in graduatoria non interamente coperti dalle risorse del Bando per un importo pari a € 1.558.488,02 di cui € 21.100,00 di riserva finanziaria per la montagna;
VISTA la Delibera numero 1244 del 1 luglio 2016, con la quale è stata integrata la dotazione finanziaria del bando linea di intervento 3.1.a.1 "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici" approvato con DGR 128/2016, POR FESR 2014-2020 - ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", di valore complessivo pari a € 1.558.488,02 di cui quota comunitaria € 779.244,01, quota statale € 545.470,81 quota regionale € 233.773,20;
CONSIDERATO che la dotazione finanziaria integrativa del Bando sopracitata è ripartita in € 1.537.388,02 quali risorse ordinarie del bando e € 21.100,00 quale riserva per le aree montane;
PRECISATO che in seguito alla modifica all'articolo 23 del Bando, approvata con DGR 331/2016, l'approvazione della graduatoria e delle sue modifiche e integrazioni può essere fatta dal Direttore d'Area;

DECRETA

1. È assegnata la quota integrativa di € 1.537.388,02, quale risorsa ordinaria del bando, al Comune di Porcia, completando così il finanziamento del progetto finanziato solo parzialmente al fine di garantire il suo pieno avvio.
2. È assegnata la quota integrativa di € 21.100,00, quale riserva per le aree montane, al Comune di San Leonardo, completando così il finanziamento del progetto finanziato solo parzialmente al fine di garantire il suo pieno avvio.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 7 luglio 2016

POZZECCO

17_5_1_DDC_INF TERR_AREA INT TERR_4365_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area interventi a favore del territorio 13 ottobre 2016, n. 4365

Assegnazione della dotazione finanziaria integrativa, prevista con delibera n. 1661 del 9 settembre 2016, per il bando linea di intervento 3.1.a.1 "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici" approvato con DGR 128/2016, POR FESR 2014-2020 - Asse 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori"- Primo impegno sul Fondo fuori bilancio per lo scorrimento della graduatoria con assegnazione del finanziamento a ulteriori beneficiari.

IL DIRETTORE DELL'AREA

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Inve-

stimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si è adottato il POR FESR 2014- 2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione C(2015) 4814/2015;
VISTO il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE(2015) 4814 del 14/07/2015;
CONSIDERATO che l'attuazione dell'Attività 3.1.a.1 "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici" finanziata nell'ambito dell'ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata DGR n. 1954/ 2015, è di competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia e, nello specifico, la parte relativa agli edifici scolastici è gestita dal Servizio edilizia scolastica e universitaria in qualità di struttura regionale attuatrice;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 29 gennaio 2016 n.128 con la quale è stato approvato il Bando per la erogazione dei finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici;
VISTO il Decreto numero 2652 del 16 giugno 2016, con il quale è stata approvata la graduatoria con 17 domande risultate ammissibili, di cui 5 finanziate interamente e 2 finanziate solo parzialmente con le rimanenti risorse ordinarie del bando e con lo stanziamento a favore delle aree montane;
VISTO l'allegato A del Decreto numero 2652 del 16 giugno 2016 nel quale sono stati riportati i beneficiari ammessi in graduatoria e il totale delle spese ammesse per ciascun progetto presentato dal beneficiario;
ATTESO che per errore materiale la spesa ammissibile inserita nel succitato allegato 1 per il Comune di Basiliano risulta pari a 1.000.000 Euro mentre l'importo corretto risulta ammontare a 1.417.823,88 di Euro;
RITENUTO pertanto di rettificare l'Allegato 1 del Decreto numero 2652 del 16 giugno 2016 riportando, per il comune di Basiliano, la spesa ammissibile corretta pari a € 1.417.823,88;
PRESO ATTO che la dotazione finanziaria iniziale del bando, come indicato all'art. 3 dello stesso, era pari a € 10.000.000, derivanti interamente dal piano finanziario del POR, e così ripartiti:
€ 9.000.000,00 quali risorse ordinarie del bando;
€ 1.000.000,00 quale riserva finanziaria per l'area montana;
CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 3 comma 3 del bando le predette risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al Bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;
VISTA la Delibera numero 1244 del 1 luglio 2016, con la quale è stata integrata la dotazione finanziaria del bando linea di intervento 3.1.a.1 "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici" approvato con DGR 128/2016, POR FESR 2014-2020 - ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", di valore complessivo pari a € 1.558.488,02 di cui quota comunitaria € 779.244,01, quota statale € 545.470,81 quota regionale € 233.773,20;
VISTO il decreto 2914 del 07/07/2016 con il quale è stata assegnata la quota integrativa di € 1.537.388,02, quale risorsa ordinaria del bando, al Comune di Porcia, completando così il finanziamento del progetto e la quota integrativa di € 21.100,00, quale riserva per le aree montane, al Comune di San Leonardo, completando così il finanziamento del progetto;
VISTA la delibera 9 settembre 2016 n. 1661 con la quale la dotazione finanziaria del Bando approvato con Delibera di Giunta Regionale 29 gennaio 2016 n.128 a valere sulla Linea di intervento 3.1.A.1 "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici", POR FESR 2014-2020 - ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", è stata integrata:
- con euro 6.318.190,00 a valere sulle risorse PAR;
- con euro 554.909,17 di risorse POR FESR di cui quota comunitaria euro 277.454,59, quota statale euro 194.218,21 e quota regionale euro 83.236,37.

RITENUTO di finanziare ulteriori 6 progetti con lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto numero 2652 del 16 giugno 2016, per un totale di euro 6.240.000 così ripartiti:

Posizione graduatoria approvata con dec 2652/2016	Beneficiario	Tot. Spese Ammesse	Contributo Finanziato PAR
8	COMUNE DI MAJANO	1.130.000,00	1.130.000,00
9	COMUNE DI BASILIANO	1.417.823,88	1.000.000,00
10	COMUNE DI SPILIMBERGO	1.010.000,00	1.010.000,00
11	COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA	1.100.000,00	1.100.000,00
12	COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI	1.633.099,17	1.000.000,00
13	COMUNE DI FAEDIS	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE		6.240.000,00

EVIDENZIATO che rimangono disponibili 633.099,17 euro di cui euro 78.190,00 a valere sui fondi PAR e 554.909,17 a valere sui fondi POR che non sono sufficienti per finanziare il progetto del Comune di Trieste e quindi si rinvia il finanziamento del progetto al 2017 in attesa di conoscere le economie di gara per la assegnazione delle stesse per il terzo scorrimento della graduatoria;
PRECISATO che in seguito alla modifica all'articolo 23 del Bando, approvata con DGR 331/2016, l'approvazione della graduatoria e delle sue modifiche e integrazioni può essere fatta dal Direttore d'Area;

DECRETA

1. Le risorse rese disponibili con delibera 9 settembre 2016 n. 1661 sono assegnate alla procedura di attivazione relativa al Bando approvato con Deliberazione di Giunta n. 128/2016 a valere sulle risorse PAR per lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 2652 del 16 giugno 2016.
2. Sono finanziati ulteriori 6 progetti come di seguito evidenziato:

Posizione graduatoria approvata con dec 2652/2016	Beneficiario	Tot. Spese Ammesse	Contributo Finanziato PAR
8	COMUNE DI MAJANO	1.130.000,00	1.130.000,00
9	COMUNE DI BASILIANO	1.417.823,88	1.000.000,00
10	COMUNE DI SPILIMBERGO	1.010.000,00	1.010.000,00
11	COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA	1.100.000,00	1.100.000,00
12	COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI	1.633.099,17	1.000.000,00
13	COMUNE DI FAEDIS	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE		6.240.000,00

3. Di disporre il primo impegno a valere sulle risorse PAR relativamente al Bando Linea di intervento 3.1.A.1 Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici approvato con DGR 128 del 29 gennaio 2016 POR FESR 2014-2020 - Asse l'ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori" per un importo pari a 6.240.000,00 Euro;
4. Di rettificare l'Allegato 1 del decreto di approvazione della graduatoria numero 2652 del 16 giugno 2016 modificando la spesa ammissibile dell'intervento del Comune di Basiliano che risulta pari a € 1.417.823,88;
5. Rimangono disponibili 633.099,17 euro di cui euro 78.190,00 a valere sui fondi PAR e 554.909,17 a valere sui fondi POR che non sono sufficienti per finanziare il progetto del Comune di Trieste e quindi si rinvia il finanziamento del progetto al 2017 in attesa di conoscere le economie di gara per la assegnazione delle stesse per il terzo scorrimento della graduatoria.
6. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR e sul sito istituzione della Regione.
Trieste, 13 ottobre 2016

POZZECCO

17_5_1_DDC_INF TERR_AREA INT TERR_6414_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area interventi a favore del territorio 12 dicembre 2016, n. 6414

Aggiornamento graduatoria approvata con decreto 2652 del 16/06/2016 con rettifica, modifica punteggio e riassegnazione contributo - Bando linea di intervento 3.1.a.1 "Riduzione di con-

sumi di energia primaria negli edifici scolastici" approvato con DGR 128/2016, POR FESR 2014-2020 - Asse 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori"- Primo disimpegno sul Fondo fuori bilancio.

IL DIRETTORE DELL'AREA

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si è adottato il POR FESR 2014- 2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione C(2015) 4814/2015;
VISTO il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE(2015) 4814 del 14/07/2015;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 29 gennaio 2016 n.128 con la quale è stato approvato il Bando per la erogazione dei finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici;
VISTO il Decreto numero 2652 del 16 giugno 2016, con il quale è stata approvata la graduatoria con 17 domande risultate ammissibili, di cui 5 finanziate interamente e 2 finanziate solo parzialmente con le rimanenti risorse ordinarie del bando e con lo stanziamento a favore delle aree montane;
VISTO l'allegato A al Decreto numero 2652 del 16 giugno 2016 nel quale sono stati riportati i beneficiari ammessi in graduatoria e il totale delle spese ammesse per ciascun progetto presentato dal beneficiario;
VISTO il Decreto 2914/TERINF del 7 luglio 2016 con il quale sono state assegnate risorse integrative ordinarie e risorse della riserva aree montane con le quali sono stati finanziati interamente i due interventi precedentemente finanziati parzialmente;
VISTO il Decreto numero 4365/TERINF del 13 ottobre 2016 con il quale sono state assegnate le risorse integrative PAR per lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto 2652 del 16 giugno 2016 con il quale sono stati finanziati ulteriori 6 interventi;
ATTESO che, relativamente al contributo assegnato al Comune di Spilimbergo, per mero errore materiale è stato indicato in euro 1.010.000,00 anziché in euro 1.000.000, come richiesto dal Comune stesso;
RITENUTO pertanto di rettificare l'importo del contributo assegnato al Comune di Spilimbergo da euro 1.010.000,00 a euro 1.000.000,00;
RITENUTO conseguentemente di rettificare l'Allegato A al Decreto numero 2652 del 16 giugno 2016 indicando, per il comune di Spilimbergo l'importo corretto di contributo assegnato pari a euro 1.000.000,00 come riportato nell'allegato A bis parte integrante al presente provvedimento;
ATTESO che, relativamente al contributo assegnato al Comune di San Leonardo, dalla documentazione presentata dal Comune stesso in fase di istruttoria per la concessione del contributo, è stato rilevato che alcune spese pari a euro 9.128,91 previste dal computo metrico non sono elegibili al Bando approvato con Delibera di Giunta Regionale 29 gennaio 2016 n.128 e che pertanto non possono essere ammesse a finanziamento;
VISTO il Decreto di concessione n. 6373/TERINF del 07 dicembre 2016 del contributo adottato dalla struttura regionale attuatrice ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del bando, che concede il contributo rideterminato pari a euro 1.011.971,09 per le motivazione ivi espresse;
RITENUTO, pertanto di rideterminare l'assegnazione del contributo al Comune di San Leonardo e quindi di ridurre il finanziamento assegnato da euro 1.021.000,00 a euro 1.011.971,09 rendendo pertanto disponibili euro 9.128,91 a valere sui fondi POR quale riserva finanziaria per l'area montana, come riassuntivamente riportato nell'allegato A bis parte integrante al presente provvedimento che aggiorna l'allegato A al decreto n. 2652 del 16 giugno 2016 ;
VISTO che, relativamente al contributo assegnato al Comune di San Daniele del Friuli, in fase di istruttoria per la concessione, è emerso dalla documentazione presentata dal Comune stesso che in sede di domanda aveva dichiarato un conseguimento finale di riduzione dei consumi e emissioni tra il 41% e il

50% mentre con la diagnosi energetica tale riduzione è risultata essere pari al 33% ;
DATO ATTO che conseguentemente il punteggio assegnato ai sensi articolo 22 comma 2 lettera f) del Bando deve essere ridotto di 10 punti e quindi ridotto da 93,68 a 83,68 punti, come disposto dall'articolo 24 comma 1 del Bando stesso;
RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento della graduatoria con l'assegnazione del nuovo punteggio, per le motivazioni sopra riportate e come schematicamente indicato nell'allegato A bis al presente provvedimento, che sostituisce l'allegato A al decreto 2652 del 16 giugno 2016, dando atto che la posizione in graduatoria del Comune di San Daniele del Friuli passa dal numero 12 al numero 13 e conseguentemente la posizione in graduatoria del Comune di Faedis passa dal numero 13 al numero 12;
RITENUTO, pertanto, di riassegnare al Comune di San Daniele del Friuli i fondi per l'importo di euro 1.000.000 come richiesto dal Comune stesso;
EVIDENZIATO che rimangono disponibili euro 19.128,91 di cui euro 10.000,00 a valere sui fondi PAR e euro 9.128,91 a valere sui fondi POR, quale riserva finanziaria per l'area montana;

DECRETA

1. E' rettificato l'importo del contributo assegnato al Comune di Spilimbergo da euro 1.010.000,00 a euro 1.000.000,00, rendendo quindi disponibili euro 10.000,00.
2. E' rideterminata l'assegnazione del contributo al Comune di San Leonardo e quindi è ridotto il finanziamento assegnato da euro 1.021.000,00 a euro 1.011.971,09 rendendo pertanto disponibili euro 9.128,91.
3. E' assegnato un nuovo punteggio al Comune di San Daniele del Friuli con la riduzione da 93 a 83 punti e conseguentemente è aggiornata la posizione in graduatoria dal numero 12 al numero 13 ed è riassegnato il contributo.
4. E' aggiornata la posizione in graduatoria del Comune di Faedis che passa dal numero 13 al numero 12.
5. L'allegato A bis, parte integrante al presente provvedimento, rettifica, aggiorna e modifica l'allegato A al decreto 2652 del 16/06/2016.
6. E' disposto il disimpegno per un importo pari a 10.000,00 Euro, a valere sulle risorse PAR relativamente al Bando Linea di intervento 3.1.A.1 Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici approvato con DGR 128 del 29 gennaio 2016 POR FESR 2014-2020 - Asse l'ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori".
7. E' disposto il disimpegno per un importo pari a 9.128,91 Euro, quale riserva finanziaria per l'area montana a valere sulle risorse POR relativamente al Bando Linea di intervento 3.1.A.1 Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici approvato con DGR 128 del 29 gennaio 2016 POR FESR 2014-2020 - Asse l'ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori".
8. Rimangono disponibili 652.228,08 euro di cui euro 87.318,91 a valere sui fondi PAR e 564.909,17 a valere sui fondi POR che non sono sufficienti per finanziare il progetto del Comune di Trieste e quindi si rinvia il finanziamento del progetto al 2017 in attesa di conoscere le economie di gara per la assegnazione delle stesse per il terzo scorrimento della graduatoria.
9. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR e sul sito istituzione della Regione.
Trieste, 12 dicembre 2016

POZZECCO

17_5_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_334_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca 20 gennaio 2017, n. 334

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 20 gennaio 2017, presa d'atto delle rinunce e modifica finanziamento assegnato progetto formativo di tirocinio FP20160043728001.

IL DIRETTORE DELL'AREA

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla ema-

nazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 2439 del 16 dicembre 2016;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, e la successiva delibera di modifica, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014, e le successive delibere di modifica, con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica da realizzare nell'ambito di PIPOL;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità
VISTO il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale";
VISTO il decreto n. 6006/LAVFOR.FP del 2 settembre 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica (in Italia o all'estero)";
PRECISATO che le sopraccitate Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3, 4 e 5 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile) e PAC (Piano di Azione e Coesione);
EVIDENZIATO che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dai Centri per l'impiego regionali, dalle Università di Trieste e di Udine, e dalle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL;
PRECISATO che le sopraccitate Direttive prevedono altresì il finanziamento di progetti formativi di tirocinio relativi alla fascia 3 organizzati dalle Scuole nell'ambito di FIxO;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio relativi alle fasce 2, 3 e 4 siano presentati in via telematica mentre per quelli relativi alla fascia 5 si applica l'usuale procedura di presentazione;
EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
PRECISATO che la situazione contabile per la realizzazione dei progetti formativi di tirocinio per le fasce 2, 3 e 4 è esposta nella tabella sottodescritta ricondotta ad un unico ambito territoriale regionale:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
10.351.618,00	RISORSE INDIVISE			

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
144.000,00	RISORSE INDIVISE			

RICHIAMATO il decreto n. 146/LAVFORU del 10 gennaio 2017 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 10 gennaio 2017, ed a seguito del quale la dispo-

nibilità finanziaria è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
984.577,42	RISORSE INDIVISE			

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
120.346,80	RISORSE INDIVISE			

EVIDENZIATO che in data 16 gennaio 2017 è pervenuta la rinuncia da parte dell'En.A.I.P. FVG di Udine al progetto formativo di tirocinio FP20160102737001 "Tirocinio in addetto alle vendite - D.G." approvato e finanziato con il decreto n. 10407/LAVFORU/2016 per un importo pari ad euro 2.200,00;
EVIDENZIATO che in data 19 gennaio 2017 è pervenuta la rinuncia da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (TS) al progetto formativo di tirocinio FP20160102033001 "Tirocinio in carrozziere finitore" approvato e finanziato con il decreto n. 10407/LAVFORU/2016 per un importo pari ad euro 1.800,00;
RICHIAMATO il decreto n. 4094/LAVFORU del 3 giugno 2016 con il quale sono approvati i progetti formativi di tirocinio presentati entro il 3 giugno 2016;
EVIDENZIATO che con il succitato decreto n. 4094/LAVFOR.FP/2016 è stato approvato, tra gli altri, il progetto formativo di tirocinio presentato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (TS), codice FP20160043728001 "Tirocinio in impiegato contabile - Z.M." per un importo pari ad euro 1.610,00;
PRECISATO che per un problema informatico la durata del tirocinio è stata erroneamente calcolata risultando conteggiata una mensilità in meno;
RITENUTO pertanto di provvedere alla correzione del suddetto errore e di adeguare pertanto il finanziamento;
SPECIFICATO che la suddetta variazione determina per il progetto formativo di tirocinio sopraccitato un maggior contributo di euro 322,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua, a seguito delle succitate rinunce e della succitata rideterminazione, è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
988.255,42	RISORSE INDIVISE			

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
120.310,80	RISORSE INDIVISE			

EVIDENZIATO che alla data odierna (20 gennaio 2017) risultano presentati e valutati i progetti formativi di tirocinio presentati dai soggetti promotori entro il 20 gennaio 2017;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 61 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito di PIPOL per complessivi euro 134.605,16;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
853.650,26	RISORSE INDIVISE			

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
120.310,80	RISORSE INDIVISE			

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Si prende atto delle rinunce pervenute da parte dell'En.A.I.P. FVG di Udine e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (TS).

2. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la variazione in aumento del finanziamento assegnato al progetto formativo di tirocinio presentato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (TS), codice FP20160043728001 "Tirocinio in impiegato contabile - Z.M." per un importo pari ad euro 322,00, risultando il contributo assegnato pari ad euro 1.932,00.

3. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati e valutati entro il 20 gennaio 2017, è approvato il seguente documento:

- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante).

4. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 61 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito di PIPOL per complessivi euro 134.605,16.

5. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.

6. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 20 gennaio 2017

SEGATTI

17_5_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_334_2_ALL1

ALLEGATO 1 Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati

GARANZIA GIOVANI

N° protocollo	Data prot.	Misura	Codice Progetto	Proponente	Titolo Progetto	Contributo approvato
N° 2325	13/01/2017	Tirocini	FP20170002325001	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI (UD)	TIROCINIO IN OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE-Addetto alle lavorazioni di panetteria, pasticceria e gelateria –V.G.	1.040,00 €
N° 3840	19/01/2017	Tirocini	FP20170003840001	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI (UD)	TIROCINIO IN OPERATORE ELETTRICO - Installatore impianti elettrici civili ed industriali-B.S.	2.300,00 €
N° 1678	11/01/2017	Tirocini	FP20170001678001	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" (UD)	TIROCINIO IN ACCONCIATORE - F.L.	3.657,20 €
N° 2347	13/01/2017	Tirocini	FP20170002347001	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (UD)	TIROCINIO IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI INTERNI E.C.	2.300,00 €
N° 2349	13/01/2017	Tirocini	FP20170002349001	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (UD)	TIROCINIO IN AIUTO CUCINA T.A.G.	2.300,00 €
N° 1973	12/01/2017	Tirocini	FP20170001973001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA/TIROCINI (TS)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DELLE CARNI - E.A.	2.300,00 €
N° 1892	12/01/2017	Tirocini	FP20170001892001	ENAIP (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI VENEZIA GIULIA/TIROCINI (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ACCONCIATORE – P.T.	1.868,00 €
N° 3570	18/01/2017	Tirocini	FP20170003570001	ENAIP (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI VENEZIA GIULIA/TIROCINI (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA LOGISTICA - C.A.	2.300,00 €
N° 3571	18/01/2017	Tirocini	FP20170003571001	ENAIP (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI VENEZIA GIULIA/TIROCINI (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ATTIVITA' DI SEGRETERIA - T.S.	1.840,00 €
N° 1922	12/01/2017	Tirocini	FP20170001922001	I.R.E.S. F.V.G. ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	Tirocinio in operaio edile - M.F.S.	2.300,00 €
N° 2182	13/01/2017	Tirocini	FP20170002182001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE/Tirocini (UD)	TIROCINIO IN PARRUCCHIERA - G.F.	2.300,00 €
N° 1564	11/01/2017	Tirocini	FP20170001564001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	TIROCINIO IN ACCOMPAGNATORE IN SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO IN STRUTTURE OSPEDALIERE K.N.	1.620,00 €
N° 1912	12/01/2017	Tirocini	FP20170001912001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	TIROCINIO IN DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.M.	1.800,00 €
N° 1485	11/01/2017	Tirocini	FP20170001485001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE VENDITE	1.800,00 €
N° 1489	11/01/2017	Tirocini	FP20170001489001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE VENDITE	1.800,00 €

N° 1949	12/01/2017	Tirocini	FP20170001949001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO BUSINESS MARKETING	1.800,00 €
N° 2064	12/01/2017	Tirocini	FP20170002064001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	Tirocinio in parrucchiere - acconciatore	900,00 €
N° 2538	16/01/2017	Tirocini	FP20170002538001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SEGRETERIA	1.512,00 €
N° 2569	16/01/2017	Tirocini	FP20170002569001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	TIROCINIO IN PASTICCERE BASE	1.800,00 €
N° 3021	17/01/2017	Tirocini	FP20170003021001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	TIROCINIO IN ODONTOTECNICO	1.800,00 €
N° 3395	18/01/2017	Tirocini	FP20170003395001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	TIROCINIO IN ADDETTA AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E AL CENTRALINO	1.800,00 €
N° 3821	19/01/2017	Tirocini	FP20170003821001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	TIROCINIO IN AIUTO CUOCO	1.800,00 €
N° 2114	12/01/2017	Tirocini	FP20170002114001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Trieste (TS)	TIROCINIO IN IMPIEGATA AMMINISTRATIVA	1.800,00 €
N° 2115	12/01/2017	Tirocini	FP20170002115001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Trieste (TS)	TIROCINIO IN CARPENTIERE IN FERRO	1.800,00 €
N° 3439	18/01/2017	Tirocini	FP20170003439001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Trieste (TS)	TIROCINIO IN ADDETTO GESTIONE TECNICA	1.800,00 €
N° 1233	10/01/2017	Tirocini	FP20170001233001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE VENDITE	1.620,00 €
N° 1432	10/01/2017	Tirocini	FP20170001432001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN PARRUCCHIERA	3.360,96 €
N° 1561	11/01/2017	Tirocini	FP20170001561001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN CASSIERA CONTABILE	1.224,00 €
N° 2071	12/01/2017	Tirocini	FP20170002071001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO VENDITE	1.800,00 €
N° 2072	12/01/2017	Tirocini	FP20170002072001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO VENDITE	1.728,00 €
N° 2151	13/01/2017	Tirocini extracurriculari in mobilità geografica	FP20170002151001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN PRODUCT DESIGNER	6.698,00 €
N° 2261	13/01/2017	Tirocini extracurriculari in mobilità geografica	FP20170002261001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN WEB DESIGNER AND MARKETING ASSISTANT - D.D.	6.525,00 €
N° 2379	15/01/2017	Tirocini	FP20170002379001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN PANETTIERE	1.656,00 €

N° 2535	16/01/2017	Tirocini	FP20170002535001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SEGRETERIA	1.800,00 €
N° 2615	16/01/2017	Tirocini	FP20170002615001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN TECNICO INFORMATICO PROGRAMMATORE	1.800,00 €
N° 2628	16/01/2017	Tirocini	FP20170002628001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO MAGAZZINO	1.800,00 €
N° 2646	16/01/2017	Tirocini	FP20170002646001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA POST-VENDITA	1.800,00 €
N° 2853	16/01/2017	Tirocini	FP20170002853001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI LUCE, AUDIO E VIDEO	1.800,00 €
N° 2857	16/01/2017	Tirocini	FP20170002857001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO UFFICIO STAMPA E DIGITAL PR	1.800,00 €
N° 3184	17/01/2017	Tirocini	FP20170003184001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA COMPUTER GRAFICA	1.800,00 €
N° 3193	17/01/2017	Tirocini	FP20170003193001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN ATTIVITA' DI SEGRETERIA E CONTABILITA'	1.800,00 €
N° 3331	18/01/2017	Tirocini	FP20170003331001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN BANCONIERE	1.800,00 €
N° 3494	18/01/2017	Tirocini	FP20170003494001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	Tirocinio in Saldocarpentiere di D G	1.800,00 €
N° 3499	18/01/2017	Tirocini	FP20170003499001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE VENDITE	1.800,00 €
N° 3637	18/01/2017	Tirocini	FP20170003637001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	Tirocinio in Addetto alla conduzione macchine di D'A K	1.800,00 €
N° 3708	19/01/2017	Tirocini	FP20170003708001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE	1.800,00 €
N° 104584	22/12/2016	Tirocini	FP20160104584001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	Tirocinio in sviluppo nell'ambito delle tecnologie Microsoft M. V.	2.100,00 €
N° 1038	09/01/2017	Tirocini	FP20170001038001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	Tirocinio in Addetto magazzino - O. S.	2.200,00 €
N° 1090	09/01/2017	Tirocini	FP20170001090001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	Tirocinio in Addetto alla programmazione e formazione dei dipendenti - Z. M.	2.100,00 €
N° 1440	10/01/2017	Tirocini extracurriculari in mobilità geografica	FP20170001440001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	Tirocinio in mercati assicurativi internazionali	4.068,00 €
N° 1445	10/01/2017	Tirocini extracurriculari in mobilità geografica	FP20170001445001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	Tirocinio in grafica e pubblicità P.A.	4.914,00 €
N° 2230	13/01/2017	Tirocini	FP20170002230001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	Tirocinio in Specialista relazioni pubbliche dell'immagine - M. S.	2.200,00 €
N° 2326	13/01/2017	Tirocini	FP20170002326001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	Tirocinio in Arredamento d'interni - C. S.	1.280,00 €

N° 1407	10/01/2017	Tirocini	FP20170001407001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	Tirocinio di ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA SELEZIONE DEL PERSONALE - G.G.	2.200,00 €
N° 1688	11/01/2017	Tirocini	FP20170001688001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	Tirocinio di IMPIEGATO BACK OFFICE - B.N.	2.200,00 €
N° 1703	11/01/2017	Tirocini	FP20170001703001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	Tirocini di ADDETTO UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE - L.L.	2.100,00 €
N° 1793	11/01/2017	Tirocini	FP20170001793001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	Tirocinio di PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - U.N.	2.200,00 €
N° 2085	12/01/2017	Tirocini	FP20170002085001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	Tirocinio di CAMPIONAMENTI E ANALISI DI MATRICI AMBIENTALI: SUOLO, ACQUA, ARIA, RIFIUTI - S.M.	2.100,00 €
N° 2095	12/01/2017	Tirocini	FP20170002095001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	Tirocinio di PROGETTAZIONE STRUTTURALE - D.A.A.	2.100,00 €
N° 2105	12/01/2017	Tirocini	FP20170002105001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	Tirocinio di ARCHITETTURA, GRAFICA E DESIGN - D.V.	2.200,00 €
N° 2333	13/01/2017	Tirocini extracurriculari in mobilità geografica	FP20170002333001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	Tirocinio di SVILUPPO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE - V.S.	4.294,00 €

Totale progetti GARANZIA GIOVANI: 61 **134.605,16 €**

Totale progetti: 61 **134.605,16 €**

17_5_1_DDC_SAL INT_183_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia 20 gennaio 2017, n. 183

LR 12/2009: procedimento di selezione per titoli e colloquio ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio sviluppo dei servizi sociali dei comuni, ai sensi dell'art. 10, commi 6,7,8 e 9.

IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO che l'art, 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n, 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art, 34 della legge regionale 21/2007) prevede la ridefinizione dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale e che a tal fine, a decorrere dall'1.01.2010, la Direzione centrale salute e protezione sociale è ordinata in forma di gestione speciale autonoma con compiti di vigilanza e coordinamento degli enti del Servizio Sanitario Regionale ed autonomia organizzativa e gestionale, denominata Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali specificando, al comma 19, che, per quanto non previsto, alla nuova Direzione si applica quanto stabilito per l'Amministrazione regionale dalla vigente normativa;
VISTO il testo coordinato dell'allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, con la quale sono state approvate l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidente della Regione, della Direzione Generale, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
PRECISATO che dal 16 settembre 2013 la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, nell'ambito del processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, è stata denominata Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
VISTO il proprio decreto n. 1767/DC del 23 dicembre 2016 che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della LR 12/2009, ha definito nuove norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia a decorrere dal 01 gennaio 2017 prevedendone, in particolare, l'articolazione in aree, rette da direttori di area, in servizi, retti da direttori di servizio, ed incarichi di direttore di staff;
ATTESO che nell'ambito della definizione delle nuove norme concernenti l' organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale salute integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia di cui al succitato decreto n. 1767/DC del 23 dicembre 2016 è stato istituito il Servizio sviluppo dei Servizi Sociali dei Comuni afferente all'Area Politiche Sociali;
ATTESO che, a fronte dell'istituzione dell'innanzi richiamato servizio, dal 01 gennaio 2017, appare indispensabile procedere al sollecito avvio delle procedure selettive, per titoli e colloquio, ai fini del conferimento dell'incarico di direttore di Servizio sviluppo dei Servizi Sociali dei Comuni afferente all'Area politiche sociali in conformità ai criteri di cui all'art, 10 della LR n. 12/2009;
RICHIAMATO il già citato art. 10, della LR 12/2009 nel quale è disposto, tra l'altro, che nell'ambito dei poteri organizzativi demandati al Direttore centrale, egli possa provvedere al conferimento diretto, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di incarichi dirigenziali nel rispetto dei criteri e dei requisiti di cui ai commi 6,7,8 e 9 dell'art. 10 della citata LR 12/2009;
RICORDATO che, con riferimento all'attribuzione degli incarichi dirigenziali presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia:

- ai sensi delle disposizioni di cui ai precitati commi 6, 7 e 8 dell'art 10 della LR 12/2009 gli incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato possono essere conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale;
- avuto riguardo alla complessità ed alla rilevanza gestionale e/o strategica dei compiti cui il servizio vacante è preposto, è necessario acquisire l'apporto di professionalità in possesso di adeguati requisiti di riconosciuta esperienza e capacità professionale, funzionali alla natura ed all'attività del suddetto servizio;

PRECISATO che:

- per l'incarico dirigenziale in parola si applica la medesima normativa giuridica economica e previdenziale prevista per i dirigenti regionali - direttore di servizio;
- il predetto conferimento dell'incarico dirigenziale avviene previa una selezione graduata dei candidati

sulla base della valutazione dei curricula pervenuti, dei titoli, dei requisiti autocertificati dagli stessi nonché dalla prova di colloquio effettuate da una commissione di tre componenti presieduta dal Direttore Centrale salute, integrazione socio
- sanitaria politiche sociali e famiglia.

RITENUTO per quanto sopra di provvedere all'avvio delle procedure selettive per tioli e colloquio per il conferimento dell'incarico del direttore del Servizio sviluppo dei Servizi Sociali dei Comuni e a tal fine di individuare i requisiti per il conferimento dell'incarico dirigenziale che devono essere posseduti dai candidati:
- possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla Legge 06.08.2013, n. 97;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altro diploma di laurea equipollente. conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, o una delle lauree specialistiche equiparate ai sensi della normativa vigente in materia;
- aver maturato, con riguardo alle attività attinenti all'incarico in argomento, particolare e comprovata qualificazione professionale svolgendo attività in enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private ed essere in possesso di particolare esperienza professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria o da concrete esperienze di lavoro;
- Nella valutazione del curriculum si terrà conto delle acquisite competenze nonché delle maturate esperienze lavorative nel settore delle politiche e dei servizi sociali con particolare riferimento:
- alla conoscenza delle funzioni, dell'organizzazione e delle modalità di funzionamento del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali;
- alla predisposizione di piani e programmi di intervento settoriale, alla definizione e utilizzo di strumenti e metodologie di programmazione di livello regionale o zonale e alla conduzione di processi di programmazione attuativa, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi;
- alla elaborazione di testi normativi e regolamentari;
- alla gestione di risorse umane e alla programmazione di risorse finanziarie;
- alla tenuta dei rapporti e delle relazioni tra soggetti di diverso livello istituzionale.

RITENUTO altresì di approvare l'avviso di selezione, per titoli e colloquio, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

PRECISATO che:
- il contratto avrà la durata di tre anni non rinnovabile;
- gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire, con le modalità indicate all'articolo 4 dell'avviso di selezione allegato al presente provvedimento, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria politiche sociali e famiglia, Riva Nazario Sauro n, 8, 34124 Trieste, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza redatta in carta semplice nella quale dovranno indicare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti prescritti per l'incarico con allegato il relativo curriculum.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

DECRETA

1. Al fine dell'avvio delle procedure dirette al conferimento per un incarico con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato di direttore del Servizio sviluppo dei Servizi Sociali dei Comuni ai sensi dell'art, 10, commi 6,7,8 e 9, della LR 12/2009, sono individuati i seguenti requisiti che devono essere posseduti dai candidati:
- possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla Legge 06.08.2013, n. 97;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

- essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altro diploma di laurea equipollente. conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, o una delle lauree specialistiche equiparate ai sensi della normativa vigente in materia;
- aver maturato, con riguardo alle attività attinenti all'incarico in argomento, particolare e comprovata qualificazione professionale svolgendo attività in enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private ed essere in possesso di particolare esperienza professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria o da concrete esperienze di lavoro;
- Nella valutazione del curriculum si terrà conto delle acquisite competenze nonché delle maturate esperienze lavorative nel settore delle politiche e dei servizi sociali con particolare riferimento:
- alla conoscenza delle funzioni, dell'organizzazione e delle modalità di funzionamento del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali;
- alla predisposizione di piani e programmi di intervento settoriale, alla definizione e utilizzo di strumenti e metodologie di programmazione di livello regionale o zonale e alla conduzione di processi di programmazione attuativa, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi;
- alla elaborazione di testi normativi e regolamentari;
- alla gestione di risorse umane e alla programmazione di risorse finanziarie;
- alla tenuta dei rapporti e delle relazioni tra soggetti di diverso livello istituzionale.

2. E' altresì approvato l'avviso di selezione, per titoli e colloquio, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG e sul sito istituzionale dell'amministrazione.

3. Il contratto avrà durata triennale, non rinnovabile, e il trattamento giuridico, economico e previdenziale è regolato sulla base della normativa prevista per i dirigenti regionali - direttore di Servizio.

4. Gli aspiranti all'Incarico dovranno far pervenire, con le modalità indicate all'articolo 4 dell' avviso di selezione allegato al presente provvedimento, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, Riva Nazario Sauro n. 8, 34124 Trieste, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza redatta in carta semplice nella quale dovranno indicare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti prescritti per l'incarico con allegato Il relativo curriculum.

Trieste, 20 gennaio 2017

MARCOLONGO

17_5_1_DDC_SAL INT_183_2_ALL1

Avviso di procedura di selezione per titoli e colloquio ai fini del conferimento, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dell'incarico di Direttore del Servizio sviluppo dei servizi sociali dei comuni, ai sensi dell'articolo 10, commi 6,7,8 e 9 della LR 12/2009

Art. 1 oggetto e durata dell'incarico

La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, in applicazione dell'art, 10, commi 6, 7, 8 e 9 della LR 12/ 2009, intende affidare un incarico di direttore del Servizio sviluppo dei Servizi Sociali dei Comuni con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, a persona di comprovata e particolare qualificazione professionale.

Le funzioni attribuite all'incarico di direttore del Servizio sviluppo dei Servizi Sociali dei Comuni di cui al presente Avviso si riassumono in:

a) fornire indirizzi e supportare la pianificazione locale in ambito sociale (Piani di Zona) nonché verificare il livello e la qualità delle prestazioni erogate;

b) presidiare i processi di programmazione attuativa anche attraverso la collaborazione con i SSC;

c) gestire le risorse nazionali e regionali del fondo sociale ed effettuare il riparto e l'assegnazione dei fondi del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

d) definire i requisiti e le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi socioassistenziali per le materie di competenza e dei servizi educativi per la prima infanzia e cura dei relativi procedimenti di accertamento.

Il Servizio, in raccordo con i Comuni per le funzioni loro attribuite, segue in particolare, la realizzazione dei seguenti servizi, interventi e attività:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;

b) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
d) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari;
e) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
f) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
g) promozione dell'istituto dell'affido;
h) sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale;
i) servizi per la prima infanzia.
L'incarico di direttore del Servizio sviluppo dei Servizi Sociali dei Comuni avrà durata di tre anni, non rinnovabile, decorrenti dalla data di sottoscrizione di apposito contratto.

Art. 2 requisiti

Per l'ammissione alla procedura di selezione per titoli e colloquio ai fini del conferimento dell'incarico di direttore del Servizio sviluppo dei Servizi Sociali dei Comuni, i candidati- esclusivamente persone fisiche - devono possedere alla data di scadenza del presente avviso, pena esclusione, i seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla Legge 06.08.2013, n. 97;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altro diploma di laurea equipollente conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, o di una delle lauree specialistiche equiparate ai sensi della normativa vigente in materia;
- aver maturato, con riguardo alle attività attinenti all'incarico in argomento, particolare e comprovata qualificazione professionale svolgendo attività in enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private ed essere in possesso di particolare esperienza professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria o da concrete esperienze di lavoro.

Nella valutazione del curriculum si terrà conto delle acquisite competenze nonché delle maturate esperienze lavorative nel settore delle politiche e dei servizi sociali con particolare riferimento:

- alla conoscenza delle funzioni, dell'organizzazione e delle modalità di funzionamento del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali;
- alla predisposizione di piani e programmi di intervento settoriale, alla definizione e utilizzo di strumenti e metodologie di programmazione di livello regionale o zonale e alla conduzione di processi di programmazione attuativa, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi;
- alla elaborazione di testi normativi e regolamentari;
- alla gestione di risorse umane e alla programmazione di risorse finanziarie;
- alla tenuta dei rapporti e delle relazioni tra soggetti di diverso livello istituzionale.

Art. 3 trattamento giuridico economico

Per l'incarico dirigenziale in parola si applica la medesima normativa giuridica economica e previdenziale prevista per i dirigenti regionali - direttore di servizio.

Art. 4 presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla presente procedura di selezione per titoli e colloquio devono essere redatte in carta semplice sulla base del fac-simile allegato sotto forma di autocertificazione e firmate in calce (senza necessità di autentica, ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000) e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate:

- per il tramite del servizio postale (Raccomandata A/R con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Regione Autonoma Friuli -Venezia Giulia, Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, Riva Nazario Sauro n. 8, 34124 Trieste, nel qual caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Sul frontespizio della busta contenente la domanda deve essere riportata la seguente dicitura: "Affidamento incarico di direttore del Servizio sviluppo dei Servizi Sociali dei Comuni";
- consegnate direttamente a mano , dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al seguente indirizzo: Regione Autonoma Friuli -Venezia Giulia, Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, Riva Nazario Sauro n. 8, 34124 Trieste. In questo caso fa fede la data del timbro dell'amministrazione regionale sulla copia dell'istanza medesima;

- tramite PEC personale (posta elettronica certificata) con indicazione dell'oggetto: "Affidamento incarico di direttore del Servizio sviluppo dei Servizi Sociali dei Comuni" al seguente indirizzo di posta elettronica certificata : salute@certregione.fvg.it.

In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere file distinti in formato "pdf":
- sottoscritti con firma digitale valida, rilasciata da un certificatore accreditato (la lista è disponibile all'indirizzo http://www.digitpa.gov.it/firma- digitale/certificatoriaccreditati/certificatori-attivi), con firma in formato ".p7m" o ".pdf" con firma embedded;
- ovvero sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio; all'invio deve essere inoltre allegata la scansione di un documento di identità valido.

Se il messaggio proviene da una casella di posta elettronica certificata (PEC) la domanda dovrà essere inviata entro le ore 24.00 del giorno di scadenza. Fa fede la data di invio alla casella di posta elettronica certificata dell'Amministrazione.

- Qualora il termine su indicato venisse a cadere nella giornata di sabato, ovvero in giornata festiva, lo stesso si intende prorogato al primo giorno non festivo.

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione non sottoscritte, prive di curriculum, prive di fotocopia di un documento d'identità valido nonché quelle trasmesse oltre il termine perentorio stabilito.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- curriculum vitae, reso in forma di atto notorio debitamente datato e sottoscritto e con allegata fotocopia di un documento d'identità valido;
- autocertificazione dei titoli dichiarati e delle attività svolte attinenti all'oggetto dell'incarico;

Dal curriculum vitae si dovranno evincere le seguenti competenze professionali:
- essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altro diploma di laurea equipollente, conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, o una delle lauree specialistiche equiparate ai sensi della normativa vigente in materia;
- aver maturato, con riguardo alle attività attinenti all'incarico in argomento, particolare e comprovata qualificazione professionale svolgendo attività in enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private ed essere in possesso di particolare esperienza professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria o da concrete esperienze di lavoro;
- l'aver acquisito competenze e maturato esperienze lavorative nel settore delle politiche e dei servizi sociali con particolare riferimento:

- alla conoscenza delle funzioni, dell'organizzazione e delle modalità di funzionamento del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali;
- alla predisposizione di piani e programmi di intervento settoriale, alla definizione e utilizzo di strumenti e metodologie di programmazione di livello regionale o zonale e alla conduzione di processi di programmazione attuativa, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi;
- alla elaborazione di testi normativi e regolamentari;
- alla gestione di risorse umane e alla programmazione di risorse finanziarie;
- alla tenuta dei rapporti e delle relazioni tra soggetti di diverso livello istituzionale.

AI sensi del DPR 28/12/2000 n, 445 resta salva la possibilità per la Direzione conferente di procedere a idonei controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.

Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, nei casi più gravi, possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Qualora il candidato dichiari nella domanda l'indirizzo PEC, lo stesso sarà utilizzato per ogni comunicazione relativa al presente avviso altrimenti il candidato è tenuto ad indicare il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione vale la residenza indicata.

Art. 5 valutazione delle domande

La scelta del soggetto affidatario dell'incarico di direttore del Servizio sviluppo dei Servizi Sociali dei Comuni sarà effettuata da un Commissione composta da tre componenti, presieduta dal Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia che nomina gli altri componenti, la quale procederà ad una selezione graduata dei candidati sulla base della valutazione dei curricula pervenuti, dei titoli, dei requisiti autocertificati dagli stessi nonché della prova di colloquio effettuata.

Detta valutazione riguarderà i titoli posseduti, le abilità e le esperienze professionali maturate nelle attività afferenti o similari a quelle dell'incarico da conferire.

Art. 6 ulteriori informazioni

La Direzione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso.

A seguito delle presentate domande e dell'esito della procedura di selezione per titoli e colloquio non sorge comunque alcun obbligo in capo alla Direzione ed alcun diritto in capo ai soggetti candidati.
I dati personali dei concorrenti acquisiti dalla Direzione con le domande di partecipazione alla presente procedura saranno trattati in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di dati personali esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione per titoli e colloquio nonché per l'eventuale conseguente stipula del contratto e non potranno essere comunicati o diffusi a soggetti esterni, salva l'applicabilità delle norme sul diritto di accesso a tutela dei soggetti interessati.
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e s.m.e i., ed a tutti gli effetti della presente procedura, il responsabile del procedimento è il dott. Franco Sinigoj, responsabile della Area risorse umane ed economico finanziarie della Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia .
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE: MARCOLONGO

17_5_1_DDC_SAL INT_183_2_ALL1_DOMANDA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 10 COMMI 6,7,8 E 9 DELLA LR 12/2009, DI UN INCARICO DI DIRETTORE DEL SERVIZIO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE SALUTE INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Salute, integrazione socio sanitaria politiche sociali e famiglia
Riva Nazario Sauro. 8
34 124 TRIESTE

II/la sottoscritto/a ……………………………………………nato a………………………il ……………………
Residente in ……………………………………………via…………………………nr……cap…………………………
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………
Telefono ……………………………Cellulare……………………………………… E –mail ……………………………………

Chiede

di essere ammesso/a partecipare alla procedura di selezione per titoli e colloquio , indetta ai sensi dell'art. 10, commi 6, 7, 8 e 9 della LR 12/2009, per l'affidamento dell'incarico di direttore del Servizio sviluppo dei Servizi Sociali dei Comuni presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia di cui all'Avviso approvato con decreto del Direttore centrale n. …………… di data…………
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76 del DPR medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci *ivi* indicate, sotto la propria responsabilità dichiara:

- di essere nato/a in data e luogo ……………………………………………………………………………
- di essere residente ……………………………………………………………………………………………
- di avere il seguente codice fiscale ……………………………………………………………………………
- di essere cittadino………… . .. ……………………………………………………(indicate la nazionalità di appartenenza)
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………………………
- di godere dei diritti civili e politici
- di non avere / avere riportato condanne penali (indicare eventuali condanne) ……………………………………
- di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico
- di non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari ……………………………………………
- di essere in possesso del titolo di studio di ……… ………………………………conseguito il …………………… ………………………… presso ………………………………………………………………………………
- di aver maturato, con riguardo alle attività attinenti all'incarico in argomento, particolare e comprovata qualificazione professionale svolgendo attività in enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private e di essere in possesso di particolare esperienza professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria o da concrete esperienze di lavoro
- che il domicilio/recapito presso cui dovranno, ad ogni effetto, essere inoltrate le necessarie comunicazioni è il seguente: ……………………………………………………………………………………………
- di impegnarsi a comunicare, per iscritto con lettera raccomandata, le eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che la Direzione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario

- di accettare tutte le condizioni previste dal presente Avviso.

Allega: curriculum professionale datato e firmato (reso sotto forma di dichiarazione di atto notorio) con fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati dalla Direzione nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla svolgimento della presente procedura.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la Direzione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Data ……………………………………………… firma ……………………………………………………

Si allega documento di identità in corso di validità.

17_5_1_DDS_COMP SIST AGROAL_572_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 23 gennaio 2017, n. 572

Proroga termini per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante accesso individuale alla tipologia di intervento 4.1.1. "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole", 4.1.2. "Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole" e 4.2 "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 (Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Presa d'atto della versione 1), con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione europea con decisione C(2016) 8355 final del 5 dicembre 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2016, n. 1438 (Dpreg 141/2016 - Bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.2 "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia");
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2016, n. 1439 (Dpreg 141/2016 - programma di sviluppo rurale 2014-2020. approvazione bando tipologia di intervento 4.1.1 "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole");
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2016, n. 1440 (Dpreg 141/2016 - programma di sviluppo rurale 2014-2020. approvazione bando tipologia di intervento 4.1.2 "Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole");
VISTO, da ultimo, il proprio decreto n. 4042 del 24 novembre 2016 pubblicato sul Supplemento Ordinario al BUR n. 53 del 1 dicembre 2016 con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di sostegno a valere sui bandi in oggetto fino al 30 gennaio 2017;
PRESO ATTO che, a seguito delle difficoltà tecniche di natura informatica, la domanda, in formato elettronico sul portale del sistema informatico agricolo nazionale (SIAN), è accessibile solo da poche settimane;
RITENUTO pertanto opportuno prorogare il termine di presentazione delle domande, al fine di permettere ai soggetti potenziali beneficiari la presentazione della domanda direttamente sul portale;
ATTESO che i bandi individuano nel Servizio competitività sistema agro alimentare, della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, la struttura deputata alla proroga del termine di presentazione;
RITENUTO pertanto opportuno modificare il termine di chiusura dei bandi prorogando il termine per la presentazione delle domande al 17 febbraio 2017;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. la proroga del termine di presentazione della domande di sostegno a valere sulle seguenti tipologie di intervento ad accesso individuale:
4.1.1. "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole"
4.1.2. "Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole"
4.2 "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli"

al giorno 17 febbraio 2017.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 23 gennaio 2017

URIZIO

17_5_1_DDS_COMP SIST AGROAL_583_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 23 gennaio 2017, n. 583

Regolamento (UE) 1308/2013, misura riconversione e ristrutturazione dei vigneti e legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, art. 3, comma 37, aiuti de minimis a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la stipula della fideiussione: termine per la presentazione della domanda.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
PRESO ATTO che il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede all'articolo 3 che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) 1234/2007;
ATTESO che l'articolo 231, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013;
VISTO il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione Europea il 1° marzo 2013;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti) che prevede, in particolare, i soggetti beneficiari, i soggetti autorizzati alla presentazione delle domande, le azioni ammissibili, la definizione del sostegno e le procedure, individuando le competenze in capo all'organismo pagatore e alle Regioni;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 ottobre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti);
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 333/Pres., recante "Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20.";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 020/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008." (di seguito "Regolamento");
VISTO il decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 011/Pres. con il quale è stato ema-

nato il « Regolamento recante modifiche al regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20»;
VISTO il decreto del direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare n. 99/PRODRAF del 29 gennaio 2016 con il quale è stato emanato il bando per la presentazione delle domande per beneficiare dell'aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2015/2016;
VISTO il decreto del direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare n. 2456/AGFOR dell'8 agosto 2016 di approvazione della graduatoria di finanziabilità delle domande di aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2015/2016 presentate a seguito del bando di cui sopra;
ATTESO che non tutte imprese inserite nella citata graduatoria di finanziabilità di cui sopra sono state finanziate per carenza di risorse;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2016, n. 25- Legge di stabilità regionale che, all'articolo 3, commi 35 e 36, prevede la possibilità di concedere alle imprese che non sono state finanziate aiuti de minimis a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la stipula delle fideiussioni prescritte dall'articolo 12 del citato D.P.Reg. n.20/Pres./2015;
VISTO il comma 37 dell'articolo 3 della citata L.R. 25/2016 che prevede che il termine per la presentazione delle domande per ottenere gli aiuti di cui sopra sia stabilito, di anno in anno, con decreto del Direttore del Servizio competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RITENUTO di fissare, per il 2017, tale termine al 20 aprile ;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. relativo all'approvazione del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale ed Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. Le domande di aiuto a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la stipula delle fideiussioni prescritte dall'articolo 12 del D.P.Reg. n. 20/Pres./2015, corredate dalla documentazione prevista, sono presentate in forma cartacea al Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al 20 aprile 2017.
2. Le domande pervenute oltre i termini predetti non sono ricevibili.
3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 23 gennaio 2017

URIZIO

17_5_1_DGR_22_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2017, n. 22

POR FESR 2014-2020 - Assegnazione risorse aggiuntive PAR al bando concernente "Attività 1.3.a - Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - Aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche", approvato con DGR 646/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTO il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015;
VISTA la propria deliberazione n. 1575 del 6 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione C(2015) 4814/2015;
VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 "RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali" ed in particolare l'articolo 22;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale" ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, con cui è stato emanato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014-2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014-2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con propria deliberazione n. 331 del 4 marzo 2016, come da ultimo modificato con propria deliberazione n. 1606 del 2 settembre 2016;
RILEVATO che l'articolo 7, comma 3 lettera a), del succitato Regolamento emanato con DPReg. n. 136/2015 prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;
CONSIDERATO che l'attuazione dell'Attività 1.3.a "Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche" finanziata nell'ambito dell'Asse l'ASSE 1, OT 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata DGR n. 331/2016, è di competenza del Servizio industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, in qualità di struttura regionale attuatrice;
VISTO il bando concernente "Attività 1.3.a - Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche", di seguito "Bando", approvato con propria deliberazione n. 646 del 22 aprile 2016;
PRECISATO che la dotazione finanziaria del citato Bando è pari a euro 13.000.000,00 di fondi POR (quota comunitaria euro 6.500.000,00, quota nazionale euro 4.550.000,00 e quota regionale euro 1.950.000,00), di cui euro 12.438.515,00 quali risorse ordinarie del Bando ed euro 561.485,00 quale riserva relativa alla Strategia regionale per il rilancio dell'area montana;
CONSIDERATO che le predette risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al Bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;
ATTESO che con la citata DGR n. 1606/2016 è stato approvato il nuovo riparto delle risorse del Piano aggiuntivo regionale (PAR) per la costituzione di un parco-progetti overbooking per il Programma medesimo per gli anni 2016, 2017 e 2018, attribuendo, tra l'altro, euro 8.000.000,00 all'Attività 1.3.a del POR FESR 2014-2020;
VISTO il decreto della Direttrice centrale attività produttive, turismo e cooperazione n. 3427/PROTUR del 30 dicembre 2016, con il quale è stata approva la graduatoria delle domande ammissibili a valere sul bando emanato con deliberazione della Giunta regionale n. 646 del 22 aprile 2016, concernente l'attuazione dell'Attività 1.3.a "Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche" del POR FESR

2014-2020;
CONSIDERATO che, sulla base della disponibilità finanziaria, con il citato decreto, su 110 domande inserite in graduatoria, sono state ammesse a contributo e finanziate:
- le domande collocate in graduatoria dal n. 1 alla n. 61 e parzialmente le domande collocate in graduatoria dal n. 62 al n. 63, relative ad un progetto congiunto, con fondi POR;
- la domanda collocata in graduatoria al n. 69 e parzialmente le domande collocate in graduatoria dal n. 86 al n. 88, relative ad un progetto congiunto, utilizzando la riserva finanziaria della Strategia per il rilancio dell'area montana, destinata allo scorrimento della graduatoria dei progetti realizzati nei comuni delle zone montane omogenee indicati nella Sezione 1 dell'Allegato F al Bando e non finanziati con le risorse ordinarie, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del Bando medesimo;
RITENUTO opportuno assegnare al bando approvato con propria deliberazione n. 646/2016 ulteriori risorse PAR pari a euro 6.646.335,26, per lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto della Direttrice centrale attività produttive, turismo e cooperazione 3427/2016, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione e cercare di garantire il raggiungimento dei target annuali n+3 del POR FESR;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di assegnare, per i motivi indicati in premessa, al bando concernente "Attività 1.3.a - Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche" del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 646 del 22 aprile 2016, ulteriori risorse PAR pari ad euro 6.646.335,26, per lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto della Direttrice centrale attività produttive, turismo e cooperazione n. 3427/PROTUR del 30 dicembre 2016;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_5_1_DGR_23_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2017, n. 23

LR 29/2005, art. 87 - Attribuzione della qualifica di locale storico del Friuli Venezia Giulia a sette attività economiche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 87 e seguenti della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>) e successive modifiche e integrazioni, che dispongono l'effettuazione da parte dell'Amministrazione regionale, in collaborazione con i Comuni, del censimento degli esercizi pubblici e commerciali con almeno sessanta anni di vita che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica, culturale e tradizionale presenti sul territorio regionale;
ATTESO che, in esecuzione a quanto prescritto dal comma 2 del citato articolo 87 della legge regionale 29/2005, sono state adottate, con propria deliberazione n. 1798 di data 28 luglio 2006, la scheda e la metodologia di rilevazione per la raccolta dei dati, approvando di conseguenza la scheda-tipo e le linee guida di censimento;
RILEVATO che le linee-guida approvate con la citata deliberazione n. 1798/2006, dispongono, tra l'altro, che i locali storici oggetto del censimento debbano possedere obbligatoriamente almeno due dei seguenti requisiti:
a) continuità della gestione per almeno sessanta anni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 87, comma 1, della legge regionale 29/2005;
b) localizzazione all'interno di un edificio di comprovato pregio architettonico;
c) possesso di arredi e strumenti di valore storico-artistico.
ATTESO inoltre che, successivamente all'adozione di detta deliberazione giuntale, ha preso avvio la prima edizione del censimento de quo - anno 2007 le cui risultanze sono state approvate in via definitiva con propria deliberazione n. 2555 del 19 novembre 2008;

VISTA la propria deliberazione n. 376 del 23 febbraio 2009 con cui, ai sensi dell'articolo 91 della sopra menzionata legge regionale 29/2005, la Giunta regionale ha approvato l'adozione del marchio di "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia" e del relativo manuale d'uso così come proposti dall'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG;
RICHIAMATE le sottoelencate deliberazioni, con cui è stata attribuita la qualifica di "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia" a un insieme di pubblici esercizi, esercizi commerciali e farmacie, censiti dalla Amministrazioni comunali dal 2007 al 2016, la cui documentazione è risultata congrua:
- DGR n. 2900 del 22 dicembre 2009;
- DGR n. 1794 del 16 settembre 2010;
- DGR n. 444 del 15 marzo 2012;
- DGR n. 713 del 4 maggio 2012;
- DGR n. 913 del 23 maggio 2012;
- DGR n. 132 del 30 gennaio 2013;
- DGR n. 1363 del 22 luglio 2016;
- DGR n. 2011 del 28 ottobre 2016;

CONSIDERATO che il competente ufficio ha concluso l'istruttoria riguardante un insieme di sette attività economiche, individuate nell'ambito delle rilevazioni riferite a più edizioni del censimento effettuate Comuni di Pordenone, Spilimbergo, Buttrio, Pavia di Udine, Sedegliano e Udine, la cui documentazione risulta esaustiva;
VISTO l'allegato "A" alla presente deliberazione da cui risulta l'esito positivo delle verifiche svolte in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di locale storico alle attività economiche ivi elencate;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' attribuita la qualifica di "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia", ai sensi di quanto disposto dagli articoli 87 e seguenti della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, alle attività economiche di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Le attività economiche di cui all'allegato "A" della presente deliberazione sono autorizzate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 91 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, a utilizzare la denominazione di "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia" e il relativo marchio, secondo le modalità indicate nel relativo manuale d'uso adottato con propria deliberazione della n. 376 del 23 febbraio 2009;
3. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_5_1_DGR_23_2_ALL1

Allegato "A"

ESERCIZI INDIVIDUATI QUALI "LOCALE STORICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"

LEGENDA	
P.E. =	Pubblico esercizio
E.C. =	Esercizio commerciale
F. =	Farmacia

CODICE LOCALE	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE LOCALE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	ANZIANITA' ATTIVITA' DOCUMENTATA*	REQUISITI D.G.R. 1798/2006		
							A	B	C
LOCALI RISPONDENTI AL REQUISITO a) E AL REQUISITO b) - D.G.R. 1798 dd. 28.07.2006 -									
093033_041	PN	Pordenone	**Tabaccheria Feletto Primo**	Corso Vittorio Emanuele II 49	E.C.	1944	x	x	
093044_024	PN	Spilimbergo	**Cozzarizza Pietro & Pivesso Rosa di Cozzarizza Pia Clara & Pivesso Rosa S.n.c.**	Corso Roma 9	E.C.	1954	x	x	
030014_002	UD	Buttrio	**La Polsade ... delle Streghe**	Via Beltrame 57 - Caminetto	P.E.	1921	x	x	
030074_001	UD	Pavia di Udine	**Al Cavallino**	Via Aquileia 25 - Percoto	P.E.	1925	x	x	
030109_001	UD	Sedegliano	**Ostarie Vecjo Friûl 1901**	Via Nazionale 7 - Rivis	P.E.	1942	x	x	
030129_133	UD	Udine	**Franco Vattolo Arredamenti**	Via Cavour 1	E.C.	1952	x	x	
030129_134	UD	Udine	**Osteria Al Ponte**	Piazza Medaglie d'Oro 18	P.E.	1953	x	x	

* Viene riportata la data di cui è stato possibile rintracciare documentazione in ordine al periodo di esercizio dell'attività economica - LR 29/2005 art. 87, comma 2 lett. c e comma 4 -

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_5_1_DGR_30_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2017, n. 30

DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6. LR 5/2007, art. 60: conferma della delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio al Comune di Latisana.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice e, in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice ai sensi del quale "la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e può delegare tale funzione, per i rispettivi territori, a Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, agli Enti Parco ovvero a Comuni purchè gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";

VISTO l'articolo 159, comma 1, dello stesso Codice, recante regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2009 "le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009";

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e in particolare:

- l'articolo 59 che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio;
- l'articolo 60, comma 4 bis, ai sensi del quale la "Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice;

DATO ATTO che l'allegato A, punto 1, della citata deliberazione della Giunta regionale 2970/2008, dispone:

- alla lettera a) che i Comuni, per rispondere ai criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice, devono nominare la Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dall'art. 148 del Codice e disciplinata dall'articolo 59 della legge regionale 5/2007 e dal D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 268;
- alla lettera b) che i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10 devono altresì nominare un responsabile del procedimento diverso rispetto a quello preposto ai procedimenti urbanistico-edilizi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2009, n. 1749, con la quale è stato approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146, comma 6 e 159, comma 1, del D.Lgs 42/2004, l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, tra i quali il Comune di Latisana;

VISTA la nota accolta al prot. 54889 del 16 novembre 2016 con la quale il Comune di Latisana ha trasmesso la deliberazione della Giunta comunale del 12 settembre 2016, n. 105, recante la nomina dei componenti della Commissione locale per il paesaggio nonché la documentazione integrativa assunta al protocollo generale n. 69065 del 22 dicembre 2016 con la quale è stata resa dichiarazione relativa all'attuazione del principio di differenziazione tra i procedimenti paesaggistici e i procedimenti urbanistico-edilizi come previsto dall'allegato A, punto 1, lettera b) della deliberazione della Giunta regionale 2970/2008;

PRESO ATTO che il Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione Centrale Infrastrutture e territorio, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 2970/2008, ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione medesima per l'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e

integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 5/2007, è confermata la delega all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica al Comune di Latisana.
2. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_5_1_DGR_35_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2017, n. 35

LR 80/1982. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2017. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la concessione, con le disponibilità del Fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;
VISTO l'art. 3 della predetta legge regionale 80/1982, così come modificato dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che stabilisce che il direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche o suo delegato, adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità alle disposizioni regolamentari ed agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura;
ATTESO che, in relazione alla suddetta previsione, si rende necessaria una ricognizione periodica delle disponibilità finanziarie del Fondo, effettive e programmabili ed una analoga valutazione dei flussi di spesa derivanti dall'attività del Fondo tale da consentire, in termini previsionali, la destinazione di una parte delle disponibilità a ciascuna delle diverse tipologie di intervento agevolato attuate;
RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della legge istitutiva del Fondo, le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari dei finanziamenti sono destinate al reintegro delle disponibilità finanziarie del Fondo, così come l'ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati;
RILEVATO altresì che, in aggiunta alle predette tipologie di entrata che costituiscono le disponibilità del Fondo, si devono considerare i conferimenti dal bilancio regionale e le anticipazioni poste in essere ai sensi della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 14, commi 39, 46, 49 e 50, che prevede la costituzione del Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale per la concessione di anticipazioni alle gestioni fuori bilancio di alcuni Fondi di rotazione, tra i quali il Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo;
CONSIDERATO che l'articolo 2 della predetta legge regionale 80/1982, così come da ultimo modificata dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) stabilisce in quindici anni la durata massima del periodo di ammortamento dei finanziamenti agevolati;
CONSIDERATO che la convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e le Banche per disciplinare la concessione dei finanziamenti agevolati con le disponibilità del Fondo prevede che l'ammortamento dei finanziamenti medesimi avvenga in semestralità costanti posticipate;
RILEVATO che l'incasso delle suddette semestralità è garantito dalle Banche che erogano i finanziamenti agevolati in base a quanto stabilito sia dalla legge istitutiva del Fondo che dalla predetta convenzione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2010, n. 1938, in base alla quale una quota dei rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati con le disponibilità del Fondo deve

essere accantonata a decorrere dalla scadenza del 31 dicembre 2010 al fine della restituzione al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale ed al bilancio regionale delle anticipazioni accreditate al Fondo ai sensi della legge regionale 11/2009;
RILEVATO, pertanto, che le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo derivanti dai rientri delle quote di ammortamento in scadenza risultano individuabili con sufficiente precisione, mentre non è preventivabile con altrettanta precisione la quota di disponibilità conseguente alle anticipazioni disposte ai sensi della legge regionale 11/2009;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 247/Pres. di approvazione del regolamento recante criteri e modalità di concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera a) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 248/Pres. di approvazione del regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera b) legge regionale 20 novembre 1982, n. 80;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261, modificato con Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2014, n. 108/Pres., di approvazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263/Pres., modificato con Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2014, n. 111/Pres., di approvazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 47/Pres., modificato con Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2014, n. 110/Pres., di approvazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro - energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale ed animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2012, n. 0113/Pres., modificato con Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2014, n. 109/Pres., di approvazione del regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2015, n. 0205/Pres di approvazione del regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di sviluppo della filiera agroindustriale di cui all'articolo 40 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 025/Pres di approvazione del regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18/2004 e dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005;
VISTE le ulteriori tipologie di finanziamenti erogabili con le disponibilità del Fondo ai sensi della legge regionale 18/2011, art. 2, commi da 11 a 16, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, articolo 2, commi da 73 a 76, della legge regionale 8 aprile 2013 n. 5, art. 1, commi da 12 a 17, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, art 2, commi 24, da 30 a 38 e da 68 a 71, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11, art. 41;
VISTI in particolare l'articolo 2, comma 20, della legge regionale 11/2011 e l'articolo 2, comma 14 bis, della legge regionale 18/2011 che autorizzano l'Amministrazione regionale ad impiegare, per alcuni interventi del Fondo, anche i rientri dei finanziamenti erogati utilizzando le anticipazioni disposte ai sensi dell'articolo 14, comma 46, della legge regionale 11/2009;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'utilizzo delle disponibilità, la previsione del flusso di richieste di finanziamenti che supporta la definizione della programmazione relativamente alla destinazione delle risorse tra le varie tipologie di intervento ha valenza meramente indicativa;
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di continuare a garantire la massima flessibilità operativa del

Fondo, adottare un atto di programmazione delle entrate e delle uscite che possa essere prontamente oggetto di adeguamento da parte dell'Assessore alle risorse agricole e forestali in conseguenza sia di accresciute disponibilità finanziarie che dovessero affluire al Fondo dal bilancio regionale sia di nuove o mutate esigenze nell' utilizzo delle disponibilità;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato l'allegato documento avente titolo: "Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2017".
2. In caso di accresciute disponibilità finanziarie che dovessero affluire al Fondo con conferimenti dal bilancio regionale o nel caso di nuove o mutate esigenze nell'utilizzo delle disponibilità medesime il "Documento di programmazione" è aggiornato con decreto dell'Assessore alle risorse agricole e forestali.
3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_5_1_DGR_35_2_ALL1

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2017.

PARTE I^

DISPONIBILITA' FINANZIARIE

TIPOLOGIE DI DISPONIBILITA'				SOMME PARZIALI	*SOMME TOTALI*
A	- Disponibilità di cassa al 01.01.2017				200.000,00
B	- Rientri di rate				43.000.000,00
		B1	Rientri I° semestre	21.400.000,00	
		B2	Rientri II° semestre	21.600.000,00	
C	- Interessi, Estinzioni anticipate, Riversamenti				6.000.000,00
D	- Nuovi conferimenti dal bilancio				5.000.000,00
TOTALE DISPONIBILITÀ					54 .200.000,00

PARTE II^

USCITE FINANZIARIE

TIPOLOGIE DI USCITA			*SOMME PARZIALI*	*SOMME TOTALI*
A - Finanziamenti investimenti produzione primaria (Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 247).				20.000.000,00
	A1	Investimenti in strutture ed impianti finanziabili con quota fondi Regione dal 50% al 100% con durata massima 15 anni	6.000.000,00	
	A2	Investimenti in attrezzatura finanziabili a 5 anni 100% fondi Regione	10.000.000,00	
	A3	- altri investimenti	4.000.000,00	
B - Finanziamenti ristrutturazione finanziaria imprese di produzione primaria (Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261).				0,00
C - Finanziamenti investimenti trasformazione e commercializzazione (Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 248).	**C 1**	Investimenti con quota fondi Regione dal 50% al 100% con durata massima 15 anni	8.000.000,00	10.000.000,00
	C 2	- altri investimenti	2.000.000,00	
D - Finanziamenti ristrutturazione finanziaria imprese di trasformazio-				0,00

	ne e commercializzazione (Decreto Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0263).	**D1** - Imprese agricole		
		D2 - Imprese artigiane		
E	- Finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria 15 anni (Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11, art. 41).			8.000.000,00
		E1 - Imprese che hanno presentato richiesta di consolidamento alla data del 31 dicembre 2016 e sono beneficiarie di un finanziamento agevolato di consolidamento erogato ai sensi della lr 80/82 con durata superiore a 5 anni	933.000,00	
		E2 - Imprese di produzione primaria che non sono beneficiarie di un finanziamento agevolato di consolidamento erogato ai sensi della lr 80/82 con durata superiore a 5 anni	3.500.000,00	
		E3 - Imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che non sono beneficiarie di un finanziamento agevolato di consolidamento erogato ai sensi della lr 80/82 con durata	3.567.000,00	

	superiore a 5 anni		
F - Finanziamenti progetti integrati (Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, art. 1, commi da 12 a 17)			0,00
G - Finanziamenti filiera agroindustriale (Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11, art. 40 (Decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2010, n. 205).	**G1** – Importi spendibili nel primo semestre		0,00
	G2 – Importi spendibili nel secondo semestre		
H - Finanziamenti Sistemi integrati sviluppo economico (Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, art. 2, commi da 30 a 38)			0,00
I - Finanziamenti servizi forestali (Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, art. 2, commi da 68 a 71)			500.000,00
L - Finanziamenti sistemi agro energetici (Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 47)			0,00
M - Finanziamenti imprese in difficoltà (Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 25)			7 .000.000,00
N - Finanziamenti anticipo di magazzino (Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2012, n. 113).			8.000.000,00
O - Finanziamenti molluschicoltura (Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, art. 2, comma 24).			0,00
P - Finanziamenti Associazioni allevatori (Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, art. 2, commi da 73 a 76).			600.000,00
R - Interessi al Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale (DGR 2033/2012).			100.000,00
TOTALE USCITE			54.200.000,00

PARTE III^ RIEPILOGO

parte	*denominazione*	*somme*
PARTE I	TOTALE DISPONIBILITA’	54.200.000,00
PARTE II	TOTALE USCITE	54.200.000,00
	RISERVA DI DISPONIBILITA’ *	-------------- **

* Alla RISERVA affluiscono le maggiori somme rispetto a quanto previsto nella Parte I (DISPONIBILITA’ FINANZIARIE) lett. **C)** (Interessi, Estinzioni anticipate, Riversamenti), lett. **D**) (Nuovi conferimenti dal bilancio).

**Alla RISERVA attingono, quando esaurite, le tipologie di uscita A-1, A-2, A-3, C-1, C-2, E-2, E-3, F, H, I, secondo il seguente ordine, nel caso in cui la riserva fosse insufficiente: A-1, A-2, A-3, C-1, C-2, I, F, H, E2, E3.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_5_1_DGR_39_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2017, n. 39

DPReg. 141/2016 - Approvazione bando per l'accesso mediante i progetti di filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 19, il quale prevede il sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione europea con decisione C(2016) 8355 final del 5 dicembre 2016, ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che prevede, tra l'altro, l'accesso mediante "Progetti di Filiera";

ATTESO che l'analisi SWOT, di cui al capitolo 4 del PSR 2014-2020, ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di incoraggiare l'aggregazione delle imprese e la costituzione di associazioni e organizzazioni per favorire la concentrazione dell'offerta (filiere, cluster, reti), favorire il rapporto tra aziende e ricerca, sostenere l'innovazione di prodotto e di processo e valorizzare le produzioni di qualità in un'ottica di promozione complessiva del territorio regionale;

PRESO ATTO che, in coerenza con la strategia regionale per lo sviluppo rurale descritta nel capitolo 5 del PSR, i fabbisogni evidenziati dall'analisi SWOT saranno soddisfatti, in via prioritaria, tramite l'approccio dei Progetti di filiera;

PRESO ATTO che i Progetti di filiera, come specificato nel capitolo 8 del PSR, sono progetti realizzati da

un insieme di richiedenti, rappresentanti i vari segmenti di una filiera ovvero produzione, prima lavorazione o trasformazione e commercializzazione o promozione, anche se non necessariamente beneficiari, che propongono l'attuazione di un insieme coerente e coordinato di progetti integrati e individuali, finalizzati a raggiungere obiettivi specifici e settoriali in grado di potenziare, integrare e valorizzare filiere esistenti o nuove filiere per la valorizzazione del comparto agricolo, agro alimentare e forestale e offrire, altresì, occasioni di sviluppo sostenibile del territorio;
PRESO ATTO che i Progetti di filiera costituiscono uno strumento metodologico e operativo che consente di:
a) coinvolgere i soggetti componenti la filiera e i soggetti economici nella definizione di obiettivi comuni di sviluppo sostenibile;
b) elaborare una strategia comune e condivisa che tramite l'attuazione di un progetto comune consenta il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
c) coordinare e integrare le diverse misure e interventi del PSR al fine di concentrare le possibilità e le risorse, aumentandone l'efficacia e l'efficienza e ottenere migliori risultati;
PRESO ATTO che i PF sono finalizzati a soddisfare in via prioritaria l'obiettivo tematico 3a "migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercali locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali" di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013;
VISTO il testo di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, denominato "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale;
VISTA la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";
VISTO il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016;
CONSIDERATO che i criteri di selezione dei Progetti di filiera sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 nella seduta del 9 giugno 2016;
VISTA la propria deliberazione del 22 luglio 2016, n. 1378 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione piano finanziario analitico e ripartizione fra tipologia di intervento), che approva la ripartizione delle risorse finanziarie del PSR per tipo di intervento, tipologia di accesso e annualità di attivazione;
VISTA la propria deliberazione del 9 dicembre 2016, n. 2368 (DPREG 141/2016 art. 7. Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Correzione di errori materiali e integrazioni di carattere non sostanziale della disciplina di cui alla DGR 1441/2016 concernente i casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti), richiamata nelle singole schede facenti parte dell'allegato A) al bando di cui alla presente deliberazione;
VISTO il bando per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante l'approccio dei progetti di filiera, nonché gli allegati al bando medesimo, predisposti dal Servizio competitività del sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, in conformità al regolamento di attuazione di cui al DPREG 141/2016;
DATO ATTO che gli impegni essenziali e accessori a carico dei partecipanti diretti derivanti dalla partecipazione al Progetto di Filiera sono indicati agli articoli 43 e 44 del bando e che le relative modalità di controllo sono individuate nelle schede allegato F) al bando;
DATO ATTO che i casi di riduzioni ed esclusioni derivanti da inadempimenti di impegni specifici da parte dei beneficiari di ciascuna tipologia di intervento attivabile a valere sul bando in questione, ulteriori rispetto a quelli presenti nella DGR 2368/2016, sono indicati nell' allegato A) del bando medesimo;
CONSIDERATO che gli impegni essenziali e accessori previsti dal presente bando sono coerenti con quelli già trasmessi all'Organismo Pagatore Agea in relazione alla propria deliberazione 28 luglio 2016 n. 1441, come sostituita con propria deliberazione del 9 dicembre 2016 n. 2368;
VISTA la legge regionale n. 7/2000;
CONSIDERATO che i termini superiori a novanta giorni per la conclusione del procedimento di concessione dell'aiuto si giustificano in relazione alla particolare complessità del bando caratterizzato da un'articolata istruttoria, che prevede sia la valutazione dei Progetti di Filiera che delle singole Tipologie di intervento;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Pre-

sidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;
VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato il bando di attuazione per l'accesso mediante i Progetti di Filiera agricola del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_5_1_DGR_39_2_ALL1

BANDO PER L'ACCESSO AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA MEDIANTE L'APPROCCIO DEI PROGETTI DI FILIERA AGRICOLA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente bando disciplina la modalità di accesso tramite progetti di filiera al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nell'ultima versione adottata dalla Commissione Europea con decisione C (2016) 8355 final del 5 dicembre 2016. La modalità di accesso è finalizzata a coinvolgere i soggetti componenti le filiere nella definizione di obiettivi comuni di sviluppo sostenibile per potenziare, integrare e valorizzare le filiere esistenti o creare nuove filiere per la valorizzazione del comparto agricolo e agro alimentare, e offrire occasioni di sviluppo sostenibile del territorio.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente atto, si intende per:

a) filiera: insieme di attività che concorrono alla produzione, alla prima lavorazione o alla trasformazione, alla commercializzazione o alla promozione di un prodotto partendo dalla produzione agricola di base, fino alla vendita al consumatore finale;
b) progetto di filiera (PF): progetti che propongono l'attuazione di un insieme coerente e coordinato di progetti integrati o di progetti individuali finalizzati a raggiungere obiettivi specifici e settoriali in grado di potenziare, integrare e valorizzare filiere esistenti o nuove filiere. Sono realizzati da un partenariato di soggetti rappresentanti tutti i segmenti di una filiera cioè produzione, trasformazione o prima lavorazione e commercializzazione o promozione;
c) partecipante diretto: soggetto giuridico, partecipante alla filiera e sottoscrittore dell'Accordo di filiera, che nell'ambito di attuazione del PF, sostiene l'onere finanziario delle operazioni di propria competenza per le quali aderisce ad almeno una delle tipologie di intervento del PSR 2014-2020 indicate all'articolo 4 comma 1 lettere c), d), e), f) e g), attivate con il bando di PF. Il partecipante diretto è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla tipologia di intervento attivata;
d) partecipante indiretto: soggetto coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi del PF che usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo alcun

sostegno a valere sul PSR 2014-2020 nell'ambito del PF anche in relazione a eventuali operazioni previste nell'accordo di filiera. In questa categoria rientrano anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere alle singole tipologie di intervento del PSR (es. operatori della distribuzione, soggetti che forniscono servizi a supporto della filiera). I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, sottoscrivono l'Accordo di filiera e possono partecipare a più progetti di filiera anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento;

e) accordo di filiera: atto costitutivo dell'aggregazione di imprese o altro atto, nel caso di forme di aggregazione già esistenti, stipulato tra i partecipanti diretti e indiretti alla filiera che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati in esso prefissati, disciplina e vincola i rapporti tra i partecipanti al PF, individua il capofila e gli impegni e le responsabilità reciproche e nei confronti della Regione;
f) capofila: individuato nell'accordo di filiera tra i partecipanti diretti, è colui che rappresenta tutti i partecipanti alla filiera, diretti e indiretti, ed è unico responsabile dell'attuazione fisica e finanziaria del PF. Il capofila è il mandatario dell'aggregazione di imprese partecipanti al PF regolarmente costituita al momento della presentazione della domanda di PF ed è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con la struttura responsabile di misura;
g) beneficiario: è un partecipante diretto al PF, soggetto pubblico o privato, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno, definito nelle singole schede tipologia di intervento dettagliate nell'allegato A) al presente bando;
h) destinatario finale: soggetto che usufruisce dei servizi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1 o dei servizi di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1;
i) progetto individuale: progetto realizzato da un unico beneficiario, partecipante diretto, a valere su un'unica tipologia di intervento del PSR attivato in attuazione dei PF;
j) progetto integrato (PI): progetto realizzato da un unico beneficiario, partecipante diretto, che integra in un'unica domanda di sostegno, come programmato, descritto e quantificato nel Piano di sviluppo aziendale, operazioni previste in una delle tipologie di intervento della misura 4 – investimenti in immobilizzazioni materiali, con almeno un'altra delle tipologie di intervento ammessi al PF e la cui attuazione combinata comporta, come specificato nel Piano, un risultato migliore rispetto all'esecuzione delle operazioni in modo separato. L'attivazione di una delle tipologie di intervento di Misura 4 con le tipologie di intervento 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenza e 2.1 - servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attive nelle aree rurali si configura come progetto integrato.

2. Per il presente bando valgono tutte le altre definizioni dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 041/Pres "Regolamento generale di attuazione per le Misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" (regolamento di attuazione).

ARTICOLO 3 STRUTTURE COMPETENTI

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) la struttura responsabile è il Servizio competitività del sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
b) l'ufficio attuatore è individuato nell'allegato A) in relazione alla tipologia di intervento.

ARTICOLO 4 TIPOLOGIE DI INTERVENTO ATTIVABILI E RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

1. Le tipologie di intervento attivabili a valere sui PF sono le seguenti:

a) 1.1 – sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenza
b) 2.1 – servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attive nelle aree rurali
c) 3.2 – sostegno per l'attività di informazione e promozione di attività attuate da associazioni di produttori nel mercato interno
d) 4.1.1 – miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole
e) 4.1.2 – efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole
f) 4.2 – investimenti per la trasformazione, la commercializzazione o lo sviluppo di prodotti agricoli
g) 6.4.3 – sviluppo di nuovi prodotti.

2. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 30.410.000,00 (trenta milioniquattrocentodiecimila/00) di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 13.112.792,00 (tredicimilionicentododicisettecentonovantadue/00) così ripartite per settore produttivo e tipologia di intervento:

Settore produttivo	Dotazione finanziaria per tipologia di intervento attivabile					Totali per settore produttivo
	4.1.1 miglioramento prestazioni e sostenibilità globale delle imprese agricole	4.1.2 efficientamento uso dell'acqua nelle aziende agricole	4.2 investimenti per trasformazione commercializza-zione e sviluppo dei prodotti agricoli	3.2. sostegno per attività di informazione e promozione	6.4.3 sviluppo di nuovi prodotti	
Colture pregiate	4.500.000,00	160.000,00	970.000,00	200.000,00	252.000,00	**6.082.000,00**
Cereali proteoleaginose	3.375.000,00	240.000,00	727.500,00	150.000,00	189.000,00	**4.681.500,00**
Zootecnica da carne, apicoltura, con esclusione degli allevamenti di ovaiole	6.750.000,00	200.000,00	1.455.000,00	300.000,00	378.000,00	**9.083.000,00**
Lattiero caseario e zootecnia da latte	7.875.000,00	200.000,00	1.697.500,00	350.000,00	441.000,00	**10.563.500,00**
Totale dotazione finanziaria per tipologia di intervento	**22.500.000,00**	**800.000,00**	**4.850.000,00**	**1.000.000,00**	**1.260.000,00**	**30.410.000,00**

3. Le risorse per l'accesso dei beneficiari alle tipologie di intervento 1.1 e 2.1 sono contenute nei relativi bandi.
4. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

ARTICOLO 5 PROTEZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

1. Qualora un intervento previsto, da progetti individuali o integrati, in attuazione di un PF rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 25, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il partecipante diretto presenta all'Ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1 il partecipante diretto presenta richiesta motivata all'Ufficio attuatore e per conoscenza al Capofila prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione dell'impatto ambientale. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II CONDIZIONI DI ACCESSO, REQUISITI E CONTENUTI DEL PF

ARTICOLO 6 PARTENARIATO DEI PF

1. Il partenariato del PF è costituito da:
a) partecipanti diretti;
b) partecipanti indiretti.
2. In funzione delle caratteristiche del partenariato i PF sono così distinti:
a) agricolo: in cui la fase di trasformazione è effettuata attraverso la tipologia di intervento 4.1.1 da parte di almeno un'azienda agricola esclusivamente partecipante diretto;
b) misto: in cui la fase di trasformazione è effettuata attraverso la tipologia di intervento 4.2, da un soggetto che può essere anche partecipante indiretto.
3. In funzione della localizzazione del partenariato i PF sono così distinti:
a) montano: qualora ricorrano tutti i seguenti requisiti:

1) la SAU prevalente di tutti i partecipanti diretti che attivano le tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2, 6.4.3 ricade all'interno delle aree rurali D o delle aree svantaggiate di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
2) la fase di trasformazione è effettuata esclusivamente da un partecipante diretto nella sede legale o in una unità locale ricadente all'interno delle aree rurali D o delle aree svantaggiate di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b) non montano: in tutti i casi in cui non ricorrono i requisiti di cui alla lettera a).

ARTICOLO 7 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI PF

1. I PF sono ammissibili a finanziamento se, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità in funzione della composizione del partenariato e della localizzazione:
a) montani: minimo 7 partecipanti diretti di cui almeno 6 aziende agricole;
b) non montani: minimo 5 partecipanti diretti di cui almeno 4 aziende agricole.
2. Il PF comprende attività di produzione, prima lavorazione o trasformazione, commercializzazione o promozione, e prevede l'attivazione di tipologie di intervento relative ad almeno due misure del PSR da parte dei beneficiari diretti, di cui una delle quali è obbligatoriamente la misura 4.
3. Le operazioni per le quali è richiesto il sostegno a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2, 4.2 e 6.4.3 sono realizzate sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Le operazioni per le quali è richiesto il sostegno a valere sulla tipologia di intervento 3.2 sono realizzate all'interno del mercato Interno.
4. Le operazioni che compongono il PF, presentate a finanziamento o meno, sono caratterizzate da una forte integrazione progettuale. Le operazioni e gli interventi proposti dai partecipanti diretti sono coerenti e funzionali rispetto al PF, al settore produttivo, all'orientamento o al prodotto del PF, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi.
5. L'accordo di filiera di cui all'articolo 9 è sottoscritto precedentemente alla data di presentazione delle domande di sostegno. L'aggregazione tra i partecipanti diretti e indiretti è regolarmente costituita in una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;
b) organizzazioni di produttori riconosciute;
c) cooperative agricole e loro consorzi non associati ad organizzazioni di produttori;
d) consorzi di tutela del prodotto;
e) altre forme associative tra partecipanti diretti e indiretti alla filiera.

6. I partecipanti diretti presentano domanda di sostegno a valere sulle tipologie di intervento di cui all'articolo 4 lettere c), d), e) f) e g) anche in forma di PI, esclusivamente per investimenti coerenti e funzionali alle finalità del PF.
7. Qualora il PF non preveda l'attivazione della tipologia di intervento 3.2, prevede obbligatoriamente attività di commercializzazione del prodotto finale del PF, anche per il tramite di partecipanti indiretti. L'attività di commercializzazione del prodotto finale non è soggetta a contribuzione.
8. Le attività di commercializzazione o promozione sono completate entro il termine di conclusione del PF, anche se realizzate da partecipanti indiretti.

ARTICOLO 8 PARTECIPANTI DIRETTI E OBBLIGO DI FORMAZIONE O CONSULENZA

1. I partecipanti diretti partecipano a un unico PF.
2. I partecipanti diretti potenziali destinatari delle tipologie di intervento 1.1 o 2.1 presentano PI che prevedono l'attivazione di una delle tipologie di intervento 1.1 o 2.1. E' fatto obbligo di usufruire dei relativi servizi di formazione o consulenza entro il termine di conclusione del PF. Qualora ciò non avvenga e il progetto perda la caratteristica di PI, esso è considerato progetto individuale e le percentuali di contributo erogabili sono ridotte in conseguenza.
3. Qualora in un PF sia presente una cooperativa come partecipante diretto o indiretto, i soci della cooperativa medesima partecipano esclusivamente al PF al quale partecipa la cooperativa, fatta salva la partecipazione a PF in settori diversi da quello nel quale opera la cooperativa.

ARTICOLO 9 ACCORDO DI FILIERA

1. L'accordo di filiera contiene il titolo del PF, gli obiettivi e le finalità che intende perseguire, i rapporti intercorrenti tra il capofila e i partecipanti diretti e indiretti alla filiera, nonché gli impegni e gli obblighi intercorrenti tra ciascun partecipante.

2. Il rapporto tra capofila e partecipanti al PF costituisce un legame contrattuale che individua gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere con il PF, gli impegni e le responsabilità reciproche e nei confronti della Regione almeno fino al termine di scadenza del vincolo di cui all'articolo 40 del presente bando.
3. Ciascun partecipante diretto conserva autonomia ai fini:
a) degli adempimenti connessi alla gestione del sostegno richiesto a valere sul PSR, con le limitazioni eventualmente apportate in sede di sottoscrizione dell'Accordo di filiera;
b) della rispondenza ai vincoli e impegni derivanti dall'ammissione a finanziamento delle operazioni di cui è titolare;
c) della responsabilità legate alla mancata realizzazione delle operazioni di cui è titolare.
4. L'accordo di filiera è sottoscritto dai partecipanti diretti e dai partecipanti indiretti prima della presentazione delle domande di sostegno e contiene gli elementi minimi indicati nell'allegato B).
5. La durata dell'accordo garantisce il rispetto del vincolo di cui all'articolo 40 del presente bando a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento a saldo eseguito in favore di un partecipante diretto che ha realizzato l'operazione di competenza.

ARTICOLO 10 CAPOFILA
1. Il capofila, individuato esclusivamente tra i partecipanti diretti, è colui che rappresenta tutti i partecipanti al PF ed è unico responsabile dell'attuazione fisica e finanziaria del PF.
2. Il capofila, ai fini dell'attuazione del PF, è il mandatario dell'aggregazione di imprese partecipanti alla filiera.
3. Il capofila è individuato esclusivamente fra i soggetti componenti le forme di aggregazione indicate all'articolo 7, comma 5.
4. Il capofila provvede:
a) al coordinamento generale delle attività e ai rapporti con la Regione per le diverse fasi dell'istruttoria e, in caso di approvazione del PF, cura i rapporti e le comunicazioni con i partecipanti all'accordo di filiera e con la struttura responsabile;
b) alla compilazione dell'accordo di filiera e alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
c) alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione del PF;
d) al coordinamento della promozione e dell'animazione territoriale finalizzata alla promozione del PF e all'informazione ai potenziali partecipanti;
e) a tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del PF e dell'accordo di filiera, in particolare per il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
f) a richiedere l'autorizzazione delle varianti al PF, di cui all'articolo 31;
g) a richiedere eventuali proroghe ai termini fissati per la conclusione del PF;
h) a raccogliere, elaborare e trasmettere, entro i termini previsti all'articolo 42, i dati di monitoraggio fisico e finanziario del PF alla struttura responsabile;
i) a comunicare alla struttura responsabile la presentazione, da parte dei partecipanti diretti, di eventuali richieste di autorizzazione all'esecuzione di varianti sostanziali alle operazioni individuali o a PI, dichiarando che tali varianti non costituiscono variante sostanziale al PF;
j) a comunicare alla struttura responsabile la presentazione, da parte dei partecipanti diretti, di eventuali richieste di proroghe ai termini fissati per la conclusione delle operazioni previste dai partecipanti diretti, dichiarando che tali proroghe non comportano una modifica dei termini fissati per conclusione del PF;
k) a trasmettere entro i termini fissati la documentazione prevista per la verifica della conclusione del PF di cui all'articolo 38;
l) a comunicare alla struttura responsabile qualsiasi modifica all'accordo di filiera;
m) a presentare alla struttura responsabile una relazione annuale sull'andamento del progetto di filiera, fino al termine del periodo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 40 del bando;
n) a ogni altro adempimento previsto nel presente bando.
5. Il capofila può variare qualora l'accordo di filiera lo preveda, previa richiesta motivata e autorizzazione della struttura responsabile. Il capofila è sempre un partecipante diretto.

ARTICOLO 11 MODIFICA DELL'AGGREGAZIONE DI IMPRESE
1. Non sono ammesse sostituzioni dei partecipanti diretti, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali previste al secondo comma dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. I casi di subentro sono ammissibili alle condizioni previste dal Regolamento

di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 solo qualora l'accordo di filiera preveda tale possibilità. Sostituzioni e subentri sono soggetti alla valutazione della struttura responsabile, ai fini della verifica del mantenimento degli obiettivi, delle finalità e dell'integrazione progettuale del PF, e dell'ufficio attuatore, al fine di valutarne l'ammissibilità in relazione alla tipologia di intervento.
2. Il subentrante richiede all'ufficio attuatore il subentro nella domanda di sostengo o di pagamento e presenta i documenti giustificativi da esso richiesti.
3. Il capofila provvede ad informare la struttura responsabile.
4. Qualora l'ufficio attuatore non ritenga ammissibile la sostituzione o il subentro, l'esito è comunicato tempestivamente al richiedente e alla struttura responsabile, al fine di permettere a quest'ultima le eventuali valutazioni relative al mantenimento dei requisiti di ammissibilità del PF.
5. Dopo l'approvazione del PF è sempre ammessa l'integrazione dell'accordo di filiera con nuovi partecipanti indiretti, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di filiera da parte dei nuovi aderenti.

ARTICOLO 12 MODALITA' DI ATTUAZIONE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI
1. I partecipanti diretti attuano le operazioni di competenza facenti parte del PF mediante progetti individuali e PI.
2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni generali e specifiche relative alle tipologie di intervento sono riportate nelle rispettive schede, allegate sub A) al presente bando.
3. I requisiti di ammissibilità relativi alle tipologie di intervento 1.1. e 2.1 sono indicate negli specifici bandi.

ARTICOLO 13 ORIENTAMENTO PRODUTTIVO DELLE FILIERE
1. Sono ammesse a finanziamento le filiere con i seguenti orientamenti produttivi:
a) indirizzate a prodotti biologici nuovi o esistenti;
b) con un forte radicamento e riconoscibilità territoriale, indirizzate a prodotti che già aderiscono oppure che aderiranno ai regimi di qualità di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) del reg. (UE) 1305/2013 (prodotti DOC, DOP, IGT, STG, DOCG, ecc.) compreso il marchio AQUA;
c) relative a prodotti che intendono aderire o che già aderiscono ai regimi di qualità di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) del reg. (UE) 1305/2013 e specificatamente elencati nella tipologia di intervento 3.1. (SQNPI, Sistema di qualità nazionale zootecnica) escluso il marchio AQUA;
d) che già aderiscono o intendono aderire ai seguenti regimi di certificazione: ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti), ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera, FSSC 22000 - Food Safety Systems; BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; IFS - International Food Standard, GLOBALGAP (ex EUREPGAP), ISO 14000, EMAS o altri similari;
e) finalizzate alla promozione dell'export, o all'internazionalizzazione dei prodotti, o al potenziamento dell'attività di commercializzazione sul mercato interno o su mercati esteri, anche mediante forme innovative, oppure che avviano nuove attività di commercializzazione rivolte al mercato interno o ai mercati esteri;
f) finalizzate alla produzione di nuovi prodotti alimentari umani con migliori contenuti salutistici, alimenti dietetici, alimenti senza glutine, OGM Free, alimenti a basso contenuto di sale, colesterolo, ecc. Il prodotto in entrata è un prodotto compreso nell'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il prodotto in uscita può anche non essere compreso nell'allegato I;
g) green economy;
h) produzioni agricole no food finalizzate alla realizzazione di prodotti non compresi nell'allegato I al Trattato; il prodotto in entrata è sempre un prodotto compreso nell'allegato I del TFUE;
i) altri orientamenti produttivi.
2. L'orientamento produttivo delle filiere è determinato in base al prodotto e agli obiettivi che la filiera si pone, come specificatamente individuati nell'accordo di filiera. Gli elementi indicati nell'accordo sono assunti a riferimento per l'assegnazione del punteggio di cui all'allegato E).
3. Il settore produttivo della filiera è individuato in base a quanto indicato nell'allegato E) ed è confermato alla data di liquidazione a saldo del PF.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO

ARTICOLO 14 TIPOLOGIA E ALIQUOTE DEL SOSTEGNO

1. La tipologia e l'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR per ogni tipologia di intervento in funzione della modalità di accesso e indicata in ciascuna scheda dell'allegato A) al presente bando.

ARTICOLO 15 COSTO MINIMO E MASSIMO DEI PF E DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Il costo minimo ammissibile dei PF è pari a:
a) Euro 250.000,00 per i PF montani di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a);
b) Euro 1.000.000,00 per i PF non montani.
2. Il costo massimo ammissibile è pari a € 4.500.000,00 per tutte le tipologie di PF.
3. Il costo ammissibile di un PF è determinato dalla somma dei costi ammissibili per le singole domande di sostegno presentate dai partecipanti diretti con accesso individuale o integrato, con esclusione dei costi di attivazione delle tipologie di intervento 1.1 e 2.1.
4. Il costo minimo e massimo delle domande di sostegno con accesso individuale è indicato nelle schede allegato A) con riferimento a ogni tipologia di intervento, con esclusione dei costi di attivazione delle tipologie di intervento 1.1 e 2.1.
5. Il costo massimo delle domande di sostegno con accesso integrato è pari alla somma del costo massimo delle tipologie di intervento attivate, con esclusione dei costi di attivazione delle tipologie di intervento 1.1 e 2.1.

ARTICOLO 16 CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

1. I costi ammissibili e non ammissibili di ogni tipologia di intervento attivata nell'ambito del PF, sono indicati nelle schede allegato A).
2. I costi ammissibili sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate ed in funzione del PF. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene:
a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, mediante la presentazione di progetti definitivi utilizzati ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredati da disegni, planimetrie, relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire e computi metrici estimativi analitici preventivi, redatti da un tecnico abilitato e indipendente, sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o, nel caso di contributi in natura, nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), mediante presentazione di un'analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;
c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, mediante la presentazione di almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili, rilasciati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura corredati da una breve relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
d) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, mediante la presentazione di documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti oppure di servizi correlati alla tipologia di intervento 3.2 per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, mediante la presentazione di una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
f) in caso di spese generali, in assenza degli elenchi di cui alla lettera a) e di costi per interventi in beni immateriali quali:
1) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento;

2) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
3) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze;
4) interventi correlati alla tipologia di intervento 3.2 quali servizi inerenti alla partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni fieristiche o all'organizzazione di eventi:

a. almeno tre offerte, fra loro comparabili, fornite da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro. Le offerte contengono, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del struttura o progetto e sui costi previsti;
b. nel caso non sia possibile disporre di tre offerte, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

3. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, in caso di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, anche se eseguiti secondo prestazioni specifiche senza pagamento in denaro, in sede di rendicontazione la congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti è dimostrata allegando alle domande di pagamento, in acconto e a saldo:
a) i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile, è assunto a riferimento l'importo totale più favorevole, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
b) la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PF

ARTICOLO 17 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PF

1. Il capofila, dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando, avvia la domanda di PF su Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), alla quale si collegano le domande di sostegno in forma di progetti individuali o integrati presentate dai partecipanti diretti.
2. A seguito dell'avvio da parte del capofila della procedura per la presentazione della domanda di PF, tutti i partecipanti diretti compilano, sottoscrivono con firma digitale e rilasciano su SIAN la domanda di sostegno, in forma di progetto individuale o integrato, corredata degli allegati di cui all'articolo 18, collegandola alla domanda di PF.
3. Successivamente alla presentazione delle domande di sostegno da parte dei partecipanti diretti di cui al comma 2, il capofila compila, correda degli allegati di cui all'articolo 18, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di PF in formato elettronico su SIAN.
4. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di PF, inteso come conclusione di tutte le operazioni previste ai commi precedenti, è fissato al 1 giugno 2017.
5. In caso di mancato funzionamento del SIAN, debitamente comprovato, ed entro il termine di cui al comma 4:
a) i partecipanti diretti compilano, sottoscrivono e trasmettono, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nelle rispettive schede di misura allegato A), all'ufficio attuatore le domande di sostegno in forma di progetto individuale o di PI, redatte a pena di inammissibilità utilizzando i modelli di cui all'allegato C), allegando la documentazione di cui all'articolo 18;
b) il capofila compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, la domanda di PF redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato D), che contiene l'elenco dei partecipanti diretti e indiretti;
6. In caso di trasmissione delle domande via PEC, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 il capofila e i partecipanti diretti provvedono alla riproduzione su SIAN di tutte le domande di sostegno secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3. La mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto comporta la decadenza delle domande stesse.
7. I termini di cui ai commi 4 e 6 sono prorogabili con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. I partecipanti diretti documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.
9 La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico da parte dei partecipanti diretti comporta l'inammissibilità della relativa domanda di sostegno.

10. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei partecipanti diretti comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o della parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.
11. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di PF, le domande di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

ARTICOLO 18 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AI PF E ALLE DOMANDE DI SOSTEGNO
1. Alla domanda di PF, è allegata la seguente documentazione:
a) copia dell'accordo di filiera
b) relazione a firma del capofila contenente:
   1) orientamento della filiera, settore produttivo e prodotto trattato;
   2) elenco dei partecipanti diretti e indiretti;
   3) individuazione delle criticità o delle potenzialità di sviluppo della filiera e dei relativi fabbisogni;
   4) obiettivi che si intende conseguire con il PF proposto;
   5) descrizione delle operazioni attivate da ciascun partecipante diretto ed indiretto e relativi importi, con la descrizione del contributo al perseguimento degli obiettivi generali del PF;
   6) cronoprogramma con i tempi di realizzazione dell'intero PF;
c) per la sola domanda di PF di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), copia di documento di identità del capofila ed elenco delle domande di sostegno, con accesso individuale o integrato, presentate dai partecipanti diretti.
2. La mancata presentazione dei documenti di cui al comma 1 lettere a) e b) comporta l'inammissibilità della domanda di PF.
3. Alle domande di sostegno dei partecipanti diretti è allegata la documentazione indicata nelle schede allegato A).
4. A pena di inammissibilità, alle domande di sostegno di cui al comma 3 presentate secondo la modalità di cui all'articolo 17, comma 5, lettera a) sono allegati il piano aziendale, il piano di informazione e divulgazione o il progetto di sviluppo di nuovi prodotti.

ARTICOLO 19 CRITERI DI SELEZIONE E DI PRIORITÀ DEL PF
1. Il sostegno al PF è concesso con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, secondo le modalità previste dall'art. 20 del regolamento di attuazione.
2. Ai fini della selezione e ammissione a finanziamento dei PF e per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 25, vengono applicati i criteri di selezione descritti all'allegato E).

ARTICOLO 20 NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE
1. La struttura responsabile è affiancata da un nucleo tecnico di valutazione (nucleo tecnico) nominato con deliberazione della Giunta regionale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 lettera bb) del regolamento di attuazione, il quale esprime il parere sull'integrazione progettuale del PF.
2. Su richiesta della struttura responsabile, il nucleo tecnico esprime il parere per ogni variante del PF, ai fini della verifica del mantenimento dell'integrazione progettuale.

ARTICOLO 21 VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI PF
1. Ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 22 e nel rispetto dei termini massimi del procedimento la struttura responsabile verifica i requisiti di ammissibilità del PF ed in particolare il rispetto dell'articolo 7 commi 1,2,3 e 5 nonché il costo minimo e la documentazione minima allegata al progetto ai sensi dell'articolo 18.
2. I soli PF che presentano tutti i requisiti di ammissibilità sono ammessi alle fasi successive.

ARTICOLO 22 ISTRUTTORIA DEI PF
1., L'istruttoria del PF è svolta entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 17, con le seguenti modalità:
a) entro 90 giorni dalla scadenza del termini di presentazione della domande di PF, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 23, l'ufficio attuatore competente, indicato nelle schede allegato A), verifica l'ammissibilità, la completezza e della correttezza dei progetti individuali e dei PI e applica i criteri di selezione e priorità di cui alla fase 1 dell'allegato E), verificando il raggiungimento delle soglie minime. I progetti individuali che non raggiungono il punteggio minimo e i PI che comprendono operazioni che non hanno ottenuto il punteggio

minimo sono esclusi dal finanziamento e dal PF. L'ufficio attuatore comunica gli esiti dell'istruttoria alla struttura responsabile.
b) la struttura responsabile, sulla base degli esiti comunicati dagli uffici attuatori ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 24, determina i punteggi di cui alla fase 2 dell'allegato E) tenuto conto del parere espresso dal nucleo tecnico in merito alla verifica dell'integrazione progettuale;
c) la struttura responsabile verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza delle domande di PF che a seguito delle fasi 1 e 2 dell'allegato E) abbiano mantenuto i requisiti di ammissibilità e applica i criteri di selezione e priorità di cui alle fasi 3 e 4 dell'allegato E);
d) la struttura responsabile predispone, comunica agli uffici attuatori e pubblica le graduatorie di cui all'articolo 25.
2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie dei PF sul BUR la struttura responsabile adotta il provvedimento di ammissione a finanziamento dei PF ammessi e finanziati, declinato per singolo partecipante diretto e indiretto, e lo trasmette agli uffici attuatori e al capofila;
3. In caso di esito negativo la struttura responsabile comunica la non ammissione a finanziamento del PF agli uffici attuatori e al capofila.
4. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie dei PF sul BUR gli uffici attuatori adottano i provvedimenti di concessione del sostegno ai partecipanti diretti al PF e li trasmettono ai partecipanti diretti, alla struttura responsabile e al capofila.
5. Nel caso in cui le operazioni previste in attuazione di un PF comportino rischi per l'ambiente, gli uffici attuatori confermano e concedono il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'articolo 5, avente esito favorevole.

ARTICOLO 23 VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DEI PROGETTI INDIVIDUALI E DEI PI

1. L'ufficio attuatore verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza delle dei progetti individuali ed integrati valutando, in particolare:
a) che la relativa domanda di sostegno sia stata presentata entro i termini di cui all'articolo 17;
b) che sussistano i requisiti di ammissibilità del partecipante diretto e dell'operazione;
c) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
d) che il piano aziendale, il piano di informazione e divulgazione o il progetto di sviluppo di nuovi prodotti siano stati compilati correttamente;
e) in caso di PI, che il piano aziendale dimostri che l'attuazione combinata ed integrata delle operazioni del PI comporti un risultato migliore rispetto all'esecuzione delle operazioni in modo separato;
f) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
  1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
  2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
  3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
  4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
  5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;
g) che le operazioni non comportino effetti negativi sull'ambiente, come attestato dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno;
h) che il beneficiario individuato quale destinatario finale si impegni ad aderire alla tipologia di intervento 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, o alla tipologia di intervento 2.1 - Servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attivi nelle aree rurali.
2. L'Ufficio attuatore richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. L'ufficio attuatore, nel caso di esito negativo delle verifiche di cui ai commi precedenti, o nel caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo, comunica al richiedente la non ammissibilità del progetto al finanziamento.
4. Entro il termine di cui il alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 l'ufficio attuatore trasmette alla struttura responsabile le risultanze dell'istruttoria effettuata.

ARTICOLO 24 VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLA DOMANDA DEI PF

1. La struttura responsabile verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda dei PF valutando, in particolare:
a) la presentazione della domanda di PF entro i termini di cui all'articolo 17;
b la completezza della documentazione a corredo della domanda di PF;
c) la forma giuridica della filiera;
d) le caratteristiche del capofila;
e) la corretta costituzione della filiera;
f) il costo minimo e massimo del PF;
g) la correttezza e la completezza dell'accordo di filiera in tutte le sue parti e la durata dello stesso;
h) l'orientamento produttivo della filiera;
i) la coerenza tra il settore produttivo prevalente delle aziende agricole di produzione primaria con l'orientamento produttivo del PF alla data di presentazione, oppure con l'orientamento produttivo raggiunto a seguito dell'attuazione delle operazioni e prima del saldo;
j) la dimostrazione dell'integrazione progettuale delle operazioni e degli interventi proposti dai partecipanti diretti che hanno superato la fase, la coerenza e la funzionalità rispetto al PF, al settore produttivo, all'orientamento o al prodotto del PF, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi.
2. La struttura responsabile richiede al capofila eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di PF, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n.7/2000, assegnando al capofila un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. La struttura responsabile, nel caso di esito negativo delle verifiche di cui ai commi precedenti o in caso di non raggiungimento dei punteggi minimi, comunica la non ammissione a finanziamento del PF al capofila e agli uffici attuatori.

ARTICOLO 25 GRADUATORIE

1. La struttura responsabile provvede alla formazione delle graduatorie per settore produttivo delle filiere, dei PF ammessi e finanziati e dei PF ammessi ma non finanziati per carenza di risorse. Le graduatorie sono trasmesse agli uffici attuatori e pubblicate sul BUR.
2. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.

ARTICOLO 26 FINANZIAMENTO PARZIALE DEI PF

1. Un PF è considerato parzialmente finanziato se sono disponibili all'interno della dotazione finanziaria del settore di appartenenza risorse finanziarie inferiori alla richiesta di sostegno totale del PF.
2. Qualora una domanda di PF risulti parzialmente finanziata, il capofila del PF procede, in nome e per conto dei partecipanti diretti, alternativamente con le seguenti modalità:
a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare, tramite i partecipanti diretti, una rimodulazione delle operazioni previste nelle domande di sostegno parzialmente finanziate, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità del PF e delle operazioni, individuali e integrate, e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati. In questo caso le domande di sostegno, individuali o integrate, presentate dai singoli partecipanti diretti dovranno essere coerenti con i nuovi importi rimodulati del PF;
b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque i progetti come presentati ed approvati.
c) rinunciare al sostegno del PF nella sua interezza.
3. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria la struttura responsabile chiede ai capofila dei PF parzialmente finanziati di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2 nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3 il capofila e i partecipanti diretti provvedono:
a) nel caso di cui al comma 2, lettera a) ad apportare le necessarie modifiche alla domanda di PF e alle domande di sostegno con accesso individuale o integrato;
b) nel caso di cui al comma 2 lettera c) a formalizzare la rinuncia al sostegno del PF.
5. Le risorse eventualmente non impegnate su un settore produttivo sono assegnate al settore produttivo immediatamente successivo nella tabella di cui all'articolo 4 comma 2.

6. Le risorse non impegnate al termine della definizione delle graduatorie o risultanti da economie e rinunce, sono restituite al Programma.

CAPO V ATTUAZIONE DEI PF

ARTICOLO 27 AVVIO E CONCLUSIONE DEI PF E DEI PROGETTI INDIVIDUALI O INTEGRATI

1 L'avvio dei PF coincide con l'avvio delle operazioni finanziate con le domande di sostegno dei progetti individuali o dei PI di esso facenti parte.
2. Le operazioni finanziate con i progetti individuali o con i PI vengono avviate entro 90 giorni dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento del PF, a pena di revoca del relativo provvedimento di concessione del sostegno e del provvedimento di approvazione del PF.
3. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 2 fanno fede le seguenti date in relazione all'intervento previsto:
a) per acquisto di terreni o di fabbricati, la data del contratto preliminare di compravendita;
b) per operazioni in beni mobili o immateriali, la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
c) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente oppure della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.
4. Il termine di cui al comma 2 non è prorogabile.
5. Entro 30 giorni dall'avvio delle relative operazioni i beneficiari trasmettono all'ufficio attuatore e al capofila la documentazione di cui al comma 3, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno o di PF.
6. Entro 30 giorni dall'avvio della prima operazione facente parte del PF il capofila trasmette alla struttura responsabile la documentazione di cui al comma 3.
7. A pena di revoca del relativo provvedimento di concessione del sostegno e fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 28, le operazioni finanziate a valere sui progetti individuali o sui PI sono concluse e rendicontate dai beneficiari entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento di ammissibilità del PF di cui all'articolo 22 comma 2:
a) 9 mesi per operazioni, anche a valere su PI, che prevedono interventi in beni mobili o immateriali;
b) 18 mesi per operazioni, anche integrate, che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso inferiore o uguale a 500.000,00 euro
c) 24 mesi per operazioni, anche integrate, che prevedono interventi in beni immobili con costo totale ammesso superiore a 500.000,00 euro o per operazioni ammesse a finanziamento a valere sui tipi di intervento 3.2.
8. Ai fini della verifica dei termini di cui al comma 7 l'operazione si considera completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo e ad avvenuto utilizzo, da parte dei beneficiari individuati come destinatari finali, dei servizi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1, o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1 del PSR.
9. Un PF è concluso quando:
a) entro i termini indicati al comma 7 tutte le operazioni in esso previste, con accesso individuale o tramite PI, sono state completate, i partecipanti diretti hanno presentato la domanda di pagamento a saldo del sostegno concesso, completa della documentazione prevista nelle schede allegato A), anche ai fini della dimostrazione dell'utilizzo dei servizi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1, o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1 del PSR;
b) le operazioni dei partecipanti indiretti sono state portate a termine;
c) il capofila ha trasmesso alla struttura responsabile, nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data dell'ultima domanda di pagamento a saldo inerente al PF, una relazione illustrativa degli obiettivi e dei risultati del PF, redatta secondo quanto disposto dall'articolo 38.

ARTICOLO 28 PROROGHE DEI PF E DELLE OPERAZIONI
1. La proroga del termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni dei progetti individuali e dei PI, che comporta una modifica dei termini del PF, è ammessa, su richiesta del capofila da presentarsi alla struttura

responsabile e all'ufficio attuatore competente per l'operazione di cui si tratta entro la data di scadenza del termine di conclusione, in caso di:
a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b) motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al capofila o ai partecipanti, purché adeguatamente documentati.
2. La proroga del termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni di un progetto individuale o di un PI che non comporta una modifica dei termini di conclusione del PF, è ammessa, su richiesta dei partecipanti diretti da presentarsi all'ufficio attuatore e alla struttura responsabile da parte del capofila per:
a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro 15 giorni dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo;
b) motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati, entro la data di scadenza del termine di conclusione.
3. Nei casi di cui al comma 1 il capofila allega alla richiesta di proroga:
a) una relazione contenente le motivazioni per le quali è richiesta la proroga;
b) la documentazione attestante i motivi imprevisti e imprevedibili verificatisi;
c) le appendici alle garanzie di cui all'articolo 30 che comprovano la modifica dei termini di scadenza delle stesse in coerenza con la proroga richiesta.
4. Nei casi di cui al comma 2 i partecipanti diretti che richiedono la proroga allegano:
a) una relazione contenete le motivazioni per le quali la proroga è stata richiesta;
b) documentazione attestante il verificarsi dei motivi imprevisti e imprevedibili;
c) le appendici alla garanzia di cui all'articolo 30 che comprovano la modifica dei termini di scadenza delle stesse in coerenza con la proroga richiesta;
d) una dichiarazione del capofila attestante che la proroga richiesta non comporta una modifica dei termini fissati per la conclusione del PF.
5. La struttura responsabile concede la proroga richiesta ai sensi del comma 1 tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato del PSR fino ad un massimo di:
a) 3 mesi nel caso di PF aventi ad oggetto solo interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;
b) 6 mesi nel caso di PF che prevedono operazioni finanziate a valere sulla tipologia di intervento 3.2 oppure operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui relativo costo ammesso sia di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro;
c) 9 mesi nel caso di PF che prevedono operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui relativo costo ammesso sia di importo superiore a 500.000,00 euro.
6. La proroga di cui al comma 5 è concessa entro 30 giorni dalla richiesta, con provvedimento della struttura responsabile, trasmesso al capofila e all'ufficio attuatore entro i 15 giorni successivi alla data della sua adozione.
7. L'ufficio attuatore, previo parere vincolante della struttura responsabile, il quale viene espresso tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato del PF, concede la proroga di cui al comma 2, fino ad un massimo di:
a) 3 mesi nel caso di operazioni, con accesso individuale o tramite PI, aventi ad oggetto solo interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;
b) 6 mesi nel caso di operazioni finanziate a valere sulla tipologia di intervento 3.2 oppure con accesso individuale o tramite PI aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo ammesso sia di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro;
c) 9 mesi nel caso di operazioni, con accesso individuale o tramite PI, aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo ammesso sia di importo superiore a 500.000,00 euro.
8. Entro 30 giorni dalla richiesta l'ufficio attuatore concede con proprio provvedimento la proroga di cui richiesta ai sensi del comma 2 e la comunica al beneficiario, alla struttura responsabile e al capofila entro i 15 giorni successivi alla data di adozione del provvedimento.

ARTICOLO 29 APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

1. I partecipanti diretti privati, in attuazione delle operazioni di competenza, applicano, nei casi previsti, quanto disposto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

ARTICOLO 30 GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEI PF

1. Entro 60 giorni dal provvedimento di ammissione a finanziamento di cui all'articolo 22 comma 2 tutti i partecipanti diretti presentano al competente ufficio attuatore una garanzia bancaria o equivalente, per un importo compreso tra un minimo del 30 e un massimo del 50 per cento del sostegno, a garanzia del raggiungimento degli obiettivi del PF.
2. I partecipanti diretti, beneficiari del sostegno a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2, 4.2.e 6.4.3, hanno la facoltà di utilizzare la garanzia di cui al comma 1 ai fini della richiesta di liquidazione dell'anticipo del sostegno concesso.
3. Le garanzie di cui al comma 1 hanno una durata di 24 mesi successivi al termine fissato per la conclusione del PF.
4. Il termine di cui al comma 3 è modificato a seguito dell'eventuale concessione di proroghe di cui all'articolo 28.
5. Le garanzie sono svincolate o escusse in base agli esiti dell'attività di verifica svolta ai sensi dell'articolo 38.

ARTICOLO 31 VARIANTI DEI PF

1. Sono varianti di un PF:
a) la modifica o la sostituzione del capofila;
b) la modifica, la sostituzione o la rinuncia dei partecipanti diretti;
c) la modifica, la sostituzione, la rinuncia o l'integrazione dei partecipanti indiretti;
d) le modifiche apportate all'accordo di filiera di cui all'articolo 9;
e) le modifiche del costo totale ammesso del PF comprese tra il 10 e il 30 per cento, fatto salvo quanto disposto al comma 7;
f) qualsiasi modifica dei progetti finanziati che comporti una modifica degli obiettivi e dei risultati attesi dal PF, o collegata ai criteri di ammissibilità, o collegata all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati al PF;
2. Il capofila presenta la richiesta di autorizzazione alla variante alla struttura responsabile prima dell'esecuzione della variante stessa.
3. Entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 2 la struttura responsabile valuta, richiedendo eventualmente il parere del nucleo tecnico:
a) la pertinenza della variante proposta;
b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del PF;
c) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda di PF, o, in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda di PF;
d) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione del PF;
e) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento di attuazione e al presente bando;
4. Entro il termine di cui al comma 3 la struttura responsabile adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante.
5. Qualora la variante al PF derivi da una variante di uno o più progetti individuali o di PI, la valutazione della struttura responsabile è preceduta dalla valutazione dell'ufficio attuatore competente relativa all'ammissibilità della variante del progetto individuale o del PI secondo quanto indicato all'articolo 32 o 33.
6. Il provvedimento di autorizzazione della variante contiene:
a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso del PF e del sostegno concesso ai partecipanti diretti, rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
b) l'eventuale modifica del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
c) l'eventuale rideterminazione del termine per la conclusione del PF;
d) le eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione del PF;
e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico dei partecipanti diretti al PF.
7. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
a) la modifica del settore produttivo, dell'orientamento produttivo o del prodotto della filiera;
b) la modifica del capofila, dei partecipanti diretti e dei partecipanti indiretti fatti salvi i casi previsti dagli articoli 10 e 11;

c) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del PF;
d) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima;
e) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
f) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale indicata al comma 1, lettera e).
g) tempi di attuazione superiori a quanto previsto agli articoli 27 e 28.
8. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile del PF e del costo ammissibile delle domande con accesso individuale o tramite PI di esso facenti parte né del sostegno totale concesso e del sostegno concesso ai singoli partecipanti diretti.
9. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1, lettera e) e di quanto previsto al comma 7, non sono utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o interventi non previsti dal PF.
10. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e, nei casi di cui al comma 5, la decadenza del PF.

ARTICOLO 32 VARIANTI SOSTANZIALI DELLE OPERAZIONI
1. Sono varianti sostanziali delle operazioni dei progetti individuali o dei PI:
a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi del PF e dell'operazione finanziata o del PI;
c) la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, singola o integrata, con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione finanziata;
d) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione, finanziate a valere su ogni tipologia di intervento, che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 33, comma 1, numero 2) lettera b), una riduzione del costo totale ammesso a finanziamento in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento. Nel caso di PI le percentuali indicate sono calcolate in relazione a ciascuna singola tipologia di intervento attivata;
e) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
f) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi derivati dall'attuazione delle operazioni finanziate con progetti individuali o PI;
g) la modifica del beneficiario;
h) per la sola tipologia di intervento 3.2, le modifiche proposte dal beneficiario per sostituire iniziative preventivate e non realizzabili per cause a lui non imputabili debitamente dimostrate.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera d) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali.
3. La richiesta di autorizzazione della variante di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione di impianti, oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni. La richiesta di autorizzazione è corredata dalla dichiarazione del capofila attestante che la variante sostanziale non si configura come variante del PF.
4. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3:
a) valuta:
1) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
2) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
3) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
4) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o, in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto per singola tipologia di intervento;
5) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
6) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione e al bando;
b) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.

5. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
b) l'eventuale modifica del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
c) l'eventuale rideterminazione delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione, nell'ambito dei termini massimi previsti dall'articolo 28;
d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
f) la comunicazione alla struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante ai fini della rideterminazione del costo del PF.
6. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui all'articolo 11;
b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni, degli interventi e del PI;
c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento dell'operazione, per singola tipologia di intervento;
d) la riduzione del costo totale in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera d);
e) nel caso di PI la compensazione finanziaria fra le operazioni finanziate a valere sulle tipologie di intervento attivate;
f) tempi di attuazione superiori a quanto previsto all'articolo 28;
g) nel caso di PF montani, la modifica della localizzazione dell'attività di trasformazione al di fuori dell'area rurale D o della zona svantaggiata di cui all'art. 32 par. 1 lett. a) del Regolamento UE 1305/2013.
7. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
8. Le economie derivanti dalle varianti sostanziali non sono utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento con la relativa domanda di sostegno.
9. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 6, anche la decadenza dal sostegno.

ARTICOLO 33 VARIANTI NON SOSTANZIALI DELLE OPERAZIONI
1. Si considerano varianti non sostanziali:
a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ammessa a finanziamento a valere su ogni tipologia di intervento, inferiore al 10 per cento quale conseguenza di:
1) interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
2) per i beni mobili o immateriali, il cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene;
b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza del ribasso d'asta o della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;
c) il passaggio dell'utilizzo dei servizi di formazione, di cui ai tipi di intervento 1.1, all'utilizzo dei servizi di consulenza di cui al tipi di intervento 2.1 del PSR e viceversa.
2. Le economie derivanti dalle varianti non sostanziali non sono utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali.
4. Il beneficiario comunica le varianti di cui al comma 1, lettera a) all'ufficio attuatore e al capofila contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo. Il capofila comunica per conoscenza alla struttura responsabile la variante non sostanziale, allegando una dichiarazione attestante che le varianti apportate non si configurano come varianti del PF.
5. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e il rimando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;
c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;

d) la comunicazione alla struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.
6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI

1. I costi sostenuti dai beneficiari partecipanti diretti sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatti salvi i costi relativi alla stesura del piano aziendale di cui alle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2, 4.2, del piano di informazione e divulgazione di cui alla tipologia di intervento 3.2, e della progettazione definitiva dell'opera, che possono essere sostenuti e quietanzati entro i 12 dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, con accesso individuale o integrato. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario produce la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
b) assegno. L'assegno è sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"; il beneficiario trasmette l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
c) carta di credito o bancomat. Il beneficiario trasmette l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.
d) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario trasmette la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale sono riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
e) vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale sono riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un struttura di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV;
g) modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (banca, posta).
2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
c) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando il PF e la specifica tipologia di intervento (3.2 o 4.1.1 o 4.1.2 o 4.2 o 6.4.3).
3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato al beneficiario.

ARTICOLO 35 LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO DEL SOSTEGNO

1. Il partecipante diretto può chiedere la liquidazione di un anticipo fino a un massimo del 50 per cento del sostegno concesso a valere sui tipi di intervento 4.1.1, 4.1.2, 4.2 e 6.4.3, con accesso individuale o in relazione a ogni singolo tipo di intervento attivato con PI.
2. Per il tipo di intervento 4.1.2 il beneficiario può chiedere l'anticipo di cui al comma 1 a condizione che il costo ammesso a finanziamento non sia inferiore a 20.000,00 euro.
3. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata in formato elettronico sul SIAN all'ufficio attuatore e per conoscenza al capofila e alla struttura responsabile, ed è corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del partecipante diretto attestante la volontà di utilizzare la garanzia bancaria o equivalente di cui all'articolo 30 ai fini della liquidazione dell'anticipo;
b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione come di seguito indicato:
1) per operazioni in beni immobili: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante il possesso delle autorizzazioni o l'invio delle dichiarazioni o delle comunicazioni, previste dalla normativa vigente con i relativi estremi;
2) per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente copia della dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
c) fatture o altra documentazione di costo equipollente, come prevista all'articolo 34;
4. L'ufficio attuatore, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento:
a) verifica che la domanda sia compilata in modo corretto;
b) verifica che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa;
c) verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n.702/2014;
d) per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispone il provvedimento con il quale propone la liquidazione all'Organismo pagatore, attraverso l'Autorità di Gestione, indicando, per ciascuna di esse, l'importo dell'anticipo richiesto e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione;
e) trasmette copia del provvedimento alla struttura responsabile.
5. L'Ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
6. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
7. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 4, l'Autorità di Gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
8. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di operazione che si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato. Il beneficiario è inoltre tenuto a restituire il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi, qualora il progetto si concluda con un pagamento inferiore all'importo dell'anticipo ricevuto.
9. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

ARTICOLO 36 LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DEL SOSTEGNO
1. Il partecipante diretto presenta in formato elettronico sul SIAN la domanda di pagamento in acconto del sostegno concesso al progetto individuale o alle singole tipologie di intervento attivate con accesso integrato, e trasmette copia della stessa al capofila.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a 3 mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di:
a) per i tipi di intervento 4.1.1, 4.1.2, 4.2 e 6.4.3: due acconti fino a un massimo dell'80 per cento dell'importo del sostegno concesso qualora ricorrano i seguenti casi:
1) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
2) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;

b) per il tipo di intervento 3.2, 3 acconti fino a un massimo dell'80 per cento dell'importo del sostegno concesso nei seguenti casi:

1) dopo aver sostenuto almeno il 30 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;

2) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;

3) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.

3. La liquidazione del primo acconto viene erogata al netto dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega:
a) una dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal partecipante diretto corrisponde a quanto previsto dal PF approvato;
b) la documentazione indicata nelle schede allegato A);
5. L'ufficio attuatore, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
b) la validità della garanzia di cui all'articolo 30 e che, a seguito dell'eventuale concessione di proroghe dei termini fissati per la conclusione del PF, siano stati modificati i termini di scadenza della garanzia medesima;
c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
d) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
e) la coerenza delle operazioni realizzate e rendicontate con il piano aziendale di cui alle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 4.2, o il piano di informazione e divulgazione di cui alla tipologia di intervento 3.2, o il progetto di sviluppo di nuovi prodotti di cui alla tipologia di intervento 6.4.3;
f) i pagamenti effettuati;
g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 41;
i) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014;
j) il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, se applicabile.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che sono riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
b) preventivati in domanda di sostegno o ammessi da una variante sostanziale approvata o ammissibili quali variante non sostanziale;
c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;
d) pertinenti all'operazione al momento realizzata;
e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
8. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'Organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

11. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.
12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi precedenti, l'ufficio attuatore, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
b) predispone il provvedimento con il quale propone all'Organismo pagatore, attraverso l'Autorità di Gestione, la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;
c) trasmette copia del provvedimento alla struttura responsabile e al capofila.
13. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
14. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di Gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
15. Eventuali riduzioni del costo sostenuto e del sostegno liquidato derivanti dall'istruttoria e dai controlli svolti ai sensi dei commi precedenti non sono compensate in sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

ARTICOLO 37 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL SOSTEGNO

1. La liquidazione a saldo del sostegno concesso è richiesta dal partecipante diretto entro il termine fissato per la conclusione e rendicontazione di cui all'articolo 28, quando:
a) il progetto individuale o il PI sono stati completati e i relativi costi quietanzati;
b) il beneficiario individuato come destinatario finale ha usufruito dei servizi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1, o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1 del PSR.
2. La liquidazione del saldo del sostegno può essere richiesta all'Organismo pagatore:
a) prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38, sulla base di una dichiarazione del capofila, allegata alla domanda di pagamento a saldo, attestante:
   1) il rispetto dell'accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
   2) che le operazioni, con accesso individuale o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;
   3) che l'operazione o il PI oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
   4) che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi ;
b) successivamente alle verifiche con esito positivo eseguite ai sensi dell'articolo 38 dalla struttura responsabile a seguito del completamento del PF.
3. Il partecipante diretto, ai fini della liquidazione a saldo del sostegno concesso nei termini e secondo le modalità indicate al comma 1 e 2, presenta in formato elettronico sul SIAN la domanda di pagamento a saldo all'ufficio attuatore e per conoscenza al capofila.
4. Alla domanda di pagamento a saldo è allegata:
a) la documentazione indicata nelle schede allegato A);
b) nel caso di cui al comma 2, lettera a), la dichiarazione del capofila.
5. L'ufficio attuatore, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo verifica:
a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
b) la validità della garanzia di cui all'articolo 30 e che, a seguito dell'eventuale concessione di proroghe dei termini fissati per la conclusione del PF, siano stati modificati i termini di scadenza della garanzia stessa;
c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;

d) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
e) l'avvenuta completa attuazione del piano aziendale di cui alle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 4.2, o del piano di informazione e divulgazione di cui alla tipologia di intervento 3.2, o del progetto di sviluppo di nuovi prodotti di cui alla tipologia di intervento 6.4.3;
f) i pagamenti effettuati;
g) la dichiarazione di conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
h) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
i) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 41;
j) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;
k) il rispetto di quanto disposto dal DLgs 50/2016 se applicabile;
l) se il partecipante diretto ha usufruito dei servizi di formazione o di consulenza di cui alle tipologie di intervento 1.1 o 2.1 del PSR, nei casi previsti.
6. Entro il termine di cui al comma 5 l'ufficio attuatore trasmette gli esiti dell'istruttoria e dei controlli svolti alla struttura responsabile.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 10;
b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
8. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
b) preventivati in domanda di sostegno;
c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
d) pertinenti all'operazione realizzata;
e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
9. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
10. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'Organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
11. In pendenza dei controlli di cui al comma 10 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
12. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7 dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'Ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'Ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.
13. Gli esiti delle istruttorie e dei controlli svolti sono trasmessi, entro il termine indicato al comma 5 alla struttura responsabile ai fini della verifica della conclusione del PF realizzato.
14. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi precedenti e in presenza della dichiarazione del capofila di cui al comma 2, lettera a) l'ufficio attuatore, entro 150 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
a) predispone il provvedimento con il quale propone all'Organismo pagatore, attraverso l'Autorità di Gestione, la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;

b) trasmette copia del provvedimento alla struttura responsabile e al capofila.
15. In assenza della dichiarazione del capofila di cui al comma 2, lettera a) l'ufficio attuatore svolge l'attività indicata al comma 14 entro 30 giorni dal ricevimento degli esiti delle verifiche eseguite dalla struttura responsabile ai sensi dell'articolo 38.
16. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
17. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui ai commi precedenti l'Autorità di Gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

ARTICOLO 38 CONCLUSIONE E APPROVAZIONE DEL PF
3. Entro i termini indicati all'articolo 27 i partecipanti diretti presentano la domanda di pagamento a saldo, l'attestato di frequenza dei corsi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1, o la copia della consulenza ottenuta a seguito dell'attivazione della tipologia di intervento 2.1.
2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'ultima domanda di pagamento a saldo relativa ai sostegni concessi, con accesso individuale o integrato, il capofila trasmette alla struttura responsabile una relazione illustrativa degli obiettivi e dei risultati del PF contenete i seguenti elementi:
a) titolo del PF;
b) conferma dell'orientamento produttivo della filiera e del settore produttivo;
c) date di avvio e conclusione del PF;
d) descrizione delle operazioni eseguite con i relativi importi distinte per partecipante diretto e indiretto e per tipologia di intervento;
e) indicazioni dei partecipanti diretti che hanno usufruito dei servizi di formazione o dei servizi di consulenza;
f) indicazioni delle eventuali proroghe richieste e concesse per il PF e per le operazioni individuali o dei PI di esso facenti parte;
g) descrizione delle varianti, sostanziali e non sostanziali, apportate alle operazioni realizzate dai singoli partecipanti diretti, indicando per ciascuna di esse i relativi importi;
h) descrizione delle varianti apportate al PF indicando i relativi importi;
i) quadro finanziario di raffronto tra le operazioni, singole e integrate, ammesse a finanziamento e rendicontate;
j) quadro finanziario generale di raffronto tra PF ammesso a finanziamento e rendicontato;
k) dettagliata descrizione e quantificazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e alle finalità fissate dal PF, distinti per partecipante diretto e indiretto;
3. Ad avvenuta conclusione del PF gli uffici attuatori, entro i termini indicati all'articolo 37:
a) svolgono l'attività istruttoria relativa alle domande di pagamento a saldo;
b) verificano che i partecipanti diretti abbiano usufruito dei servizi di formazioni di cui alla tipologia di intervento 1.1, o dei servizi di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1 del PSR
c) trasmettono alla struttura responsabile gli esiti dell'istruttoria svolta a valere sulle domande di pagamento a saldo con accesso individuale o integrato.
4. Entro il termine di 45 giorni dalla trasmissione degli esiti dell'istruttoria svolta dagli uffici attuatori in relazione all'ultima domanda di pagamento a saldo la struttura responsabile, richiedendo eventualmente il parere del nucleo tecnico:
a) verifica:
   1) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del PF;
   2) l'avvenuta realizzazione del PF;
   3) la completezza della relazione illustrativa di cui al comma 2;
   4) il rispetto degli impegni assunti dai partecipanti diretti e indiretti;
   5) il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dal PF.
b) adotta il provvedimento di approvazione, anche parziale, o di revoca del PF e lo trasmette agli uffici attuatori.
5. Gli uffici attuatori, sulla base del provvedimento di cui al comma 4, lettera b) dispongono:
a) se non già disposta, la liquidazione a saldo dei sostegni concessi con accesso individuale o integrato, o la revoca dei sostegni;
b) lo svincolo o l'escussione della garanzia di cui all'articolo 30.

ARTICOLO 39 DECADENZA DEI PF

1. Il PF e le domande di sostegno di esso facenti parte, decadono dal finanziamento quando:
a) vengono meno le condizioni di ammissibilità del PF;
b) a seguito di riduzione del punteggio, che comporti un posizionamento del PF in posizione non più utile per il finanziamento o al di sotto del punteggio minimo previsto;
c) mancato rispetto della durata dell'accordo di partenariato;
d) mancata conferma dell'orientamento produttivo o del settore produttivo;
2. La decadenza del PF comporta il recupero dei contributi concessi e liquidati a tutti i partecipanti diretti.

ARTICOLO 40 STABILITÀ DELLE OPERAZIONI
1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

ARTICOLO 41 DIVIETO DI PLURICONTRIBUZIONE
1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non beneficiano di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del Regolamento (UE) 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) 809/2014.

ARTICOLO 42 MONITORAGGIO DEI PF
1.Il capofila, a decorrere dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento del PF ed entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, trasmette alla struttura responsabile, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario del PF:
a) l'importo, declinato per singolo partecipante diretto e per tipologia di intervento, dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
b) l'importo, declinato per singolo partecipante diretto e per tipologia di intervento, dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio del PF;
d) le economie realizzate a seguito di varianti sostanziali o non sostanziali;
e) i dati fisici inerenti all'avanzamento del PF;
f) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Amministrazione e comunicato prontamente al capofila.

ARTICOLO 43 IMPEGNI ESSENZIALI
1. Gli impegni essenziali a carico dei partecipanti diretti derivanti dalla partecipazione al PF sono i seguenti:
a) mantenere l'adesione all'accordo di filiera per il periodo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 40;
b) mantenere i requisiti di ammissibilità del PF fino alla liquidazione a saldo dell'ultimo sostegno facente parte del PF medesimo;
c) osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti il PF ammesso a finanziamento, nonché realizzare il PF conformemente a quanto previsto nella domanda, fatte salve le varianti autorizzate o autorizzabili.
2. Le modalità di controllo relative agli impegni di cui al comma 1 sono individuate nelle schede allegato F) al presente bando.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dal sostegno. La struttura responsabile revoca il provvedimento di ammissione a finanziamento del PF e gli uffici attuatori revocano i relativi provvedimenti di concessione e provvedono al recupero delle somme già liquidate ai partecipanti diretti.
4. Gli impegni essenziali derivanti dalla concessione del sostegno, con accesso individuale o integrato e le relative modalità di controllo sono indicati nelle schede allegato A) in relazione a ciascuna tipologia di intervento.
5. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 4 comporta la decadenza dal sostegno del partecipante diretto. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme già liquidate.
6. I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

ARTICOLO 44 IMPEGNI ACCESSORI
1. Gli impegni accessori a carico dei partecipanti diretti derivanti dalla partecipazione al PF sono i seguenti:
a) richiedere preventivamente l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti al PF di cui all'articolo 31.

b) trasmettere i dati di monitoraggio del PF entro i termini fissati all'articolo 42.
2. Le modalità di controllo relative agli impegni di cui al comma 1 sono individuate nelle schede allegato F) al presente bando.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione del sostegno concesso a tutti i partecipanti diretti del PF. La struttura responsabile revoca parzialmente il provvedimento di ammissione a finanziamento del PF e gli uffici attuatori revocano parzialmente i relativi provvedimenti di concessione e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Gli impegni accessori a carico dei partecipanti diretti derivanti dalla concessione del sostegno in relazione a ciascuna singola tipologia di intervento attivata con accesso individuale o integrato e le relative modalità di controllo sono indicati nelle schede allegato A).
5. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 4 comporta la riduzione del sostegno concesso al partecipante diretto. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il sostegno concesso e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
6. I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

ARTICOLO 45 RITIRO O RETTIFICA DELLA DOMANDA DI PF, DI SOSTEGNO, DI PAGAMENTO E DELLE DICHIARAZIONI
1. Una domanda di PF può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata in qualsiasi momento. Il ritiro della domanda di PF comporta la decadenza di tutte le domande di sostegno, con accesso individuale o integrato, e delle domande di pagamento ad essa collegate.
2. Fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del PF, una domanda di sostegno, con accesso individuale o integrato, una domanda di pagamento o una dichiarazione possono essere ritirate, ritirate parzialmente o rettificate in qualsiasi momento.
3. Il capofila, in relazione alla domanda di PF, e il partecipante diretto, in relazione alla domanda di sostegno o di pagamento, presentano domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica allegando la documentazione giustificativa a sostegno della richiesta.
4. La struttura responsabile nel caso di domanda di PF, o l'ufficio attuatore nel caso in cui la richiesta sia inerente alle domande di sostegno individuale o integrato, prendono atto con proprio provvedimento del ritiro, del ritiro parziale o della rettifica.
5. Non sono ammessi il ritiro, il ritiro parziale o la rettifica della domanda di PF o delle domande di sostegno, con accesso individuale o integrato, o di pagamento o di una dichiarazione se ciò comporta:
a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del PF, una modifica dell'indirizzo della filiera, del settore produttivo o del prodotto o una riduzione dei punteggi assegnati che comporta un riposizionamento del PF in posizione non più finanziabile;
b) se il capofila o il partecipante diretto sono già stati informati:
1) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
2) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
3) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al capofila o al partecipante diretto.

ARTICOLO 46 ERRORI PALESI
1. La domanda di PF e le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal struttura responsabile in relazione al PF, e dall'ufficio attuatore in relazione alle domande di sostegno, con accesso individuale o integrato e di pagamento sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il capofila o il beneficiario abbiano agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
b) individuabili agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella documentazione di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del struttura responsabile, dell'ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con provvedimento della struttura responsabile o dell'ufficio attuatore, su richiesta del capofila o del partecipante diretto, anche a seguito di indicazione del struttura responsabile o dell'ufficio attuatore stessi.

ARTICOLO 47 REVOCA DEL SOSTEGNO
1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 43 e 44, ed in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario, al capofila e alla struttura responsabile.
2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario, al capofila e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

ARTICOLO 48 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
1. Sono riconosciute le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali e la documentazione probante indicate nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Il partecipante diretto comunica all'Ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Nel caso in cui le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali comportino una modifica del PF, il partecipante diretto lo comunica per il tramite del capofila alla struttura responsabile e all'ufficio attuatore, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo
4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

ARTICOLO 49 CONTROLLI EX POST
1. L'Organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 43 e 44, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 50 DISPOSIZIONI DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il regolamento di attuazione.

ARTICOLO 51 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

ARTICOLO 52 RINVIO DINAMICO
1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

ARTICOLO 53 INFORMAZIONI
1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste all'Area sviluppo rurale e-mail : competitivita@regione.fvg.it – PEC : competitivita@certregione.fvg.it, referenti: SIBEN Simonetta, telefono 0432 555756, e-mail: simonetta.siben@regione.fvg.it, MICHIELIS Roberto, telefono 0432 555857, e-mail: roberto.michielis@regione.fvg.it.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

ALLEGATO A

SCHEDE TIPOLOGIE DI INTERVENTO ATTIVABILI

A.1 – Tipologia di intervento 3.2.1 - SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ATTUATE DA ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO

A.2 – Tipologia di intervento 4.1.1 MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA SOSTENIBILITA' GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE

A.3 – Tipologia di intervento 4.1.2 EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELL'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE

A.4 – Tipologia di intervento 4.2.1 INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI

A.5 – Tipologia di intervento 6.4.3 – SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI

ALLEGATO SCHEDA A.1

MISURA	3 - sostegno per l'attività di informazione e promozione di attività attuate da associazioni di produttori nel mercato interno	SOTTOMISURA	3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione attuate da associazione di produttori nel mercato interno
TIPO DI INTERVENTO	**3.2.1 - SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ATTUATE DA ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO**		

1 STRUTTURE COMPETENTI

1. La struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competente in materia di promozione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA – PEC ersa@certregione.fvg.it
2. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di promozione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA – PEC ersa@certregione.fvg.it

2 FINALITA' E OBIETTIVI

1. La tipologia di intervento è finalizzata ad accrescere il livello di informazione e di conoscenza dei prodotti rientranti in un regime di qualità di cui alla sottomisura 3.1 – sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari del PSR ed è perseguito tramite il sostegno a operazioni di informazione e promozione.

3 BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

3.1 Beneficiari

1. I beneficiari del tipo di intervento sono le seguenti associazioni di produttori:
a) organizzazioni di produttori e le loro associazioni riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
b) cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
d) consorzi di tutela delle DOP, IGP o STG riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
e) gruppi di produttori indicati all'articolo 95 del regolamento (UE) 1308/2013 compresi quelli definiti all'articolo 3 del regolamento (UE) 1151/2012;
f) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
g) reti di impresa costituite ai sensi della L. 33/2009 o della L.r. 4/2003;
h) gruppi o aggregazioni costituite in ATI o ATS o altre forme associate dotate di personalità giuridica. Nel caso di raggruppamenti temporanei ATI/ATS o altre forme associative:
   1. la durata del raggruppamento è pari, almeno, a cinque anni successivi all'ultimo pagamento a saldo;
   2. la domanda di sostegno è presentata dal mandatario in nome e per conto dei soggetti partecipanti. I soggetti componenti il raggruppamento temporaneo devono conferire, unitamente alla costituzione del raggruppamento, mandato collettivo speciale con rappresentanza a tale soggetto. Il mandatario rappresenta i componenti in forza ad una scrittura privata autenticata o altro atto pubblico.

3.2 Requisiti di ammissibilità

1. Le associazioni di produttori, beneficiari del tipo di intervento, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultano già costituite;
b) comprendono operatori che aderiscono ai regimi di qualità rientranti nell'ambito delle disposizioni attuative delle operazioni di cui al tipo di intervento 3.1 - adesione ai medesimi regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
c) il volume della produzione, relativo al prodotto oggetto dell'attività di informazione o promozione, sia realizzato per la maggior parte da associati con sede in Friuli Venezia Giulia;

d) sono costituite esclusivamente da imprese che:
   1. sono iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
   2. nel caso delle aziende agricole sono agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al capo I, sezione III del regolamento (UE) n. 639/2014;
   3. non sono imprese in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo.

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.
3. Le organizzazioni professionali e/o interprofessionali non sono ammissibili a finanziamento.

4 OPERAZIONI

4.1 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti operazioni riguardanti prodotti rientranti in un regime di qualità previsto di cui alla sottomisura 3.1:

a) operazioni di informazione finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza degli operatori, dei tecnici e dei consumatori sulle caratteristiche principali e i vantaggi del prodotto quali la qualità, i metodi e processi specifici di produzione e le tecniche agricole, la sostenibilità ambientale, l'elevato grado di benessere degli animali, il rispetto dell'ambiente nonché sulle proprietà qualitative, nutrizionali ed organolettiche;
b) operazioni di promozione commerciale e pubblicitaria finalizzate alla diffusione della conoscenza dei prodotti di qualità presso i soggetti e gli operatori del mercato.

4.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Sono ammissibili le operazioni e i relativi interventi:

a) realizzate nel mercato interno comunitario;
b) ad oggetto prodotti che aderiscono a uno dei seguenti regimi:

1. regolamento (UE) n. 1151/2012 –DOC, DOP, IGP, STG, Prodotti di montagna;
2. regolamento (UE) n. 665/2014;
3. regolamento (CE) n. 110/2008;
4. regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014;
5. regolamento (UE) n. 1308/2013;
6. legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 (Produzione integrata);
7. Regolamento (CE) n. 834/2007 , relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (limitatamente ai prodotti trasformati);
8. decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 (Sistema di qualità nazionale zootecnica);
9. Legge 3 febbraio 2011,n.4 disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari;
10. legge regionale n. 21/2002 (AQUA);
11. i seguenti regimi facoltativi di certificazione:
    a) ISO 14001 (SGA - Sistema di gestione ambientale);
    b) ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti);
    c) ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera;
    d) FSSC 22000 - Food Safety Systems;
    e) BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard;
    f) IFS - International Food Standard;
    g) GLOBALGAP (ex EUREPGAP).

2. Il materiale informativo e promozionale deve essere realizzato in conformità a quanto disposto dai regolamenti di attuazione del PSR e dalle norme regionali, nazionali e comunitarie applicabili.

4.3 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:

a) finalizzate all'informazione, promozione, commercializzazione e pubblicità di marchi commerciali;

b) realizzate al di fuori del mercato interno comunitario;
c) che incitano i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine tranne i casi e le deroghe specificamente indicate all'art.4,comma 3 del reg.(UE) 807/2014.
2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine alla data dell'ultima fattura di saldo.
4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

5 COSTI

5.1 Costo minimo e massimo

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 40.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 500.000,00.

5.2 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili, i costi:
a) sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione;
b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
e) identificabili, verificabili e controllabili;
f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
a) iniziative di informazione:
1. realizzazione materiali a scopo informativo: a titolo esemplificativo servizi fotografici, depliant, stampe e cartelle stampa, cartellonistica, pubblicazioni e servizi web e video. I materiali potranno essere forniti sia in formato cartaceo che digitale;
2. realizzazione di incontri di studio, convegni, seminari, workshop e scambio di buone pratiche e visite dimostrative a carattere informativo presso enti, scuole, istituiti e aziende (affitto e allestimento sale compreso il personale di servizio, compenso, spese di viaggio, vitto e alloggio per relatori ed esperti del settore, animazione relativa alla buone pratiche, interpretariato e spese di comunicazione dell'evento).
b) iniziative di promozione commerciale e pubblicitaria:
1. ricerche e analisi di mercato (report dei risultati dell'indagine);
2. realizzazione di materiale promozionale: (a titolo esemplificativo servizi fotografici, depliant, stampe e cartelle stampa, cartellonistica, pubblicazioni, servizi web e video, iniziative pubblicitarie, acquisto spazi pubblicitari e publiredazionali, gadget, realizzazione di applicazioni informatiche e file multimediali, siti WEB);
3. investimenti finalizzati allo studio di marchi, packaging o altre iniziative con finalità promozionale;
4. realizzazione di eventi di carattere commerciale e pubblicitario rivolti anche ad altri operatori del settore quali buyer, giornalisti, ristoratori, opinion leader (affitto e allestimento sale compreso il personale di servizio, animazione e interpretariato, compenso per spese di viaggio, vitto ed alloggio dei relatori ed esperti del settore, spese di comunicazione dell'evento);
5. partecipazione a fiere o eventi finalizzati ad ampliare gli sbocchi nel mercato (quote di iscrizione, nolo aree espositive e stand compreso l'allestimento, spese per inserzione a catalogo, personale esterno dedicato all'evento quali comunicatori, hostess, interpretariato, eventuali spese di vitto alloggio e trasferimento dei dipendenti, esclusi i soci del beneficiario impegnati nell'evento, spese per la spedizione dei materiale espositivo da e per la località in cui si svolge la manifestazione/esposizione, realizzazione materiale promozionale inerente al prodotto);
c) onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali inerenti all'attività di progettazione,

coordinamento, organizzazione e direzione delle attività di cui ai punti precedenti entro la percentuale massima complessiva del 10% dei costi ritenuti ammissibili.

5.3 Costi non ammissibili

1. Non sono considerati costi ammissibili;
a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
b) che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno o nella variante;
c) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
d) gli interessi passivi;
e) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
f) sostenuti per la promozione di marchi commerciali e imprese;
g) sostenuti in leasing;
h) per l'acquisto di beni strumentali durevoli che prevedono un ammortamento superiore alla durata del progetto;
i) materiali di consumo che esauriscono la loro funzione nell'ambito di un singolo ciclo di vita del prodotto fatti salvi i casi di cui alla sezione 5.2;
j) contributi in natura;
k) compensi per il lavoro del personale interno dell'associazione compresi i soci e gli organi rappresentativi;
l) spese per l'acquisto dei prodotti oggetto della promozione.
2. Delle seguenti tipologie di investimenti si specifica che non sono ammissibili:
a) spese di vitto, alloggio, viaggio sostenute per la partecipazione alle manifestazioni dei soci e legali rappresentanti del beneficiario ad esclusione di eventuali dipendenti dello stesso;
b) relativi a catering, buffet, cene di gala e intrattenimento degli ospiti.

6 SOSTEGNO

6.1 Tipo di sostegno

1. Il sostegno è erogato in forma di aiuto in conto capitale

6.2 Modalità di determinazione e aliquota del sostegno

1. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota del 70% al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 23 del bando.

7 CRITERI DI SELEZIONE

1 Ai fini della selezione degli operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatorie di cui all'articolo 25 del bando, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

DESCRIZIONE CRITERI	MODALITA' DI APPLICAZIONE IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE	Punteggio	Cumulabilità
Caratteristiche dei soci delle aziende associate – ricambio generazionale	Associazioni/organizzazioni costituite in prevalenza da aziende con giovani al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013.	6	Non cumulabili fra loro

	Associazioni/organizzazioni costituite in prevalenza da aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria o straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane.	2	
Localizzazione (SAU prevalente delle aziende associate) - grado di ruralità	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	14	Non cumulabili fra loro
	Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	9	
	Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	7	
	Poli urbani che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	0	

CAPACITA' DI RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI TRASVERSALI DEL PROGRAMMA

DESCRIZIONE CRITERIO	MODALITA' DI APPLICAZIONE IN FUNZIONE DEL REGIME DI QUALITA' O DELLA CERTIFICAZIONE	Punteggio	Cumulabilità
Regime di qualità o di certificazione oggetto delle azioni di informazione e promozione*	Regime di qualità di cui al regolamento (CE) 834/2007 – biologico**	15	Non cumulabili fra loro
	Regimi di qualità di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013, lettera a) escluso il regolamento (CE) 834/2007 ovvero - regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP, IGP, SGT, Prodotti di montagna; - regolamento (UE) n. 665/2014; - regolamento (CE) n. 110/2008; - regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; - regolamento (UE) n. 1308/2013; - marchio AQUA di cui alla legge regionale n. 21/2002 (AQUA).	14	
	Regimi facoltativi di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013, lettera c) e indicati nella sezione 8.2.3.3.1.11 del PSR ad esclusione della ISO 14001 ovvero - certificazione ISO 14001 - ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); - ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; - FSSC 22000 - Food Safety Systems;	10	

	- BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; - IFS - International Food Standard; - GLOBALGAP (ex EUREPGAP).		
	Regimi di qualità di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013, lettera b) cioè legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 (Produzione integrata) e decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 (Sistema di qualità nazionale zootecnica).	7	
*Il criterio è applicato in funzione del regime di qualità o della certificazione di prodotto o di processo oggetto delle azioni di informazione e promozione e in base alla prevalenza finanziaria delle due azioni. ** Limitatamente ai prodotti trasformati.			

CAPACITA' DELL'INTERVENTO DI INFORMARE E PROMUOVERE

DESCRIZIONE CRITERIO	MODALITA' DI APPLICAZIONE IN FUNZIONE DELL'ARTICOLAZIONE E QUALITA' DELLA PROGETTAZIONE	Punteggio	Cumulabilità
Grado di integrazione e tipologia degli interventi proposti	Prevalenza finanziaria degli interventi con indirizzo commerciale	15	Non cumulabili fra loro
	Prevalenza finanziaria degli interventi con indirizzo informativo	10	
	Prevalenza finanziaria degli interventi con altri indirizzi.	0	
	Integrazione del progetto (contemporanea attivazione di progetti di commercializzazione ed informazione)	2	Cumulabile
Livello di innovazione delle modalità attuative delle azioni di informazione e promozione	Realizzazione di azioni di promozione non convenzionali mediante metodi di comunicazione "innovativi"	10	Cumulabile
	Realizzazione di azioni di informazione con utilizzo di tecnologie web "innovative"	5	Cumulabile
	Realizzazione o rifacimento di siti WEB integrati con la realizzazione di QR e/o App	5	Non cumulabili fra loro
	Realizzazione o rifacimenti di siti WEB	3	
Grado di internazionalizzazione	Realizzazione di azioni di promozione svolte all'interno di altri paesi dell'Unione Europea in percentuale pari, almeno, al 50% del costo totale previsto per l'attuazione del Piano degli investimenti.	17	Non cumulabili fra loro
	Realizzazione di azioni di promozione svolte fuori regione Friuli Venezia Giulia ma sul territorio nazionale in percentuale pari, almeno, al 50% del costo totale previsto per l'attuazione del Piano degli investimenti.	10	

GRADO DI RAPPRESENTATIVITA' E DI AGGREGAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE

DESCRIZIONE CRITERIO	MODALITA' DI APPLICAZIONE IN FUNZIONE DEL GRADO DI RAPPRESENTATIVITA' E AGGREGAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE	Punteggio	Cumulabilità

Grado di rappresentativita' e aggregazione dell'associazione	Rete di impresa costituita ai sensi della L 33/2009 o della L.r. 4/2013	11	Non cumulabili fra loro
	Associazioni di Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale Organizzazioni di produttori riconosciute Cooperativa agricola e loro consorzi, non associate ad OP Consorzi di tutela delle Doc, Dop, Igp o Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale.	10	
	Altre forme di associazione	0	

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 25 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità alle aziende giovani o associazioni costituite in prevalenza da aziende giovani. In caso di ulteriore parità alla domanda con costo previsto inferiore.

8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO

1. Alla domanda di sostegno il beneficiario allega, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, da allegare alla sola domanda di sostegno presentata via PEC;
b. copia dell'atto costitutivo del beneficiario o atto equipollente;
c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che:
   1. tutti i soci/ imprese associate coinvolti nel progetto aderiscono ai regimi di qualità di cui all'art. 10 del bando;
   2. che il volume della produzione complessivo oggetto della produzione è realizzato prevalentemente in regione Friuli Venezia Giulia;
   3. localizzazione della SAU prevalente delle aziende socie coinvolte nel progetto (aree rurali e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/13);
   4. tutte le imprese associate coinvolte nel progetto sono iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
   5. tutte le imprese associate coinvolte nel progetto non sono imprese in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo e non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente;
   6. ricambio generazionale: elenco delle aziende socie il cui titolare è giovane al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal reg (UE) 1305/2013 e delle aziende socie con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane rispetto al totale delle aziende socie coinvolte nel progetto;
   7. l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è recuperabile a norma della normativa nazionale;
d. per i costi relativi all'acquisizione di servizi esterni, beni materiali e investimenti immateriali ivi comprese le spese generali:
   1. almeno tre offerte, fra loro comparabili, forniti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto del servizio o della fornitura e il relativo costo;
   2. una relazione tecnico-economica del beneficiario che motivi la scelta del preventivo ritenuto valido qualora non sia scelto quello con il prezzo più basso;
   3. nel caso non sia possibile disporre di tre offerte una dettagliata relazione descrittiva motivando adeguatamente l'impossibilità ad individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/servizi oggetto del finanziamento.

e. piano di informazione e promozione firmato dal beneficiario e redatto come di seguito indicato:

1. DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO E DEL PRODOTTO

1.1 Tipologia del beneficiario

Ragione sociale dell'Associazione e forma giuridica.
Data di costituzione.
Grado di rappresentatività ed aggregazione dell'associazione.

1.2 Caratteristiche dei soci

Nominativi e delle aziende socie, sede legale, numero di iscrizione alla Camera di Commercio.
Elenco delle aziende socie il cui titolare è giovane al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal reg (UE) 1305/2013.
Elenco delle aziende socie con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane.
Localizzazione della SAU prevalente delle aziende associate (area rurale e zona svantaggiata art 32 reg (UE) 1305/13).

1.3 Tipologia del prodotto

Regime di qualità o di certificazione oggetto del progetto di informazione e promozione.
In relazione al prodotto oggetto di promozione:

- Indicazione degli operatori che aderiscono ai regimi di qualità rientranti nell'ambito delle disposizioni attuative delle operazioni di cui al tipo di intervento 3.1 - adesione ai medesimi regimi
- Indicazione che il volume della produzione complessivo sia realizzato prevalentemente in regione Friuli Venezia Giulia.

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO

2.1 Descrizione degli obiettivi di progetto e quantificazione dei costi

Descrizione sintetica degli obiettivi di progetto con evidenza dei costi distinguendo tra:

- Progetto di informazione
- Progetto di promozione commerciale e pubblicitaria

2.2 Modalità attuative delle azioni di informazione e promozione

- Attivazione di azioni di promozione non convenzionali mediante metodi di comunicazione innovativi (ex ambient marketing, street marketing, ecc);
- realizzazione di azioni di informazione con utilizzo di tecnologie web "innovative" (e-mail, video-virali, programmi tell-a-friend, web 2.0, social network e blog on-line, utilizzo di banner, pop-up ed altre forme di promozione di tipo "Display Ads", utilizzo di dispositivi di connessione mobile ecc;);
- realizzazione o rifacimento di siti WEB integrati con la realizzazione di QR e/o App;
- realizzazione o rifacimenti di siti WEB

2.3 Grado di internazionalizzazione

Delle azioni di promozione di cui al punto 3.2 "Iniziative di promozione commerciale e pubblicitaria" riportare i costi sostenuti per interventi svolti:

- In Paesi dell'Unione Europea ad esclusione dell'Italia;
- In Italia ad esclusione della Regione FVG;
- In Regione FVG

3. ATTIVITA' PREVISTE

3.1 Iniziative di informazione

Sintetica descrizione delle seguenti attività proposte:

- realizzazione materiali a scopo informativo;
- realizzazione di incontri di studio, convegni, seminari e scambio di buone pratiche e visite dimostrative a carattere informativo presso enti, scuole, istituiti e aziende;

3.2 Iniziative di promozione commerciale e pubblicitaria

Sintetica descrizione delle seguenti attività proposte:

- ricerche e analisi di mercato (report dei risultati dell'indagine);
- realizzazione di materiale promozionale;
- investimenti finalizzati allo studio di marchi, packaging o altre iniziative con finalità promozionale;
- realizzazione di eventi di carattere commerciale e pubblicitario rivolti anche ad altri operatori del settore quali

buyer, giornalisti, ristoratori, opinion leader;
- partecipazione a fiere o eventi finalizzati ad ampliare gli sbocchi nel mercato.

3.3 Spese generali

4. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALLA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PREVISTI DAI CRITERI DI SELEZIONE

4.1 Criteri di carattere trasversale:
- Caratteristiche dei soci delle aziende associate – ricambio generazionale;
- Localizzazione;

4.2 Capacita' di raggiungere gli obiettivi trasversali del programma:
- Regime di qualità o di certificazione oggetto delle azioni di informazione e promozione

4.3 Capacita' dell'intervento di informare e promuovere:
- Grado di integrazione e tipologia degli interventi proposti;
- Livello di innovazione delle modalità attuative delle azioni di informazione e promozione;
- Grado di internazionalizzazione.

4.4 Grado di rappresentativita' e di aggregazione dell'associazione/organizzazione

5. CRONOPROGRAMMA

Inserire nella tabella la tempistica di avanzamento delle attività.

N.	Tipologia di progetto	Spesa (euro) 6 mesi	Spesa (euro) 12 mesi	Spesa (euro) 18 mesi	Totale (euro) 24 mesi
1	Iniziative di informazione				
2	Iniziative di promozione commerciale e pubblicitaria				
3	Spese generali				

6. QUADRO FINANZIARIO

Inserire nella tabella il dettaglio dei diversi interventi che compongono il progetto.

N.	Tipologia di progetto	Progetto	Importo al netto dell'IVA (euro)	Tot. Importo al netto dell'IVA (euro)	Totale IVA (euro)
1	Iniziative di informazione				
2	Iniziative di promozione commerciale e pubblicitaria				
3	Spese generali				
TOTALE IMPONIBILE				(a)	
SOLO IVA AMMISSIBILE (non recuperabile)					(b)
COSTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE				(a+b)	

7. SCELTA DEL FORNITORE

Riportare nella tabella gli estremi dei preventivi di spesa, la scelta del fornitore e l'eventuale motivazione.

N.	Tipologia di	Progetto	Terna di	Preventivo	Motivazione

	progetto		**preventivi**	**scelto**	
1	**Iniziative di informazione**				
2	**Iniziative di promozione commerciale e pubblicitaria**				
3	**Spese generali**				

8. CONCLUSIONI

Ulteriori considerazioni ritenute rilevanti.

9 ANTICIPO DEL SOSTEGNO

1. Non è prevista l'erogazione dell'anticipo del sostegno.

10 ACCONTO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'acconto del sostegno richiesto valgono le condizioni previste dall'articolo 36 del bando.
2. Alla domanda di acconto è allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dal PF approvato;
b) fatture o altra equipollente documentazione fiscale relativa ai costi sostenuti;
c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
d) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
e) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
   1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
   2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
   3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
   4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
   1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
   2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità se applicabili all'operazione finanziata;

3. copia degli studi, ricerche di marketing e del materiale promozionale, commerciale, pubblicitario al momento realizzato;
4. documentazione fotografica relativa all'organizzazione di eventi o alla partecipazione a manifestazioni, fiere ecc..

11 SALDO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione del saldo del sostegno richiesto valgono le condizioni previste dall'articolo 37 del bando.
2. Alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:

a) se la liquidazione del saldo è richiesta prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38 del bando, dichiarazione del Capofila, attestante:
   1. il rispetto dell'Accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
   2. che le operazione, con accesso singolo o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;
   3. che l'operazione o il Progetto integrato oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
   4. che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi;

b) piano di informazione e promozione aggiornato con evidenza delle parti modificate;
c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale relativa ai costi sostenuti;
d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
f) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
g) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
   1. descrizione dell'operazione realizzata;
   2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato
   3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto

h) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
   1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
   2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità se applicabili all'operazione finanziata;

i) copia degli studi, ricerche di marketing e del materiale promozionale, commerciale, pubblicitario realizzato;
j) documentazione fotografica relativa all'organizzazione di eventi o alla partecipazione a manifestazioni, fiere ecc..

12 IMPEGNI E OBBLIGHI SPECIFICI

12.1 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, è previsto a carico del beneficiario l'impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno superiore al 30 per cento.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nelle tabelle che seguono.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

12.2 Impegni accessori
1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016. 2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

<table>
<tr><th>Programma Sviluppo Rurale</th><th colspan="3">FRIULI VENEZIA GIULIA</th><th>Misura</th><th>Intervento 3.2</th><th>Azione</th><th colspan="2">Rif. Allegato scheda A.1</th></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="8">Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="8">Bando – art. 32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="7">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="7">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2" colspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td></td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>--</td><td colspan="2">Campione controllo in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td colspan="2">Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="8">Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</td><td colspan="8">--</td></tr>
</table>

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

ALLEGATO SCHEDA A.2

MISURA	4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali	SOTTOMISURA	4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
TIPO DI INTERVENTO	**4.1.1 MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA SOSTENIBILITA' GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE**		

1 STRUTTURE COMPETENTI

1. La struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare, della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - PEC competitività@certregione.fvg.it
2. L' ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

2 FINALITA' E OBIETTIVI

1. La tipologia di intervento è finalizzata a potenziare la competitività e migliorare la redditività, le prestazioni e la sostenibilità globale delle imprese agricole salvaguardando, nel contempo, il patrimonio agro ambientale in cui le aziende operano.

3 BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. I beneficiari del tipo di intervento sono:
a) agricoltori: le imprese agricole individuali o societarie
b) associazioni di agricoltori: le cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno o l'allevamento di animali.
2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
b) essere conduttori o essere impresa non in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
3. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.

4 PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano di sviluppo aziendale, redatto sulla base del modello predisposto da ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e compilabile direttamente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN
2. Il Piano di sviluppo aziendale, redatto in coerenza con le operazioni per le quali viene richiesto il sostegno, contiene i seguenti elementi:
a) la descrizione della situazione di partenza del beneficiario, coerente con quanto riportato dal fascicolo aziendale, quali l'orientamento produttivo, inclusa l'eventuale attività di allevamento, trasformazione e agriturismo, la situazione occupazionale (numero di personale assunto con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale), il volume d'affari ai fini IVA, gli sbocchi di mercato, il possesso della qualifica di IAP;
b) il progetto di impresa, con l'evidenza delle tappe essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell'attività dell'azienda;
c) l'identificazione e la quantificazione dei lavori effettuati sotto forma di contributi in natura;
d) la dimensione economica dell'impresa, alla data di presentazione della domanda di sostegno e presunta a conclusione del Piano di sviluppo aziendale, espressa in standard output (SO) determinata con la metodologia CRA INEA e secondo le modalità previste dalla delibera della Giunta regionale 10 giugno 2016, n. 1040 (determinazione della modalità di calcolo della dimensione economica delle aziende agricole in termini di standard output (SO) ai sensi della misura 6.1 "Pacchetto giovani" e della misura 4 "investimenti in immobilizzazioni materiali" del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'arti.

19 del regolamento (UE) n.1305/201 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - approvazione);
e) il settore produttivo prevalente dell'azienda, alla data di presentazione della domanda di sostegno e, se del caso, presumibilmente raggiunto a conclusione del PA, determinato sulla base dello standard output, come definito alla lettera d);
f) la descrizione delle operazioni e degli interventi proposti, compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b);
g) un dettagliato piano finanziario distinto per operazioni e interventi oggetto della domanda di sostegno;
h) indicazione della partecipazione del beneficiario a reti, OP, cooperative, consorzi o associazioni;
i) un dettagliato piano finanziario dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
j) la descrizione degli investimenti immateriali programmati con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio;
k) un dettagliato cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati;
l) la descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all'attuazione del piano, formulata sulla base di oggettive valutazioni e idonea a comprovare, in via previsionale, il miglioramento della sostenibilità globale dell'operazione.
m) la scheda di Performance per la valutazione del miglioramento delle prestazioni e sostenibilità globale dell'azienda.

3. Il Piano di sviluppo aziendale di cui al comma 1 è compilato, in sede di domanda di sostegno, con riferimento alla situazione iniziale dell'azienda (ex ante) ed è aggiornato, alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, alla situazione a regime derivante dall'avvenuta realizzazione dell'operazione finanziata indicando e quantificando gli elementi e i dati necessari alla verifica del rispetto degli impegni derivanti dall'ammissibilità a finanziamento dell'operazione.

5 OPERAZIONI

5.1 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende prevedono la realizzazione di interventi:
a) in fabbricati produttivi, funzionali al ciclo produttivo, serre e strutture zootecniche;
b) in fabbricati adibiti alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli;
c) in macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi quelli informatici e l'impiantistica di collegamento per la gestione o esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale, di raccolta e all'allevamento;
d) in macchinari, attrezzature e impianti ivi compresi quelli informatici e l'impiantistica di collegamento per la trasformazione o la commercializzazione di prodotti agricoli;
e) per la realizzazione dei seguenti miglioramenti fondiari:
1) sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, finalizzate al contenimento dell'erosione del suolo e che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario;
2) impianti frutticoli, escluse le short rotation, le colture dedicate a biomassa in genere e gli impianti di piante annuali;
3) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo;
4) terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali;
5) viabilità aziendale ed elettrificazione aziendale;
f) di efficientamento energetico, mediante l'isolamento termico degli involucri degli edifici agricoli produttivi funzionali all'attività aziendale esistente (comprese le serre), relativi strumenti di regolazione, ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia in azienda;
g) per la realizzazione di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati su edifici agricoli e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili, ivi compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami (residui delle lavorazioni) termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto ed installazione di accumulatori dell'energia prodotta;

h) per aumentare il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa;
i) in schermature vegetazionali per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori e delle emissioni odorigene e gassose derivanti dalle lavorazioni;
j) per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti oltre gli standard minimi fissati dalla normativa.

5.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Sono ammissibili le operazioni:
a) realizzate in Friuli Venezia Giulia;
b) che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale. Le prestazioni e la sostenibilità globale dell’impresa si intendono migliorate qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo tra quelli indicati ai numeri 1) o 2) unitamente al miglioramento previsionale di almeno un parametro della sostenibilità ambientale di cui al numero 3):
1) miglioramento del rendimento economico: gli investimenti introducono tecnologie innovative e sostenibili, favoriscono innovazione di processo e di prodotto, ottimizzano i fattori della produzione, concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
2) miglioramento della qualità delle produzioni: gli investimenti favoriscono la riconversione o l’avvio di metodi di produzione biologici, contribuiscono a migliorare la qualità merceologica delle produzioni, favoriscono l’adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o di certificazioni volontarie o l’adeguamento funzionale all’adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale e regionale, favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
3) miglioramento della sostenibilità ambientale: gli investimenti favoriscono la produzione e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l’efficientamento energetico, la riduzione dell’inquinamento ambientale, l’efficientamento della gestione dei reflui zootecnici o di lavorazione, l’adesione a sistemi di certificazione ambientale, la conversione al metodo biologico, gli interventi di adattamento e mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, ai fini dell’ammissibilità a finanziamento, le operazioni:
a) relative alla trasformazione e alla commercializzazione, sono ammissibili se i prodotti agricoli, in entrata e in uscita, sono contenuti nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sono di prevalente provenienza aziendale, verificata mediante un confronto in termini quantitativi fra prodotti ottenuti dall’attività agricola dell’azienda ed i prodotti acquistati da terzi;
b) relative all’efficientamento energetico, comportano un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell’operazione, sulla base dell’attestato di prestazione energetica di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
c) relative all’efficientamento energetico, rispettano quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) ;
d) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che:
1) sono dimensionati sul fabbisogno energetico dell’azienda, quindi destinati all’autoconsumo. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato nel Piano di sviluppo aziendale, utilizzando parametri oggettivi e misurabili con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell’investimento programmato;
2) hanno una potenza non superiore a 0,3 MWe per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MWe per le altre tipologie;
3) gli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa prevedono l’utilizzo, compreso il fabbisogno per la conduzione dell’impianto, almeno, del 50 per cento dell’energia termica prodotta;
4) qualora utilizzino l’energia solare, non consumano suolo;
e) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, gli impianti utilizzano solo scarti della produzione, reflui zootecnici e sottoprodotti, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate;

f) che prevedono delle emissioni in atmosfera, tali emissioni sono sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia, tenendo altresì in considerazione i Piani per la qualità dell'aria, ove previsti;
g) che prevedono la realizzazione di impianti idroelettrici sono realizzate nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).
3. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

5.3 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
a) manutenzione ordinaria;
b) che non migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
c) che prevedono le short rotation e colture dedicate a biomassa in genere;
d) di impianto di piante annuali;
e) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;
f) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che in entrata e in uscita non sono compresi nell'allegato I al Trattato dell'Unione Europea;
g) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che non sono di prevalente provenienza aziendale.
2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

6 COSTI

6.1 Costo minimo e massimo

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:
a) euro 20.000,00 per operazioni realizzate da imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle aree soggette a svantaggi naturali di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
b) euro 40.000,00 per operazioni realizzate da imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle altre aree;
2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 1.500.000,00.

6.2 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili, i costi:
a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano di sviluppo aziendale e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
a) acquisto, anche in leasing, di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale;
b) costruzione, ampliamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;
c) miglioramenti fondiari;
d) acquisto, anche in leasing, di nuovi impianti tecnologici, nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;
e) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
f) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
g) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze;
3. L'acquisto di terreni non edificati, ma edificabili, è ammissibile ai soli fini della costruzione di fabbricati, comprese le pertinenze, da adibire allo svolgimento dell'attività del beneficiario, facenti parte delle operazioni per le quali è chiesto il sostegno ed entro i seguenti limiti:
a) 10 per cento del costo totale ammissibile dell'operazione considerata per la generalità dei terreni;
b) 15 per cento del costo ammissibile dell'operazione considerata, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici.
4. Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, il beneficiario allega alla domanda di sostegno l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo autorizzato, che attesta che il prezzo di acquisto del terreno non è superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.
5. L'acquisto di fabbricati è ammesso se:
a) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
b) è funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento;
c) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;
d) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
e) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
f) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi.
6. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata.
7. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 5, il beneficiario allega alla domanda di sostegno:
a) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per i requisiti di cui alle lettere d) ed e);
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f);

c) il Piano di sviluppo aziendale dettaglia il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c).

6.3 Costi non ammissibili

1. Non sono considerati costi ammissibili;
a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno ad eccezione di quelli relativi alla stesura del Piano di sviluppo aziendale, alla progettazione e a studi di fattibilità che possono essere sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data della domanda di sostegno
b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
e) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
f) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
g) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
h) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
i) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
j) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
k) l'acquisto di animali;
l) gli interessi passivi;
m) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
n) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
o) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

6.4 Contributi in natura

1. I contributi in natura di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e:
a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;
c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.
2. Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui al comma 1, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).
3. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato.
4. I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 16 del bando a condizione che i costi

medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.
5. Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli.
6. Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).
7. Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.

6.5 Leasing

1. Il leasing è ammissibile al sostegno per i costi sostenuti in relazione a beni immobili, macchine, attrezzature anche informatiche ed impianti.
2. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.
3. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.
4. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

7 SOSTEGNO

7.1 Tipo di sostegno

1. Il sostegno è erogato in forma di aiuto in conto capitale

7.2 Modalità di determinazione

1. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 23 del bando.

7.3 Aliquota del sostegno con accesso individuale

1. Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:
a) giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR o beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti
1) 50 % del costo ritenuto ammissibile per operazioni relative alla produzione agricola;
2) 35 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone:
1) 45 % per operazioni relative alla produzione agricola;
2) 35 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli
c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b):
1) 35 % per operazioni relative alla produzione agricola;
2) 30 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli.
d) aziende biologiche cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU:
1) 40 % per operazioni relative alla produzione agricola;

2) 35 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli. 2. Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane.
7.4 Aliquota del sostegno con accesso integrato
1. Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato: a) giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR o beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti: 1) 60 % del costo ritenuto ammissibile per operazioni relative alla produzione agricola; 2) 40 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli; b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone; 1) 60 % per operazioni relative alla produzione agricola; 2) 40 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b): 1) 50 % per operazioni relative alla produzione agricola; 2) 35 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli. d) imprese biologiche cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: 1) 60 % per operazioni relative alla produzione agricola; 2) 40 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli. 2. Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane.

8 CRITERI DI SELEZIONE

1. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatorie di cui all’articolo 25 del bando, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Aziende Giovani	Aziende con giovani al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013.	Non cumulabili tra loro	7	Il punteggio è assegnato se il capo azienda è giovane, è in possesso di adeguate competenze professionali e l’insediamento dello stesso è avvenuto entro i 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.
	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane insediato in agricoltura nei 5 anni antecedenti alla domanda di aiuto.		4	Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante sono giovani insediati nell'azienda nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.
	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane.		3	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono giovani alla data di presentazione della domanda di aiuto.
Settore produttivo del beneficiario (pertinenza e prevalenza dell'operazione) *	Lattiero caseario e zootecnica da latte		10	Il punteggio è assegnato tenuto conto della prevalenza e pertinenza dell'operazione proposta rispetto al settore produttivo prevalente dell'azienda determinato in base allo Standard Output dell'azienda richiedente calcolato alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il dato
	Zootecnia da carne e apicoltura esclusi gli allevamenti di ovaiole		9	

	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)	Non cumulabili tra loro	8	relativo allo SO è confermato alla data di presentazione della domanda di saldo finale (situazione ex POST) sulla base dei risultati derivanti dalla realizzazione dell'operazione. Nel caso di operazioni inerenti all'avvio o al potenziamento di altri settori produttivi non prevalenti o non presenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, lo Standard output è calcolato in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi dall'attuazione dell'operazione proposta. Il nuovo orientamento deve essere confermato alla domanda di saldo.
	Cereali proteoleaginose		6	
	Altri settori		0	
Numero di unità lavorative iscritte all' INPS (gestione ex SCAU) con posizione previdenziale a tempo pieno alla data di presentazione della domanda di aiuto	Superiori a 4	Non cumulabili tra loro	6	Il punteggio è assegnato in base al numero di unità lavorative a tempo pineo con posizione previdenziale (iscritte all'INPS ex gestione SCAU) come verificato a Fascicolo aziendale o mediante visura INPS.
	Tra 2 e 4		4	
	Uno		3	
Localizzazione dell'operazione	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Non cumulabili tra loro	8	Il punteggio è assegnato in base alla localizzazione delle intere operazioni, per le quali viene richiesto l'aiuto, all'interno dell'area rurale di riferimento.
	Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		5	
	Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		3	
	Poli urbani con esclusione delle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013.		0	

*Il settore produttivo prevalente è determinato in base allo Standard Output del richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto. Nel caso di operazioni inerenti all'avvio o al potenziamento di altri settori produttivi non prevalenti o non presenti alla data di presentazione della domanda di aiuto il settore produttivo è determinato in base allo Standard Output calcolato in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi dall'attuazione dell'operazione, lo standard output è verificato prima del saldo dell'aiuto.

POSITIVE RICADUTE AMBIENTALI

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del settore produttivo del beneficiario o della pertinenza o della prevalenza dell'intervento	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Riduzione dell'uso del suolo (Ristrutturazione o recupero di immobili che non comportano un aumento di superficie espressa in mq)	Tutti i settori	Cumulabile	5	Il punteggio è assegnato se le operazioni per le quali è richiesto l'aiuto prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili, di ristrutturazione o recupero di fabbricati esistenti non utilizzati o con destinazione d'uso diversa da quella prevista dall'operazione. Il punteggio è assegnato per interventi che non prevedono alcun aumento della superficie espressa in mq.
Miglioramento tecniche di distribuzione fertilizzanti e fitofarmaci, favorendo maggiore efficacia degli input, contenimento delle emissioni e degli effetti "deriva" nell'ambiente.	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Non cumulabili tra loro	4	Il punteggio è assegnato se le operazioni per le quali è richiesto l'aiuto prevedono l'acquisto, ammissibile, di attrezzature per la fertilizzazione dotate di dispositivi elettronici o pneumatici di regolazione della dose o dotati di sistemi di interramento.
	Zootecnia da carne e apicoltura esclusi gli allevamenti di ovaiole		4	
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)		6	Il punteggio è assegnato se le che prevedono l'acquisto, ammissibile, di: - attrezzatura per trattamenti fitoiatrici dotati di: - sistemi di recupero del prodotto; - sistemi a basso volume, elettrostatici o altri sistemi
	Cereali proteoleaginose		6	

	Altri settori		5	antideriva; - attrezzature per la fertilizzazione dotate di dispositivi elettronici o pneumatici di regolazione della dose o dotati di sistemi di interramento.
Diffusione e miglioramento delle tecniche di agricoltura conservativa quali la minima lavorazione, semina sul sodo, gestione cover crops, gestione residui colturali, attenuazione compattamento dei suoli, gestione dell'inerbimento, diserbo fisico/meccanico	Cereali proteoleaginose	Non cumulabili tra loro	8	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono l'acquisto, ammissibile, di attrezzatura specifiche per la minima e non lavorazione, di costo ammissibile, anche combinato, non inferiore a euro 30.000.
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)		3	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono l'acquisto, ammissibile, di attrezzature per la gestione dell'inerbimento, per la gestione del diserbo fisico o meccanico, per la gestione dei residui di potatura, manutenzione terrazzamenti e scarpate in terreni acclivi.
Maggiore diffusione di soluzioni del tipo "clean energy" per la trazione (alimentazione a biocarburanti, ibrida o elettrica)	Tutti i settori	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono l'acquisto, ammissibile, di trattrici e altre operatrici semoventi con alimentazione a biocarburanti, ad idrogeno o elettrica anche in forma ibrida con alimentazione convenzionale.
Migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti dell'allevamento	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Non cumulabili tra loro	7	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione, ammissibile, di vasche e platee coperte per lo stoccaggio dei reflui zootecnici o la copertura di strutture esistenti o la realizzazione di impianti di gestione dei reflui zootecnici, quali impianti di separazione solido/liquido, impianti di trattamento della pollina e di biodigestione dei reflui.
	Zootecnia da carne esclusi gli allevamenti di ovaiole		6	
Migliore situazione della depurazione scarichi dai processi produttivi aziendali.	Tutti i settori	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se le operazioni per le quali è richiesto l'aiuto prevedono la realizzazione, ammissibile, di sistemi di fitodepurazione o di impianti di depurazione per il trattamento degli scarichi aziendali, compresi quelli

				derivanti da trasformazione aziendale, o il miglioramento di impianti di depurazione esistenti.
Efficientamento energetico dei processi produttivi (edifici ed impianti).	Tutti i settori	Cumulabile	4	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ivi ammissibili, che comportano: - un aumento della prestazione energetica dell'immobile di almeno una classe al termine dell'operazione, a titolo esemplificativo interventi inerenti a involucro esterno, caldaie a condensazione, serramenti, coibentazione serre, sistemi di cattura della radiazione solare, sistemi di coibentazione a tenuta d'aria, ecc.; - l'introduzione di impianti funzionali al processo produttivo che garantiscono una maggiore efficienza energetica quali, a titolo esemplificativo, impianti per il recupero del calore, impianti frigoriferi ad alta efficienza, generatori di calore ad alta efficienza per essicazione granella, sistemi di condizionamento telecontrollo e controllo digitale dell'efficienza energetica del processo, impianti di illuminazione a minore assorbimento energetico, ecc.
Migliore situazione nell'impiego di combustibili fossili per il riscaldamento nei processi produttivi ivi compresa la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.	Tutti i settori	Cumulabile	4	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevede interventi, ammissibili, di: - sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati a gasolio, olio combustibile o gas con impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (biomasse, digestione anaerobica, fotovoltatico, microeolico, ecc.), dedicati all'autoconsumo, compresi dispositivi per il teleriscaldamento; - realizzazione di impianti tecnologici alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili, compreso il recupero di calore,

				dedicati all'autoconsumo.
Certificazione ambientale delle aziende agricole (ISO 14001, EMAS, Ecolabel)	Tutti i settori	Cumulabile	1	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili, finalizzati all'ottenimento oppure al mantenimento di certificazioni ambientale quali: • ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale); • EMAS (Sistema comunitario di ecogestione e audit); • EcoLabel (Marchio dell'Unione europea di qualità ecologica);
Impianti cogenerativi che utilizzano materia prima di esclusiva provenienza aziendale	Tutti i settori	Cumulabile	1	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di impianti cogenerativi che utilizzano materia prima di esclusiva provenienza aziendale.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRODUZIONI

Descrizione criterio	**Modalità di applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni e della pertinenza dell'intervento**	**Cumulabilità**	**Cumulabilità**	**Punteggio**	**Modalità di applicazione**
	Operazioni finalizzate* prevalentemente alla produzione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici	Cumulabili fra loro		8	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti all'attività di produzione, finalizzati alla produzione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici. L'azienda deve aderire al sistema di produzione biologico (anche fase di conversione) alla data della presentazione della domanda di aiuto e alla data della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire

					l'adesione al sistema di produzione biologico entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla trasformazione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici			5	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti alla prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione, finalizzati alla trasformazione dei prodotti biologici. Nel caso di aziende che già trasformano prodotti biologici coerenti con l'operazione proposta, la certificazione di conformità degli operatori biologici deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di aziende che alla data di presentazione della domanda di aiuto non operano la trasformazione dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica o in fase di conversione, la certificazione deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi ed inerenti il settore di investimento proposto.	Operazioni finalizzate prevalentemente alla produzione dei prodotti di qualità di cui al: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n.		Non cumulabili fra loro	5	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti all'attività di produzione, relativi ad una produzione per la quale l'azienda aderisce o intende aderire ai disciplinari di qualità. Il trasformatore certifica che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del disciplinare. Il requisito deve essere garantito al momento della presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della

	1308/2013	Cumulabili fra loro			domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire l'adesione al sistema di qualità entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla trasformazione dei prodotti di qualità di cui al: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013			4	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti all'attività di prima lavorazione, trasformazione o commercializzazione, relativi alla trasformazione e commercializzazione di prodotti di qualità. Alla domanda di pagamento a saldo va garantita la conformità del prodotto trasformato ai disciplinari. Nel caso di aziende che già trasformano prodotti di qualità coerenti con l'operazione proposta, la conformità del prodotto trasformato ai disciplinari deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di aziende che alla data di presentazione della domanda di aiuto non operano la trasformazione dei prodotti di qualità, il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	Operazioni finalizzate alla produzione di prodotti a Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA.	Cumulabili fra loro		3	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti all'attività di produzione, finalizzati alla produzione di prodotti a marchio AQUA. Il punteggio si applica anche per prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSA, alla data di

					presentazione della domanda di aiuto, ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire il requisito entro la data di presentazione della domanda di saldo.
	Operazioni finalizzate alla trasformazione di prodotti a Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA.			2	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti all'attività di prima lavorazione, trasformazione o commercializzazione, finalizzati alla trasformazione di prodotti a marchio AQUA. Il punteggio si applica anche per prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSA, alla data di presentazione della domanda di aiuto, ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire il requisito entro la data di presentazione della domanda di saldo.
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla produzione di prodotti ottenuti in base a disciplinari di certificazione volontarie quali: Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 -				Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti all'attività di produzione,

	Produzione integrata; Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; Certificazioni volontarie: •FSSC 22000 - Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; •BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; •IFS - International Food Standard; •GLOBALGAP (ex EUREPGAP)			2	finalizzati alla produzione di prodotti certificati o che si intendono certificare. Alla data di presentazione della domanda di aiuto l'azienda è in possesso oppure ha presentato domanda per l'adesione alla certificazione volontaria. L'adesione alla certificazione volontaria è verificato anche alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire l'adesione alla certificazione volontaria entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
* il punteggio è assegnato in base alla prevalenza finanziaria del pertinente intervento rispetto all'intera operazione per la quale è richiesto l'aiuto.					

FOCALIZZAZIONE DELL'AIUTO E MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ECONOMICO

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del settore produttivo o del miglioramento economico atteso	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Aziende agricole condotte da IAP con dimensione economica fino a 100.000 euro	Dimensione economica, espressa in standard output fino a 50.000 euro	Non cumulabili fra loro	6	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono IAP e la dimensione economica dell'azienda, espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di aiuto è inferiore o uguale a euro 50.000.
	Dimensione economica, espressa in standard output, compreso tra 50.001 e 100.000 euro		4	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono

				IAP e la dimensione economica dell'azienda, espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di aiuto compreso tra 50.001 e 100.000 euro.
Partecipazione a "reti di impresa" costituite ai si sensi della L.33/2009 o della L.r. 4/2013, alla data di presentazione della domanda di aiuto ed attinenti al settore di investimento.	Tutti i settori	Cumulabile	7	Il punteggio è assegnato se alla data di presentazione della domanda di aiuto l'azienda aderisce a contratti di rete, di cui alla L.R. 4/2013 o L.33/2009, formalmente costituite ed attinenti al settore di investimento proposto. La durata del contratto di rete deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013
Miglioramento, presunto, del rendimento economico dell'azienda espresso in SO a conclusione dell'operazione. Il miglioramento del rendimento economico è verificato prima del saldo del premio.	Tutti i settori	Cumulabile	2	Il punteggio è assegnato se l'azienda dimostra, nel Piano di sviluppo aziendale, tramite le operazioni per le quali è richiesto l'aiuto il miglioramento del rendimento economico espresso in SO. Il rendimento economico espresso in SO deve essere confermato in sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
Miglioramenti fondiari realizzati nell'ambito delle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del Reg. UE 1305/2013 finalizzati al contenimento dell'erosione e alla regimazione delle acque	Tutti i settori	Cumulabile	4	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di sistemazioni idraulico agrarie dei terreni finalizzate al contenimento dell'erosione del suolo che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario che comportano terrazzamenti e ciglionamenti ed eventuali affossature per la regimazione delle acque.
Benessere animale (conversione da stabulazione fissa a libera, sistemi di controllo parametri ambientali)	Zootecnia da carne esclusi gli allevamenti di ovaiole	Non Cumulabili fra loro	2	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono: - la conversione degli allevamenti da stabulazione fissa a stabulazione libera o - la creazione di aree di riposo e paddock o - interventi per la riduzione del carico di bestiame oltre i limiti
	Lattiero caseario e zootecnica da latte			

				previsti dalle norme sul benessere animale o - impianti di condizionamento o - sistemi di alimentazione e di monitoraggio dei parametri ambientali automatizzati o - sistemazione strutture funzionali alla monticazione.
Benessere animale (sale e robot di mungitura)	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di impianti di mungitura automatizzati (sale e robot di mungitura).
Miglioramento della qualità delle produzioni (investimenti in impianti ed attrezzature finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto)	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione dei seguenti interventi: - sistemi di condizionamento finalizzati al miglioramento della qualità delle produzioni o - impianti per la conservazione in atmosfera controllata o - impianti automatizzati per la fertirrigazione e/o forzatura, oscuranti, antinsetto o vinificatori, filtri, impianti per la stabilizzazione del vino; autoclavi per spumantizzazione, .

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 32 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel beneficiario più giovane, in caso di ulteriore parità, nel genere femminile e, in caso di ulteriore parità, nella domanda prevista con costo inferiore.

9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Alla domanda di sostegno à allegata la seguente documentazione:

a) Documentazione di carattere generale:

1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, da allegare alla sola domanda di sostegno presentata via PEC;
2. piano di sviluppo aziendale;
3. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), che l'operazione:
   a) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 5 del bando oppure
   b) non comporta rischi per l'ambiente.
4. per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale; in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'art. 5 del bando;
5. nel caso di interventi nella trasformazione e commercializzazione di prodotti, copia del modello IVA relativo all'anno d'imposta precedente alla presentazione della domanda, copia delle fatture relative alla materia prima acquistata da terzi per successiva trasformazione aziendale, ogni altra documentazione utile a quantificare la produzione aziendale di materie prime e la produzione trasformata in azienda
6. prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo e indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
7. per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione del numero dei soci conferenti;
8. copia di eventuali certificazioni volontarie o copia della richiesta di adesione alla certificazione volontaria
9. eventuali copie di disciplinari interni di produzione;
10. per operazioni realizzate da aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n.1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del relativo disciplinare di qualità;
11. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante l'adesione ad eventuali regimi di qualità indicati all'art. 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
12. nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 o del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, copia del relativo contratto;
13. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , attestante:
   a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 3 e 5.2 della presente scheda;
   b) che l'impresa non è azienda in difficoltà;
   c) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente;
   d) che intende usufruire dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR o di consulenza di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR.

b) Documentazione relativa all'acquisto di terreni non edificati ma edificabili

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto, i riferimenti di destinazione urbanistica del terreno in base al PRGC

vigente, idonei a comprendere il requisito di edificabilità e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;

2. attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato.

c) Documentazione relativa all'acquisto di fabbricati

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenente gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;
2. attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica oppure evidenzi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Qualora il venditore abbia mantenuto la proprietà ininterrotta per il periodo decennale è presentata in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal venditore stesso;

d) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimiliate e miglioramenti fondiari

1. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato indipendente ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, costituito da elaborati e tavole grafiche progettuali, eventuali layout, planimetrie relative alle particelle interessate dagli interventi e relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
2. dichiarazione sostituiva resa da un tecnico abilitato indipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale lo stesso attesta che il progetto di cui alla lettera d), punto 1, corrisponde a quello presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni comunali;
3. copia delle mappe catastali, delle particelle catastali sulle quali si intende eseguire le opere con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
4. copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli interventi;
5. dettagliato computo metrico estimativo redatto e sottoscritto dal tecnico abilitato indipendente progettista sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o del prezzario per i lavori in agricoltura approvati con delibera della Giunta regionale per i miglioramenti fondiari.
6. nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici di cui al numero 4, analisi dei prezzi predisposta dal tecnico abilitato progettista redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;
7. nel caso di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, computo metrico estimativo preventivo redatto utilizzando i costi previsti nel prezzario per i lavori in agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale, con una riduzione forfettaria dei prezzi pari al 15 per cento;
8. nel caso di fornitura di opere, di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, dichiarazione del tecnico abilitato progettista indipendente attestante che gli stessi:
   a) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola con esclusione dei lavori edili, ivi compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici, e per la realizzazione di invasi artificiali;
   b) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
   c) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda, per la valutazione di investimenti relativi al tipo di operazione considerata;
   d) il valore e la fornitura delle opere, dei beni e dei servizi sono valutati e verificati in modo indipendente;
   e) non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria;

9. qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse;
10. qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che per l'intervento non sono state richieste le relative autorizzazioni oppure che sono state richieste ma non ancora rilasciate oppure che le relative comunicazioni non sono state presentate;
11. nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

e) Documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici:

1. almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura e il relativo costo;
2. una relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido qualora non sia scelto il costo più basso ;
3. per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, nonché una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
4. nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
5. nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili copia delle bollette elettriche relative agli ultimi tre anni. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, utilizzando parametri oggettivi e misurabili, nel Piano aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato.

f) Documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezzario regionale di cui alla lettera d)

1. almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti contenenti la dettagliata descrizione del servizio e il relativo costo. Ai preventivi sono allegati, ove pertinente, una serie di informazioni puntuali sul fornitore quali, a titolo esemplificativo, elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione);
2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

2. A pena di inammissibilità alla domanda di sostegno è allegato il Piano di sviluppo aziendale di cui al comma 1, lettera a), numero 2.

10 ANTICIPO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'anticipo del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 35 del bando.

11 ACCONTO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'acconto del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 36 del bando.
2. Alla domanda di acconto è allegata la documentazione di seguito indicata:
a) dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dal PF approvato;
b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
c) se non già pervenuta copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
d) fatture o altra equipollente documentazione fiscale, distinte tra interventi relativi alla produzione e interventi relativi alla trasformazione o alla commercializzazione;
e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
f) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
g) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
h) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
i) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
    1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
    2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
    3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
    4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
    1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
    2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
k) se il beneficiario ha usufruito dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione oppure se ha usufruito dei servizi di consulenza, di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio controfirmata dal beneficiario per accettazione.

12 SALDO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione del saldo del sostegno richiesto valgono le condizioni previste dall'articolo 37 del bando.
2. Alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:
a) se la liquidazione del saldo è richiesta prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38 del bando, dichiarazione del Capofila, attestante:
    1. il rispetto dell'Accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
    2. che le operazione, con accesso singolo o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;
    3. che l'operazione o il Progetto integrato oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in

coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
4. che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi;

b) piano aziendale aggiornato;
c) copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati se non già trasmessi;
d) fatture o altra equipollente documentazione fiscale, distinte tra interventi relativi alla produzione e interventi relativi alla trasformazione/commercializzazione
e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
f) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
g) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
h) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
i) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
j) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
k) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
l) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
m) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
n) per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
o) per interventi nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti: copia del modello IVA relativo all'anno d'imposta precedente alla presentazione della domanda di pagamento e copia delle fatture relative ai prodotti acquistati da terzi;
p) prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
q) ove previsto, documentazione atta a dimostrare l'avvenuta adesione alla produzione biologica, ai regimi di qualità o alle certificazioni volontarie oppure l'avvio della procedura prevista per l'adesione ai regimi di qualità;
r) per operazioni realizzate da aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del disciplinare di qualità
s) per operazioni finalizzate all'adesione alle certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, copia della certificazione volontaria;
t) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
   1. descrizione dell'operazione realizzata;
   2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
   3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
   4. dimostrazione della dimensione economica dell'azienda espressa in standard output conseguita a seguito dell'attuazione delle operazioni;
   5. la dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
u) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
   1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
   2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a

quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

v) se non già trasmesso, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR oppure copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR controfirmata dal beneficiario per accettazione.

13 IMPEGNI E OBBLIGHI SPECIFICI

13.1 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, è previsto, a carico del beneficiario, l'impegno essenziale di non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento.
3. Le modalità di controllo dell'impegno di cui al comma 2 sono indicate nella tabella che segue.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

13.2 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Programma Sviluppo Rurale	**FRIULI VENEZIA GIULIA**	**Misura**	**Intervento 4.1.1**	**Azione**	**Rif. Allegato scheda A.2**		
Descrizione impegno	**Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%**						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando – art. 32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		**Misura/sotto misura**					
	X	**Tipo di intervento (Tipologia di operazione)**					
Tipologia di penalità	**X**	Decadenza totale	Campo di applicazione	**X**	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione					
		Riduzione graduale			Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

ALLEGATO SCHEDA A.3

MISURA	4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali	SOTTOMISURA	4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
TIPO DI INTERVENTO	**4.1.2 EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELL'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE**		

1 STRUTTURE COMPETENTI

1. La struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare, della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - PEC competitività@certregione.fvg.it
2. L' ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

2 FNALITA' E OBIETTIVI

1. La tipologia di intervento è finalizzata all'efficientamento della risorsa idrica e alla riduzione dei costi per migliorare la competitività e la redditività delle aziende mediante la realizzazione, l'ammodernamento e il miglioramento dei sistemi irrigui aziendali, il riuso delle acque aziendali a scopo irriguo (acque reflue) e la realizzazione di invasi aziendali per la raccolta delle acque meteoriche.

3 BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. I beneficiari del tipo di intervento sono:
a) agricoltori: imprese agricole individuali o societarie;
b) associazioni di agricoltori: cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno o l'allevamento di animali.
2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
b) Essere conduttori o essere impresa non in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
3. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.

4 PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano di sviluppo aziendale, redatto sulla base del modello predisposto da ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e compilabile direttamente dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN.
2. Il Piano di sviluppo aziendale, redatto in coerenza con le operazioni per le quali viene richiesto il sostegno, contiene i seguenti elementi:
a) la descrizione della situazione di partenza del beneficiario, coerente con quanto riportato dal fascicolo aziendale, quali l'orientamento produttivo, inclusa l'eventuale attività di allevamento, trasformazione e agriturismo, la situazione occupazionale (numero di personale assunto con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale), il possesso della qualifica IAP, l'adesione a eventuali regimi di qualità;
b) il progetto di impresa, con l'evidenza delle tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo dell'attività dell'azienda;
c) l'identificazione e la quantificazione dei lavori effettuati sotto forma di contributi in natura;
d) la dimensione economica dell'impresa, alla data di presentazione della domanda di sostegno e presunta a conclusione del Piano di sviluppo aziendale, espressa in standard output (SO) determinata con la metodologia CRA INEA e secondo le modalità previste dalla delibera della Giunta regionale 10 giugno 2016, n. 1040

(determinazione della modalità di calcolo della dimensione economica delle aziende agricole in termini di standard output (SO) ai sensi della misura 6.1 "Pacchetto giovani" e della misura 4 "investimenti in immobilizzazioni materiali del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'arti. 19 del regolamento (UE) n.1305/201 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - approvazione);

e) il settore produttivo prevalente dell'azienda, alla data di presentazione della domanda di sostegno e, se del caso, presumibilmente raggiunto a conclusione del Piano di sviluppo aziendale, determinato sulla base dello standard output, come definito alla lettera d);

f) la descrizione dell'operazione e degli interventi proposti compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b);

g) nel caso di interventi relativi alla sostituzione o al miglioramento di impianti irrigui esistenti nonché di realizzazione di nuovi impianti irrigui associati ad interventi su impianti di irrigazione esistenti, tutti gli elementi, ex ante e previsti ad avvenuta realizzazione dell'operazione (ex post), necessari alla verifica e al rispetto delle condizioni di ammissibilità del tipo di intervento e indicati nell'allegato al Piano di sviluppo aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola posto in calce alla presente scheda;

h) nel caso di realizzazione di invasi o altri sistemi per la raccolta delle acque meteoriche, una dettagliata descrizione dell'utilizzo dell'acqua raccolta dagli invasi aziendali o dagli altri sistemi di raccolta;

i) un dettagliato piano finanziario dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;

j) la descrizione degli investimenti immateriali programmati, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio;

k) un dettagliato cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati;

l) la descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all'attuazione del piano, formulata sulla base di oggettive valutazioni e idonea a comprovare, in via previsionale, il miglioramento della sostenibilità globale dell'operazione di cui al successivo punto 5.2;

m) la scheda di Performance per la valutazione del miglioramento delle prestazioni e sostenibilità globale dell'azienda di cui al successivo punto 5.2.

3. Il Piano di sviluppo aziendale comprende, altresì, una relazione contenente, in base all'operazione prevista, gli elementi indicati nello schema "Modalità di calcolo del risparmio idrico potenziale e della riduzione effettiva del consumo d'acqua; stato dei corpi idrici", posto in calce alla presente scheda.

4. Il Piano di sviluppo aziendale di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 3 sono compilate, in sede di domanda di sostegno, con riferimento alla situazione iniziale dell'azienda (ex ante) e sono aggiornate, alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, alla situazione a regime derivante dall'avvenuta realizzazione dell'operazione finanziata indicando e quantificando gli elementi e i dati necessari alla verifica del rispetto degli impegni derivanti dall'ammissibilità a finanziamento dell'operazione.

5 OPERAZIONI

5.1 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende, prevedono la:

a) conversione degli impianti di irrigazione esistenti da scorrimento a impianti pluvirrigui di tipo fisso anche a scomparsa, del tipo ad aspersione con macchine semoventi (cd rotoloni), del tipo mobile (tipo ad ali imperniate o ad ali translanti), localizzata del tipo a goccia, puntuale o a fascia, o per subirrigazione e di impianti di microirrigazione per aspersione compresi i relativi sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione del consumo dell'acqua;

b) realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi come in dettaglio specificati alla lettera a) (impianti pluvirrigui di tipo fisso anche a scomparsa, del tipo ad aspersione con macchine semoventi –rotoloni-, del tipo mobile -tipo ad ali imperniate o ad ali translanti, localizzata del tipo a goccia, puntuale o a fascia, o per subirrigazione e di impianti di microirrigazione per aspersione compresi i relativi sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione del consumo dell'acqua);

c) realizzazione di sistemi di recupero e trattamento delle acque reflue aziendali a scopo irriguo (ad esempio

impianti di fitodepurazione) includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso;
d) realizzazione di sistemi di irrigazione a ciclo chiuso (senza dispersioni - flusso o riflusso a recupero d'acqua);
e) realizzazione di invasi aziendali di capacità utile massima di 250.000 mc. coerentemente con la demarcazione contenuta nell'AP (Accordo di Partenariato), per la raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti di distribuzione di carattere esclusivamente aziendale;
f) realizzazione di sistemi per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione compresi i contatori;
g) realizzazione di interventi collegati direttamente alle suddette voci (dotazioni, impiantistica).

5.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Sono ammissibili le operazioni:
a) realizzate in Friuli Venezia Giulia;
b) che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale. Le prestazioni e la sostenibilità globale dell'impresa si intendono migliorate qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo tra quelli indicati ai numeri 1) o 2) unitamente al miglioramento previsionale di almeno un parametro della sostenibilità ambientale di cui al numero 3):
1) miglioramento del rendimento economico: gli investimenti introducono tecnologie innovative e sostenibili, favoriscono innovazione di processo e di prodotto, ottimizzano i fattori della produzione, concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
2) miglioramento della qualità delle produzioni: gli investimenti favoriscono la riconversione o l'avvio di metodi di produzione biologici, contribuiscono a migliorare la qualità merceologica delle produzioni, favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o di certificazioni volontarie o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale e regionale, favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
3) miglioramento della sostenibilità ambientale: gli investimenti favoriscono la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'efficientamento energetico, la riduzione dell'inquinamento ambientale, l'efficientamento della gestione dei reflui zootecnici o di lavorazione, l'adesione a sistemi di certificazione ambientale, la conversione al metodo biologico, gli interventi di adattamento e mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici.
2. Oltre ai requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, devono essere rispettati i seguenti requisiti specifici:
a) le operazioni, con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, sono attuate in coerenza con gli indirizzi della direttiva 2000/60/CE, recepita con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in attuazione del Piano di gestione del bacino idrografico Alpi Orientali;
b) gli impianti irrigui e gli invasi aziendali sono ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
1) un contatore-misuratore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento è installato o l'installazione è prevista dall'operazione;
2) il beneficiario si impegna ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica;
c) qualora l'intervento consista nel miglioramento o sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, lo stesso assicura un risparmio idrico potenziale, calcolato in base alla formula e al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente risultante nelle tabelle Tecniche irrigue riportate in calce alla presente scheda, pari almeno al:
1) 25 per cento per passaggio da un impianto di categoria bassa efficienza (B) ad uno delle categorie superiori;
2) 10 per cento per passaggio tra impianti della medesima categoria media efficienza (M);
3) 5 per cento per passaggio da un impianto di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima (A);
d) se l'intervento, di cui alla lettera c), riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone, nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua:
1) l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento e

2) in caso di intervento in un un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;
e) nessuna delle condizioni di cui alle lettere c) e d) si applicano a un intervento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica cioè a un intervento nella creazione di un bacino o a un intervento nell'uso di acqua riciclata che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;
f) in caso di realizzazione di invasi aziendali, questi devono avere una capacità utile massima di 250.000 mc, sono finanziabili, oltre all'esecuzione dell'invaso, solo le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale;
g) un intervento che comporta un aumento netto della superficie irrigata che interessa un dato corpo di terreno o di acque di superficie è ammissibile solo se:
1) lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua e
2) un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e
3) l'intervento è associato ad un intervento su un impianto di irrigazione esistente e garantisce nel suo insieme un risparmio idrico superiore al 5%;
h) In deroga a quanto previsto dal punto 1) della lettera g), un intervento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se:
1) l'intervento è associato ad un intervento in un impianto di irrigazione esistente se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale, calcolabile in base al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente, pari, almeno, alle percentuali indicate alla lettera c) e
2) l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento complessivo, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento nell'impianto di irrigazione esistente.
3. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

5.3 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
a) inerenti ad interventi di manutenzione ordinaria;
b) che non migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
c) inerenti alla realizzazione di infrastrutture a servizio di più aziende;
d) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature.
2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

6 COSTI

6.1 Costo minimo e massimo

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:
a) euro 10.000,00 per operazioni realizzate da beneficiari la cui SAU prevalente ricade all'interno delle aree soggette a svantaggi naturali di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
b) euro 15.000,00 per operazioni realizzate da beneficiari la cui SAU prevalente ricade all'interno delle altre aree.
2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 300.000,00.

6.2 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili, i costi:
a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano di sviluppo aziendale e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
a) costruzione, ristrutturazione e ampliamento di stazioni di controllo o di monitoraggio, vasche o bacini di raccolta delle acque meteoriche entro i limiti indicanti al punto 5.2, comma 2, lettera f), impianti di fitodepurazione, rete di adduzione e distribuzione irrigua esclusivamente aziendale o altri beni immobili strettamente connessi con l'operazione;
b) acquisto di nuovi impianti, contatori-misuratori, macchinari e attrezzature nuove connesse con l'operazione comprese quelle finalizzate alla programmazione, alla gestione, alla misurazione al controllo, al telecontrollo e all'automatizzazione del consumo d'acqua, alla gestione della fertirrigazione;
c) costi generali quali studi di fattibilità, esclusi quelli di cui alla successiva lettera d), parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a) e b) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
d) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
e) acquisto di software.

6.3 Costi non ammissibili

1. Non sono considerati costi ammissibili:
a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
e) l'acquisto di terreni e fabbricati;
f) sostenuti in leasing;
g) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni e comunque qualsiasi intervento su fabbricati non strettamente connessi con l'operazione;
h) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;

j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
k) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
l) gli interessi passivi;
m) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
n) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

6.4 Contributi in natura

1. I contributi in natura di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e:
a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;
c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.
2. Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui al comma 1, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).
3. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato.
4. I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 16 del bando a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.
5. Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli.
6. Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).
7. Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.

7 SOSTEGNO

7.1 Tipo di sostegno

1. Il sostegno è erogato in forma di aiuto in conto capitale.

7.2 Modalità di determinazione

1. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello

svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 23 del bando
7.3 Aliquota del sostegno
1. Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato: a) 60% - giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR o beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti; b) 60% - beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone; c) 40% - beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b). 2. Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane.

8 CRITERI DI SELEZIONE

1. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 25 del bando, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

Descrizione criteri	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche dell'azienda.	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Aziende Giovani	Aziende con giovani al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013.	Non cumulabili fra loro	7	Il punteggio è assegnato se il capo azienda è giovane, è in possesso di adeguate competenze professionali e l'insediamento dello stesso è avvenuto entro i 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.
	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane insediato in agricoltura nei 5 anni antecedenti alla domanda di aiuto.		4	Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante sono giovani insediati nell'azienda nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.
	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane.		3	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono giovani alla data di presentazione della domanda di aiuto, verifica dell'età.
Settore produttivo del beneficiario determinato sulla base dello SO risultante dal piano aziendale alla presentazione della domanda di aiuto (pertinenza e prevalenza dell'operazione).	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Non cumulabili fra loro	12	Il punteggio è assegnato tenuto conto della prevalenza e pertinenza dell'operazione proposta rispetto al settore produttivo prevalente dell'azienda determinato in base allo Standard Output dell'azienda richiedente calcolato alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il dato relativo allo SO è confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale (situazione ex POST) sulla base dei risultati derivanti dalla realizzazione dell'operazione. Nel caso di operazioni inerenti all'avvio o al potenziamento di altri settori produttivi non prevalenti o non presenti alla data di
	Zootecnia da carne esclusi gli allevamenti di ovaiole		11	
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)		8	
	Cereali proteoleaginose		13	

	Altri settori		0	presentazione della domanda di aiuto, lo Standard output è calcolato in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi dall'attuazione dell'operazione proposta. Il nuovo orientamento deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
Numero di unità lavorative iscritte all' INPS (gestione ex SCAU) con posizione previdenziale a tempo pieno alla data di presentazione della domanda di aiuto	Superiori a 4	Non cumulabili fra loro	4	Il punteggio è assegnato in base al numero di unità lavorative a tempo pineo con posizione previdenziale (iscritte all'INPS ex gestione SCAU) come verificato a Fascicolo aziendale o INPS
	Tra 2 e 4		3	
	Uno		2	
Localizzazione dell'operazione	Aree rurali D	Non cumulabili fra loro	4	Il punteggio è assegnato in base alla localizzazione prevalente delle operazioni, in termini finanziari, all'interno dell'area rurale di riferimento.
	Aree rurali C		7	
	Aree rurali B		10	
	Poli urbani		0	
	Aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013	Cumulabile	2	

POSITIVE RICADUTE AMBIENTALI

Descrizione criteri	**Modalità di applicazione in funzione della pertinenza o della prevalenza dell'intervento**	**Cumulabilità**	**Punteggio**	**Modalità di applicazione**
Interventi su impianti di irrigazione esistenti	Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza bassa "B" (tabella in calce alla presente scheda) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza ≥ 60% (tabella in calce alla presente scheda)*	Non cumulabili fra loro	13	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi ammissibili: - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti da un sistema di classe di "bassa efficienza B" ad uno superiore garantendo un risparmio almeno ≥ 60 %, determinato in base alle classi di efficienza indicate nelle tabelle irrigue poste in calce alla presente scheda e - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione ammissibile per la quale è richiesto l'aiuto e

				- la SAU servita dall'impianto è prevalente rispetto alla SAU aziendale irrigata.
	Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza media "M" (tabella in calce alla presente scheda) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza ≥ 17 % (tabella in calce alla presente scheda)*		11	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi ammissibili: - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza media "M" con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza ≥ 17 % in base alle classi di efficienza indicate nelle tabelle irrigue poste in calce alla presente scheda e - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione ammissibile per la quale è richiesto l'aiuto e - la SAU servita dall'impianto è prevalente rispetto alla SAU aziendale irrigata.
	Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza alta "A" (tabella in calce alla presente scheda) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza superiore al 6% (tabella in calce alla presente scheda)*		5	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi ammissibili: - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza alta "A" con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza superiore al 6% in base alle classi di efficienza indicate nella tabelle irrigue poste in calce alla presente scheda e - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione ammissibile per la quale è richiesto l'aiuto e - la SAU servita dall'impianto è prevalente rispetto alla SAU aziendale irrigata.
	Operazioni realizzate su impianti esistenti o su impianti che sostituiscono quelli esistenti, finalizzate all'efficientamento energetico ovvero impianti irrigui alimentati da FER.	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi, ammissibili, finalizzati all'efficientamento energetico oppure all'alimentazione mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di impianti irrigui nuovi o esistenti o di impianti finalizzati al risparmio dell'uso dell'acqua.
Superficie irrigua	Interventi fino a 2,00 ha di superficie interessata dall'investimento		10	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la sostituzione di impianti esistenti o la realizzazione di nuovi impianti associati a interventi su impianti di irrigazione
	Interventi da 2,01 a 5,00 ha di superficie		8	

interessata dall'operazione (sostituzione di impianti esistenti o realizzazione di nuovi impianti)	interessata dall'investimento	Non cumulabili fra loro		esistenti, ivi compreso l'ampliamento di impianti esistenti, ammissibili a finanziamento e che interessano una superficie compresa tra quelle indicate nel criterio.
	Interventi da 5,01 a 10,00 ha di superficie interessata dall'investimento		6	
	Interventi oltre i 10,00 ha di superficie interessata dall'investimento		4	
Tipologia e specifica dei nuovi impianti o degli impianti esistenti	Creazione di invasi aziendali o altri sistemi di raccolta delle acque meteoriche con capienza fino a 250.000 mc (tutta la superficie irrigata oggetto della domanda di aiuto deve essere alimentata prevalentemente dall'invaso o dal sistema di raccolta)	Cumulabile	12	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di invasi aziendali o altri sistemi di raccolta delle acque meteoriche ammissibili a finanziamento e di capienza inferiore a 250.000 mc. Tutta la superficie irrigata oggetto della domanda di aiuto è alimentata, prevalentemente, con l'acqua raccolta dal bacino o dagli altri sistemi di accumulo delle acque meteoriche per i quali è richiesto l'aiuto. Il Piano di sviluppo aziendale, ai fini dell'assegnazione del punteggio, dettaglia l'utilizzo dell'acqua raccolta dagli invasi aziendali o dagli altri sistemi di raccolta.
	Interventi per il riutilizzo di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo (tutta la superficie irrigata oggetto della domanda di aiuto preveda l'utilizzo dell'acqua riciclata)	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi, ammissibili a finanziamento e che non incidono su un corpo idrico superficiale o sotterraneo, per il riutilizzo dell'acqua riciclata aziendale. Tutta la superficie irrigata oggetto della domanda di aiuto prevede l'utilizzo dell'acqua riciclata anche mediante gli impianti per i quali è richiesto l'aiuto. Il Piano di sviluppo aziendale, ai fini dell'assegnazione del punteggio, dettaglia l'utilizzo dell'acqua riciclata.
	Realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi con un grado efficienza compreso tra il 65% e l'80% sulla base della classe di efficienza della tabella posta in calce alla presente scheda.	Non cumulabili fra loro	2	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di impianti irrigui, ammissibili a finanziamento, in grado di garantire il grado di efficienza idrica previsto dal criterio e determinato in base alle classi di efficienza delle tabelle poste in calce alla presente scheda.
	Realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi con un grado efficienza superiore all'80% sulla base della classe di efficienza della tabella posta in calce alla presente scheda.		6	
* Il punteggio è assegnato in base sia alla prevalenza finanziaria dell'intervento, rispetto al totale dell'operazione, sia della SAU servita dall'impianto sostituito				

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRODUZIONI

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi ed inerenti il settore di investimento proposto (prevalenza dell'investimento)*	Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici. (anche in fase di conversione).	Non cumulabili fra loro	10	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce o intende aderire al sistema di produzione biologico (anche in fase di conversione) per l'intera superficie irrigata interessata dall'operazione. Il criterio è garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di adesione successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto, il criterio è garantito e verificato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. L'adesione al regime deve essere mantenuta per tutto il periodo del vincolo di destinazione. Gli interventi collegati con il punteggio sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto.
	Regolamento (UE) n. 1151/2012 DOP DOC, DOCG, IGT, IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D.Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013.		8	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce o intende aderire ai disciplinari di produzione di qualità per l'intera superficie irrigata interessata dall'operazione. Il criterio è garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di adesione successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto, il criterio deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. L'adesione al regime deve essere mantenuta per tutto il periodo del vincolo di destinazione. Gli interventi collegati con il punteggio sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto.
	Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012.		4	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce o intende aderire ai disciplinari del marchio Aqua per l'intera superficie irrigata interessata dall'operazione. Il criterio è

				garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di adesione successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto, il criterio deve essere garantito e verificato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. L'adesione al marchio Aqua deve essere mantenuta per tutto il periodo del vincolo di destinazione. Il punteggio si applica sia per i prodotti certificati AQUA che per quei prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSA ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Gli interventi collegati al punteggio sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto.
	Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; Certificazioni volontarie: •FSSC 22000 - Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; •BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; •IFS - International Food Standard; •GLOBALGAP (ex EUREPGAP).		2	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce o intende aderire al regime di qualità o alla certificazione di qualità previsti dal criterio per l'intera superficie irrigata interessata dall'operazione. Il criterio è garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di adesione successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto, il criterio deve essere garantito e verificato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. L'adesione al regime o il possesso della certificazione deve essere mantenuta per tutto il periodo del vincolo di destinazione. Gli interventi collegati con il punteggio soni finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto.

* il punteggio è assegnato in base alla prevalenza finanziaria del pertinente intervento rispetto all'intera operazione per la quale è richiesto l'aiuto.

FOCALIZZAZIONE DELL'AIUTO E MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ECONOMICO

Descrizione criteri	Modalità di applicazione in funzione	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione

	della dimensione economica e del settore produttivo del beneficiario			
Aziende agricole condotte da IAP con dimensione economica fino a 100.000 euro	Dimensione economica, espressa in standard output fino a 50.000 euro	Non cumulabili fra loro	5	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono IAP e la dimensione economica dell'azienda, espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di aiuto è inferiore o uguale a euro 50.000.
	Dimensione economica, espressa in standard output, compreso tra 50.001 e 100.000 euro		3	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono IAP e la dimensione economica dell'azienda, espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di aiuto compreso tra 50.001 e 100.000 euro.
Miglioramento, presunto, del rendimento economico dell'azienda espresso in SO a conclusione dell'operazione. Il miglioramento del rendimento economico è confermato prima del saldo dell'aiuto.	Tutti i settori	Cumulabile	2	Il punteggio è assegnato se l'azienda dimostra, nel Piano di sviluppo aziendale, tramite le operazioni per le quali è richiesto l'aiuto il miglioramento del rendimento economico espresso in SO. Il rendimento economico espresso in SO deve essere confermato in sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 37 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel beneficiario più giovane, in caso di ulteriore parità, nel genere femminile e, in caso di ulteriore parità, nella domanda prevista con costo inferiore.

9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
1. Alla domanda di sostegno à allegata la seguente documentazione: **a) Documentazione di carattere generale** 1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, da allegare alla sola domanda di sostegno presentata via PEC; 2. piano di sviluppo aziendale: 3. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), che l'operazione: a) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 5 del bando oppure b) non comporta rischi per l'ambiente. 4. per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale; in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'art. 5 del bando 5. prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo e indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale; 6. per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione del numero dei soci Conferenti; 7. copia di eventuali certificazioni volontarie; 8. copia di eventuali disciplinari interni di produzione; 9. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'adesione ad eventuali regimi di qualità indicati all'art. 16 del regolamento (UE) 1305/2013; 10. nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della legge regionale 4/2013 o dal decreto legge 5/2009 convertito con legge 33/2009, copia del relativo contratto. 11. se non contenuta nella domanda di sostegno, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante: a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 3 e 5.2 della scheda b) che l'impresa non è azienda in difficoltà c) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente d) che intende usufruire dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR o di consulenza di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR **b) Documentazione relativa agli impianti irrigui** 1. relazione contenete gli elementi previsti nell'allegato al Piano di sviluppo aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, posto in calce alla presente scheda, ivi compresi gli schemi di calcolo; 2. nel caso di interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata che interessa un dato corpo di terreno o di acque di superficie analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, che dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente. **c) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilabili:** 1. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato indipendente ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, costituito da elaborati e tavole grafiche progettuali, eventuali layout, planimetrie relative alle particelle interessate dagli interventi e relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire; 2. dichiarazione sostituiva resa da un tecnico abilitato indipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale lo stesso attesta che il progetto di cui alla lettera d), punto 1, corrisponde a quello presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni comunali; 3. copia delle mappe catastali delle particella catastali sulle quali si intende eseguire le opere con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;

4. copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli interventi;
5. dettagliato computo metrico estimativo redatto e sottoscritto dal tecnico abilitato indipendente progettista sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o del prezzario per i lavori in agricoltura approvati con delibera della Giunta regionale per i miglioramenti fondiari;
6. nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici di cui al numero 4, analisi dei prezzi predisposta dal tecnico abilitato progettista redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario regionale dei LLPP;
7. nel caso di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, computo metrico estimativo redatto utilizzando i costi previsti nel prezzario per i lavori in agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale, con una riduzione forfettaria dei prezzi pari al15 per cento;
8. nel caso di fornitura di opere, di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, dichiarazione del tecnico abilitato progettista attestante che:
   a) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola con esclusione dei lavori edili, ivi compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici, e per la realizzazione di invasi artificiali;
   b) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
   c) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di investimenti relativi al tipo di operazione considerata;
   d) il valore e la fornitura di opere, di beni e servizi sono valutati e verificati in modo indipendente;
   e) non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria;
9. qualora il richiedente sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse.
10. qualora il richiedente non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che per l'intervento non sono state richieste le relative autorizzazioni oppure che sono state richieste ma non ancora rilasciate oppure che le relative comunicazioni non sono state presentate;

d) Documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici

1. almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura e il relativo costo;
2. una relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido qualora non sia stato scelto quello con il costo più basso e sulla base di parametri tecnico-economici e per costi/benefici;
3. per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, nonché una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico qualificato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
4. nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

e) Documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezzario regionale di cui alla lettera c)

1. almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti contenenti la dettagliata descrizione del servizio e il relativo costo. Ai preventivi sono allegati, ove pertinente, una serie di informazioni puntuali sul fornitore quali, a titolo esemplificativo, elenco delle attività eseguite, curriculum delle

pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione);

2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la valutazione, con la quale il richiedente, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

2. A pena di inammissibilità alla domanda di sostegno è allegato il Piano di sviluppo aziendale di cui al comma 1, lettera a) punto 2.

10 ANTICIPO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'anticipo del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 35 del bando.

11 ACCONTO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'acconto del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 36 del bando.
2. Alla domanda di acconto è allegata la documentazione di seguito indicata:

a) dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dal PF approvato;
b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale.
d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
f) computo metrico consuntivo redatto in forma analitica dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate.
g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
h) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
   1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
   2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
   3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
   4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
   1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
   2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
j) se il beneficiario ha usufruito dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione oppure se ha usufruito dei servizi di consulenza, di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio controfirmata dal beneficiario per accettazione.

12 SALDO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione del saldo del sostegno richiesto valgono le condizioni previste dall'articolo 37 del

bando.

2. Alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:

a) se la liquidazione del saldo è richiesta prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38 del bando, dichiarazione del Capofila, attestante:
   1. il rispetto dell'Accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
   2. che le operazione, con accesso singolo o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;
   3. che l'operazione o il Progetto integrato oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
   4. che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi;

b) Piano di sviluppo aziendale aggiornato;

c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;

d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;

e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;

f) copia del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;

g) richiesta di approvazione, al competente Ufficio, delle eventuali varianti non sostanziali;

h) computo metrico consuntivo redatto in forma analitica dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Il computo metrico è allegato in copia sottoscritta dal professionista. E' allegata copia del computo medesimo redatta su foglio di calcolo elettronico;

i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati. La relazione è composta da elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato, dal quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;

j) per opere edili: certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria o , nei casi previsti, la richiesta di agibilità;

k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;

l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;

m) per impianti di irrigazione: esiti dei test di funzionamento;

n) prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;

o) ove previsto, documentazione atta a dimostrare l'avvenuta adesione alla produzione biologica, ai regimi di qualità o alle certificazioni volontarie oppure l'avvio della procedura prevista per l'adesione ai regimi di qualità;

p) dimostrazione della dimensione economica dell'azienda espressa in standard output conseguita a seguito dell'attuazione delle operazioni (stampa report INEA), qualora l'azienda abbia previsto un cambio di settore produttivo prevalente o qualora la SO sia prevista in aumento (punteggio);

q) dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale con riferimento ai contenuti della relativa sezione del Piano aziendale;

r) dimostrazione, in relazione al miglioramento o sostituzione di impianti di irrigazione o alla realizzazione di nuovi impianti di irrigazione, del rispetto degli impegni e obblighi derivanti dall'ammissibilità a finanziamento dell'operazione. La dimostrazione avviene mediante l'utilizzo dei dati derivanti dallo svolgimento dei test di funzionamento degli stessi e dalla lettura dei contatori;

s) schema di calcolo del raggiungimento degli impegni di cui alla precedente lettera r e documentazione tecnica di supporto;

t) dimostrazione dell'avvenuta installazione dei contatori/misuratori del consumo d'acqua a livello dell'intervento o se ricorra il caso a livello dell'azienda;

u) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:

1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata

v) se non già trasmesso, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR oppure copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR controfirmata dal beneficiario per accettazione.

<table>
<tr><th>Programma Sviluppo Rurale</th><th colspan="2">FRIULI VENEZIA GIULIA</th><th>Misura</th><th colspan="2">Intervento 4.1.2</th><th>Azione</th><th colspan="2">Rif. Allegato scheda A.3</th></tr>
<tr><td>Descrizion3 impegno</td><td colspan="9">Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="9">Bando – art. 32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="8">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="8">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td colspan="2">Decadenza totale</td><td rowspan="4" colspan="2">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2" colspan="2">Riduzione graduale</td><td></td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>--</td><td>Campione controllo in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="9">Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</td><td colspan="9">--</td></tr>
</table>

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

MODALITA' DI CALCOLO DEL RISPARMIO IDRICO POTENZIALE E DELLA RIDUZIONE EFFETTIVA DEL CONSUMO D'ACQUA; STATO DEI CORPI IDRICI.

1. Calcolo del risparmio idrico potenziale

Il risparmio idrico potenziale dell'intervento da confrontare con le soglie minime di cui al punto 5.2, comma 2, lettera c), della scheda, è calcolato tramite la seguente formula:

Risparmio idrico potenziale = [100 - (% efficienza impianto esistente) x100 / (% efficienza impianto nuovo)] / 100

Nella tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue" sono riportati i valori di efficienza e le classi di efficienza delle differenti tecniche irrigue comunemente impiegate.

Nella tabella 1.2 "Risparmio idrico potenziale" sono riportati i valori di risparmio idrico potenziale conseguibile con le diverse combinazioni di impianto irriguo esistente verso impianto irriguo nuovo.

Tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue"

Cod.	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza %
01	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
02	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
03	Infiltrazione laterale da solchi	10	B
04	Manichetta forata ad alta portata	20	B
05	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 bar)	40	M
06	Rotolone con irrigatore a lunga gittata o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
07	Pivot o Rainger con irrigatori, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
08	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (< 3,5 bar)	60	M
09	Rotolone con irrigatore a lunga gittata dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > al 10% per impianti a spruzzo o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < 3 bar, e dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 bar) dotato di manometro sulla macchina e sulla barra, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A

16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con manichetta interrata per subirrigazione con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A

Tabella 1.2 "Risparmio idrico potenziale"

	Codice nuovo impianto	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Codice impianto esistente	**Indice efficienza irrigua impianto %**	40	50	55	60	60	60	65	70	80	85	85	90	90	90
01	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
02	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
03	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
04	20	50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
05	40		20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
06	50			9%	17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
07	55				8%	8%	8%	15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
08	60					0%	0%	8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
09	60						0%	8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60							8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65								7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70									13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80										6%	6%	11%	11%	11%
14	85											0%	6%	6%	6%
15	85												6%	6%	6%

	Combinazione impianto esistente/impianto nuovo non ammissibile a finanziamento

ALLEGATO AL PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA DI CUI AL PUNTO 4 DELLA SCHEDA

RELAZIONE INTERVENTO 4.1.2 – EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELL'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

a) SCHEMA DI RELAZIONE "RELAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO IRRIGUO" DEL PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

Nel caso in cui al domanda di sostegno preveda, in attuazione del tipo di intervento operazioni finalizzate al miglioramento, alla sostituzione di impianti irrigui esistenti o l'ampliamento della superficie irrigata è necessario valutare il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal punto 5.2 della scheda.

In relazione alle operazioni programmate devono essere fornite le informazioni di seguito richieste distinte in funzione dello stato del corpo idrico. Relativamente ai consumi d'acqua ex ante ed ex post le informazioni richieste possono essere raccolte utilizzando uno dei seguenti metodi:

- letture dei contatori d'acqua se esistenti;
- dati e informazioni forniti dall'Ente che eroga l'acqua, in tale caso la relativa dichiarazione è allegata alla domanda di sostegno;
- tabelle di cui al successivo punto b.1 ed il modello "condizioni di ammissibilità. xlsx" scaricabile dal sito della regione FVG sezione PSR 2014/2020..

All'interno del relativo paragrafo del Piano aziendale va riportato lo schema attinente all'intervento programmato selezionato tra i 4 punti di seguito indicati, secondo lo schema proposto nel modello in formato .xlsx.

Relativamente ai punti 2 e 4, in sede di rendicontazione, i consumi effettivi d'acqua e il risparmio effettivo, devono essere calcolati assumendo a riferimento le letture dei contatori come rilevate a seguito dell'esecuzione del test di funzionamento dell'impianto.

La relazione come sopra redatta e la documentazione attestante l'esecuzione del test di funzionamento dell'impianto devono essere allegate alla domanda di pagamento a saldo.

1. MIGLIORAMENTO O SOSTITUZIONE DI UN IMPIANTO IDRICO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI BUONE – punto 5.2, comma 2, lettera c) della scheda.

L'operazione o parte di essa consiste nel miglioramento o nella sostituzione di un impianto di irrigazione esistente che attinge ad un corpo idrico superficiale o sotterraneo in condizioni BUONE per motivi inerenti alla quantità d'acqua
Devono essere fornite le seguenti informazioni:

a. Descrizione della tipologia di intervento, indicare se trattasi di miglioramento o sostituzione di un impianto idrico esistente;
b. Stato del corpo idrico di attingimento e fonte informativa utilizzata;
c. Superficie irrigata interessata dall'impianto (ha);

d. Impianto irriguo esistente. Riportare, assumendo a riferimento la tabella 1 "tecniche irrigue", che precede, la descrizione e il tipo di impianto, il relativo codice, l'efficienza espressa in percentuale %, la classe di efficienza;
e. Nuovo impianto irriguo. Riportare, assumendo a riferimento la tabella 1 "tecniche irrigue", che precede, la descrizione e il tipo di impianto, il relativo codice, l'efficienza espressa in percentuale %, la classe di efficienza;
f. Risparmio idrico potenziale (RIP), minimo richiesto in funzione del tipo di intervento programmato, espresso in percentuale, previsto dal punto 5.2, comma 2, lettera c) della scheda (a seconda dei casi 5 – 10 – 25%);
g. Risparmio idrico potenziale (RIP) ottenibile con il miglioramento o la sostituzione dell'impianto, espresso in percentuale (%), individuato in tabella 1.2 "risparmio idrico potenziale" e calcolato applicando la formula indicata al punto 2 della scheda che precede.

2. MIGLIORAMENTO O SOSTITUZIONE IMPIANTO IDRICO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI NON BUONE – punto 5.2, comma 2, lettera d) della scheda.

L'operazione o parte di essa consiste nel miglioramento o nella sostituzione di un impianto di irrigazione esistente che attinge ad un corpo idrico superficiale o sotterraneo in condizioni NON BUONE per motivi inerenti alla quantità d'acqua.
L'intervento deve garantire una riduzione effettiva del consumo dell'acqua, a livello di intervento, pari ad almeno il 50% per cento del risparmio idrico reso possibile dall'intervento.
Inoltre, nel caso di intervento in un un'unica azienda agricola, l'intervento deve comportare anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.
Oltre a quanto indicato al punto 1, devono essere fornite anche le seguenti informazioni in relazione all'impianto e all'azienda:

2.1 IMPIANTO

a. Deficit idrico medio e fonte informativa (mc/ha); a supporto della valutazione si può fare riferimento alla successiva tabella "deficit idrico medio nelle diverse condizioni pedoclimatiche e colturali della Regione;
b. Deficit idrico medio dell'impianto esistente (mc);
c. Stima del consumo idrico dell'impianto esistente nell'anno medio ex ante (mc);
d. Stima del consumo idrico del nuovo 'impianto nell'anno medio ex post (mc). **In sede di rendicontazione la relazione dovrà indicare il dato come rilevato dalla lettura del contatore d'acqua;**
e. RIP ottenibile dall'impianto (mc) individuato in tabella 1.2 "risparmio idrico potenziale" e calcolato applicando la formula indicata nelle tabelle che precedono;
f. Stima della Riduzione effettiva del consumo di acqua (RIE) dell'impianto. La riduzione effettiva del consumo di acqua deve essere almeno pari a RIP*0,50 (mc). **In sede di rendicontazione la riduzione effettiva del consumo d'acqua dovrà essere determinata applicando il dato come rilevato dalla lettura del contatore d'acqua.**

2.2 AZIENDA

g. Consumo idrico aziendale nell'anno medio ex ante (mc) (∑ consumi idrici degli impianti aziendali);
h. Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda ex ante (mc);
i. Volume totale aziendale ex ante (mc) G+H;
j. Consumo idrico aziendale nell'anno medio ex post (mc) (∑ consumi idrici degli impianti aziendali);
k. Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda ex post (mc);
l. Volume totale aziendale ex post (mc).

In sede di rendicontazione il volume totale dell'acqua aziendale dovrà essere determinato tenuto conto delle letture dei contatori.

3. AUMENTO NETTO DELLA SUPERFICIE IRRIGATA CONSEGUENTE AL MIGLIORAMENTO/SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO IRRIGUO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI BUONE – punto 5.2, comma 2, lettera g) della scheda.

L'operazione programmata o parte di essa comporta un aumento netto della superficie irrigua a seguito del:

- Miglioramento o sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale realizzazione di un nuovo impianto irriguo oppure
- Miglioramento sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale ampliamento dello stesso.

La tecnica irrigua proposta per l'ampliamento deve garantire un'efficienza irrigua pari o superiore a quella proposta per la sostituzione o comunque con efficienza "ALTA".

Devono essere fornite le stesse informazioni di cui al punto 2.1 IMPIANTO in relazione all'impianto in sostituzione nonché le seguenti informazioni in relazione all'ampliamento della superficie irrigata (nuovo impianto o ampliamento) con l'avvertenza che il RIP derivante dalla realizzazione dell'intervento nel suo insieme è pari almeno al 5%

a. Risparmio idrico effettivo dell'impianto in sostituzione (mc);
b. Descrizione della tipologia intervento;
c. Stato del corpo idrico di attingimento;
d. Superficie interessata dall'impianto irriguo (ha);
e. Impianto nuovo/ampliamento (descrizione, codice, efficienza %, classe di efficienza);
f. Deficit idrico medio e fonte informativa(mc/ha); a supporto della valutazione si può fare riferimento alla tabella "deficit idrico medio nelle diverse condizioni pedoclimatiche e colturali della Regione";
g. Deficit idrico medio dell'impianto nuovo/ampliamento (mc);
h. Consumo idrico dell'impianto nuovo/ampliamento nell'anno medio ex ante (mc).

4. AUMENTO NETTO DELLA SUPERFICIE IRRIGATA CONSEGUENTE AL MIGLIORAMENTO/SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO IRRIGUO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI NON BUONE – punto 5.2, comma 2, lettera h) della scheda.

L'operazione programmata o parte di essa comporta un aumento netto della superficie irrigua a seguito del:

- miglioramento/sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale realizzazione di un nuovo impianto irriguo oppure
- miglioramento/sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale ampliamento dello stesso, l'impianto attinge ad un corpo idrico superficiale o sotterraneo in condizioni sia buone che non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

La tecnica irrigua proposta per l'ampliamento deve garantire un'efficienza irrigua pari o superiore a quella proposta per la sostituzione o comunque con efficienza "ALTA".

Devono essere fornite le stesse informazioni di cui al punto 3 con l'avvertenza che il RIP derivante dalla realizzazione dell'intervento nel suo insieme è pari almeno alle percentuali indicate al punto 5.2, comma 2, lettera h della scheda e l'intervento, nel suo insieme, garantisce una riduzione effettiva del consumo dell'acqua a livello di intervento pari almeno al 50% del RIP reso possibile dall'intervento nell'impianto di irrigazione esistente.

Per uniformare e semplificare la compilazione delle informazioni richieste il tecnico può utilizzare il foglio di calcolo all'uopo predisposto e scaricabile dal sito della regione FVG sezione PSR 2014/2020.

b) BILANCIO IDRICO

Il modello di bilancio idrico applicato per la definizione del deficit idrico si fonda sull'equazione di conservazione della massa applicata ad un serbatoio unico (lo strato esplorato dalle radici) con riserva facilmente utilizzabile massima (***RFUm***), considerata pari a 2/3 della riserva utile massima (***AWC***).

Rispetto al serbatoio vengono computate le entrate - pioggia (**RR**) e risalita da falda (***Fa***) - e le uscite; queste ultime sono rappresentate dall'evapotraspirazione massima colturale (***ETm***), dal ruscellamento superficiale (***R***) e dalla percolazione (***P***).

Deficit idrico medio= RR+Fa+AWC–ETm–R–P

Per la zonazione del territorio regionale è stato utilizzato il parametro climatico del deficit pluviometrico estivo. il cui calcolo si basa tra la differenza tra uscite - evapotraspirazione potenziale (***ETp)*** ed entrate - pioggia (**RR**) **.**

Deficit pluviometrico estivo= ETp-RR

b.1 – TABELLE DI CALCOLO DEL DEFICIT IDRICO

a) ORDINAMENTO COLTURALE CON ESIGENZE IRRIGUE

Ordinamento colturale con **esigenze idriche elevate**:
rotazioni con prevalenza di sarchiate quali: barbabietola, girasole, mais, patata, soia, tabacco;
rotazioni con prevalenza di orticole in pieno campo quali: cocomero, melanzana, melone, peperone, pomodoro, zucca, zucchino;
colture legnose agrarie quali: actinidia, pioppo.

Per differenza si assume che altri ordinamento colturali abbiano esigenze idriche medie.

b) VALORI DI DEFICIT IDRICO MEDIO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER IL CALCOLO DEI CONSUMI IDRICI RICHIESTI NELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (vedi bibliografia)

tipologia di suolo	Deficit idrico medio (mc/ha)			
	deficit pluviometrico estivo alto		deficit pluviometrico estivo basso	
	ordinamento colturale con esigenze idriche		ordinamento colturale con esigenze idriche	
	elevate	medie	elevate	medie
sottili-grossolani	3250	2750	2500	2000
sottili-medio impasto	2665	2255	2050	1640
sottili-pesanti	2340	1980	1800	1440
mediamente profondi-grossolani	2860	2420	2200	1760
mediamente profondi-medio impasto	2275	1925	1750	1400
mediamente profondi-pesanti	1950	1650	1500	1200
profondi-grossolani	2470	2090	1900	1520
profondi-medio impasto	1885	1595	1450	1160
profondi-pesanti	1560	1320	1200	960

c) DEFICIT PLUVIOMETRICO ESTIVO

ALTO
PROVINCIA DI GORIZIA
Doberdò del Lago
Fogliano - Redipuglia
Grado
Monfalcone
Ronchi dei Legionari
Sagrado
San Canzian d'Isonzo

BASSO
PROVINCIA DI GORIZIA
Capriva del Friuli
Cormons
Dolegna del Collio
Farra d'Isonzo
Gorizia
Gradisca d'Isonzo
Mariano del Friuli

BASSO
segue
Coseano
Dignano
Dogna
Drenchia
Enemonzo
Faedis
Fagagna

BASSO
segue
Tarcento
Tarvisio
Tavagnacco
Tolmezzo
Torreano
Trasaghis
Treppo Carnico

San Pier d'Isonzo
Staranzano
Turriaco
Villesse

PROVINCIA DI PORDENONE
Azzano Decimo
Brugnera
Caneva
Casarsa della Delizia
Chions
Cordovado
Fiume Veneto
Fontanafredda
Morsano al Tagliamento
Pasiano di Pordenone
Polcenigo
Porcia
Pordenone
Prata di Pordenone
Pravisdomini
Sacile
San Vito al Tagliamento
Sesto al Reghena
Zoppola

PROVINCIA DI TRIESTE
Duino Aurisina
Monrupino
Muggia
San Dorligo della Valle
Sgonico
Trieste

Medea
Moraro
Mossa
Romans d'Isonzo
San Floriano del Collio
San Lorenzo Isontino
Savogna d'Isonzo

PROVINCIA DI PORDENONE
Andreis
Arba
Aviano
Barcis
Budoia
Castelnovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Cimolais
Claut
Clauzetto
Cordenons
Erto e Casso
Fanna
Frisanco
Maniago
Meduno
Montereale Valcellina
Pinzano al Tagliamento
Roveredo in Piano
San Giorgio della Richinvelda
San Martino al Tagliamento
San Quirino
Sequals
Spilimbergo

Flaibano
Forgaria nel Friuli
Forni Avoltri
Forni di Sopra
Forni di Sotto
Gemona del Friuli
Grimacco
Lauco
Lestizza
Ligosullo
Lusevera
Magnano in Riviera
Majano
Malborghetto - Valbruna
Manzano
Martignacco
Mereto di Tomba
Moggio Udinese
Moimacco
Montenars
Mortegliano
Moruzzo
Nimis
Osoppo
Ovaro
Pagnacco
Palmanova
Paluzza
Pasian di Prato
Paularo
Pavia di Udine
Pontebba
Povoletto

Treppo Grande
Tricesimo
Trivignano Udinese
Udine
Venzone
Verzegnis
Villa Santina
Visco
Zuglio

PROVINCIA DI UDINE
Aiello del Friuli
Aquileia
Bagnaria Arsa
Bertiolo
Campolongo Tapogliano
Carlino
Castions di Strada
Cervignano del Friuli
Codroipo
Fiumicello
Gonars
Latisana
Lignano Sabbiadoro
Marano Lagunare
Muzzana del Turgnano
Palazzolo dello Stella
Pocenia
Porpetto
Precenicco
Rivignano Teor
Ronchis
Ruda
San Giorgio di Nogaro
Talmassons
Terzo di Aquileia
Torviscosa
Varmo
Villa Vicentina

Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Travesio
Vajont
Valvasone Arzene
Vito d'Asio
Vivaro

PROVINCIA DI UDINE
Amaro
Ampezzo
Arta Terme
Artegna
Attimis
Basiliano
Bicinicco
Bordano
Buja
Buttrio
Camino al Tagliamento
Campoformido
Cassacco
Cavazzo Carnico
Cercivento
Chiopris - Viscone
Chiusaforte
Cividale del Friuli
Colloredo di Monte Albano
Comeglians
Corno di Rosazzo

segue

Pozzuolo del Friuli
Pradamano
Prato Carnico
Premariacco
Preone
Prepotto
Pulfero
Ragogna
Ravascletto
Raveo
Reana del Rojale
Remanzacco
Resia
Resiutta
Rigolato
Rive d'Arcano
San Daniele del Friuli
San Giovanni al Natisone
San Leonardo
San Pietro al Natisone
San Vito al Torre
San Vito di Fagagna
Santa Maria la Longa
Sauris
Savogna
Sedegliano
Socchieve
Stregna
Sutrio
Taipana

segue

d) CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUPERFICIALI:

Il dato relativo alla classificazione del corpi idrici superficiali e sotterranei va richiesto al servizio competente della Regione: "Direzione centrale ambiente ed energia", Area" Tutela geologico-idrico-ambientale", Servizio "Disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento"

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

A. Cicogna, S. Barbieri, G. Michelutti, D. Bianco (2008) – *Deficit idrico delle colture e giorni di stress idrico. Pianura e colline del pordenonese*. Ed. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (http://www.ersa.fvg.it/tematiche/suoli-e-carte-derivate/cartografia-derivata/Deficit-idrico-colture/).

A. Cicogna, S. Barbieri, G. Michelutti, D. Bianco (2008) – *Deficit idrico delle colture e giorni di stress idrico. Province di Gorizia e Trieste*. Ed. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (http://www.ersa.fvg.it/tematiche/suoli-e-carte-derivate/cartografia-derivata/Deficit-idrico-colture/).

R. Giovanardi, F.Danuso, G. Michelutti, P. Bellantone, D. Bulfoni, S. Mengon, G. Tassan Mazzocco (1995) - *Relazione tra caratteristiche chimico-fisiche e idrologiche nei suoli di pianura e collina del Friuli-Venezia Giulia.* Società Italiana di Agronomia su "Agronomia del Territorio".

G. Michelutti, S. Menegon, G. Pividori (1991) - *Uniformità di distribuzione dell'acqua negli impianti irrigui a pioggia con irrigatori a media gittata.* Irrigazione e drenaggio n. 3.

G. Michelutti, P. Nassimbeni (1992) - *Studio agronomico per la bonifica irrigua del comprensorio di Basiliano (2° Lotto).* Centro regionale per la sperimentazione agraria del Friuli-Venezia Giulia (Pubblicazione ERSA per il Consorzio Ledra-Tagliamento).

G. Michelutti, P. Bellantone, D. Bulfoni, S. Mengon, A. Deluisa, R. Giovanardi (1994). *Studio agronomico per la bonifica irrigua del comprensorio di Plasencis.* Notiziario ERSA n. 4.

G. Michelutti, P. Bellantone, D. Bulfoni, S. Mengon, A. Deluisa, C. Bini, R. Giovanardi (1995) - *Comprensorio di Plasencis. I suoli e l'attitudine del territorio all'irrigazione.* Ente Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura (Pubblicazione ERSA per il Consorzio Ledra-Tagliamento).

G. Michelutti, S. Barbieri, S. Zanolla, D. Bianco (2003) - *Carta dei suoli del Comprensorio del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento.* Ente regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (Pubblicazione ERSA per il Piano di Bonifica Generale).

G. Michelutti, S. Zanolla, S. Barbieri (2003) - *Suoli e paesaggi del Friuli Venezia Giulia. 1. Pianura e colline del pordenonese*. Ed. Ente regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (volume 510 pp.).

G. Michelutti, S. Barbieri, D. Bianco, S. Zanolla, G. Casagrande (2006) - *Suoli e paesaggi del Friuli Venezia Giulia - 2. Province di Gorizia e Trieste.* Ed. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (volume 648 pp.).

P. Nassimbeni, G. Michelutti, S. Menegon (1990) - *Stima dei deficit idrici delle colture nella pianura friulana* (Pubblicazione CRSA per il Consorzio Ledra-Tagliamento

ALLEGATO SCHEDA A.4

MISURA	4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali	SOTTOMISURA	4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o allo sviluppo dei prodotti agricoli
TIPO DI INTERVENTO	**4.2.1 INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI**		

1 STRUTTURA RESPONSABILE

1. La struttura responsabile e ufficio attuatore della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare, della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche – PEC competitività@certregione.fvg.it;

2 FINALITA' E OBIETTIVI

1. Il tipo di intervento è finalizzato al sostegno alle imprese agroalimentari per operazioni materiali o immateriali relative alla prima lavorazione, alla trasformazione , alla commercializzazione e allo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato.

3 BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. I beneficiari del tipo di intervento sono le micro, piccole, medie e grandi imprese come definite nell'Allegato I del regolamento (UE) n.702/2014 che svolgano attività di trasformazione, di commercializzazione o di sviluppo dei prodotti agricoli dell'allegato I al Trattato, con esclusione dei prodotti della pesca:
a) microimpresa, intesa come un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
b) piccola impresa, intesa come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
c) media impresa intesa come un'impresa che occupa meno di ducentocinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 50 milioni di euro
d) grande impresa intesa come un'impresa che occupa più di ducentocinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo superiori a 50 milioni di euro .
2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisisti:
a) sono iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), sono fatte salve le condizioni di esenzione dall'iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
b) non sono impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
c) trasformano e commercializzano prodotti che, in misura inferiore al 50% del totale, sono di provenienza aziendale.
3. L'ammissibilità dei beneficiari di cui al comma 1, lettera d) è limitata alle operazioni in cui in cui il prodotto trasformato è un prodotto agricolo elencato nell'allegato I al Trattato.
4. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.

4 PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano di sviluppo aziendale, redatto sulla base del modello predisposto da ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e compilabile direttamente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN.
2. Il Piano di sviluppo aziendale deve contenere i seguenti elementi:
a) una descrizione della situazione iniziale dell'impresa (settore di attività, attività svolta, dettagliato elenco dei produttori coinvolti nello svolgimento della propria attività nell'ultimo triennio, indicazione dei contratti di conferimento/acquisto stipulati nell'ultimo triennio con indicazione dei contraenti, delle quantità e dei costi, situazione occupazionale, volume d'affari consolidato nell'ultimo triennio, sbocchi di mercato);

b) il dimensionamento dell'impresa micro, piccola, media, grande - ai sensi di quanto disposto dall'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014 allegando copia dell'ultimo bilancio aziendale da cui si evinca il fatturato;
c) un'analisi qualitativa delle criticità/fattori di debolezza che si intendono risolvere con riferimento, anche, al settore produttivo primario (ad esempio punti di forza e di debolezza, eventuale piano di marketing/internazionalizzazione, eventuale piano delle vendite e dei ricavi), descrizione dell'idea imprenditoriale e indicazioni sulla fattibilità tecnica della stessa;
d) motivazione, descrizione e quantificazione delle singole operazioni con indicazione dei benefici derivanti al settore primario. Nel caso di attivazione di Progetti integrati il Piano indica le sotto misure/tipi di intervento che si intendono attivare, descrive e quantifica le operazioni ivi previste
e) nel caso di spacci/punti vendita il Piano dimostra quantitativamente, allegando idonea documentazione, che sono direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalla trasformazione effettuata dall'impresa;
f) nel caso di operazioni finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, il Piano riporta e allega tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilità;
g) nel caso di operazioni che prevedono delle emissioni in atmosfera, il piano dimostra che le operazioni tengono conto dei Piani per la qualità dell'aria, se esistenti, e che le emissioni in atmosfera saranno sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia;
h) quadro finanziario, declinato per operazione, indicazione del fabbisogno finanziario complessivo e delle relative coperture;
i) cronoprogramma su base semestrale.

5 OPERAZIONI

5.1 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione di interventi:
a) per l'acquisto di terreni strettamente necessari alla costruzione di fabbricati, ammissibili a finanziamento, entro il limite del 10%, di cui all'art. 69, par. 3, let. b) del reg. (UE) 1303/2013, del costo totale dell'operazione relativa ai soli beni immobili al netto del costo dei terreni;
b) per l'acquisto di beni immobili da adibire allo svolgimento dell'attività aziendale in funzione del tipo di intervento programmato,
c) per la costruzione, ristrutturazione, e ampliamento di beni immobili (fabbricati e relativi impianti tecnici), esclusi i miglioramenti fondiari, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in funzione del tipo di intervento programmato.
d) per l'acquisto di nuovi impianti tecnologici, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di nuovi macchinari e attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in relazione al tipo di intervento programmato
e) per studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi acquisto dei seguenti beni immateriali:
1. programmi informatici compreso lo sviluppo
2. brevetti, licenze
3. know-how

f) per l'introduzione o il potenziamento di tecnologie, impianti e procedure per l'ammodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali, per lo sviluppo di nuovi prodotti o prodotti di più alta qualità o alimentari non tradizionali o ad uso tecnico;
g) per l'adeguamento o il potenziamento degli impianti e sistemi di gestione qualità, di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
h) per la realizzazione o l'ammodernamento/potenziamento di reti locali di commercializzazione, di raccolta o piattaforme logistiche, ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda;
i) per l'avvio o il rafforzamento della distribuzione, della promozione dell'export, dell'internazionalizzazione dei prodotti e dell'export, per l'avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda;
j) per l'isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti in cui la regolazione termica sia necessaria alle attività

aziendale e relativi strumenti di regolazione e controllo nonché per la ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia di edifici produttivi funzionali all'attività aziendale;
k) per la realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta;
l) per la realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione;
m) per l'introduzione di processi e impianti finalizzati alla produzione di " imballaggi sostenibili" (materiali innovativi, riutilizzabili, riciclabili, biodegradabili o ottenuti da processi ad alta efficienza) necessari per la vendita dei prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti

5.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità le operazioni devono:
a) essere realizzate in Friuli Venezia Giulia;
b) riguardare la fase di prima lavorazione, di trasformazione, di commercializzazione/promozione o lo sviluppo di prodotti di cui all'allegato I al Trattato, limitatamente alle micro, piccole e medie imprese il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato;
c) se relative alla realizzazione o all'ampliamento di spacci e di punti espositivi aziendali, essere direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalla trasformazione effettuata dall'impresa beneficiaria
d) essere finalizzate a migliorare il rendimento globale dell'impresa e ad assicurare una positiva ricaduta sui produttori. Il miglioramento del rendimento globale dell'impresa e le positive ricadute economiche sui produttori si intendono raggiunte qualora si ottenga:
1. un incremento previsionale del reddito dell'impresa e
2. un aumento dei contratti di vendita da parte dei produttori agricoli o, nel caso di cooperative, un aumento dei contratti di conferimento da parte dei produttori agricoli o, in alternativa, un miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione organizzativa (ad esempio l'integrazione di filiera) e
3. un aumento previsionale della sostenibilità in base a specifici indicatori ambientali;
e) se relative all'efficientamento energetico devono essere realizzate:
1. su edifici esistenti, in cui la regolazione termica sia necessaria all'attività dell'impresa;
2. comportando un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui DL 19.08.2005 n. 192 come modificato con DL 4.06.2013 n. 63 (8), convertito con Legge 3.08.2013 n. 90.
f) se relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere:
1. dimensionate sul fabbisogno energetico dell'impresa, quindi destinate all'autoconsumo. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda. Nel caso di nuove imprese o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel Piano di sviluppo aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;
2. avere una potenza non superiore a 0,3 MW per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MW e per le altre tipologie;
3. gli impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa devono prevedere l'utilizzo, almeno, del 50 % dell'energia termica prodotta;
4. nel caso di impianti idroelettrici, devono rispettare quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE Direttiva quadro sulle acque;
5. qualora utilizzino l'energia solare, non devono consumare suolo.
g) gli impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, utilizzano esclusivamente scarti di produzione e sottoprodotti di propria produzione, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate;
h) gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili, nel caso in cui il prodotto trasformato non sia un prodotto elencato nell'allegato I al trattato, sono ammissibili a finanziamento in regime di de minimis.
2. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto

personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

5.3 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
a) inerenti a interventi di manutenzione ordinaria;
b) relative ai contributi in natura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ;
c) relative all'acquisto o alla realizzazione di interventi su fabbricati ad uso abitativo o non connessi con l'attività aziendale;
d) che non migliorano il rendimento globale dell'impresa e non assicurano una positiva ricaduta sui produttori;
e) finalizzate alla realizzazione o all'ammodernamento/potenziamento della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda
f) gli impianti per la produzione di energia non dimensionati all'autoconsumo o con utilizzo di colture dedicate;
g) di mera sostituzione di macchinari e attrezzature;
2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
b) per l'acquisto dei beni immobili: la data del contratto di compravendita;
c) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
d) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

6 COSTI

6.1 Costo minimo e massimo

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:
a) euro 50.000,00 per le Micro imprese
b) euro 75.000,00 per le Piccole imprese
c) euro 100.000,00 per le Medie imprese
d) euro 300.000,00 per le Grandi imprese
2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:
a) euro 1.500.000,00 per leMicro imprese
b) euro 2.000.000,00 per lePiccole imprese
c) euro 2.500.000,00 per le Medie imprese
d) euro 3.000.000,00 per le Grandi imprese

6.2 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili, i costi:
a) sostenuti dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano di sviluppo aziendale e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
b) preventivati e necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;

e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario; f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza. 2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a: a) acquisto, compresa la locazione finanziaria (leasing), di beni mobili e immobili; b) costruzione, ampliamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi; c) acquisto, anche in leasing, di nuovi impianti tecnologici, nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene, mezzi di movimentazione non autorizzati a circolazione su strada; d) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratta di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) e nel limite del 10 per cento di tali costi; e) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente; f) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze ; 3. L'acquisto di terreni non edificati, ma edificabili è ammissibile ai soli fini della costruzione di fabbricati, comprese le pertinenze, da adibire allo svolgimento dell'attività del beneficiario, facenti parte delle operazioni per le quali è chiesto il sostegno ed entro i seguenti limiti: a) 10 per cento del costo totale ammissibile dell'operazione considerata per la generalità dei terreni; b) 15 per cento del costo ammissibile dell'operazione considerata-, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici. 4. Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, il beneficiario allega alla domanda di sostegno l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo autorizzato, che attesta che il prezzo di acquisto del terreno non è superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato. 5. L'acquisto di fabbricati è ammesso se: a) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo; b) è funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento; c) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario; d) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato; e) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione; f) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi. 6. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata. 7. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 5, il beneficiario allega alla domanda di sostegno: a) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per i requisiti di cui alle lettere d) ed e); b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f); c) il Piano Aziendale dettaglia il rispetto dei requisiti di cui al comma 5 lettere a), b) e c).
6.3 Costi non ammissibili
1. Non sono considerati costi ammissibili: a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno ad eccezione

di quelli relativi alla stesura del Piano di sviluppo aziendale, alla progettazione e a studi di fattibilità che possono essere sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data della domanda di sostegno
b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
c) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
d) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
e) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
f) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
g) i lavori, le opere o gli acquisti non direttamente connessi alla realizzazione dell'operazione
h) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo, l'acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini comprese le barriques;
i) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo,
j) le spese e gli oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
k) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
l) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti al sostegno, di piante annuali e la loro messa a dimora;
m) l'acquisto di animali;
n) gli interessi passivi;
o) l'imposta sul valore aggiunto (IVA)

6.4 Leasing

1. Il leasing è ammissibile al sostegno per i costi sostenuti in relazione a beni immobili, macchine, attrezzature anche informatiche ed impianti.
2. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.
3. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.
4. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

7 SOSTEGNO

7.1 Tipo di sostegno

1. Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2.
2. Nel caso in cui il prodotto trasformato **non** sia un prodotto elencato nell'allegato I al trattato, il sostegno agli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili è erogato sotto forma di *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 relativo all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.
3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in corso e nel biennio precedente.
4. Gli aiuti «de minimis» di cui al comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 3. Qualora la concessione del sostegno di cui al comma 2 comporti il superamento del massimale «de minimis» di cui al comma 3 il sostegno di cui al comma 2 è interamente revocato.
5. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante gli aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «de minimis».
6. In sede di presentazione della domanda di sostegno il beneficiario richiede, motivandolo nel Piano di sviluppo aziendale, una percentuale di aiuto ridotta al fine di rispettare il massimale «de minimis» ancora disponibile.

7.2 Modalità di determinazione
1. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 23 del bando.

7.3 Aliquota del sostegno con accesso individuale o integrato
1. Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di approccio al PSR o alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato: a) nel caso in cui il prodotto trasformato sia un prodotto elencato nell'allegato I, indipendentemente dalla tipologia di impresa: 1) 30 % approccio individuale 2) 40 % approccio Progetti integrati 3) 60 % approccio Progetti integrati nell'ambito di attuazione dei Progetti di Filiera finalizzati alla fusione di organizzazioni di produttori. b) nel caso in cui il prodotto trasformato non sia un prodotto elencato nell'allegato I, indipendentemente dalla tipologia di approccio: 1) 30% Micro e piccole imprese 2) 20% Medie imprese

8 CRITERI DI SELEZIONE

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatorie di cui all'articolo 25 del bando, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

CRITERI TRASVERSALI				
Descrizione	**Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche e del settore produttivo del beneficiario**	**Cumulabilità**	**Punteggio**	**Modalità di applicazione**
Localizzazione dell'operazione.	**Aree rurali D** e aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Non cumulabili fra loro	8	In funzione della localizzazione dell'intervento
	Aree rurali C escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		6	
	Aree rurali B escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		4	
	Poli urbani escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		0	
Operazioni realizzate da imprese giovanili*	Impresa giovanile di nuova costituzione	Non cumulabili fra loro	8	Consultazione banca dati CCIAA
	Impresa giovanile costituita nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno		6	
	Impresa giovanile		4	
* si definiscono imprese giovanili: a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni; b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012				
Numero di occupati effettivi	Oltre 250 Grandi imprese	Non cumulabili fra loro	0	Consultazione banca dati CCIAA Visura INPS
	Fino a 250 Media impresa		4	
	Fino a 50 Piccola impresa		3	
	Fino a 10 Micro impresa		2	
Settore produttivo del	Lattiero caseario	Non cumulabili fra	5	Piano di sviluppo aziendale

beneficiario	Carni e apicoltura	loro	4	
	Cereali proteoleaginose		2	
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)		3	
	Vitivinicolo		1	
	Altri settori		0	

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ				
Descrizione	**Modalità di applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni e della pertinenza dell'intervento**	**Cumulabilità**	**Punteggio**	**Modalità di applicazione**
Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti biologici certificati	Regolamento (CE) n. 834/2007 Imprese già certificate	Non cumulabili fra loro	7	Elenchi regionali operatori biologici FVG e aziende in conversione verifica con ERSA
	Regolamento (CE) n. 834/2007 Imprese che avviano la produzione		5	
Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi.	Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOC, IGP, SGT, Prodotti di montagna; Regolamento (UE) n. 65/2014; Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013;	Non cumulabili fra loro	5	Certificazioni allegate alla domanda Dimostrazione dell'avvenuto inizio del percorso di adesione
	Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012	Cumulabile	3	Elenco delle concessioni d'uso del marchio AQUA rilasciate aziende in fase di adesione verifica con ERSA
	Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica	Non cumulabili tra loro	2	Certificazioni allegate alla domanda
	Certificazioni volontarie di cui alla lettera c) comma1 art. 16 regolamento (UE) n. 1305/13**		2	

** ad esempio : ISO 14001 (SGA - Sistema di gestione ambientale); ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; FSSC 22000 - Food Safety Systems; BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; IFS - International Food Standard; GLOBALGAP (ex EUREPGAP)	Le imprese devono risultare certificate alla data della presentazione della domanda di aiuto o, se in corso di certificazione, alla data della domanda di pagamento a saldo.

RICADUTE SUI PRODUTTORI					
Descrizione	**Modalità di applicazione in funzione delle ricadute attese sui produttori del settore primario**		**Punteggio**	**Cumulabilità**	**Modalità di applicazione**
Ricadute positive attese sui produttori del settore primario, per gli interventi che comportano un maggiore coinvolgimento dei produttori agricoli	Partecipazione a 'reti di impresa', costituite ai sensi della L.r. n. 4/2013 o della L. 33/2009 oppure partecipazione a cooperative in qualità di socio cooperatore ***	Lattiero caseario	5	Non cumulabili fra loro	Copia dell'atto costitutivo allegata alla domanda
		Carni e apicoltura	4		
		Cereali proteo - oleaginose	3		
		Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
		Vitivinicolo	3		
		Altri settori	2		
	Realizzazione o adeguamento degli impianti a sistemi di gestione di qualità, ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto	Lattiero caseario	5	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda
		Carni e apicoltura	4		
		Cereali proteo - oleaginose	3		
		Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
		Vitivinicolo	3		
		Altri settori	1		
	Realizzazione o potenziamento di tecnologie, impianti e procedure per l'ammodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali	Lattiero caseario	5	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda
		Carni e apicoltura	4		
		Cereali proteo - oleaginose	3		
		Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
		Vitivinicolo	2		

		Altri settori	1		
	Realizzazione di impianti, tecnologie e procedure per sviluppare nuovi prodotti, prodotti di più elevata qualità, prodotti alimentari non tradizionali o di uso tecnico	Lattiero caseario	5	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda
		Carni e apicoltura	4		
		Cereali proteo - oleaginose	3		
		Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
		Vitivinicolo	3		
		Altri settori	1		
	Avvio o rafforzamento della distribuzione, della promozione, della internazionalizzazione dei prodotti e dell'export	Lattiero caseario	5	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda
		Carni e apicoltura	4		
		Cereali proteo - oleaginose	3		
		Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
		Vitivinicolo	3		
		Altri settori	1		
	Avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali (ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda)	Lattiero caseario	5	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda
		Carni e apicoltura	4		
		Cereali proteo - oleaginose	3		
		Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
		Vitivinicolo	3		
		Altri settori	1		

*** In attuazione, in particolare, del principio 8 "Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione" dello SBA, e dei principi 3.3.2 "Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati" e 3.3.3. "Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse", la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitività, anche tramite contratti di rete.
L'azienda alla data di presentazione della domanda di sostegno già partecipa a una rete oppure a una cooperativa. Lo scopo e le finalità della rete o della cooperativa sono coerenti con l'attività svolta dall'azienda o che l'azienda intende avviare a seguito dell'operazione e con le operazioni per le quali viene richiesto il sostegno.

RICADUTE AMBIENTALI

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle ricadute ambientali attese		Punteggio	Cumulabilità	Modalità di applicazione
Positive ricadute ambientali e climatiche	Riduzione dell'uso del suolo	Acquisto di beni immobili, esistenti e già urbanizzati, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in funzione del tipo di intervento programmato inclusa ristrutturazione. Ristrutturazione di immobili di proprietà in funzione del tipo di intervento programmato	4	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda
		Ampliamento di beni immobili in funzione del tipo di intervento programmato	2		Documentazione specifica allegata alla domanda
		Costruzione di nuovi immobili. Acquisto di terreni necessari alla costruzione di nuovi immobili	0		
	Interventi relativi all'isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti in cui la regolazione termica sia necessaria alle attività aziendale e relativi strumenti di regolazione e controllo		2	Cumulabile	
	Ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia di edifici produttivi funzionali all'attività aziendale		2	Cumulabili	
	Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali.		2		
	Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione		2		

	Acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta		2		
	Realizzazione o miglioramento di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione.		5		
	Realizzazione di processi e impianti finalizzati alla produzione di " imballaggi sostenibili"(materiali innovativi, riutilizzabili, riciclabili, biodegradabili o ottenuti da processi ad alta efficienza) necessari per la vendita dei prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti		3		
Riferimento alle varie tipologie di impianto cogenerativi, le priorità assegnate, tramite i criteri di selezione, minimizzano altresì la necessità di approvvigionamento degli impianti e la necessità di trasporto con ricadute positive in termini ambientali	Provenienza del materiale di approvvigionamento dell'impianto (Filiera corta approvvigionamento a KM Ø)	80 % del prodotto dal medesimo territorio comunale	6	Non cumulabili fra loro	Distanza tra la sede aziendale e la sede dell'impresa Contratti o conferimenti registrati allegati alla domanda
		50 % del prodotto dal medesimo territorio comunale	5		
		80% prodotto in prima fascia[1] o dal territorio comunale	5		
		50% prodotto in prima fascia o dal territorio comunale	4		
		80% prodotto in seconda fascia[2] inclusa prima e territorio comunale	4		
		50% prodotto in seconda fascia inclusa prima e territorio comunale	3		

1 - per comuni di prima fascia si intendono quelli confinanti con il comune sede aziendale
2 - per comuni di seconda fascia si intendono quelli confinanti esternamente con quelli di prima fascia

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio è data priorità alle domande di sostegno con importo di costo totale inferiore. In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alle imprese con titolare o legale rappresentante di genere femminile o in cui la maggioranza dei soci è rappresentata da imprese di genere femminile.

9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:

a) documentazione di carattere generale:

1. copia semplice di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, da allegare alla sola domanda di sostegno presentata via PEC;
2. per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione dei soci conferenti
3. per le altre società copia dei contratti con i produttori primari
4. copia di eventuali certificazioni volontarie
5. eventuali disciplinari interni di produzione
6. attestazione di adesione ad eventuali regimi di qualità indicati all'art. 16 del regolamento (UE) 1305/2013
7. nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della L.r. 4/2013 o della L.33/2009, copia del relativo contratto
8. piano di sviluppo aziendale
9. se del caso, dichiarazione "de minimis";
10. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:
    a) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi oppure
    b) non comporta rischi per l'ambiente.
    c) ove necessaria valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi;
11. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , attestante:
    a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 3 e 5.2 della presente scheda;
    b) che l'impresa non è azienda in difficoltà;
    c) che l'impresa è micro o piccola o media o grande impresa
    d) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente;
    d) se è individuato come destinatario finale dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR o di consulenza di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, che intende usufruire dei servizi di formazione o di consulenza succitati.

b) documentazione relativa all'acquisto di terreni non edificati ma edificabili

1) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti versati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento
2) attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato

c) documentazione relativa all'acquisto di fabbricati:

1) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti liquidati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento.
2) attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica oppure evidenzi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
3) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.

d) documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate:

1) progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato indipendente, costituito da elaborati, tavole grafiche progettuali,

computo metrico e relazione, se in possesso, completi di visto di approvazione ai fini urbanistici,
2) qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che per l'intervento non sono state richieste le relative autorizzazioni oppure contenente gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune, sarà cura del beneficiario comunicare tempestivamente, ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione, i dati relativi alle autorizzazione al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria. Tuttavia, qualora il permesso di costruire non risulti richiesto o rilasciato al momento di presentazione della domanda di sostegno, gli estremi dello stesso dovranno comunque pervenire all'Ufficio attuatore competente entro 6 mesi a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione e finanziamento;
3) nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al DL 19.08.2005 n. 192 o la Certificazione VEA – Valutazione Energetica Ambientale, di cui alla L.r. 18 agosto 2005, n. 23

e) documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici:
1) almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura e il relativo costo;
2) una relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
3) per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, nonché una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
4) nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
5) nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili copia delle bollette elettriche relative agli ultimi tre anni. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel Piano aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato.

f) documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezziario regionale di cui ai punti precedenti:
1) almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti contenenti la dettagliata descrizione del servizio e il relativo costo. Ai preventivi sono allegati, ove pertinente, una serie di informazioni puntuali sul fornitore quali, a titolo esemplificativo, elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione).
2) ove non sia possibile disporre di tre preventivi, un tecnico qualificato indipendente, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi analoghi e allega una relazione descrittiva;
3) il Piano aziendale descrive in dettaglio gli investimenti immateriali programmati ed evidenzia, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio.

10 ANTICIPO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'anticipo del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 35 del bando.

11 ACCONTO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'acconto del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 36 del bando
2. Alla domanda di acconto è allegata la documentazione di seguito indicata:

a. dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dal PF approvato;
b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
c) se non già pervenuta copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di terreni e fabbricati
d) fatture, o altra equipollente documentazione fiscale;
e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
f) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
g) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
h) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
i) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali;
   1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
   2. elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale, presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
   3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
   4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
   1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
   2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata
k) se il beneficiario ha usufruito dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione oppure se ha usufruito dei servizi di consulenza, di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio controfirmata dal beneficiario per accettazione.

12 SALDO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione del saldo del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 37 del bando
2. Alla domanda di saldo è allegata la documentazione di seguito indicata:

a) se la liquidazione del saldo è richiesta prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38 del bando, dichiarazione del Capofila, attestante:
   1. il rispetto dell'Accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
   2. che le operazione, con accesso singolo o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;
   3. che l'operazione o il Progetto integrato oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
   4. che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi;
b) copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture, o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
e) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
g) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;

h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e contro firmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
m) per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
n) per operazioni finalizzate all'adesione alle certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1305/2013, copia della certificazione volontaria oppure dell'avvio della procedura prevista per l'adesione;
o) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
   1. descrizione dell'operazione realizzata;
   2. elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
   3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
   4. la dimostrazione dell'avvenuto miglioramento del rendimento globale dell'impresa e le positive ricadute economiche sui produttori
p) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
   1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
   2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata
q) se usufruito e non già trasmesso, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR oppure copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR controfirmata dal beneficiario per accettazione.

13 IMPEGNI E OBBLIGHI SPECIFICI

13.1 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti i seguenti impegni essenziali:
a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis".
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nelle tabelle che seguono.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

13.2 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

DHIARAZIONE PER CONTRIBUTI «DE MINIMIS»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto ________________ in qualità di titolare/legale rappresentante

(nome e cognome)

dell'impresa ________________

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

con sede legale in ________________

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

codice fiscale/partita IVA ________________

per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pubblicato sulla GUUE n. L 352 del 24.12.2013)

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore della pesca
- Regolamento n. 360/2012 «de minimis» per i servizi di interesse economico generale (SIEG)

- presa visione delle Istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione (Allegato I)

- consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa[1]

(barrare la casella che interessa)

☐ che l'impresa non è collegata, direttamente o indirettamente, con altre imprese

ovvero

☐ che l'impresa è collegata, direttamente o indirettamente, con le imprese seguenti aventi sede legale o unità operative in Italia:

[1] Per il concetto di collegamento/controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le istruzioni per la compilazione (Allegato I – Sezione A).

a) impresa ______________________________

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale ______________________________

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA ______________________________

b) impresa ______________________________

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale ______________________________

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA ______________________________

c) impresa ______________________________

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale ______________________________

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA ______________________________

Sezione B – Rispetto del massimale

- che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il ______________

e termina il ______________

- *(barrare la casella che interessa)*

☐ che **all'impresa "unica"**[2] richiedente **NON E' STATO CONCESSO** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **alcun aiuto «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda[3]

ovvero

☐ che **all'impresa "unica"**[2] richiedente **SONO STATI CONCESSI** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **i seguenti aiuti «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda[3]:

Denominaz.	Soggetto	Norma di	Data	Reg. UE	Importo aiuto	Importo aiuto

[2] Per "impresa unica" si intende l'impresa richiedente e tutte le eventuali imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.
[3] Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

impresa[4]	concedente	riferimento	concessione	de minimis[5]	concesso	liquidato a saldo[6]
				TOTALE		

Sezione C – Settori in cui opera l'impresa[7]

- *(barrare la casella che interessa)*

☐ che l'impresa opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento de minimis

ovvero

☐ che l'impresa opera anche in settori economici esclusi dal finanziamento de minimis, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi

Luogo e data **Firma del titolare/legale rappresentante[8]**

____

[4] Inserire prima i contributi «de minimis» concessi all'impresa richiedente e, nelle righe successive, gli eventuali contributi concessi alle imprese collegate.

[5] Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l'aiuto «de minimis»: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007-2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018).

[6] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.

[8] Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante.

IMPEGNI ESSENZIALI DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.2.1

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%		X	**d**	Bando – art.32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali
a.2	Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis"		X	**d**	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda

d = controllo su base documentale

<table>
<tr><td>Programma Sviluppo Rurale</td><td colspan="3">FRIULI VENEZIA GIULIA</td><td>Misura</td><td>Intervento 4.2.1</td><td>Azione</td><td>Rif. Scheda A.4</td></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="7">a.1 - Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="7">Bando – art.32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="6">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="6">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td></td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>--</td><td>Campione controllo in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="7">Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</td><td colspan="7">--</td></tr>
</table>

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

<table>
<tr><td>Programma Sviluppo Rurale</td><td colspan="3">FRIULI VENEZIA GIULIA</td><td>Misura</td><td colspan="2">Interventi 4.2.1</td><td>Azione</td><td>Rif. Scheda A.4</td></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="8">a.2 - Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e “de minimis”</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="8">Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="7">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="7">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">X</td><td colspan="2" rowspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td></td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>X</td><td colspan="2">Campione controllo. in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td colspan="2">Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="8">Verifica delle banche dati disponibili in materia di “aiuti di stato”. Verifica che l’aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti e le aliquote di sostegno.</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l’azienda</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="9">Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione parziale o totale dell’aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento</td></tr>
</table>

ALLEGATO SCHEDA A.5

MISURA	6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	SOTTOMISURA	6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
TIPO DI INTERVENTO	**6.4.3 – SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI**		

1 STRUTTURE COMPETENTI

1. La struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - PEC competitività@certregione.fvg.it

2. L' ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

2 FINALITA' E OBIETTIVI

1. La tipologia di intervento è finalizzata a sostenere le forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari (multifunzionalità), in modo da consentire all'impresa agricola un miglioramento della competitività, il consolidamento della struttura aziendale, l'integrazione del reddito, la sua permanenza sul territorio e il coinvolgimento dei componenti della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali. L'intervento ha, dunque, l'obiettivo di incentivare lo sviluppo e la produzione di prodotti non ricompresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. La base di partenza deve prevedere l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo di origine aziendale.

3 BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA

1. I beneficiari del tipo di intervento sono le imprese agricole individuali o societarie.
2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) nella sezione impresa agricola, fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
b) essere imprese non in difficoltà, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del Regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del Regolamento medesimo.
3. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.

4 OPERAZIONI

4.1 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni riguardanti attività di produzione, lavorazione e trasformazione funzionali allo sviluppo di un nuovo prodotto come di seguito elencate:
a) Realizzazione di impianti, acquisto di nuove attrezzature, macchinari e dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti;
b) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e risanamento conservativo di locali strettamente funzionali all'ottenimento, alla conservazione e alla commercializzazione dei prodotti oggetto del progetto;
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile;
d) acquisto dei seguenti beni immateriali, funzionali agli investimenti di cui sopra:
1) software;
2) creazione o implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche;
3) acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

4.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

a) 1. Sono ammissibili le operazioni:
a) interamente realizzate in Friuli Venezia Giulia;
b) finalizzate alla diversificazione delle attività aziendali verso lo sviluppo di prodotti che non rientrano nell'allegato I ma la cui base di partenza preveda l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo di origine aziendale.
b) 2. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

4.3 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
a) acquisto di terreni;
b) manutenzione ordinaria;
c) che prevedono lo sviluppo di prodotti compresi nell'allegato I al Trattato;
d) inerenti allo sviluppo di prodotti che non prevedono l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo interamente di provenienza dell'azienda;
e) acquisto di animali;
f) di impianto di piante annuali;
g) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;
h) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usate;
2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

5 COSTI

5.1 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili i costi:
a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
b) preventivati e necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
a) acquisto, compresa la locazione finanziaria (leasing), di beni mobili e immobili;

b) costruzione, ampliamento, adeguamento e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o porzioni di fabbricati strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, anche con eventuale miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi;
c) acquisto, anche in leasing, di nuovi impianti tecnologici, nuovi macchinari e attrezzature, funzionali allo svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione per l'ottenimento di prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;
d) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
e) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
f) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.
3. L'acquisto di fabbricati è ammesso se:
a) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
b) è funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento;
c) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;
d) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato, attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
e) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
f) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi.
4. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 3 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata. Qualora il fabbricato comprenda locali eccedenti le oggettive necessità connesse allo sviluppo del nuovo prodotto, il costo richiesto sarà proporzionalmente ridotto.
5. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 3, il beneficiario allega alla domanda di sostegno:
a) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per le condizioni di cui alle lettere d) ed e);
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f);
c) una relazione che dettagli il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c).

5.2 Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dal punto 5.1 (Costi ammissibili) non sono considerati ammissibili:
a) i costi relativi allo svolgimento dell'attività di produzione primaria;
b) i costi sostenuti in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
c) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
d) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
e) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
f) qualsiasi tipo di intervento sulle porzioni di fabbricati ad uso abitativo;
g) l'acquisto di beni non durevoli, quali i materiali di consumo a ciclo breve, cioè che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
k) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
l) l'acquisto di animali;
m) gli interessi passivi;
n) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
o) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;

p) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi
q) i contributi in natura.

5.3 Leasing

1. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.
2. Il costo ammissibile del leasing è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.
3. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

6 SOSTEGNO

6.1 Tipo di sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.
2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in cui viene concesso il finanziamento e nel biennio precedente.
3. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 2. Qualora la concessione del sostegno di cui al comma 1 comporti il superamento del massimale «de minimis» di cui al comma 2 il sostegno di cui al comma 1 è interamente revocato.
4. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante gli aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «de minimis».
5. In sede di presentazione della domanda di sostegno il beneficiario richiede, motivandolo nel Progetto di sviluppo di nuovi prodotti, una percentuale di aiuto ridotta al fine di rispettare il massimale «de minimis» ancora disponibile.

6.2 Modalità di determinazione

1. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 23 del bando.

6.3 Aliquota del sostegno con accesso individuale

1. Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:
a) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR: 50 % del costo ritenuto ammissibile;
b) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti: 50 % del costo ritenuto ammissibile;
c) beneficiari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 50 % del costo ritenuto ammissibile;
d) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c): 40 % del costo ritenuto ammissibile;
e) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente

dalla localizzazione della SAU: 50 % del costo ritenuto ammissibile. 2. Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane.
6.4 Aliquota del sostegno con accesso integrato
1. Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato: a) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR: 60 % del costo ritenuto ammissibile; b) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti: 60 % del costo ritenuto ammissibile; c) beneficiari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 60 % del costo ritenuto ammissibile; d) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c): 50 % del costo ritenuto ammissibile; e) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: 60 % del costo ritenuto ammissibile. 2. Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane.

7 CRITERI DI SELEZIONE

1. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatorie di cui all'articolo 25 del presente bando, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Caratteristiche del richiedente	Età: aziende con giovani al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013.	Non cumulabili tra loro	10	Il punteggio è assegnato se il capo azienda ha un'età non superiore a quaranta anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda, possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.
	Età: aziende/Imprese con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane. In caso di società di persone o cooperativa almeno il 50% dei soci è rappresentato da giovani. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da soci di giovani.		7	Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante ha età non superiore a quaranta anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda, possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. In caso di società di persone o cooperativa almeno il 50% dei soci è rappresentato da giovani. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da soci di giovani.
	Genere: aziende/Imprese con titolare di genere femminile o in caso di società di persone o cooperativa almeno il 50% dei soci è rappresentato da donne. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere	Cumulabile	2	Il punteggio è assegnato se, alla data di presentazione della domanda di sostegno, il titolare o contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante sono di genere femminile. In

	detenuto da soci di genere femminile.			caso di società di persone o cooperative almeno il 50% dei soci sono di genere femminile. Nel caso di società di capitale la maggioranza del capital è detenuto da soci di genere femminile.
Localizzazione dell'operazione	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013	Non cumulabili fra loro	11	Il punteggio è assegnato se la prevalenza dell'operazione, in termini di costo, è realizzata all'interno dell'area rurale di riferimento.
	Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		6	
	Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		4	

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del settore produttivo	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Caratteristiche del nuovo prodotto	Utilizzo di materie prime di produzione aziendale in percentuale compresa tra il 75% e il 100%.	Non cumulabili fra loro	30	Il punteggio è assegnato in funzione della percentuale di materie prima di produzione aziendale utilizzata.
	Utilizzo di materie prime di produzione aziendale in percentuale compresa tra il 50,01% e il 75% non compreso.		20	
	Presenza presso la sede aziendale di un punto vendita o di somministrazione del prodotto oggetto della domanda di sostegno.	Cumulabile con criterio precedente	10	Il punteggio è assegnato se alla data di presentazione della domanda di sostegno presso la sede aziendale è presente un punto vendita o di somministrazione del prodotto oggetto della domanda di sostegno.

POSITIVE RICADUTE IN TERMINI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ECONOMICA

Descrizione criterio*	Modalità di applicazione in funzione della pertinenza dell'intervento previsto nel Piano aziendale	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale	Recupero o ristrutturazione di immobili esistenti.		3	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede il recupero o la ristrutturazione di fabbricati esistenti, non utilizzati o con destinazione d'uso diversa da quella prevista dall'operazione senza aumento della superficie. Il punteggio non è assegnato se l'operazione prevede anche la realizzazione di nuovi

		Cumulabili		fabbricati o l'ampliamento di fabbricati esistenti.
	Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili		7	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e/o la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione come attestato dalla certificazione energetica allegata, ex ante, alla domanda di sostegno ed ex post, alla domanda di pagamento a saldo.
	Le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile, fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia		3	Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia.
	Possesso da parte dell'azienda richiedente di certificazione ISO 14001 - sistema di gestione ambientale o EMAS o altra certificazione ambientale.		4	Il punteggio è assegnato se il richiedente è in possesso della certificazione alla data di presentazione della domanda di sostegno. Il requisito deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.

METODI E PRATICHE DI PRODUZIONE

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del regime di qualità/certificazione	Cumulabilità	Punteggio	

Metodi e pratiche di produzione	L'azienda aderisce al regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici	Non cumulabili fra loro	15	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce al sistema di produzione biologico (anche se in fase di conversione) per la superficie prevalente dalla SAU alla data della presentazione della domanda di sostegno. L'adesione al sistema di produzione biologica deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.
	L'azienda aderisce ai regimi di qualità di cui al: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013; marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA.		10	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce al regime di qualità alla data della presentazione della domanda di sostegno. Il requisito deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.
	L'azienda aderisce alle seguenti certificazioni volontarie: - Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; - Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; - ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); - ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; - FSSC 22000 - Food Safety Systems; - BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; - IFS - International Food Standard; - GLOBALGAP (ex EUREPGAP).	Cumulabile con criteri precedenti	5	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente è in possesso della certificazione alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il requisito deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 24 punti non è ammessa a finanziamento.

4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel beneficiario più giovane, in caso di ulteriore parità, nella domanda prevista con costo inferiore.

8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:

a) Documentazione di carattere generale

1. copia semplice di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno presentata via PEC;
2. copia di eventuali certificazioni volontarie;
3. copia di eventuali disciplinari interni di produzione;
4. eventuale dichiarazione sul possesso del requisito di giovane agricoltore (fac simile in calce);
5. eventuale dichiarazione relativa all'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile;
6. nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
7. dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di avere o non avere ricevuto incentivi a titolo di "de minimis" nel triennio come da modello (fac simile in calce);
8. eventuale attestazione di adesione a regimi di qualità indicati all'articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/2013
9. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:
   a) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi oppure
   b) non comporta rischi per l'ambiente;
   c) ove necessaria valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi
10. progetto di sviluppo di nuovi prodotti con i seguenti contenuti minimi:
    a) una descrizione delle attività che si intendono sviluppare, evidenziando:
       1) la situazione aziendale di partenza;
       2) il fabbisogno e l'opportunità di sviluppo per l'azienda;
       3) il prodotto che si intende ottenere, le materie prime di partenza, l'origine aziendale o extraziendale delle stesse e le relative percentuali previste;
       4) le modalità di realizzazione a livello aziendale;
    b) una descrizione degli obiettivi del progetto, con particolare riguardo all'incentivazione dello sviluppo e della produzione di prodotti non ricompresi nell'allegato I del Trattato e delle ricadute economiche a livello aziendale.

b) Documentazione relativa all'acquisto di fabbricati:

1) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenente gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti liquidati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento, fanno eccezione le caparre confirmatorie soggette a restituzione finale.
2) attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica. Tale attestazione deve evidenziare gli elementi di non conformità, qualora sussistano, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
3) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.

c) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimiliate:

1) dichiarazione sostituiva resa da un tecnico abilitato indipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale lo stesso attesta che il progetto allegato, corrisponde a quello presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni comunali;
2) copia delle mappe catastali e individuazione delle particelle catastali sulle quali si intende eseguire le opere, con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
3) copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000, con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli interventi;
4) dettagliato computo metrico estimativo redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato indipendente o progettista

sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o del prezzario regionale dei lavori agricoli, per i miglioramenti fondiari.

5) nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici di cui al numero 4, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato indipendente o progettista redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;

6) qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse;

7) qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che per l'intervento non sono state richieste le relative autorizzazioni oppure che sono state richieste ma non ancora rilasciate oppure che le relative comunicazioni non sono state presentate;

d) Documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici e beni immateriali:

1) almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura e il relativo costo;

2) una relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;

3) per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, nonché una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;

4) nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

e) documentazione relativa a spese generali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari:

1) sulla base di almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti contenenti la dettagliata descrizione del servizio e il relativo costo. Ai preventivi sono allegati, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore quali, a titolo esemplificativo, elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione);

2) ove non sia possibile disporre di tre preventivi, un tecnico qualificato indipendente, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi analoghi e allega una relazione descrittiva;

3) la relazione descrive in dettaglio gli investimenti programmati ed evidenzia, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio.

2. A pena di inammissibilità alla domanda di sostegno è allegato il Progetto di sviluppo di nuovi prodotti di cui al comma 1, lettera a), numero 10.

9 ANTICIPO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'anticipo del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 35 del bando.

10 ACCONTO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'acconto del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 36 del bando.
2. Alla domanda di acconto è allegata la documentazione di seguito indicata:

a. dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dal PF

approvato;

b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
c) se non già pervenuta, copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di fabbricati;
d) fatture, o altra equipollente documentazione fiscale;
e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del presente bando;
f) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
g) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa sugli appalti, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
h) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
i) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:
   1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
   2. elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale, presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
   3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti, coerente con la documentazione prodotta in acconto;
   4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante
   1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata
   2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata
k) se il beneficiario ha usufruito dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione, oppure se ha usufruito dei servizi di consulenza, di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio controfirmata dal beneficiario per accettazione

11 SALDO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione del saldo del sostegno richiesto valgono le condizioni previste dall'articolo 37 del bando.
2. Alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:

a) se la liquidazione del saldo è richiesta prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38 del bando, dichiarazione del Capofila, attestante:
   1. il rispetto dell'Accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
   2. che le operazione, con accesso singolo o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;
   3. che l'operazione o il Progetto integrato oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
   4. che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi;
b) copia dei contratti relativi all'acquisto di fabbricati, se non già trasmessi;
c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture, o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
e) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;

g) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa sugli appalti, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e contro firmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
l) per impianti tecnologici: copia delle certificazioni di conformità;
m) per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
n) per operazioni per le quali il richiedente ha richiesto i punteggi relativi alle certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 1305/2013, conferma del possesso della certificazione redatta dall'Ente certificatore;
o) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi:
   1) descrizione dell'operazione realizzata con evidenza degli obiettivi conseguiti in relazione allo sviluppo del nuovo prodotto;
   2) elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
   3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
   4) dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
p) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
   1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
   2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
q) se non già trasmesso, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR oppure copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR controfirmata dal beneficiario per accettazione.

12 IMPEGNI E OBBLIGHI SPECIFICI

12.1 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti i seguenti impegni essenziali:
a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis".
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nelle tabelle che seguono.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

12.2 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore

revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITO GIOVANE AGRICOLTORE

Il sottoscritto ______________________________ titolare/legale rappresentante
(nome e cognome)

dell'impresa ______________________________
(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

con sede legale in ______________________________
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

codice fiscale/partita IVA ______________________________

DICHIARA

di essere in possesso del requisito di giovane agricoltore in quanto:

1) alla data di presentazione della domanda di sostegno ha un'età compresa tra diciotto anni compiuti e non superiore a quarant'anni;
2) si è insediato[9] in data _________ in qualità di capo dell'azienda assumendo per la prima volta la responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola del giovane in qualità di:
a) titolare di un'impresa agricola individuale *oppure*
b) amministratore, unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori, di società di persone avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola *oppure*
c) socio amministratore, unico o delegato di società di capitale avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria *oppure*
d) socio amministratore, unico o delegato di società cooperative avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola;
3) possiede adeguate qualifiche e competenze professionali in campo agricolo, comprovate da diploma/attestato di[10] ____ di data _____________

____

[9] L'insediamento avviene nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno; l'inizio dell'insediamento coincide:
a) con la data di apertura di partita I.V.A. agricola per le aziende individuali;
b) con la data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone o socio amministratore, unico o delegato, per le società di capitali e cooperative.
[10] a) titolo di studio di perito agrario o agrotecnico oppure un diploma di laurea, triennale o quinquennale, in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario o titolo equipollente;
b) corso di formazione della durata minima di centocinquanta ore, finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla gestione di un'impresa agricola e alle pratiche agricole rispettose dell'ambiente, al corretto uso dei fertilizzanti e all'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, con attestazione di superamento di verifica finale.

DICHIARAZIONE PER CONTRIBUTI «DE MINIMIS»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto ________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante

(nome e cognome)

dell'impresa ____

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

con sede legale in ____

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

codice fiscale/partita IVA ____

per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pubblicato sulla GUUE n. L 352 del 24.12.2013)

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore della pesca
- Regolamento n. 360/2012 «de minimis» per i servizi di interesse economico generale (SIEG)

- presa visione delle Istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione (Allegato I)

- consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa[11]

(barrare la casella che interessa)

☐ che l'impresa non è collegata, direttamente o indirettamente, con altre imprese

[11] Per il concetto di collegamento/controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le istruzioni per la compilazione (Allegato I – Sezione A).

ovvero

☐ che l'impresa è collegata, direttamente o indirettamente, con le imprese seguenti aventi sede legale o unità operative in Italia:

a) impresa ____________________

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale ____________________

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA ____________________

b) impresa ____________________

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale ____________________

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA ____________________

c) impresa ____________________

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale ____________________

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA ____________________

Sezione B – Rispetto del massimale

- che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il ____________________ e termina il ____________________

- *(barrare la casella che interessa)*

☐ che **all'impresa "unica"**[12] richiedente **NON E' STATO CONCESSO** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **alcun aiuto «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda[13]

[12] Per "impresa unica" si intende l'impresa richiedente e tutte le eventuali imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

[13] Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

ovvero

☐ che **all'impresa "unica"**[2] richiedente **SONO STATI CONCESSI** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **i seguenti aiuti «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda[3]:

Denominaz. impresa[14]	Soggetto concedente	Norma di riferimento	Data concessione	Reg. UE de minimis[15]	Importo aiuto concesso	Importo aiuto liquidato a saldo[16]
				TOTALE		

Sezione C – Settori in cui opera l'impresa[17]

- *(barrare la casella che interessa)*

☐ che l'impresa opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento de minimis

ovvero

☐ che l'impresa opera anche in settori economici esclusi dal finanziamento de minimis, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi

Luogo e data **Firma del titolare/legale rappresentante**[18]

____

[14] Inserire prima i contributi «de minimis» concessi all'impresa richiedente e, nelle righe successive, gli eventuali contributi concessi alle imprese collegate.
[15] Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l'aiuto «de minimis»: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007-2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018).
[16] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.

[18] Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante.

IMPEGNI ESSENZIALI DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.4.3

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%		X	**d**	Bando – art.32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali
a.2	Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e “de minimis”		X	**d**	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall’aiuto

Legenda

d = controllo su base documentale

<table>
<tr><th>Programma Sviluppo Rurale</th><th colspan="2">FRIULI VENEZIA GIULIA</th><th>Misura</th><th colspan="2">Intervento 6.4.3</th><th>Azione</th><th>Rif. Scheda A.5</th></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="7">a.1 - Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="7">Bando – art.32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="6">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="6">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td>--</td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>--</td><td>Campione controllo in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="7">Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</td><td colspan="7">--</td></tr>
</table>

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

Programma Sviluppo Rurale	**FRIULI VENEZIA GIULIA**		**Misura**	**Intervento 6.4.3**		**Azione**	**Rif. Scheda A.5**
Descrizione impegno	**a.2 - Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e “de minimis”**						
Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014						
Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del montante riducibile)		**Misura/sotto misura**					
	X	**Tipo di intervento (Tipologia di operazione)**					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione					
		Riduzione graduale			Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica delle banche dati disponibili in materia di “aiuti di stato”. Verifica che l’aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti e le aliquote di sostegno.						
Descrizione modalità di verifica presso l’azienda							

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione parziale o totale dell’aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento

ALLEGATO B) (con riferimento all'articolo 9 del bando)

CONTENUTI MINIMI DELL'ACCORDO DI FILIERA

1 Titolo e capofila
Indicazione del Titolo del PF. Indicazione del capofila e affidamento dei compiti previsti dal presente bando.

2 Partecipanti diretti e indiretti
Indicazione dei soggetti che sottoscrivono l'accordo in qualità di partecipanti diretti e di partecipanti indiretti, con indicazione, per ciascuno di essi, del settore produttivo di appartenenza alla data di presentazione del PF e del settore produttivo presunto a conclusione del PF medesimo

3 Obiettivi e finalità
Indicazione delle finalità, degli obiettivi e dei risultati attesi dal PF.

4 Operazioni
Indicazione delle operazioni e degli interventi che saranno realizzati dai singoli partecipanti diretti e dai partecipanti indiretti.

5 Cronoprogramma
Dettagliato cronoprogramma, su base semestrale, delle attività e dell'avanzamento finanziario del PF, declinato per partecipante diretto e indiretto.

6 Materie prime
Quantitativi complessivi stimati di materia prima e di prodotti finiti cui l'accordo è riferito che i partecipanti diretti e indiretti si impegnano a cedere, acquistare, lavorare, promuovere o commercializzare per tutta la durata prevista dall'accordo.

7 Responsabilità reciproche
Responsabilità reciproche delle parti, per tutta la durata dell'accordo, che legano tra loro i diversi sottoscrittori, in particolare in relazione a : • criteri per la determinazione del prezzo (riferimenti a listini, a costi di produzione, alla qualità, ecc..); • mancata realizzazione parziale o totale delle singole operazioni; • eventuali limitazioni all'autonomia dei partecipanti diretti in ordine alla gestione del proprio intervento. Responsabilità delle parti nei confronti della Regione.

8 Impegni e obblighi
Descrizione degli impegni e degli obblighi assunti dai sottoscrittori dell'accordo tra di loro e nei confronti della Regione ed in particolare: - impegno di ciascun partecipante all'accordo, diretto e indiretto, a realizzare le operazioni di competenza ed a rispettare gli impegni e obblighi che verranno posti a fronte della concessione

del sostegno;
- impegno di tutti i partecipanti al PF a rispettare gli impegni e obblighi derivanti dal finanziamento del PF e in particolare quelli relativi al mantenimento quinquennale del vincolo.

9 Subentri
Disciplina dell'eventuale variazione del capofila e della modifica dei partecipanti diretti

10 Durata
Indicazione della durata che garantisca il rispetto dl vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR 2014-2020 di cui al D.P.Reg. 0141/Pres. del 07.07.2016.

11 Sottoscrizione
Sottoscrizione da parte di tutti partecipanti diretti e dei partecipanti indiretti al PF.

ALLEGATO C) (riferito all'articolo 17 del bando)

Ministero delle politiche agricole e forestali

Unione europea

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Domanda di accesso individuale alla tipologia di intervento

________________________________ oppure

Domanda di accesso integrato alle tipologie di intervento ________________________________[1]

MEDIANTE PROGETTO DI FILIERA

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio sviluppo comparto agricolo
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

Trasmessa mediante PEC a
______________________[2]

Progetto di Filiera [3]

Capofila[4]

Orientamento produttivo della Filiera[5]

[1] Indicare la tipologia di intervento del PSR a valere sulla quale è presentata la domanda di sostegno, nel caso di Progetto integrato con attivazione di più tipologie di intervento, con esclusione della 1.1 o 2.1, indicare tutte le tipologie di intervento attivate
[2] Inserire la PEC del competente ufficio attuatore rinvenibile nella scheda di allegato A)
[3] Indicare il progetto di filiera a cui partecipa il richiedente
[4] Indicare il nominativo del Capofila del Progetto di filiera a cui partecipa il richiedente
[5] Indicare l'orientamento produttivo del Progetto di filiera a cui partecipa il richiedente

Il sottoscritto[6]:

Cognome			Nome		
Data di nascita			Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di		Prov.
Codice fiscale					

in qualità di legale rappresentante dell'azienda/impresa/associazione[7]

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA		
Cognome o Ragione sociale		Nome		
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.
Telefono		Cellulare		

Indirizzo email		Settore della filiera[8]	☐ produzione
Indirizzo PEC			☐ prima lavorazione / trasformazione
			☐ commercializzazione / promozione

SAU Prevalente[9]		Settore produttivo in base allo SO[10]	Ante PF	Post PF
	☐ Aree rurali D		☐ Colture pregiate	☐ Colture pregiate
	☐ Aree svantaggiate		☐ Cereali proteoleaginose	☐ Cereali proteoleaginose
			☐ Zootecnica da carne	☐ Zootecnica da carne
	☐ Altre aree		☐ Lattiero caseario e zootecnia da latte	☐ Lattiero caseario e zootecnia da latte
Localizzazione sede/unità operativa[11]	☐ Aree rurali D			
	☐ Aree svantaggiate			

- in qualità di partecipante diretto e in attuazione del Progetto di Filiera denominato ____

CHIEDE DI ACCEDERE

[6] Tutti i campi devono essere compilati
[7] Tutti i campi devono essere compilati
[8] Indicare il settore di appartenenza nella filiera
[9] Inserire la localizzazione della SAU prevalente per le sole aziende di produzione primaria
[10] Indicare il settore produttivo per le sole aziende di produzione primaria calcolato in base allo Standard output prima e dopo la realizzazione del Progetto di filiera
[11] Indicare la localizzazione della sede o dell'unità operativa per le sole imprese di prima lavorazione/trasformazione

☐ **con accesso individuale** alla tipologia di intervento _______ di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal bando per l'accesso al PSR mediante Progetto di Filiera

☐ **con accesso integrato** alle seguenti tipologie di intervento [12]di cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal bando per l'accesso al PSR mediante l'approccio dei "Progetti di filiera":

☐ 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenza[13]

☐ 2.1 – servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attive nelle aree rurali

☐ 4.1.1 – miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole

☐ 4.1.2 – efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole

☐ 4.2 – investimenti per la trasformazione, la commercializzazione o lo sviluppo di prodotti agricoli

☐ 6.4.3 – sviluppo di nuovi prodotti.

____

A tale fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:

1. di avere ___________[14] il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
2. che ____________[15] è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per l'accesso alla tipologia di intervento _________ del PSR 2014-2020;
3. che, in particolare, l'azienda
   a) non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014;
   b) non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
   c) è azienda agricola individuale o societaria (per le tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 6.4.3) oppure MICRO, oppure PICCOLA oppure MEDIA oppure GRANDE IMPRESA (per la tipologia di intervento 4.2) oppure associazione di agricoltori (per la tipologia di intervento 3.2)
4. che si prevede la realizzazione delle seguenti operazioni che costituiscono l'oggetto della domanda di sostegno che sarà riprodotta, in formato elettronico, tramite SIAN:
   - a valere sulla tipologia di intervento ________ [16] con **accesso individuale**

Descrizione operazioni [17]	**Importo al netto dell'IVA**

[12] Selezionare le tipologie di intervento attivate con l'accesso integrato
[13] Per i soggetti individuati quali destinatari finali delle tipologie di intervento 1.1 o 2.1 del PSR indicare OBBLIGATORIAMENTE la tipologia di intervento 1.1 o 2.1
[14] specificare se costituito oppure aggiornato il fascicolo aziendale
[15] Indicare azienda oppure impresa oppure associazione
[16] Compilare la tabella nel caso di accesso individuale.
[17] Indicare le operazioni in coerenza con la sezione "operazioni ammissibili" delle schede allegato A

COSTO TOTALE tipo di intervento euro[18]	
SOSTEGNO RICHIESTO[19]	

- a valere sulle seguenti tipologie di intervento ________[20] **con accesso integrato**

Tipologia di intervento 1.1	☐	
COSTO TOTALE tipo di intervento euro[21]		
SOSTEGNO RICHIESTO		
Tipologia di intervento 2.1	☐	
COSTO TOTALE tipo di intervento euro[22]		
SOSTEGNO RICHIESTO		
Tipologia di intervento __________[23]	Importo al netto dell'IVA	
Descrizione interventi		
COSTO TOTALE tipo di intervento euro[24]		
SOSTEGNO RICHIESTO		
Tipologia di intervento __________	Importo al netto dell'IVA	
Descrizione interventi		

[18] Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.1 da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di aiuto
[19] indicare l'importo del sostegno richiesto
[20] Compilare la tabella solo se trattasi di un Progetto integrato
[21] Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.1 da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di aiuto
[22] Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.1 da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di aiuto
[23] Indicare la tipologia di intervento attivata tra le seguenti: 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 6.4.3
[24] Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.1 da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di aiuto

COSTO TOTALE tipo di intervento euro[25]		
SOSTEGNO RICHIESTO		
Tipologia di intervento ___________	Importo al netto dell'IVA	
Descrizione interventi		
COSTO TOTALE tipo di intervento euro[26]		
SOSTEGNO RICHIESTO		
TOTALE COSTO PROGETTO INTEGRATO		
TOTALE SOSTEGNO RICHIESTO		

5. che la domanda prevede un costo totale complessivo di euro _______ e la richiesta di un sostegno pari a euro ______;

Alla presente domanda semplificata si allega la seguente documentazione:

- fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- eventuale delega alla sottoscrizione della domanda da parte degli altri soci nel caso di impresa condotta in forma societaria;
- Per le tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 4.2: piano aziendale
- Per la tipologia di intervento 3.2: Piano di informazione e divulgazione
- Per la tipologia di intervento 6.4.3: Progetto di sviluppo di nuovi prodotti;
- Per le tipologie di intervento 6.4.3 e 4.2: dichiarazione "de minimis" (_______________) [27]

Data ……………………

Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:
- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

Firma

……………………………

[25] Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.1 da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di aiuto

[26] Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.1 da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di aiuto

[27] Inserire la documentazione richiesta dall'allegato A in relazione alla/e tipologia/e di intervento attivata/e

ALLEGATO D)
(riferito all'articolo 17)

Ministero delle politiche agricole e forestali

Unione europea

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

DOMANDA PER L'ACCESSO AL PSR MEDIANTE PROGETTO DI FILIERA

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio competitività sistema agro alimentare
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

Trasmessa mediante PEC a
competitivita@certregione.fvg.it

Il sottoscritto[1]:

Cognome			Nome		
Data di nascita			Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza,..)		n.	Comune di		Prov.
Codice fiscale					

In qualità di capofila del Progetto di Filiera[2]

☐ Agricolo	☐ Misto	☐ Montano

denominato

costituito a seguito della sottoscrizione in data ____________[3] dell'accordo di filiera, allegato alla presente domanda, tra i seguenti partecipanti diretti:

Partecipante diretto Capofila 1 [4]

[1] Compilare tutti i campi relativi al capofila
[2] Indicare la tipologia di Progetto di Filiera e la denominazione
[3] Indicare la data di stipula dell'accordo di filiera

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA		
Cognome o Ragione sociale		Nome		
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.
Telefono		Cellulare		
Indirizzo email		Settore della filiera		☐ produzione
Indirizzo PEC				☐ prima lavorazione / trasformazione
				☐ commercializzazione / promozione
DOMANDA DI SOSTEGNO, CON ACCESSO ☐ SINGOLO ☐ INTEGRATO, PRESENTATA CON PEC DI DATA ________________				

Partecipante diretto 2[5]

Legale rappresentante

Cognome			Nome		
Data di nascita			Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di		Prov.
Codice fiscale					

dell'azienda/impresa/associazione

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA		
Cognome o Ragione sociale		Nome		
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.
Telefono		Cellulare		
Indirizzo email		Settore della filiera		☐ produzione
Indirizzo PEC				☐ prima lavorazione / trasformazione
				☐ commercializzazione / promozione
DOMANDA DI SOSTEGNO, CON ACCESSO ☐ SINGOLO ☐ INTEGRATO, PRESENTATA CON PEC DI DATA ______________				

Partecipante diretto 3

Legale rappresentante

Cognome			Nome		
Data di nascita			Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di		Prov.
Codice fiscale					

[4] Indicare gli estremi dell'azienda/impresa/associazione partecipante diretti rappresentata dal capofila

[5] Indicare i riferimenti dei partecipanti diretti facenti parte del PF (obbligatori, compreso il capofila, n.7 per PF montani o n.5 per PF non montani)

dell'azienda/impresa/associazione

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA			
Cognome o Ragione sociale		Nome			
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.	
Telefono		Cellulare			
Indirizzo email		Settore della filiera	☐ produzione		
Indirizzo PEC			☐ prima lavorazione / trasformazione		
			☐ commercializzazione / promozione		
DOMANDA DI SOSTEGNO, CON ACCESSO ☐ SINGOLO ☐ INTEGRATO, PRESENTATA CON PEC DI DATA ______________					

Partecipante diretto 4
Legale rappresentante

Cognome			Nome		
Data di nascita			Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di		Prov.
Codice fiscale					

dell'azienda/impresa/associazione

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA			
Cognome o Ragione sociale		Nome			
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.	
Telefono		Cellulare			
Indirizzo email		Settore della filiera	☐ produzione		
Indirizzo PEC			☐ prima lavorazione / trasformazione		
			☐ commercializzazione / promozione		
DOMANDA DI SOSTEGNO, CON ACCESSO ☐ SINGOLO ☐ INTEGRATO, PRESENTATA CON PEC DI DATA ______________					

Partecipante diretto 5
Legale rappresentante

Cognome			Nome		
Data di nascita			Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di		Prov.
Codice fiscale					

dell'azienda/impresa/associazione

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA		
Cognome o Ragione sociale		Nome		
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.
Telefono		Cellulare		
Indirizzo email		Settore della filiera	☐ produzione	
Indirizzo PEC			☐ prima lavorazione / trasformazione	
			☐ commercializzazione / promozione	
DOMANDA DI SOSTEGNO, CON ACCESSO ☐ SINGOLO ☐o INTEGRATO, PRESENTATA CON PEC DI DATA ______________				

Partecipante diretto 6
Legale rappresentante

Cognome			Nome		
Data di nascita			Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di		Prov.
Codice fiscale					

dell'azienda/impresa/associazione

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA		
Cognome o Ragione sociale		Nome		
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.
Telefono		Cellulare		
Indirizzo email		Settore della filiera	☐ produzione	
Indirizzo PEC			☐ prima lavorazione / trasformazione	
			☐ commercializzazione / promozione	
DOMANDA DI SOSTEGNO, CON ACCESSO ☐ SINGOLO ☐ INTEGRATO, PRESENTATA CON PEC DI DATA _______________				

Partecipante diretto 7
Legale rappresentante

Cognome			Nome		
Data di nascita			Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di		Prov.
Codice fiscale					

dell'azienda/impresa/associazione

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA		
Cognome o Ragione sociale		Nome		
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.
Telefono		Cellulare		
Indirizzo email		Settore della filiera	☐ produzione	
Indirizzo PEC			☐ prima lavorazione / trasformazione	
			☐ commercializzazione / promozione	
DOMANDA DI SOSTEGNO, CON ACCESSO ☐ SINGOLO ☐ INTEGRATO, PRESENTATA CON PEC DI DATA ________________				

……..[6]

Partecipante indiretto [7]

Legale rappresentante

Cognome			Nome		
Data di nascita			Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di		Prov.
Codice fiscale					

dell'azienda/impresa/associazione

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA		
Cognome o Ragione sociale		Nome		
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.
Telefono		Cellulare		
Indirizzo email		Settore della filiera	☐ produzione	
Indirizzo PEC			☐ prima lavorazione / trasformazione	
			☐ commercializzazione / promozione	

………[8]

CHIEDE

di accedere al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con accesso mediante Progetto di Filiera, di cui all'articolo 8 comma 1 lettera b) del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR 2014-2020 (D.P.Reg. 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.).

---

[6] Inserire altri eventuali partecipanti diretti
[7] Inserire gli estremi dei partecipanti indiretti al PF
[8] Inserire altri partecipanti indiretti

A tale fine dichiara che:

1. l'aggregazione tra i partecipanti diretti e indiretti è stata costituita con la seguente forma giuridica

☐ associazione di Organizzazione di Produttori	☐ Organizzazione di Produttori riconosciute	☐ cooperative agricole e loro consorzi non associate ad Organizzazioni di Produttori	☐ consorzi di tutela del prodotto	☐ altre forme[9] ______________ ______________

2. il settore produttivo della filiera e delle aziende agricole di produzione primaria partecipanti diretti è il seguente:

☐ Colture pregiate	☐ Cereali proteoleaginose	☐ Zootecnica da carne, apicoltura, con esclusione degli allevamenti di ovaiole	☐ Lattiero caseario e zootecnia da latte

3. l'orientamento produttivo della filiera, con riferimento all'articolo 13, comma 1 del bando, è il seguente:[10]

☐ prodotti biologici nuovi o esistenti (lettera a)	☐ finalizzate alla produzione di nuovi prodotti alimentari umani (lettera f)
☐ con un forte radicamento e riconoscibilità territoriale compresa AQUA (lettera b)	☐ green economy (lettera g)
☐ relative a prodotti che intendono aderire o che già aderiscono ai regimi di qualità di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) del reg. (UE) 1305/2013 (lettera c)	☐ produzioni agricole no food (lettera h)
☐ che già aderiscono o intendono aderire a regimi di certificazione (lettera d)	☐ altri orientamenti (lettera i) ____________________
☐ finalizzate alla promozione dell'export e/o all'internazionalizzazione dei prodotti e/o al potenziamento dell'attività di commercializzazione sui mercati interni (UE) e/o esteri (lettera e)	

4. il prodotto che determina l'orientamento produttivo della filiera è il seguente[11]

____;

Oppure:

4. il prodotto destinato a prima lavorazione/trasformazione e a commercializzazione/ promozione è il seguente: ____

[9] Indicare la forma giuridica e il riferimento normativo
[10] Indicare l'orientamento produttivo della filiera
[11] Indicare il prodotto trasformato e commercializzato

5. Il costo previsto per la realizzazione del Progetto di Filiera, declinato per partecipante diretto, indiretto e per tipologia di intervento del PSR 2014- 2020 è il seguente:

Nominativo Partecipanti diretti	**Servizio scelto**[12]	**Tipologia di intervento**										**TOTALE PARTECIPANTE DIRETTO**	
		3.2		**4.1.1**		**4.1.2**		**4.2**		**6.4.3**			
		Costo previsto	Sostegno richiesto	Costo previsto	Sostegno richiesto	Costo previsto	Sostegno richiesto	Costo previsto	Sostegno richiesto	Costo previsto	Sostegno richiesto	**COSTO PREVISTO**	**SOSTEGNO RICHIESTO**
1 CAPOFILA	☐ F ☐ C												
2	☐ F ☐ C												
3	☐ F ☐ C												
4	☐ F ☐ C												
5	☐ F ☐ C												
6	☐ F ☐ C												
7	☐ F ☐ C												
……													
TOTALE PROGETTO DI FILIERA PARTECIPANTI DIRETTI[13]													
Nominativo partecipanti indiretti	***Intervento previsto***											***COSTO PREVISTO***	
1													
2													
….													
TOTALE PROGETTO DI FILIERA PARTECIPANTI INDIRETTI													
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DI FILIERA													

[12] Se il partecipante diretto è azienda agricola o PMI di prima lavorazione/trasformazione indicare la scelta tra servizi di formazione o di consulenza. Ai servizi di formazione o di consulenza non possono accedere i beneficiari del tipo di intervento 3.2.
[13] Costo minimo ai fini dell'ammissibilità

A sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

1. che il Progetto di Filiera possiede i requisiti di ammissibilità previsti dal bando;

2. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti al Capofila;

Alla presente domanda di Progetto di Filiera è allegata la seguente documentazione:

- fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- fotocopia dell'accordo di filiera;
- relazione a firma del capofila redatta secondo quanto disposto dall'articolo 18 comma 1lettera b) del bando.

Data ……………………

Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:
- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

Firma

……………………………..

Progetti di filiera

ALLEGATO E)

1. APPLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI DI FILIERA

1.b Valutazione qualitativa dei Progetti di Filiera (PF) - Procedura

La valutazione qualitativa dei Progetti di Filiera avviene in quattro fasi:

I^ fase – Valutazione qualitativa Progetti integrati (PI) e progetti individuali facenti parte del PF

In questa fase si procede alla valutazione qualitativa dei PI e dei progetti individuali che costituiscono il PF.

Valutazione qualitativa dei PI

La valutazione qualitativa dei PI viene eseguita mediante l'applicazione dei criteri di selezione e delle soglie minime di punteggio previste dai tipo di intervento a valere sui quali le operazioni sono state presentate. I PI che comprendono operazioni che non hanno ottenuto un punteggio sufficiente a superare le relative soglie di ingresso non sono ammessi a finanziamento.

Successivamente viene calcolato il punteggio del PI come media dei punteggi assegnati alle operazioni di esso facenti parte, con esclusione dal calcolo della media dei tipo di intervento che non prevedono criteri di selezione o l'assegnazione di punteggi nonchè per i tipi di intervento 1.1 sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze o 2.1 servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI atteso che per i tipo di intervento 1.1 e 2.1 i beneficiari che accedono al PSR mediante i Progetti di Filiera sono fortemente premiati.

$Ppi=\sum Pind/n$

Valutazione qualitativa Progetti individuali

La valutazione qualitativa dei progetti individuali viene eseguita applicando i criteri di selezione e le soglie minime di punteggio previste dal tipo di intervento a valere sul quale sono state presentate le operazioni. I progetti individuali che non hanno ottenuto un punteggio sufficiente a superare le relative soglie di ingresso non sono ammessi a finanziamento.

Progetti di filiera

A seguito dell'eventuale esclusione dal PF di PI o progetti individuali si procede alla verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità del PF.

II^ fase – Determinazione punteggio Progetti integrati e progetti individuali del Progetto di filiera

In questa fase si procede, per i PF che mantengono i requisiti di ammissibilità, al calcolo della media dei punteggi assegnati ai Progetti Integrati (Ppi) e ai progetti individuali (Pps) facenti parte del Progetto di Filiera (Pprog).

Pprog=∑(Ppi+Pps)/n

III^ fase – Valutazione qualitativa del Progetto di Filiera

In questa fase si procede alla valutazione qualitativa del Progetto di Filiera mediante l'applicazione dei criteri di selezione indicati al successivo paragrafo 1.b – Criteri di selezione dei Progetti di Filiera – ***Ppf.***

IV^ fase – Determinazione punteggio finale del Progetto di Filiera

In questa fase si procede al calcolo del punteggio totale spettante al Progetto di Filiera – PTpf determinato dalla somma dei punteggi calcolati nella fase II^ e nella fase III^ cioè:

PTpf=Pprog+Ppf

Progetti di filiera

1.b Criteri di selezione Progetti di Filiera ai fini del calcolo del punteggio (Ppf)

COERENZA DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO DI FILIERA

N°	Orientamento della filiera*	Settore produttivo**					Cumulabilità	Modalità di applicazione
		Lattiero caseario e zootecnica da latte	Zootecnica da carne, apicoltura, con esclusione degli allevamenti di ovaiole	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)	Cereali proteoleaginose	Foresta legno		
1	Filiere indirizzate a prodotti biologici nuovi o esistenti.	22	22	20	20	0		Il punteggio è assegnato se il prodotto finito è un prodotto che alla data di presentazione della domanda del PF è biologico o in conversione oppure sarà biologico entro il termine di conclusione del PF. Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti inerenti al prodotto di qualità oppure all’avvio di nuove linee produttive oppure relative ad entrambi i casi. Le operazioni proposte e inerenti al prodotto interessato, sia a livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene richiesto l’aiuto. A conclusione del PF è verificata la certificazione biologica del prodotto finito.

Progetti di filiera

2	Filiere con un forte radicamento e riconoscibilità territoriale indirizzate a prodotti che **già aderiscono oppure che aderiranno** ai regimi di qualità di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) del reg. (UE) 1305/2013 (prodotti DOC, DOP, IGT, STG, DOCG, ecc.) compreso il marchio AQUA	18	18	16	10	0	Non cumulabili fra loro	Il punteggio è assegnato se il prodotto finito già aderisce al regime di qualità di cui al reg. (UE) 1305/201, art. 16, comma 1, lettera a) oppure sarà certificato di qualità alla data di conclusione del PF oppure entro tale data saranno state attivate le procedure per l'adesione del prodotto finito al regime. Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti inerenti al prodotto di qualità oppure all'avvio di nuove linee produttive inerenti al prodotto di qualità oppure relative ad entrambi i casi. Le operazioni proposte e inerenti al prodotto di qualità interessato, sia a livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene richiesto l'aiuto. Prima del saldo del PF è verificata l'adesione al regime di qualità o l'avvio delle procedure per l'adesione al regime.
3	Filiere relative a prodotti **che intendono aderire o che già aderiscono** ai regimi di qualità di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) del reg. (UE) 1305/2013 e specificatamente elencati nella tipologia di intervento 3.1. (SQNPI, Sistema di qualità nazionale zootecnica) escluso il marchio AQUA	12	12	10	10	0		Il punteggio è assegnato se il prodotto finito già aderisce al regime di qualità di cui al reg. (UE) 1305/201, art. 16, comma 1, lettera b) oppure le procedure per l'adesione del nuovo prodotto finito, di prima lavorazione o trasformato, al regime di qualità sono state attivate o lo saranno prima della liquidazione del saldo cioè prima della chiusura del PF. Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti inerenti al regime dii qualità oppure all'avvio di nuove linee produttive inerenti al regime dii qualità oppure relative ad entrambi i casi. Le operazioni proposte e inerenti al prodotto di qualità interessato, sia a livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene richiesto l'aiuto. Prima del saldo del PF è verificata l'adesione al regime di qualità o l'avvio delle procedure per l'adesione al regime di qualità del prodotto finito.
4	Filiere che già aderiscono o intendono aderire ai seguenti regimi di certificazione: ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti), ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles	8	10	9	7	5	Cumulabile	Il punteggio è assegnato se il prodotto o l'impresa di trasformazione e la prevalenza delle aziende di produzione primaria beneficiarie facenti parte del PF aderiscono o intendono aderire ai regimi di certificazione indicati nel criterio . Il requisito è verificato alla data della domanda di PF o prima della liquidazione del saldo ovvero prima della chiusura del PF. Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti inerenti al regime di certificazione interessato oppure all'avvio di nuove linee

Progetti di filiera

	and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera, FSSC 22000 - Food Safety Systems; BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; IFS - International Food Standard, GLOBALGAP (ex EUREPGAP). ISO 14000, EMAS o altri similari							produttive inerenti al regime di certificazione interessato oppure relative ad entrambi i casi. Le operazioni proposte e inerenti al regime di certificazione interessato, sia a livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene richiesto l'aiuto. Prima del saldo del PF è verificata l'adesione al regime di certificazione del prodotto o dell'impresa di trasformazione e della prevalenza delle aziende beneficiarie di produzione primaria.
5	Filiere finalizzate alla promozione dell'export e/o all'internazionalizzazione dei prodotti e/o al potenziamento dell'attività di commercializzazione sui mercati interni (UE) e/o esteri, anche mediante forme innovative, oppure che avviano nuove attività di commercializzazione rivolte al mercato interno (UE) o esterno.	14	15	15	9	10	Cumulabile	Il punteggio è assegnato se le operazioni previste in attuazione del PF da parte dei partecipanti diretti sono finalizzate a potenziare la produzione, la prima lavorazione o la trasformazione e a promuovere l'export o l'internazionalizzazione dei prodotti o a potenziare l'attività di commercializzazione sui mercati interni (UE) o esteri, anche mediante forme innovative o all'avvio di nuove attività di commercializzazione rivolte al mercato interno (UE) o esterno. Il contratto di filiera specifica le attività che saranno avviate e gli obiettivi da perseguire. Prima della conclusione del PF il capofila, con dati oggettivi, dimostra il raggiungimento degli obiettivi indicati nel contratto di filiera e collegati all'assegnazione del punteggio.
6	Filiere finalizzate alla produzione di nuovi prodotti alimentari umani con migliori contenuti salutistici, alimenti dietetici, alimenti senza glutine, OGM Free, alimenti a basso contenuto di sale, colesterolo, ecc. Il prodotto in entrata è un prodotto compreso nell'allegato I al trattato, il prodotto in uscita può anche non essere compreso nell'allegato I al trattato.	11	8	6	10	0	Cumulabile	Il punteggio è assegnato se il nuovo prodotto trasformato e commercializzato è un prodotto alimentare umano con migliori contenti salutistici, alimenti dietetici, alimenti senza glutine, OGM Free, alimenti a basso contenuto di sale, colesterolo, ecc. Per nuovi prodotti alimentari si intendono quelli prodotti, trasformati e commercializzati successivamente alla costituzione della filiera. Il punteggio è assegnato per l'avvio di linee produttive inerenti al nuovo prodotto. Le operazioni proposte e inerenti alla produzione e alla trasformazione dei nuovi prodotti alimentari umani non tradizionali, sia a livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene richiesto l'aiuto.

Progetti di filiera

7	Filiere green economy che già aderiscono o intendono aderire ai regimi di certificazione per la gestione forestale sostenibile e di catena di custodia di prodotto	0	0	0	0	40	Cumulabile	Il punteggio è assegnato se il prodotto trasformato o commercializzato è certificato per la gestione forestale sostenibile e di catena di custodia di prodotto alla data di presentazione della domanda di PF o alla data di chiusura del PF. Le operazioni proposte sono coerenti con le finalità del PF. Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti che operano in regime di certificazione oppure all'avvio di nuove linee produttive inerenti al regime di certificazione di cui trattasi. Le operazioni proposte e inerenti alla certificazione, sia a livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene richiesto l'aiuto. Prima del saldo del PF è verificata l'adesione al regime o il mantenimento della stessa.
8	Filiere per le produzioni agricole *no food* finalizzate alla realizzazione di prodotti non allegato I. Il prodotto in entrata è sempre un prodotto compreso nell'allegato I al Trattato.	0	0	5	9	0	Cumulabile	Il punteggio è assegnato se il prodotto trasformato o commercializzato è un prodotto no *food*. Il prodotto in entrata è sempre un prodotto compreso nell'allegato I al trattato. Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti inerenti al prodotto *no food* oppure all'avvio di nuove linee produttive inerenti al prodotto *no food* oppure relativi ad entrambi i casi. Le operazioni proposte e inerenti al prodotto *no food*, sia livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene richiesto l'aiuto.
9	Altre filiere	0	0	0	0	0	--	
SOMMANO PUNTEGGIO MASSIMO		**55**	**55**	**55**	**55**	**55**		

* L'orientamento della filiera è determinato in base al prodotto e agli obiettivi che la filiera si pone come desumibili dal contratto di filiera. Gli elementi indicati nel contratto sono assunti a riferimento per l'assegnazione dei punteggi.

** Il settore produttivo della filiera è individuato, per tutte le filiere tranne quelle indicate ai numeri 5, 6 e 8, in base al prodotto trasformato e commercializzato oppure in base al prodotto in entrata.

Progetti di filiera

Per le filiere indicate ai numeri 5, 6 e 8 il settore produttivo è determinato dal settore produttivo delle aziende agricole di produzione primaria partecipanti al Progetto di Filiera.

Per tutte le filiere il settore produttivo prevalente delle aziende agricole di produzione primaria è coerente al settore produttivo della filiera accertato alla data di presentazione del PF oppure raggiunto, a seguito dell'attuazione delle operazioni, prima del saldo dell'aiuto.

Il settore produttivo delle aziende agricole di produzione primaria è determinato, alla data di presentazione della domanda di Progetto di Filiera:

- sulla base del relativo Standard Output alla data del PF e mantenuto fino alla liquidazione dell'aiuto oppure
- in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi al termine delle operazioni proposte e del Progetto di Filiera, nel caso di aziende agricole di produzione primaria il cui settore produttivo risulti non prevalente o non presente alla data della domanda di Progetto di Filiera come verificato alla data del saldo dell'aiuto.

In tutti i casi il settore produttivo della filiera è confermato prima della liquidazione a saldo del Progetto di Filiera.

Progetti di filiera

GRADO DI INTEGRAZIONE CON GLI OBIETTIVI DEI PROGETTI DI FILIERA

Descrizione criterio	Applicazione	Punteggio	Cumulabilità	Modalità di applicazione
Filiere di qualsiasi tipo che prevedono anche la realizzazione di impianti per la produzione di energia da FER per autoconsumo ivi compresa la produzione di energia mediante il riutilizzo di sottoprodotti ottenuti nelle sole aziende partecipanti al PF.	Tutti i settori produttivi	5	Cumulabili	Il punteggio è assegnato se almeno 1/3 delle aziende partecipanti al PF prevedono anche la realizzazione di impianti per la produzione di energia da FER per autoconsumo.
Filiere di qualsiasi tipo che prevedono anche l'avvio o il potenziamento della produzione o della vendita di prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e del DM 8 settembre 1999 n. 350 o prodotti di Denominazioni Comunali d'Origine (De.C.O.), o Denominazioni comunali (De.Co.), di cui alla legge n° 142 dell'8 giugno 1990. Il prodotto in entrata è un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato.	Tutti i settori produttivi	2		Il punteggio è assegnato se la filiera prevede, oltre agli indirizzi di cui ai criteri "Coerenza degli obiettivi del PF" anche l'avvio o il potenziamento della produzione o della vendita di prodotti che, alla data di presentazione della domanda di PF, è iscritto o lo sarà alla data di chiusura del PF e prima del saldo degli aiuti, nell'apposito elenco tenuto e aggiornato da ERSA. In entrambi i casi il prodotto deve essere iscritto nell'elenco gestito da ERSA alla data di chiusura del PF e del saldo dell'aiuto.
SOMMANO PUNTEGGIO MASSIMO		**7**		

* E' escluso qualsiasi sostegno alla produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata.

** Non sono considerati ai fini dell'applicazione del punteggio gli impianti per la vendita di energia.

Progetti di filiera

GRADO DI COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI

Descrizione criterio	Applicazione		Punteggio	Cumulabilità		Modalità di applicazione
Forma del contratto di filiera	Rete di impresa, costituite ai sensi della L. 33/2009 o della L.r. 4/2013 Cooperative		5	Non cumulabili	Cumulabili	Il punteggio è assegnato in funzione della forma giuridica dell'aggregazione assunta dai partecipanti al Progetto di Filiera come desumibile dal contratto di filiera. La durata minima del contratto di filiera è pari al vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013 a decorrere dall'ultimo pagamento eseguito in favore dei partecipanti al PF.
	Altre forme di aggregazione		0			
	Forme di aggregazione che prevedono la concentrazione dell'offerta pur mantenendo distinta la fase della commercializzazione del prodotto.		1	Non cumulabili		Il punteggio è assegnato in funzione dell'attività svolta dalla rete, coerente con quella prevista dal criterio, come desumibile dall'atto costitutivo della rete o dal contratto di filiera. L'attività di cui trattasi è confermata dal capofila prima della liquidazione dell'ultimo saldo inerente al Progetto di Filiera.
	Forme di aggregazione che prevedono la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione comune del prodotto.		3			
Coinvolgimento delle aziende agricole di produzione primaria o forestali*	Quantità di materie prime o prodotti semilavorati, rispetto al totale aziendale coerenti con la tipologia di filiera e le operazioni proposte, che i partecipanti diretti o indiretti si impegnano a conferire o a fornire negli impianti di trasformazione o nelle strutture di commercializzazione o per le quali si organizza	Quantità di materie prime o prodotti semilavorati, rispetto al totale, compresa tra il 20 e il 35 %	5	Non cumulabili		Il punteggio è assegnato in funzione della percentuale di quantità di materie prime o prodotti semilavorati, rispetto al totale aziendale, indicate nel Contratto di filiera e che i partecipanti diretti o indiretti alla filiera si impegnano a conferire o fornire negli impianti di trasformazione o nelle strutture di commercializzazione o per le quali si organizza la promozione in forma coordinata. Le percentuali di cui trattasi sono confermate, prima della liquidazione dell'ultimo saldo relativo al Progetto di filiera, dai partecipanti al PF e dal capofila.
		Quantità di materie prime o prodotti semilavorati, rispetto al totale, compresa tra 35,01 e il 50 %	8			
		Quantità di materie prime o prodotti semilavorati, rispetto al totale, compresa tra il 50,01 e il 70 %	12			
		Quantità di materie prime o prodotti	15			

Progetti di filiera

	la promozione in forma coordinata.	semilavorati, rispetto al totale, superiore al 70%				
SOMMANO PUNTEGGIO MASSIMO			**23**			
*I dati indicati nel contratto di filiera sono assunti a riferimento per l'assegnazione del punteggio e sono confermati dai partecipanti e dal Capofila prima della liquidazione dell'ultimo saldo relativo al PF.						

GRADO DI RAPPRESENTATIVITA' DEI PARTECIPANTI

Descrizione criterio	Applicazione		Punteggio	Cumulabilità		Modalità di applicazione
Numero di partecipanti, diretti e indiretti, firmatari del contratto di filiera.	Partecipanti diretti al PF (soggetti che hanno presentato domanda di aiuto e sono ammissibili a finanziamento)	Numero di aziende di produzione primaria agricola o forestale o di gestione forestale		Non cumulabili fra loro	Cumulabili	Il punteggio è assegnato in funzione del numero dei soggetti firmatari del contratto di filiera. Il criterio è verificato e confermato prima della chiusura a saldo del Progetto di filiera.
		- compreso tra 6 e 8	3			
		- compreso tra 9 e 11	6			
		- superiore a 11	8			
	Partecipanti indiretti al PF non giovani (soggetti che sebbene potenzialmente beneficiari del PSR non hanno presentato domanda di aiuto a valere sul PSR oppure soggetti che non sono individuati quali potenziali beneficiari del PSR)	Rispetto al numero minimo di partecipanti al PF (6 o 7), numero di partecipanti indiretti che non sono giovani: **0,5** punto per ogni partecipante indiretto	Max 2	Cumulabili		
	Partecipanti giovani diretti o indiretti *(giovani beneficiari o giovani che sebbene potenzialmente beneficiari del PSR non hanno presentato domanda di aiuto	Numero di partecipanti diretti o indiretti facenti parte del PF che sono giovani **1** punto per ogni partecipante	Max 5			Il punteggio è assegnato in funzione del numero di giovani firmatari del contratto di filiera. Il criterio è verificato e confermato prima della chiusura a saldo del Progetto di filiera.

Progetti di filiera

	oppure giovani che hanno presentato domanda a valere sul regolamento "pacchetto giovani")	diretto o indiretto giovane				
SOMMANO PUNTEGGIO MASSIMO			**15**			
***** Si definiscono aziende o imprese giovanili: a) le aziende o le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni; b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012.						

CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITÀ DI PUNTEGGIO
In caso di parità di punteggio è data priorità ai PF di costo totale superiore.

PUNTEGGIO MASSIMO VALUTAZIONE DELLA FILIERA	**100**
SOGLIA MINIMA PUNTEGGIO VALUTAZIONE DELLA FILIERA	**50***
PUNTEGGIO MASSIMO PROGETTO DI FILIERA (max 100 valutazione della filiera + max 100 valutazione PI e progetti individuali)	**200**

SOGLIA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO DI FILIERA 50 punti + media delle soglie minime di ingresso dei tipo di intervento attivati**	**Variabile**

* SOGLIA MINIMA DEI PUNTEGGI RELATIVI ALLA SOLA FILIERA AL DI SOTTO DELLA QUALE IL PROGETTO DI FILIERA NON E' AMMISSIBILE

** SOGLIA MINIMA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO DI FILIERA

IMPEGNI ESSENZIALI DEL PROGETTO DI FILIERA **ALLEGATO F)**

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Mantenere l'adesione all'accordo di filiera per il periodo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 40 del bando		X	**d**	Articolo 71 regolamento (UE) 1303/2013; Art. 8 regolamento (UE) 809/2014; DPReg. 0141/Pres/2016 art.13; art. 40 bando
a.2	Mantenere i requisiti di ammissibilità del PF fino alla liquidazione a saldo dell'ultimo sostegno facente parte del PF medesimo		x	**d/s**	Articolo 48, comma 2, lettere a), regolamento (UE) 809/2014; art. 7 del bando
a.3	Osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti il PF. Impegno a realizzare il PF conformemente a quanto previsto nella domanda, fatte salve le varianti autorizzate o autorizzabili		X	**d/s**	Articolo 48, comma 2, lettera b) e comma 3 lett. a) e art. 49 regolamento (UE) 809/2014; DM 3536 dd 8/2/2016

IMPEGNI ACCESSORI DEL PROGETTO DI FILIERA

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura/tipologia di intervento	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
b.1	Chiedere preventivamente l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti al PF di cui all'articolo 31 del bando		x	**d**	DM 3536 dd 8/2/2016; art. 31 bando
b.2	Rendere disponibili le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione del PF nei termini indicati dall'articolo 42		x	**d**	Art. 14 regolamento (UE) 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016; art. 42 bando

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto.

Legenda

s = controllo presso il beneficiario

d = controllo su base documentale

<table>
<tr><th>Programma Sviluppo Rurale</th><th colspan="3">FRIULI VENEZIA GIULIA</th><th>Misura</th><th>PROGETTI DI FILIERA</th><th>Azione</th><th>Rif. a.1</th></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="7">Mantenere l’adesione all’accordo di filiera per il periodo di stabilità delle operazioni di cui all’articolo 40 del bando.</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="7">Articolo 71 regolamento (UE) 1303/2013; Art. 8 regolamento (UE) 809/2014; DPReg. 0141/Pres/2016 art.13; art. 40 bando</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="6">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="6">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td>--</td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>--</td><td>Campione controllo. in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>X</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="7">Verifica del rispetto del mantenimento dell’adesione all’accordo di filiera mediante relazione annuale del capofila di cui all’articolo 10 del bando.</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l’azienda</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione totale dall’aiuto e del premio e il recupero degli importi già versati per l’operazione finanziata.

Programma Sviluppo Rurale	**FRIULI VENEZIA GIULIA**	**Misura**	**PROGETTI DI FILIERA**	**Azione**	**Rif. a.2**		
Descrizione impegno	**Mantenere i requisiti di ammissibilità del PF fino alla liquidazione a saldo dell'ultimo sostegno facente parte del PF medesimo**						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48, comma 2, lettere a), regolamento (UE) 809/2014; art. 7 del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		**Misura/sotto misura**					
	X	**Tipo di intervento (Tipologia di operazione)**					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione					
		Riduzione graduale		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della coerenza della documentazione trasmessa in relazione agli specifici requisiti di ammissibilità.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verificare della coerenza e corrispondenza dei requisiti di ammissibilità						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e del premio e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	PROGETTI DI FILIERA	Azione	Rif. a.3			
Descrizione impegno	**Osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti il PF. Impegno a realizzare il PF conformemente a quanto previsto nella domanda fatte salve le varianti autorizzate o autorizzabili**							
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48 comma 2 lett. b) e comma 3 lett. a) e art. 49 regolamento (UE) 809/2014; DM 3536 dd 8/2/2016							
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		**Misura/sotto misura**						
	X	**Tipo di intervento (Tipologia di operazione)**						
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ	
		Esclusione						
		Riduzione graduale		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco	
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post	
Descrizione modalità di verifica documentale	Mantenimento degli impegni ed obblighi che hanno comportato l'ammissibilità a finanziamento del PF. La verifica viene fatta tenuto conto di quanto previsto dalla domanda e dalle eventuali varianti autorizzate o autorizzabili							
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica del mantenimento degli impegni ed obblighi							

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata

<table>
<tr><td>Programma Sviluppo Rurale</td><td colspan="3">FRIULI VENEZIA GIULIA</td><td>Misura</td><td colspan="2">PROGETTI DI FILIERA</td><td>Azione</td><td>Rif. b.1</td></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="8">Chiedere preventivamente l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti al PF di cui all'articolo 31 del bando</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="8">DM 3536 dd 8/2/2016; articolo 31 del bando</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016</td><td></td><td colspan="7">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="7">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Tipologia di penalità</td><td></td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="3">Campo di applicazione</td><td>X</td><td>100% Controllo amministrativo</td><td>--</td><td colspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td><td>X</td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>--</td><td colspan="2">Campione controllo. in loco</td></tr>
<tr><td>X</td><td>Riduzione graduale</td><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td colspan="2">Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="8">Verifica che la documentazione di richiesta di variante sia presentata in data antecedente rispetto alla realizzazione delle operazioni</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</td><td colspan="8">--</td></tr>
</table>

Classe di violazione	**entita'**	**Gravità**	**durata**
Basso pt. 1	Costo della variante x< €500.000	Acquisto attrezzature, macchinari e impianti, servizi e investimenti immateriali	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento al 1° SAL
Medio pt. 3	Costo della variante €500.000 ≤ x < 1.000.000	Interventi strutturali	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione di successive richieste di SAL
Alto pt. 5	Costo della variante x ≥€1.000.000	Interventi strutturali/macchinari/impianti, servizi e investimenti immateriali	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di saldo finale

1,00 ≤ x < 3,00	3%
3,00 ≤ x < 4,00	4%
4,00 ≤ x < 5,00	5%
X=5	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	PROGETTI DI FILIERA		Azione	Rif. b.2
Descrizione impegno	**Rendere disponibili e trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma**					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 14 del regolamento (UE) n. 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016; articolo 42 del bando					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		**Misura/sotto misura**				
	X	**Tipo di intervento (Tipologia di operazione)**				
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X 100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione				
	X	Riduzione graduale		X Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
				x Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presenza e conformità della documentazione e/o dei dati richiesti nonché verifica della congruenza delle date desumibili mediante comparazione tra la data in arrivo della documentazione trasmessa rispetto ai termini fissati					
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--					

Classe di violazione	**entita'**	**Gravità**	**durata**
Basso pt. 1	Costo ammesso x< €200.000	Mancata trasmissione nei termini di n. 2 rapporti di monitoraggio	Mancato invio di n. 2 rapporti di monitoraggio
Medio pt. 3	Costo ammesso €200.000 ≤ x < 1.500.000	Mancata trasmissione nei termini di n. 3 rapporti di monitoraggio	Mancato invio di n. 3 rapporti di monitoraggio
Alto pt. 5	Costo della variante x ≥€1.500.000	Mancata trasmissione nei termini di più di n. 3 rapporti di monitoraggio	Mancato invio dei dati di monitoraggio entro 30 gg. dal sollecito formale da parte dell'ufficio attuatore

1,00 ≤ x < 3,00	3%
3,00 ≤ x < 4,00	4%
4,00 ≤ x < 5,00	5%
X=5	**Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)**

Impegno soggetto a verifica ex post solo se successivamente alla data di svolgimento dei controlli amministrativi di liquidazione del saldo dell'aiuto è stato richiesto l'invio di informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSR

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_5_1_DGR_41_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2017, n. 41

Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa. Revoca DGR 647/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica);
RICHIAMATO l'articolo 1, comma 384 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) relativamente alla disciplina dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura;
VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015 (Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa);
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015, i valori relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell'allegato 1 del suddetto decreto sono determinati per i singoli interventi da appositi atti amministrativi approvati da ciascuna regione o provincia autonoma, tenendo conto, per quanto possibile, dei valori stabiliti nell'allegato 1 al medesimo decreto e comunicati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015, le Amministrazioni regionali possono con proprio atto concedere le maggiorazioni previste dall'allegato 1, punti 45 e 46 al medesimo decreto;
ATTESO che la parametrazione e l'entità dei carburanti assegnabili per i lavori agricoli sono stati stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 667 del 22 aprile 2016 in base al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015;
RITENUTO che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015, per una corretta assegnazione di carburante agevolato è opportuno apportare le seguenti modifiche:
- modificare la tabella 3B "Mais di secondo raccolto" in "Mais e sorgo di secondo raccolto";
- suddividere la lavorazione cumulativa "diserbo/trattamento" in due singole lavorazioni "diserbo" e "trattamento";
- aggiungere la lavorazione "falciatura, arieggiamento, andanatura e raccolta foraggio in piedi (a sfalcio)" nella tabella 6 "Prati Avvicendati";
- aggiungere la lavorazione "irrigazione" nella tabella 26 "Zolle erbose - prato pronto";
- aumentare le assegnazioni relative alle lavorazioni riportate in tabella 26 "Zolle erbose - prato pronto" in considerazione del fatto che vengono effettuati più cicli produttivi in una annata;
- aggiungere le lavorazioni "rullatura" e "trasporti" nella tabella 27 " Vivai";
- aggiungere specifiche lavorazioni per la produzione di fronde verdi ornamentali nella tabella 27 " Vivai";
- aggiungere la tabella 33A "Movimentazione terra e livellamento (solo imprese agromeccaniche)";
- aggiungere le lavorazioni specifiche per la trasformazione del latte nella tabella 34 "Trasformazione prodotti";

RITENUTO di non attribuire carburante agricolo agevolato per le lavorazioni necessarie alla coltivazione della vite da vino e da tavola, delle orticole, delle insalate, lattughe e radicchi, della frutta polposa, della frutta a guscio, degli oliveti, dei piccoli frutti, delle fragole e del bosco a fronte di superfici inferiori a 1000 mq., essendo le stesse riconducibili ad attività ad uso familiare;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015, per i consumi relativi a macchine alimentate a benzina si fa riferimento ai valori indicati all'allegato 1 del medesimo decreto;
RITENUTO, pertanto, opportuno approvare le nuove tabelle relative all'assegnazione di carburante per i lavori agricoli riportate nell'allegato 1, che della presente deliberazione costituisce parte integrante e

sostanziale, e di disporre la revoca della deliberazione 667/2016 a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare le tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, riportate nell'allegato 1, che della presente deliberazione fa parte integrante e sostanziale.
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. Di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 667 del 22 aprile 2016 a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_5_1_DGR_41_2_ALL1

Allegato 1

1	CEREALI AUTUNNO VERNINI (grano, avena, orzo, triticale, farro, ecc)
2	RISO
3A	MAIS E SORGO (da granella, foraggero e per biomassa)
3B	MAIS E SORGO DI SECONDO RACCOLTO
4A	ERBAI (loietto, veccia, trifoglio, miscuglio di cereali, sulla, miscuglio di leguminose per la produzione di foraggio o seme, ecc)
4B	ERBAIO DI SECONDO RACCOLTO
5	SET ASIDE - CONDIZIONALITA'
6	PRATI AVVICENDATI (erba medica, lupinella, trifoglio, miscuglio graminacee, ecc)
7	PRATOPASCOLO - PRATO PERMANENTE
8	PASCOLO
9	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
10	LEGUMINOSE PRIMAVERILI (cece, fagiolo, pisello proteico, lenticchia, cicerchia, lupino, lino, coriandolo, arachide, fava, ecc)
11A	PROTEOLEAGINOSE (soia, colza, girasole, ricino, ecc)
11B	SOIA DI SECONDO RACCOLTO
12	TABACCO, POMODORO DA INDUSTRIA
13	ORTIVE DA PIENO CAMPO (fagiolino, pisello, spinacio, cipolla, aglio, peperone, melanzana, cetriolo, cavolfiore, broccoli, finocchio, rapa, pomodoro da tavola, patata, carota, sedano, ecc)
14	COCOMERO MELONE ZUCCA
15	LATTUGA-INSALATE-RADICCHI
16	ORTIVE PLURIENNALI (carciofo, asparago, ecc)
17	VITE DA VINO E VITE DA TAVOLA
18	VITE DA PORTAINNESTO
19	FRUTTA POLPOSA (melo, pero, melograno, susino, prugna, loto, fico, nespolo, cotogno, albicocco, ciliegio, pesco, fico d'india, kiwi, ecc)
20	FRUTTA A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, pistacchio, carrubo, castagno, ecc)
21	OLIVETI (olive da olio e olive da mensa)
22	PICCOLI FRUTTI E MINORI (ribes, mirtillo, more, lampone, rosa canina, ecc)
23	FRAGOLA
24	PIANTE OFFICINALI-AROMATICHE (rosmarino, menta, ecc)
25	PIANTE DA FIBRA (canapa, lino, kenaf, ecc)
26	ZOLLE ERBOSE - PRATO PRONTO
27	VIVAI (comprese barbatelle)
28	PIOPPO, ARBORETI DA LEGNO, LEGNO PER BIO-MASSA
29	SILVICOLTURA E MANUTENZIONE BOSCHI
30	COLTIVAZIONI SOTTO SERRA (comprese fungaie)
31	TRASFORMAZIONE PRODOTTI
32	CONSORZI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE
33	ESSICATOI
33A	MOVIMENTAZIONE TERRA E LIVELLAMENTO (solo imprese agromeccaniche)
34	ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI
35	ALLEVAMENTI SUINI
36	ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI
37	ALLEVAMENTI AVICOLI, CUNICOLI E STRUZZI
38	ALLEVAMENTI EQUINI E UNGULATI
39	PISCICOLTURA

Allegato 1

1.	**CEREALI AUTUNNO VERNINI (grano, avena, orzo, triticale, farro, ecc.)**	**l/ha**
	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	80
	aratura/zappatura	70
	erpicatura/affinatura	25
	erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25
	rullatura	4
	semina	10
	concimazione	10
	diserbo	7
	trattamenti	8
	mietitrebbiatura	45
	raccolta paglia - pressatura paglia - rotoimballatura	20
	trasporti	20
	lavorazione a due strati[1]	80
	trinciatura e raccolta[2]	45
	insilamento anche con silobag [2]	10
	desilamento per caricamento in impianto biogas[2]	30
	semina su sodo[3]	20
	ripuntatura su semina su sodo[3]	50
	disseccamento preparativo semina su sodo [3]	15
	semina combinata[4]	25
	irrigazione	96
	essiccazione	132
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre

[1] la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

[2] sono alternativi a mietitrebbiatura, raccolta paglia - pressatura paglia - rotoimballatura ed essicazione

[3] sono alternativi a aratura/zappatura - lavorazione a due strati – erpicatura – estirpatura/frangizollatura/fresatura – semina - semina combinata

[4] la semina combinata è alternativa a erpicatura, semina, semina su sodo e ripuntatura su sodo

Allegato 1

2.	RISO	l/ha
	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	80
	arginatura	24
	aratura/zappatura	70
	erpicatura/affinatura	25
	erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25
	livellamento	12
	semina	10
	concimazione	10
	diserbo	18
	trattamenti	18
	mietitrebbiatura	50
	raccolta paglia - pressatura paglia - trinciatura paglia	20
	trasporti	20
	lavorazione a due strati[1]	80
	essiccazione	210
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre

[1]la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

Allegato 1

3A.	MAIS E SORGO (da granella, foraggero e per biomassa)	l/ha
	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	80
	aratura/zappatura	70
	erpicatura/affinatura	25
	erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25
	rullatura	4
	semina	10
	concimazione	25
	sarchiatura	14
	diserbo	10
	trattamenti	10
	mietitrebbiatura (raccolta granella)	50
	trinciatura stocchi [5]	22
	raccolta stocchi/pressatura stocchi/rotoimballatura [1 e 5]	20
	trasporti	20
	lavorazione a due strati [2]	80
	raccolta pastone [6]	45
	raccolta trinciato [7]	60
	Insilamento [8]	25
	desilamento per caricamento in impianto biogas	30
	semina su sodo [3]	20
	ripuntatura su semina su sodo [3]	50
	disseccamento preparativo semina su sodo [3]	15
	semina combinata [4]	25
	irrigazione	132
	essiccazione	263
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre

[1] alternativi a trinciatura stocchi

[2] la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

[3] la semina su sodo, la ripuntatura su semina su sodo e il disseccamento preparativo semina su sodo sono lavorazioni alternative ad : aratura/zappatura - lavorazione a due strati – erpicatura – estirpatura/frangizollatura/ fresatura – semina - semina combinata

[4] la semina combinata è alternativa a erpicatura, semina, semina su sodo e ripuntatura su sodo

[5] alternativi alla raccolta trinciato

[6] alternativa a mietitrebbiatura, essiccazione, raccolta trinciato

[7] alternativa a mietitrebbiatura, essiccazione, raccolta pastone, trinciatura stocchi, raccolta stocchi

Allegato 1

3B.	MAIS E SORGO DI SECONDO RACCOLTO	l/ha
	aratura/zappatura	40
	erpicatura/affinatura	20
	erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	20
	rullatura	4
	semina	10
	concimazione	12
	diserbo	3
	trattamenti	4
	mietitrebbiatura (raccolta granella)	50
	trinciatura stocchi [5]	22
	raccolta stocchi/pressatura stocchi/rotoimballatura [1 e 5]	20
	trasporti	13
	raccolta pastone [6]	45
	raccolta trinciato [7]	60
	Insilamento [8]	25
	desilamento per caricamento in impianto biogas	30
	irrigazione	88
	essiccazione	263
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

[1] alternativi a trinciatura stocchi

[5] alternativi alla raccolta trinciato

[6] alternativa a mietitrebbiatura, essiccazione, raccolta trinciato

[7] alternativa a mietitrebbiatura, essiccazione, raccolta pastone, trinciatura stocchi, raccolta stocchi

[8] alternativa a mietitrebbiatura, essiccazione

Allegato 1

4A.	**ERBAI (loietto, veccia, trifoglio, miscuglio di cereali, sulla, miscuglio di leguminose per la produzione di foraggio o seme, ecc.)**	**l/ha**
	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	80
	aratura/zappatura	70
	erpicatura/affinatura	25
	Erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25
	semina	10
	concimazione	10
	rullatura	4
	falciatura	10
	arieggiamento e andanatura	15
	raccolta- pressatura - rotoimballatura	15
	fasciatura balle	5
	trasporti	20
	Falciatura, arieggiamento, andanatura e raccolta foraggio in piedi (a sfalcio)	15
	trinciatura e raccolta [1]	45
	insilamento [1]	10
	desilamento per caricamento in impianto biogas [1]	30
	semina su sodo [2]	20
	ripuntatura su semina su sodo [2]	50
	disseccamento preparativo semina su sodo [2]	15
	irrigazione	66
	essiccazione	163
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre

[1] alternativi alle operazioni di falciatura, arieggiamento e andanatura, pressatura-raccolta - rotoimballatura, fasciatura balle ed essiccazione

[2] la semina su sodo è alternativa ad : aratura/zappatura – erpicatura – estirpatura/frangizollatura/ fresatura – semina

Allegato 1

4B.	ERBAI DI SECONDO RACCOLTO	l/ha
	erpicatura/affinatura	20
	Erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	20
	semina	10
	concimazione	10
	rullatura	4
	falciatura	5
	arieggiamento e andanatura	8
	raccolta- pressatura - rotoimballatura	8
	fasciatura balle	5
	trasporti	12
	Falciatura, arieggiamento, andanatura e raccolta foraggio in piedi (a sfalcio)	15
	trinciatura e raccolta [1]	45
	insilamento [1]	10
	desilamento per caricamento in impianto biogas [1]	30
	irrigazione	66
	essiccazione	163
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

[1] alternativi alle operazioni di falciatura, arieggiamento e andanatura, pressatura-raccolta - rotoimballatura, fasciatura balle ed essiccazione

[2] la semina su sodo è alternativa ad : aratura/zappatura – erpicatura – estirpatura/frangizollatura/ fresatura – semina

5.	SET ASIDE - CONDIZIONALITA'	l/ha
	aratura/zappatura	70
	estirpatura/fresatura/frangizollatura/falciatura/erpicatura/trinciatura	25
	lavorazione a due strati [1]	80
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

[1] la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

Allegato 1

6.	**PRATI AVVICENDATI (erba medica, lupinella, trifoglio, miscuglio graminacee, ecc)**	**l/ha**
	I° anno	
	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	80
	aratura/zappatura	70
	erpicatura/affinatura	25
	Erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25
	rullatura	4
	semina	10
	concimazione	10
	falciatura [1]	10
	arieggiamento e andanatura [1]	20
	raccolta - pressatura - rotoimballatura [1]	15
	fasciatura balle [1]	5
	Falciatura, arieggiamento, andanatura e raccolta foraggio in piedi (a sfalcio)	15
	Trasporti [1]	20
	trinciatura e raccolta [1 e 2]	45
	insilamento [1 e 2]	10
	desilamento per caricamento in impianto biogas [2]	30
	irrigazione [1]	35
	essiccazione [1]	40
	spandimento reflui	30
	Anni successivi	
	concimazione	10
	rullatura	4
	falciatura [1]	10
	arieggiamento e andanatura [1]	20
	raccolta - pressatura - rotoimballatura [1]	15
	fasciatura balle [1]	5
	Falciatura, arieggiamento, andanatura e raccolta foraggio in piedi (a sfalcio)	15
	trasporti [1]	20
	trinciatura e raccolta [1 e 2]	45
	insilamento [1 e 2]	10
	desilamento per caricamento in impianto biogas [2]	30
	irrigazione [1]	35
	essiccazione [1]	40
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre

[1] quantitativo riferito a 4 cicli di sfalcio/raccolta. Non sono previste assegnazioni di carburante per ulteriori cicli di sfalcio/raccolta

[2] alternativa alle operazioni di falciatura, arieggiamento e andanatura, pressatura-raccolta - rotoimballatura, fasciatura balle ed essiccazione

Allegato 1

7.	PRATOPASCOLO - PRATO PERMANENTE	l/ha
	concimazione	10
	rullatura	4
	falciatura [1]	10
	arieggiamento e andanatura [1]	20
	raccolta - pressatura - rotoimballatura [1]	15
	fasciatura balle [1]	5
	Trasporti [1]	20
	Pratopascolo – falciatura [2]	5
	Pratopascolo - arieggiamento e andanatura [2]	10
	Pratopascolo - raccolta - pressatura – rotoimballatura [2]	8
	Pratopascolo - fasciatura balle [2]	3
	Pratopascolo - trasporti [2]	10
	trinciatura e raccolta [1 e 3]	45
	insilamento [1 e 3]	10
	desilamento [3]	10
	falciatura, arieggiamento, andanatura e raccolta foraggio in piedi (a sfalcio)	15
	irrigazione [1]	35
	essiccazione [1]	40
	Pratopascolo - irrigazione [2]	18
	Pratopascolo - essiccazione [2]	20
	spandimento reflui	30

[1] quantitativo riferito a 4 cicli di sfalcio/raccolta. Non sono previste assegnazioni di carburante per ulteriori cicli di sfalcio/raccolta

[2] per il pratopascolo il quantitativo è riferito a 2 cicli di sfalcio/raccolta. Non sono previste assegnazioni di carburante per ulteriori cicli di sfalcio/raccolta. Non è prevista la trinciatura e l'insilamento

[3] alternativa alle operazioni di falciatura, arieggiamento e andanatura, raccolta - pressatura - rotoimballatura, fasciatura balle - essiccazione

8.	PASCOLO	l/ha
	decespugliamento pulizia infestanti	22
	spandimento reflui	30

Allegato 1

9.	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	l/ha
	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	80
	aratura/zappatura	70
	erpicatura/affinatura	25
	Erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25
	rullatura	4
	semina	10
	rincalzatura/sarchiatura	12
	concimazione	20
	diserbo	18
	trattamenti	18
	raccolta a cantieri riuniti	65
	lavorazione a due strati [1]	80
	raccolta a cantieri separati - escavazione	50
	raccolta a cantieri separati - scollettatura	15
	raccolta a cantieri separati - caricamento con sterratura [2]	35
	raccolta a cantieri separati - caricamento	10
	trasporti	15
	irrigazione	300
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre

[1] la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

[2] alternativa al caricamento

Allegato 1

10.	**LEGUMINOSE PRIMAVERILI (cece, fagiolo, pisello proteico, lenticchia, cicerchia, lupino, lino, coriandolo, arachide, fava, ecc.)**	**l/ha**
	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	80
	aratura/zappatura	70
	erpicatura/affinatura	25
	Erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25
	rullatura	4
	semina	10
	concimazione	10
	sarchiatura (escluse arachidi)	14
	diserbo	7
	trattamenti	8
	mietitrebbiatura	45
	raccolta e pressatura residui	20
	trasporti	20
	lavorazione a due strati [1]	80
	trinciatura e raccolta [2]	45
	insilamento anche con silobag [2]	10
	desilamento per caricamento in impianto biogas [2]	30
	semina su sodo [3]	20
	ripuntatura su semina su sodo [3]	50
	disseccamento preparativo semina su sodo [3]	15
	semina combinata [4]	25
	irrigazione	132
	essiccazione	132
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre

[1] la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

[2] alternativa a mietitrebbiatura, raccolta e pressatura residui, essiccazione

[3] alternative a aratura/zappatura, Lavorazione a due strati, Erpicatura, estirpatura/frangizollatura/fresatura, semina, semina combinata

[4] alternativa a erpicatura, semina, semina su sodo e ripuntatura su sodo

Allegato 1

11A	PROTEOLEAGINOSE (soia, colza, girasole, ricino, ecc.)	l/ha
	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	80
	aratura/zappatura	70
	erpicatura/affinatura	25
	Erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25
	rullatura	4
	semina	10
	concimazione	10
	diserbo	7
	trattamenti	8
	mietitrebbiatura	45
	trinciatura residui	15
	trasporti	20
	lavorazione a due strati [1]	80
	trinciatura e raccolta [2]	45
	insilamento anche con silobag [2]	10
	desilamento per caricamento in impianto biogas [2]	30
	semina su sodo [3]	20
	ripuntatura su semina su sodo [3]	50
	disseccamento preparativo semina su sodo [3]	15
	semina combinata [4]	25
	irrigazione (solo soia e girasole)	132
	essiccazione (solo soia e girasole)	132
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre

[1] la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

[2] alternativa a mietitrebbiatura, trinciatura residui ed essicazione

[3] alternative a aratura/zappatura, lavorazione a due strati, erpicatura, estirpatura/frangizollatura/fresatura, semina, semina combinata

[4] alternativa a erpicatura, semina, semina su sodo e ripuntatura su sodo

Allegato 1

11B	SOIA DI SECONDO RACCOLTO	l/ha
	aratura/zappatura	40
	erpicatura/affinatura	20
	Erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	20
	rullatura	4
	semina	10
	concimazione	10
	diserbo	3
	trattamenti	4
	mietitrebbiatura	45
	trinciatura residui	15
	trasporti	20
	irrigazione	88
	essiccazione	132
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

Allegato 1

12.	TABACCO, POMODORO DA INDUSTRIA	l/ha
	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	80
	aratura/zappatura	70
	erpicatura/affinatura	25
	Erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25
	rullatura	4
	Assolcatura tabacco	15
	semina [2]	10
	trapianto [3]	41
	sarchiatura/rincalzatura	26
	concimazione	20
	diserbo (solo tabacco)	15
	trattamenti (solo tabacco)	15
	diserbo (solo pomodoro)	22
	trattamenti (solo pomodoro)	23
	raccolta	57
	trasporti	20
	lavorazione a due strati [4]	80
	cimatura (solo tabacco)	10
	cura con impianti coibentati (solo tabacco)	600/t di prodotto secco
	cura con impianti poco coibentati (solo tabacco)	850/t di prodotto secco
	irrigazione	450
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre

[2] alternativa alla Assolcatura e al Trapianto

[3] alternativa alla Semina

[4] la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

Allegato 1

13.	**ORTIVE DA PIENO CAMPO (fagiolino, pisello, spinacio, cipolla, aglio, peperone, melanzana, cetriolo, cavolfiore, broccoli, finocchio, rapa, pomodoro da tavola, patata, carota, sedano, ecc.)**	**l/ha**
	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	80
	aratura/zappatura	70
	erpicatura/affinatura	25
	Erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25
	rullatura	4
	semina [2]	10
	Trapianto [3]	41
	concimazione	25
	sarchiatura/rincalzatura	16
	diserbo	15
	trattamenti	15
	pacciamatura	20
	falciatura [4]	15
	raccolta [4]	46
	raccolta con agevolatrice [4]	60
	raccolta patata	80
	trasporti	20
	lavorazione a due strati[1]	80
	stereo-vaporizzazione	1,5l/mq
	irrigazione	300
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre

[1] la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

[2] alternativa al trapianto

[3] alternativa alla semina

[4] falciatura, raccolta e raccolta con agevolatrice sono alternative

Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell'assegnazione di carburante agevolato.

Allegato 1

14.	COCOMERO MELONE ZUCCA	l/ha
	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	80
	aratura/zappatura	70
	erpicatura/affinatura	25
	Erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25
	semina [2]	10
	Trapianto [3]	41
	concimazione	25
	diserbo	15
	trattamenti	15
	raccolta	46
	raccolta con agevolatrice [4]	79
	trasporti	20
	lavorazione a due strati [5]	80
	pacciamatura	20
	sarchiatura/rincalzatura	16
	irrigazione	300
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre

[2] alternativa al Trapianto

[3] alternativa alla Semina

[4] alternativa alla raccolta

[5] la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

Allegato 1

15.	LATTUGA-INSALATE-RADICCHI (ivi compresi quelli per le lavorazioni di IV gamma: lattuga, insalate da consumo fresco, radicchio, cicoria, indivia, rucola, ecc.)	l/ha
	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	80
	aratura/zappatura	70
	erpicatura/affinatura	25
	Erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25
	semina [2]	10
	Trapianto [3]	41
	concimazione	36
	diserbo	20
	trattamenti	20
	raccolta	46
	raccolta con agevolatrice [4]	60
	trasporti	36
	lavorazione a due strati [5]	80
	stereo-vaporizzazione	1,5l/mq
	rippatura per arieggiamento	50
	sarchiatura	16
	pacciamatura	20
	asciugatura e finissaggio (solo radicchi)	120
	irrigazione	300
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre

[2] alternativa al Trapianto

[3] alternativa alla Semina

[4] alternativa alla raccolta

[5] la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell'assegnazione di carburante agevolato.

Nel caso di colture ripetute i parametri sono riferiti a ciascun ciclo produttivo

Allegato 1

16.	ORTIVE PLURIENNALI (carciofo, asparago, ecc.)	l/ha
	I° anno	
	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	80
	aratura/zappatura	70
	erpicatura/affinatura	25
	Erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25
	Trapianto	20
	concimazione	25
	diserbo	15
	trattamenti	15
	trasporti	20
	lavorazione a due strati [3]	80
	fresatura interfilare	40
	chiusura asparagiaia/baulatura	70
	copertura, distribuzione paglia (solo asparago)	15
	sfalciatura (solo asparago)	15
	apertura asparagiaia - II anno e successivi	25
	chiusura asparagiaia/baulatura - II anno e successivi	70
	fresatura interfilare - II anno e successivi	40
	copertura, distribuzione paglia (solo asparago) - II anno e successivi	15
	concimazione - II anno e successivi	25
	sfalciatura - II anno e successivi	15
	trinciatura residui colturali - II anno e successivi	20
	diserbo - II anno e successivi	15
	trattamenti - II anno e successivi	15
	trasporti - II anno e successivi	20
	irrigazione	300
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre

[3] la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

Allegato 1

17.	VITE DA VINO E VITE DA TAVOLA	l/ha
	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)	80
	Potatura meccanica	36
	Trinciatura (o raccolta) sarmenti	26
	Trattamenti	150
	Concimazione	36
	Zappatura (e altri lavori al terreno)	120
	Rippatura [1]	25
	Diserbo-falciatura-trinciatura erba [1]	80
	Potatura verde/spollonatura	20
	Raccolta	50
	Raccolta con macchine specializzate [2]	90
	Copertura e scopertura con rete antigrandine	80
	Trasporti	80
	Sfogliatura meccanica	40
	Irrigazione uva da vino	400
	Irrigazione uva da tavola	600
	Spandimento reflui	30
	Scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	Pulizia fossi/scavo scoline	13

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa consistono in:
IMPIANTO - scasso, dissodamento, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali
ESPIANTO - taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.

[1] alternativi alla zappatura (e altri lavori al terreno)

[2] alternativa alla raccolta

<u>Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell'assegnazione di carburante agevolato.</u>

Allegato 1

18.	VITE DA PORTAINNESTO	l/ha
	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)	80
	Lavorazioni del terreno	25
	Trattamenti	20
	Diserbo	30
	Concimazione	15
	Trasporti	25
	Irrigazione	100
	Spandimento reflui	30
	Scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	Pulizia fossi/scavo scoline	13

NOTA: I lavori preparatori di base consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo per posa a dimora delle piante,

19.	FRUTTA POLPOSA (melo, pero, melograno, susino, prugna, loto, fico, nespolo, cotogno, albicocco, ciliegio, pesco, fico d'india, kiwi, ecc.)	l/ha
	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)	80
	Potatura meccanica	36
	Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	26
	Trattamenti	170
	Concimazione	36
	Zappatura (e altri lavori al terreno)	120
	Rippatura [1]	25
	Diserbo-falciatura-trinciatura erba [1]	80
	Potatura verde/Spollonatura	12
	Pacciamatura	20
	Raccolta	80
	Copertura e scopertura con rete antigrandine	80
	Trasporti	80
	Irrigazione anti-brina	100
	Irrigazione	400
	Spandimento reflui	30
	Scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	Pulizia fossi/scavo scoline	13

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa consistono in:
IMPIANTO - scasso, dissodamento, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali
ESPIANTO - taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.

[1] alternativi alla zappatura (e altri lavori al terreno)

Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell'assegnazione di carburante agevolato.

Allegato 1

20.	**FRUTTA A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, pistacchio, carrubo, castagno, ecc.)**	**l/ha**
	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)	80
	Potatura meccanica	36
	Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	26
	Trattamenti	130
	Concimazione	36
	Zappatura (e altri lavori al terreno)	120
	Rippatura [1]	25
	Diserbo-falciatura-trinciatura erba [1]	80
	Potatura verde/spollonatura	12
	Raccolta	80
	Smallatura	150
	Trasporti	80
	Essiccazione (solo noci e nocciole)	240
	Irrigazione	400
	Spandimento reflui	30
	Scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	Pulizia fossi/scavo scoline	13

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa consistono in:
IMPIANTO - scasso, dissodamento, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali
ESPIANTO - taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.

[1] alternativi alla zappatura (e altri lavori al terreno)

<u>Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell'assegnazione di carburante agevolato.</u>

Allegato 1

21.	OLIVETI (olive da olio e olive da mensa)	l/ha
	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)	80
	Potatura meccanica	36
	Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	26
	Trattamenti	100
	Concimazione	36
	Zappatura (e altri lavori al terreno)	120
	Rippatura [1]	25
	Diserbo-falciatura-trinciatura erba [1]	80
	Potatura verde/spollonatura	12
	Raccolta	90
	Trasporti	80
	Spandimento acque di vegetazione	10
	Irrigazione	400
	Spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa consistono in:
IMPIANTO - scasso, dissodamento, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali
ESPIANTO - taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.

[1] alternativi alla zappatura (e altri lavori al terreno)

<u>Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell’assegnazione di carburante agevolato.</u>

Allegato 1

22.	**PICCOLI FRUTTI E MINORI (ribes, mirtillo, more, lampone, rosa canina, ecc.)**	**l/ha**
	Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	80
	Potatura meccanica	36
	Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	26
	Trattamenti	70
	Concimazione	70
	Zappatura (e altri lavori al terreno)	120
	Diserbo/ falciatura/ trinciatura erba [1]	80
	Pacciamatura	20
	Raccolta	50
	Trasporti	20
	trapianto	15
	Irrigazione	160
	Spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre

[1] alternativo alla zappatura (e altri lavori al terreno)

Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell'assegnazione di carburante agevolato.

Allegato 1

23.	FRAGOLA	l/ha
	Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	80
	Aratura/zappatura	70
	Erpicatura/affinatura	25
	Erpicatura con erpice rotante	35
	Estirpatura/fresatura/frangizollatura	25
	Trapianto	20
	Concimazione	60
	Diserbo/trattamenti	120
	Raccolta	40
	Trasporti	25
	Baulatura	40
	Pacciamatura	20
	Sarchiatura/rincalzatura [1]	16
	Copertura e scopertura con teli	100
	Irrigazione	300
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre

[1] alternativo alla pacciamatura

Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell'assegnazione di carburante agevolato.

Allegato 1

24.	**PIANTE OFFICINALI-AROMATICHE (rosmarino, menta, ecc.)**	**l/ha**
	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	80
	aratura/zappatura	70
	erpicatura/affinatura	25
	Erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	30
	assolcatura	15
	rullatura [1]	10
	semina [1]	20
	trapianto	20
	trattamenti	15
	concimazione	24
	diserbo/ falciatura/ trinciatura erba	40
	raccolta	45
	trasporti	20
	distillazione	75l/t di prodotto verde
	irrigazione	180
	essiccazione	90l/t di prodotto verde
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre

[1] alternativi al trapianto

Allegato 1

25.	PIANTE DA FIBRA (canapa, lino, kenaf, ecc.)	l/ha
	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	80
	aratura/zappatura	70
	erpicatura/affinatura	25
	Erpicatura con erpice rotante	35
	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25
	rullatura	4
	semina	10
	concimazione	10
	diserbo	40
	falciatura	10
	arieggiamento e andanatura	15
	Raccolta - pressatura - rotoimballatura	15
	raccolta seme con mietitrebbiatrice [1]	45
	trasporti	20
	lavorazione a due strati [2]	80
	semina su sodo [3]	20
	ripuntatura su semina su sodo [3]	50
	disseccamento preparativo semina su sodo [3]	15
	irrigazione	66
	essiccazione	163
	spandimento reflui	30
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre

[1] alternativa alla raccolta-pressatura-rotoimballatura

[2] la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

[3] la semina su sodo, la ripuntatura su semina su sodo e il disseccamento preparativo semina su sodo sono lavorazioni alternative ad : aratura/zappatura - lavorazione a due strati – erpicatura – estirpatura/ fresatura / frangizollatura – semina

Allegato 1

26.	ZOLLE ERBOSE - PRATO PRONTO	l/ha
	Fresatura e rullatura	60
	Concimazione	20
	Semina	40
	Arieggiamento	30
	Stesura rete	20
	Tosatura o falciatura	160
	Taglio e rimozione manto erboso	300
	Irrigazione	300

27.	VIVAI (comprese barbatelle)	l/ha
	aratura e fresatura zona destinata a piantonaio e semenzaio	200
	fresatura	100
	rullatura	10
	concimazione	50
	diserbo/trattamenti	110
	rincalzatura/pacciamatura	20
	trinciatura e raccolta sarmenti	26
	trapianto	40
	espianto	100
	movimentazione	100
	trasporti	20
	preparazione e stoccaggio di terreno vegetale [1]	350
	preparazione terreno per fitocelle	150
	trasporto fitocelle	200
	Riscaldamento (forzatura) barbatelle	0.0035 l/barbatella
	Raccolta barbatelle con agevolatrice	40
	Fronde verde ornamentale – ripuntatura corsie di servizio	150
	Fronde verde ornamentale – estirpatura corsie di servizio	75
	Fronde verde ornamentale – livellamento corsie di servizio	25
	Fronde verde ornamentale – diserbo/trattamenti	250
	Fronde verde ornamentale – eliminazione bacche da fronda	150
	Fronde verde ornamentale – raccolta fronde	200
	Fronde verde ornamentale – trinciatura sarmenti	52
	irrigazione	300
	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)
	pulizia fossi/scavo scoline	13

[1] alternativo ad aratura e fresatura zona destinata a piantonaio e semenzaio

Allegato 1

28.	PIOPPO, ARBORETI DA LEGNO, LEGNO PER BIO-MASSA	l/ha
	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)	80
	Potatura	4
	Trattamenti	8
	Concimazione	23
	Zappatura (e altri lavori al terreno)	49
	Diserbo/ falciatura/trinciatura erba	40
	Raccolta con trinciatura solo Pioppo ≤ 2 anni	100
	Taglio impianti ≥ 3 anni	80
	Estirpazione ceppaia, cippatura e trinciatura ramaglie(solo per impianti ≥ 3 anni)	180
	Trasporto	40
	Irrigazione	192
	Spandimento reflui	30
	Pulizia fossi/scavo scoline	13
	Scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)

NOTA: I lavori preparatori di base (IMPIANTO) consistono in: scasso, dissodamento, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo per posa a dimora delle piante, trasporti.

29.	SILVICOLTURA E MANUTENZIONE BOSCHI	l/ha
	Decespugliamento	40
	Pulizia e taglio erbe infestanti	60
	Cippatura/trinciatura/frantumazione biomassa legnosa	50

Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell'assegnazione di carburante agevolato.

30.	COLTIVAZIONI SOTTO SERRA (comprese fungaie)	l/m³ mese
	Riscaldamento serra [1]	1,5

[1] massimo per sei mesi

Allegato 1

31.	**TRASFORMAZIONE PRODOTTI**	
	Trasformazione latte	l/q di latte lavorato
	Sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate nel ciclo di lavorazione	2
	Bollitura acqua per salamoia formaggi, ecc.	2
	Bollitura acqua a temperatura costante per la lavorazione della pasta filata	2
	Mantenimento a temperatura costante per affioratura ricotta	2
	Bollitura siero a temperatura costante per affioratura ricotta	2
	Sterilizzazione del latte	2
	Pastorizzazione del latte	2
	Ciclo completo di trasformazione del latte [1]	14
	Trasformazione delle olive in olio	
	Riscaldamento delle masse	2 l/q di olive
	Trasporto acque di vegetazione	3 l/q di acqua trasportata
	Trasformazione prodotti ortofrutticoli	
	Prima lavorazione	3l/q di prodotto da trasformare

[1] alternativo a tutte le operazioni previste per la lavorazione del latte

32.	**CONSORZI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE**	
	Pulizia banchine stradali consortili	20 l/km
	Manutenzione e ripulitura canali di scolo	100 l/km

33.	**ESSICATOI**	
	Essicazione granella conferita	2.2 l/quintale
	Essicazione foraggi conferiti	2 l/quintale

33A.	**MOVIMENTAZIONE TERRA E LIVELLAMENTO solo imprese agromeccaniche**	**l/ha**
	Messa a dimora di colture arboree in ambito collinare : sterro e riporto con livellamento e ruspatura, formazione di terrazzamenti, sistemazione scarpate	7000
	Messa a dimora di colture arboree in ambito di pianura: sterro e riporto con livellamento e ruspatura	700
	Messa a dimora di colture erbacee in ambito di pianura: sterro e riporto con livellamento e ruspatura	700
	Ripuntatura con ripper (Rippatura) ad una ancora per posa drenaggi	100
	Ripuntatura profonda	75

Allegato 1

34.	ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI	
	Bovini e bufalini da latte (oltre 6 mesi)	**l/UBA**
	Senza carro unifeed	60
	Con carro unifeed	110
	Bovini e bufalini da carne (oltre 6 mesi)	**l/UBA**
	Senza carro unifeed	60
	Con carro unifeed	110
	Vitelli (fino a 6 mesi)	**l/capo**
	Senza carro unifeed	9

35.	ALLEVAMENTI SUINI	
	Da riproduzione	
	In ambiente non riscaldato	25 l/scrofa
	In ambiente riscaldato	70 l/scrofa
	Da ingrasso	
	svezzamento suinetti fino a 40 kg – ambiente riscaldato	3 l/capo
	suini oltre 40 kg – ambiente non riscaldato	15 l/capo

36.	ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI	l/capo adulto
	Senza carro unifeed	10
	con carro unifeed	18

37.	ALLEVAMENTI AVICOLI, CUNICOLI E STRUZZI	l/capo adulto
	In ambiente non riscaldato	0,24
	In ambiente riscaldato	1,2

38.	ALLEVAMENTI EQUINI E UNGULATI	l/capo adulto
	Allevamento equino	50
	Allevamento ungulati	20

39.	PISCICOLTURA	l/q.le pesce prodotto
	Allevamenti intensivi	
	Senza riscaldamento	12
	Allevamenti estensivi	**l/ha**
	Senza riscaldamento	15

PER TUTTI GLI ALLEVAMENTI:

nel caso di contratti di soccida il numero di capi cui fare riferimento è quello di propria spettanza come da modello Unico

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_5_1_DGR_45_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2017, n. 45

DGR 2365/2015 - Piano regionale della prevenzione. Costituzione dell'Osservatorio regionale per la sorveglianza delle micotossine negli alimenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) n. 315/1993 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari;
CONSIDERATO il Regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
CONSIDERATO il Regolamento (CE) n. 1126/2007 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda le Fusarium-tossine nel granturco e nei prodotti a base di granturco;
TENUTO CONTO del Regolamento (UE) N. 165/2010 recante modifica, per quanto riguarda le aflatossine, del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 327/1980 in materia di disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentare e delle bevande;
PRESO ATTO
- della Raccomandazione 2006/583/CE sulla prevenzione e sulla riduzione delle Fusarium -tossine in cereali e prodotti derivati;
- della Raccomandazione 2006/576/CE sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT- 2 e fumonisine nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

RICHIAMATA la normativa sull'importazione, di cui :
- alla Decisione n. 2006/504/CE che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti;
- al Regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione;
- al Regolamento (UE) n. 884/2014 che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento(CE) n. 1152/2009;
- al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 che approva i controlli pre-esportazione eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo alla presenza di alcune micotossine;

VISTO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha attivato il Cluster dell'agroalimentare ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 3/2015, dall'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale Parco Agroalimentare di San Daniele, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster dell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia tra i soggetti pubblici e privati, così come definiti alla lettera a), in armonia con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA; precisandone il ruolo e l'operatività con apposito regolamento pubblicato in data 12/10/2016 sul BUR n. 41;
RILEVATO che la problematica delle micotossine, inquinanti naturali dovuti all'attività di funghi patogeni e saprofiti (muffe), è diventata uno degli aspetti che più influenzano i mercati cerealicoli. Sia nei cereali vernini (frumento tenero e duro) sia, e più frequentemente, nel mais le produzioni nazionali hanno presentato difetti sanitari dipendenti da contenuti in micotossine non conformi;
VISTA la nota del Ministero della Salute n. protocollo DGISAN/000855/P del 16 gennaio 2013 che prevede l'attivazione di "Procedure operative straordinarie per la prevenzione e la gestione del rischio contaminazione da aflatossine nella filiera lattiero-casearia e nella produzione del mais destinato all'alimentazione umana e animale, a seguito di condizioni climatiche estreme;
PRESO ATTO del documento "Linee guida per il controllo delle micotossine nella granella di mail e di frumento - indicazioni tecniche" emanato dal Mi.P.A.A.F. Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, redatto con la collaborazione del CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi Economica, principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto

pubblico, vigilato dal Mi.P.A.A.F, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
CONSIDERATE le funzioni attribuite a Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA):
- l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale è ente strumentale della Regione preposto all'assistenza tecnico-scientifica, alla sperimentazione e ricerca, alla formazione e all'aggiornamento per il trasferimento dell'innovazione, alla divulgazione, alla promozione dei marchi di qualità nonché alla certificazione della qualità nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura (L.R. 24/03/2004 n. 8 art.1 comma 1);
- di strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e le attività dei soggetti operanti nell'ambito della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione in agricoltura, al fine di migliorare la qualità della vita, di conservare le risorse naturali, di tutelare il paesaggio, nonché di favorire l'ammodernamento delle imprese e migliorare la qualità dei prodotti (L.R. 24/03/2004 n. 8 art.1 comma 3);
- di attuare, in collaborazione con l'Amministrazione regionale e con gli enti e gli istituti di ricerca e le amministrazioni locali, la ricerca e la sperimentazione finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, all'innovazione e al perfezionamento delle tecnologie di produzione (L. R. 24/03/2004 n. 8 art.3 comma 3 punto b);
- di svolgere, attraverso i propri laboratori, funzioni di supporto tecnico-specialistico a favore dei soggetti operanti nel settore agricolo, della pesca e della acquacoltura (L. R. 24/03/2004 n. 8 art.3 comma 3 punto h);
- il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA, con sede in Pozzuolo del Friuli esercita, tra l'altro, la vigilanza sullo stato fitosanitario, sulla produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali nel territorio regionale, la diagnostica fitopatologica, cura studi e ricerche in materia fitopatologica e fitoiatrica, cura l'attività di diagnosi fitopatologica attraverso lo studio, la ricerca e le analisi delle malattie delle piante agrarie dovute all'azione di agenti biotici e abiotici, effettua studi e indagini di laboratorio per il settore agro-ambientale, svolge per conto dell'Amministrazione regionale attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per i controlli ufficiali (deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, art. 104);
- il laboratorio di Fitofarmaci e Contaminanti del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA ha le competenze e le strutture necessarie e sufficienti per attuare un controllo sulla presenza delle principali micotossine che si possono rinvenire nei cereali di produzione regionale;
- il laboratorio Fitofarmaci e Contaminanti del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica è accreditato ai sensi della norma UNI-CEI-ISO EN 17025 per lo svolgimento di prove, tra le altre, riguardanti la determinazione delle micotossine che possono contaminare cereali ed altre matrici vegetali;
CONSTATATO che negli ultimi anni le produzioni maidicole in regione FVG continuano ad essere interessate in maniera seppur puntiforme da contaminazione da micotossine;
APPURATO che gli esiti dei controlli ufficiali, già programmati e attuati nel corso degli ultimi mesi, hanno evidenziato i rischi reali di contaminazione della catena alimentare;
PRESO ATTO che con nota del Ministero della Salute prot. DGISAN/0014944/P del 14 aprile 2016 è stato diramato alle Regioni e province autonome il Piano nazionale di controllo ufficiale delle micotossine negli alimenti;
PRECISATO che il Piano nazionale per la Prevenzione (PNP) per gli anni 2014-2018, approvato con Intesa del 13 novembre 2014 Rep. n. 156/CSR, prevede, in continuità con il il PNP 2010-2012, che siano individuate le "azioni centrali", definite come azioni ritenute pertinenti al livello di governo centrale, tese a rendere più efficiente ed efficace l'insieme delle relazioni tra attori istituzionali (e tra questi e gli stakeholder), per migliorare la capacità del sistema sanitario di erogare e favorire interventi di prevenzione, promuovendo in ultima analisi la prevenzione all'interno del sistema sanitario, valorizzandone il contributo specifico e peculiare e operando in un'ottica di trasversalità e intersettorialità anche al di fuori di esso;
VISTA l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulla proposta del Ministero della Salute concernente il Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018, rep atti 177/CSR del 18 dicembre 2014;
RICHIAMATO il Piano regionale della Prevenzione (PRP) di cui alla Deliberazione Giuntale n. 2365 del 27 novembre 2015, ed, in particolare, il Programma VIII "Miglioramento della qualità nelle attività del Dipartimento di Prevenzione, con particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo" dove è previsto l'attivazione dell' Osservatorio regionale quale indicatore dell'attuazione del piano di monitoraggio integrato per la gestione dei rischi nelle matrici alimentari e alimenti per animali;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di mettere in sinergia le conoscenze, le risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili sul territorio regionale per migliorare la qualità della filiera produttiva, al fine di ottemperare alle indicazioni di cui al macrobiettivo 10 "rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per taluni aspetti di attuazione del Piano nazionale integrato dei

controlli” di cui al PRP;
DATO ATTO che una corretta formazione e informazione, nonché l’utilizzo di appropriate pratiche agrozootecniche tra gli operatori del settore concorre a limitare la diffusione di contaminanti nell’ambiente e consente di migliorare il controllo della contaminazione da micotossine nella catena alimentare, nell’ottica dell’approccio “One Health, One World”;
RITENUTO, per quanto esposto in premessa, di costituire l’Osservatorio regionale per dell’Osservatorio regionale per la sorveglianza delle micotossine negli alimenti, recependo le indicazioni di cui al Piano regionale della Prevenzione 2014-2018;
PRECISATO che l’Osservatorio è chiamato a promuovere il piano integrato per la prevenzione e la sorveglianza della contaminazione delle micotossine negli alimenti e nei mangimi, con un approccio unitario, integrato e graduale, volto anche alla valorizzazione e promozione del patrimonio rurale del proprio territorio;
STABILITO che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
TUTTO CIÒ PREMESSO su proposta dell’Assessore alla salute , integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, di concerto con l’Assessore alle risorse agricole e forestali,
all’unanimità,

DELIBERA

1. Di costituire l’Osservatorio per la sorveglianza delle micotossine negli alimenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale organo di indirizzo trasversale alla Direzione alla Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, e alla Direzione risorse agricole, forestali e ittiche.
2. Di delegare all’ERSA la rappresentanza della Direzione risorse agricole, forestali e ittiche nell’ambito delle competenze dell’Osservatorio di cui punto 1, per le relative funzioni in relazione alla complessità dell’impegno necessario per l’espletamento delle attività correlate.
3. Per lo svolgimento della funzione dell’Osservatorio, le Direzioni su menzionate si avvalgono, anche attraverso la messa a disposizione di personale, del supporto:
- tecnico-scientifico dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, come “laboratorio ufficiale” delle Autorità Competenti in materia di “controllo ufficiale” ai sensi del Reg.(CE) n. 882/2004;
- delle Autorità sanitarie in materia di verifica dei “sistemi aziendali di autocontrollo”, ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004;
- del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi Economica (CREA) per il coordinamento, in ambito regionale, di studi e ricerche di settore;
- del Parco il Parco AgroAlimentare di San Daniele quale Gestore del Cluster dell’Agroalimentare per l’attività didattica e formativa nel settore, anche mediante l’aggiornamento delle figure professionali coinvolte e per la valorizzazione del patrimonio agricolo e zootecnico;
- di ogni altra figura professionale le cui competenze tecnico-scientifiche si rendano necessarie per l’espletamento dei compiti dell’Osservatorio;
- di ogni altra Amministrazione, Istituzione o Ente la cui collaborazione possa essere di volta in volta richiesta.
4. Di stabilire che il predetto Osservatorio è deputato a svolgere attività di valutazione e sorveglianza nell’ambito del controllo della presenza delle micotossine nei prodotti dal campo alla tavola.
5. Di dare mandato all’Osservatorio al fine di:
- dare concretezza al disegno delineato dal legislatore regionale in tema di gestione dei rischi nelle matrici alimentari e nei mangimi per animali, al fine del controllo della contaminazione da micotossine negli alimenti;
- coordinare gli incontri con i rappresentanti dei produttori e i raccoglitori di mais;
- programmare e avviare dei piani di monitoraggio specifici per il settore latte e per il settore cerealicolo;
- redigere manuali di buone prassi agricole (GAP) e di manipolazione o conservazione (GMP) tenendo presente le specifiche esigenze e realtà locali;
- fornire le indicazioni tecniche per la predisposizione dei protocolli di intesa riguardanti le procedure operative e i disciplinari HACCP
- impostare i disciplinari di produzione dei contratti integrati di filiera;
- guidare eventuali misure/azioni di orientamento nei PSR.
6. Con successivo decreto della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sono regolamentate le attività per lo svolgimento delle funzioni dell’Osservatorio.
7. Dall’attuazione della presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_5_1_ADC_AMB ENERPN AZ AGR PAGURA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Azienda agricola Pagura Antonio per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3485).

La Ditta AZIENDA AGRICOLA PAGURA ANTONIO ha presentato in data 22/06/2016 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,47 (47,0 litri/secondo) e medi 0,00128 (0,128 l/s) d'acqua corrispondente a 1.197 m3 l'anno per uso irriguo mediante un pozzo ubicato sul terreno distinto in catasto al foglio 12 mappale 230 in Comune di Zoppola.
La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 01 febbraio 2017, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 02 marzo 2017.
Si comunica che è fissato per il giorno martedì 07 marzo 2017 alle ore 11.30 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede della Ditta, Via Sacconassi n. 12 nel comune di Zoppola.
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p. ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria tecnica geom. Elisabetta Candussi, responsabile dell'istruttoria amministrativa rag. Stefano Cassan, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_5_1_ADC_AMB ENERPN LUCCHESE IPD-3490_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Lucchese Silvio & figli ss per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3490).

La Ditta LUCCHESE SILVIO & FIGLI S.S. ha presentato in data 15/07/2016 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,033 (3,33 litri/secondo) e medi 0,0027 (0,27 l/s) d'acqua corrispondente a 8448 m3 l'anno per uso irriguo mediante un pozzo da ubicarsi sul terreno distinto in catasto al foglio 15 mappale 151 in Comune di Pravisdomini.
La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 01 febbraio 2017, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 02 marzo 2017.

Si comunica che è fissato per il giorno martedì 07 marzo 2017 alle ore 09.00 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede del Municipio del comune di Pravisdomini.
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p. ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria tecnica geom. Elisabetta Candussi, responsabile dell'istruttoria amministrativa rag. Stefano Cassan, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_5_1_ADC_AMB ENERPN LUCCHESE IPD-3491_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Lucchese Silvio & figli ss per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3491).

La Ditta LUCCHESE SILVIO & FIGLI S.S. ha presentato in data 15/07/2016 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,033 (3,33 litri/secondo) e medi 0,0023 (0,23 l/s) d'acqua corrispondente a 7250 m3 l'anno per uso irriguo mediante un pozzo da ubicarsi sul terreno distinto in catasto al foglio 12 mappale 364 in Comune di Pravisdomini.
La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 01 febbraio 2017, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 02 marzo 2017.
Si comunica che è fissato per il giorno martedì 07 marzo 2017 alle ore 09.00 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede del Municipio del comune di Pravisdomini.
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p. ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria tecnica geom. Elisabetta Candussi, responsabile dell'istruttoria amministrativa rag. Stefano Cassan, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_5_1_ADC_AMB ENERPN VITA DA CANI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Vita da cani di Marco Stella per ottenere la

concessione di derivazione d'acqua (IPD/3489).

La Ditta VITA DA CANI DI MARCO STELLA ha presentato in data 28/07/2016 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,02 (2,0 litri/secondo) e medi 0,0013 (0,13 l/s) d'acqua corrispondente a 4000 m3 l'anno per uso igienico assimilati mediante un pozzo da ubicarsi sul terreno distinto in catasto al foglio 20 mappale 450 in Comune di Fiume Veneto.
La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 01 febbraio 2017, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 02 marzo 2017.
Si comunica che è fissato per il giorno martedì 07 marzo 2017 alle ore 10.30 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede del Municipio del comune di Fiume Veneto.
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p. ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria tecnica geom. Elisabetta Candussi, responsabile dell'istruttoria amministrativa rag. Stefano Cassan, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_5_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1675/2016 presentato il 14/10/2016
GN 1925/2016 presentato il 25/11/2016
GN 1926/2016 presentato il 25/11/2016
GN 1952/2016 presentato il 30/11/2016
GN 2172/2016 presentato il 28/12/2016
GN 2173/2016 presentato il 28/12/2016
GN 2175/2016 presentato il 29/12/2016
GN 2177/2016 presentato il 29/12/2016
GN 2178/2016 presentato il 29/12/2016
GN 2180/2016 presentato il 29/12/2016
GN 22/2017 presentato il 10/01/2017
GN 33/2017 presentato il 11/01/2017
GN 53/2017 presentato il 13/01/2017
GN 56/2017 presentato il 13/01/2017
GN 57/2017 presentato il 13/01/2017
GN 58/2017 presentato il 13/01/2017

17_5_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1982/2016 presentato il 15/11/2016
GN 2008/2016 presentato il 18/11/2016
GN 2017/2016 presentato il 21/11/2016
GN 2056/2016 presentato il 25/11/2016
GN 2059/2016 presentato il 25/11/2016
GN 2098/2016 presentato il 30/11/2016
GN 2100/2016 presentato il 30/11/2016
GN 2130/2016 presentato il 05/12/2016
GN 2134/2016 presentato il 05/12/2016
GN 2147/2016 presentato il 06/12/2016

GN 2148/2016 presentato il 06/12/2016
GN 2149/2016 presentato il 06/12/2016
GN 2150/2016 presentato il 06/12/2016
GN 2172/2016 presentato il 07/12/2016
GN 2176/2016 presentato il 12/12/2016
GN 2180/2016 presentato il 13/12/2016
GN 2196/2016 presentato il 13/12/2016
GN 2200/2016 presentato il 13/12/2016
GN 2208/2016 presentato il 15/12/2016
GN 2209/2016 presentato il 15/12/2016
GN 2212/2016 presentato il 15/12/2016
GN 2213/2016 presentato il 15/12/2016
GN 2214/2016 presentato il 15/12/2016
GN 2215/2016 presentato il 15/12/2016
GN 2216/2016 presentato il 15/12/2016
GN 2218/2016 presentato il 15/12/2016
GN 2220/2016 presentato il 15/12/2016
GN 2227/2016 presentato il 16/12/2016
GN 2231/2016 presentato il 19/12/2016
GN 2232/2016 presentato il 19/12/2016
GN 2233/2016 presentato il 20/12/2016
GN 2234/2016 presentato il 20/12/2016
GN 2235/2016 presentato il 20/12/2016
GN 2236/2016 presentato il 20/12/2016
GN 2237/2016 presentato il 20/12/2016
GN 2249/2016 presentato il 21/12/2016
GN 2251/2016 presentato il 21/12/2016
GN 2252/2016 presentato il 21/12/2016
GN 2253/2016 presentato il 21/12/2016
GN 2256/2016 presentato il 21/12/2016
GN 2258/2016 presentato il 21/12/2016
GN 2259/2016 presentato il 21/12/2016
GN 2262/2016 presentato il 21/12/2016
GN 2263/2016 presentato il 22/12/2016
GN 2268/2016 presentato il 23/12/2016
GN 2272/2016 presentato il 23/12/2016
GN 2289/2016 presentato il 28/12/2016
GN 2290/2016 presentato il 28/12/2016
GN 2291/2016 presentato il 28/12/2016
GN 2292/2016 presentato il 28/12/2016
GN 2296/2016 presentato il 29/12/2016
GN 2297/2016 presentato il 29/12/2016
GN 2299/2016 presentato il 29/12/2016
GN 2314/2016 presentato il 29/12/2016
GN 2315/2016 presentato il 29/12/2016
GN 2316/2016 presentato il 29/12/2016
GN 2317/2016 presentato il 29/12/2016
GN 2320/2016 presentato il 29/12/2016
GN 2321/2016 presentato il 29/12/2016
GN 2325/2016 presentato il 30/12/2016
GN 2326/2016 presentato il 30/12/2016
GN 2328/2016 presentato il 30/12/2016
GN 2331/2016 presentato il 30/12/2016
GN 14/2017 presentato il 02/01/2017
GN 16/2017 presentato il 02/01/2017
GN 19/2017 presentato il 04/01/2017
GN 20/2017 presentato il 04/01/2017
GN 31/2017 presentato il 09/01/2017
GN 41/2017 presentato il 12/01/2017
GN 42/2017 presentato il 12/01/2017

17_5_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 5072/2016 presentato il 07/12/2016
GN 5073/2016 presentato il 07/12/2016
GN 5211/2016 presentato il 15/12/2016
GN 5216/2016 presentato il 15/12/2016
GN 5217/2016 presentato il 15/12/2016
GN 5218/2016 presentato il 15/12/2016
GN 5234/2016 presentato il 16/12/2016
GN 5262/2016 presentato il 19/12/2016
GN 5267/2016 presentato il 19/12/2016
GN 5269/2016 presentato il 19/12/2016
GN 5270/2016 presentato il 19/12/2016
GN 5272/2016 presentato il 19/12/2016
GN 5273/2016 presentato il 19/12/2016
GN 5297/2016 presentato il 21/12/2016
GN 5299/2016 presentato il 21/12/2016
GN 5300/2016 presentato il 21/12/2016
GN 5301/2016 presentato il 21/12/2016
GN 5310/2016 presentato il 21/12/2016
GN 5311/2016 presentato il 21/12/2016
GN 5313/2016 presentato il 21/12/2016
GN 5367/2016 presentato il 23/12/2016
GN 5368/2016 presentato il 23/12/2016
GN 5369/2016 presentato il 23/12/2016
GN 5370/2016 presentato il 23/12/2016
GN 5380/2016 presentato il 23/12/2016
GN 5382/2016 presentato il 23/12/2016
GN 5383/2016 presentato il 23/12/2016
GN 5384/2016 presentato il 23/12/2016
GN 5386/2016 presentato il 27/12/2016
GN 5420/2016 presentato il 28/12/2016
GN 5421/2016 presentato il 28/12/2016
GN 5423/2016 presentato il 28/12/2016
GN 5424/2016 presentato il 28/12/2016
GN 5436/2016 presentato il 29/12/2016
GN 5437/2016 presentato il 29/12/2016
GN 5438/2016 presentato il 29/12/2016
GN 5439/2016 presentato il 29/12/2016
GN 5440/2016 presentato il 29/12/2016
GN 5441/2016 presentato il 29/12/2016
GN 5445/2016 presentato il 29/12/2016

GN 5446/2016 presentato il 29/12/2016
GN 5448/2016 presentato il 29/12/2016
GN 5456/2016 presentato il 30/12/2016
GN 5463/2016 presentato il 30/12/2016
GN 5464/2016 presentato il 30/12/2016
GN 5465/2016 presentato il 30/12/2016
GN 5466/2016 presentato il 30/12/2016
GN 5472/2016 presentato il 30/12/2016
GN 5483/2016 presentato il 30/12/2016
GN 5500/2016 presentato il 30/12/2016
GN 11/2017 presentato il 03/01/2017
GN 12/2017 presentato il 03/01/2017
GN 13/2017 presentato il 03/01/2017
GN 16/2017 presentato il 03/01/2017
GN 17/2017 presentato il 03/01/2017
GN 19/2017 presentato il 03/01/2017
GN 20/2017 presentato il 03/01/2017
GN 21/2017 presentato il 03/01/2017
GN 22/2017 presentato il 03/01/2017
GN 31/2017 presentato il 09/01/2017
GN 32/2017 presentato il 09/01/2017
GN 34/2017 presentato il 09/01/2017
GN 35/2017 presentato il 09/01/2017
GN 36/2017 presentato il 09/01/2017
GN 37/2017 presentato il 09/01/2017
GN 38/2017 presentato il 09/01/2017
GN 44/2017 presentato il 09/01/2017
GN 45/2017 presentato il 09/01/2017
GN 47/2017 presentato il 10/01/2017
GN 48/2017 presentato il 10/01/2017
GN 52/2017 presentato il 10/01/2017
GN 53/2017 presentato il 10/01/2017
GN 57/2017 presentato il 10/01/2017
GN 58/2017 presentato il 10/01/2017
GN 59/2017 presentato il 10/01/2017
GN 60/2017 presentato il 10/01/2017
GN 64/2017 presentato il 10/01/2017
GN 65/2017 presentato il 10/01/2017
GN 66/2017 presentato il 10/01/2017
GN 67/2017 presentato il 11/01/2017
GN 72/2017 presentato il 11/01/2017
GN 80/2017 presentato il 12/01/2017
GN 81/2017 presentato il 12/01/2017
GN 84/2017 presentato il 12/01/2017
GN 94/2017 presentato il 12/01/2017

17_5_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 6542/2015 presentato il 02/07/2015
GN 11298/2015 presentato il 12/11/2015
GN 11299/2015 presentato il 12/11/2015
GN 12154/2015 presentato il 07/12/2015
GN 12705/2015 presentato il 21/12/2015
GN 375/2016 presentato il 18/01/2016
GN 507/2016 presentato il 19/01/2016
GN 998/2016 presentato il 29/01/2016
GN 999/2016 presentato il 29/01/2016
GN 1391/2016 presentato il 10/02/2016
GN 1510/2016 presentato il 15/02/2016
GN 1718/2016 presentato il 18/02/2016
GN 1719/2016 presentato il 18/02/2016
GN 1787/2016 presentato il 19/02/2016
GN 1793/2016 presentato il 19/02/2016
GN 1794/2016 presentato il 19/02/2016
GN 1795/2016 presentato il 19/02/2016
GN 1796/2016 presentato il 19/02/2016
GN 1797/2016 presentato il 19/02/2016
GN 1798/2016 presentato il 19/02/2016
GN 2673/2016 presentato il 15/03/2016
GN 2773/2016 presentato il 16/03/2016
GN 2952/2016 presentato il 21/03/2016
GN 2957/2016 presentato il 21/03/2016
GN 3411/2016 presentato il 01/04/2016
GN 3412/2016 presentato il 01/04/2016
GN 3732/2016 presentato il 11/04/2016
GN 3841/2016 presentato il 13/04/2016
GN 3842/2016 presentato il 13/04/2016
GN 3843/2016 presentato il 13/04/2016
GN 3844/2016 presentato il 13/04/2016
GN 3846/2016 presentato il 13/04/2016
GN 3851/2016 presentato il 13/04/2016
GN 3852/2016 presentato il 13/04/2016
GN 3854/2016 presentato il 13/04/2016
GN 3857/2016 presentato il 13/04/2016
GN 3858/2016 presentato il 13/04/2016
GN 3861/2016 presentato il 13/04/2016
GN 3862/2016 presentato il 13/04/2016
GN 3868/2016 presentato il 13/04/2016
GN 3869/2016 presentato il 13/04/2016
GN 3870/2016 presentato il 13/04/2016
GN 3879/2016 presentato il 14/04/2016
GN 3912/2016 presentato il 14/04/2016
GN 3913/2016 presentato il 14/04/2016
GN 3915/2016 presentato il 15/04/2016
GN 3919/2016 presentato il 15/04/2016
GN 3921/2016 presentato il 15/04/2016
GN 3922/2016 presentato il 15/04/2016
GN 3923/2016 presentato il 15/04/2016
GN 3924/2016 presentato il 15/04/2016
GN 3925/2016 presentato il 15/04/2016
GN 3926/2016 presentato il 15/04/2016
GN 3928/2016 presentato il 15/04/2016
GN 4262/2016 presentato il 22/04/2016
GN 4266/2016 presentato il 22/04/2016

GN 4276/2016 presentato il 22/04/2016
GN 4429/2016 presentato il 29/04/2016
GN 4825/2016 presentato il 09/05/2016
GN 4826/2016 presentato il 09/05/2016
GN 4828/2016 presentato il 09/05/2016
GN 4829/2016 presentato il 09/05/2016
GN 4830/2016 presentato il 09/05/2016
GN 4891/2016 presentato il 10/05/2016
GN 4977/2016 presentato il 12/05/2016
GN 4978/2016 presentato il 12/05/2016
GN 4979/2016 presentato il 12/05/2016
GN 5182/2016 presentato il 17/05/2016
GN 5188/2016 presentato il 17/05/2016
GN 5199/2016 presentato il 17/05/2016
GN 5202/2016 presentato il 17/05/2016
GN 5203/2016 presentato il 17/05/2016
GN 5210/2016 presentato il 17/05/2016
GN 5211/2016 presentato il 17/05/2016
GN 5494/2016 presentato il 23/05/2016
GN 5625/2016 presentato il 27/05/2016
GN 5648/2016 presentato il 27/05/2016
GN 5650/2016 presentato il 27/05/2016
GN 5666/2016 presentato il 27/05/2016
GN 5667/2016 presentato il 27/05/2016
GN 5681/2016 presentato il 30/05/2016
GN 5682/2016 presentato il 30/05/2016
GN 5687/2016 presentato il 30/05/2016
GN 5688/2016 presentato il 30/05/2016
GN 5689/2016 presentato il 30/05/2016
GN 6178/2016 presentato il 10/06/2016
GN 6279/2016 presentato il 14/06/2016
GN 6341/2016 presentato il 15/06/2016
GN 7028/2016 presentato il 30/06/2016
GN 7244/2016 presentato il 06/07/2016
GN 7245/2016 presentato il 06/07/2016
GN 8282/2016 presentato il 29/07/2016
GN 8304/2016 presentato il 29/07/2016
GN 8334/2016 presentato il 01/08/2016
GN 8387/2016 presentato il 01/08/2016
GN 8449/2016 presentato il 03/08/2016
GN 8768/2016 presentato il 11/08/2016
GN 8799/2016 presentato il 11/08/2016
GN 8846/2016 presentato il 12/08/2016
GN 8847/2016 presentato il 12/08/2016
GN 9393/2016 presentato il 02/09/2016
GN 9410/2016 presentato il 02/09/2016
GN 9411/2016 presentato il 02/09/2016
GN 9721/2016 presentato il 12/09/2016
GN 10808/2016 presentato il 05/10/2016
GN 10811/2016 presentato il 05/10/2016
GN 10813/2016 presentato il 05/10/2016
GN 10814/2016 presentato il 05/10/2016
GN 10815/2016 presentato il 05/10/2016
GN 10819/2016 presentato il 05/10/2016
GN 10821/2016 presentato il 05/10/2016
GN 10822/2016 presentato il 05/10/2016
GN 10823/2016 presentato il 05/10/2016
GN 10824/2016 presentato il 05/10/2016
GN 11028/2016 presentato il 11/10/2016
GN 11094/2016 presentato il 12/10/2016
GN 11099/2016 presentato il 12/10/2016
GN 11138/2016 presentato il 12/10/2016
GN 11139/2016 presentato il 12/10/2016
GN 12077/2016 presentato il 04/11/2016
GN 12091/2016 presentato il 04/11/2016
GN 12092/2016 presentato il 04/11/2016
GN 12197/2016 presentato il 09/11/2016
GN 12873/2016 presentato il 23/11/2016
GN 12874/2016 presentato il 23/11/2016
GN 12876/2016 presentato il 23/11/2016
GN 13196/2016 presentato il 01/12/2016
GN 14462/2016 presentato il 29/12/2016
GN 14658/2016 presentato il 30/12/2016
GN 14659/2016 presentato il 30/12/2016
GN 14660/2016 presentato il 30/12/2016
GN 14661/2016 presentato il 30/12/2016
GN 14665/2016 presentato il 30/12/2016
GN 14667/2016 presentato il 30/12/2016
GN 14669/2016 presentato il 30/12/2016

17_5_1_ADC_SEGR GEN_1_UTCERV 2 CC SVITO AL TORRE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Pubblicazione ex LR 15/2010. Completamento del libro fondiario del CC di San Vito al Torre n. 2/COMPL/2016.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 1078/3 del Comune Censuario di SAN VITO AL TORRE.
Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L.R. 11/08/2010 n. 15,

RENDE NOTO

che il progetto di nuova partita tavolare e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto di nuova partita tavolare.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l’esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l’Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
dott.ssa Fabiana Cutti

17_5_1_LR19_SO55-2016 ERRATA

Errata Corrige

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19 - Disposizioni per l’adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio. Pubblicata sul supplemento ordinario n. 55 del 14 dicembre 2016.

Si rende noto che nel supplemento ordinario n. 55 del 14 dicembre 2016, nella legge regionale di cui all’oggetto, a pag. 163, all’art. 14, lettera c), comma 3 quinquies, anziché <<… legge regionale 9 dicembre, n. 19..>>, deve correttamente leggersi <<… legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19..>>.

17_5_1_LR25_SO2 RETTIFICA

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 del 9 gennaio 2017 - Avviso di rettifica di errori materiali.

Si segnala che nel testo della legge regionale indicata in oggetto, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 del 9 gennaio 2017 al BUR n. 1 del 4 gennaio 2017, si sono rilevati i seguenti errori materiali che devono intendersi rettificati come segue:
- la lettera b) del comma 69 dell’articolo 2 è sostituita dal seguente:
b) al comma 2 dell’articolo 58 le parole <<e 69>> sono sostituite dalle seguenti: <<, 69 e 69 bis>>.
- l’articolo 8, comma 20, è sostituito dal seguente:
20. Al comma 43 dell’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole « straordinario di 15.000 euro» sono soppresse.
- al comma 19 dell’articolo 12 il riferimento all’articolo 5, comma 14, della presente legge va inteso come riferimento all’articolo 5, comma 25, della presente legge.

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

17_5_3_AVV_CAFC DECRETO ASSERVIMENTO_001

Cafc Spa - Udine
Avviso emissione decreto di asservimento su terreno privato per gli interventi di estensione della rete fognaria di collettamento delle acque nere nel Comune di Carlino (UD).

IL DIRETTORE GENERALE

negli uffici di CAFC S.p.A. di Udine, Viale Palmanova 192, C.F. 00158530303, addì 13 (tredici), del mese di gennaio, dell'anno 2017 (duemiladiciassette);
OMISSIS;
CONSIDERATO CHE CAFC S.p.A., delegato per l'opera in argomento all'esercizio dei poteri espropriativi, come autorità espropriante, intende procedere all'emissione del decreto di asservimento, ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni, per la costituzione di una servitù di fognatura a proprio favore, CAFC S.p.A. (C.F. 00158530303) - OMISSIS - VISTI - OMISSIS

RENDE NOTO

IL DECRETO DI ASSERVIMENTO

Art. 1
E' pronunciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'espropriazione parziale, mediante costituzione di servitù di fognatura permanente A FAVORE di "CAFC S.p.A." con sede in Viale Palmanova, 192 - 33100 UDINE (C.F. 00158530303), sull'immobile di seguito indicato di proprietà della ditta sotto riportata, omissis:

COMUNE DI CARLINO

1- SMANIA DINO, nato a Udine (UD) il 14/11/1975,
C.F. SMNDNI75S14L483Y Proprietà per 1/2;
SMANIA GIANNI, nato a Udine (UD) il 17/06/1979,
C.F. SMNGNN79H17L483X Proprietà per 1/2;
f. 6 (sei) n. 373 (trecentosettantatre), SEMINATIVO cl. 2 Ha 00.21.80 R.D. euro 21,95 R.A. euro 11,26;
Superficie asservita mq: 32 (trentadue);

(omissis)

Udine, 13 gennaio 2017

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Massimo Battiston

17_5_3_AVV_COM AZZANO DECIMO 72 PRGC_PRPC FIUMESINO_011

Comune di Azzano Decimo (PN)
Avviso di adozione della variante n. 72 al PRGC e del PRPC di

iniziativa privata zona produttiva di Fiumesino D2.2.1.

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti della LR n°5/2007 e ss.mm.ii., del DPReg. n°089/Pres./2008, della L.R. 12/2008 e ss.mm.ii. e della L.R. 25/09/2015, n. 21.

RENDE NOTO

che il Comune di Azzano Decimo ha adottato con Delibera consiliare n. 88 del 13/12/2016 la Variante n. 72 al PRGC relativamente alla modifica dell'articolo 20.5 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione nonché una modifica cartografica per quanto concernono le previsioni viabilistiche dell'ambito produttivo D2.2.1 di "Fiumesino Nord" .

Ai sensi della LR n. 5/2007 e s.m.i., del DPReg. n°086/Pres./2008, della L.R. 12/2008 e ss.mm.ii. e della L.R. 21/2015, la delibera di adozione, divenuta esecutiva , con i relativi elaborati, verrà depositata presso la segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dalla data del 04/01/2017, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante n. 72 al PRGC potranno presentare opposizioni.

Azzano Decimo, 17 gennaio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO:
arch. Stefano Re

17_5_3_AVV_COM CIVIDALE DEL FRIULI 15 PRGC - BUR 2-17 RETTIFICA_013

Comune di Cividale del Friuli (UD)

Avviso di rettifica. Approvazione della variante n. 15 al PRGC - Individuazione nuclei abitati classificabili in zona B0 - Attuazione direttive varianti al PRGC e PAC di iniziativa pubblica e privata art. 63 bis, LR 05/2007 - Approvate con deliberazione consiliare n. 16 del 03.06.2014. Pubblicato sul BUR n. 2 del 17/01/2017.

IL RESPONSABILE U.O. URBANISTICA - ED. PRIVATA - AMBIENTE

Vista la Legge Regionale 23.02.2007, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. n. 86 del 20.03.2008,

RENDE NOTO

che il presente avviso annulla l'avviso pubblicato, per mero errore materiale, sul B.U.R. n. 2 del 17.01.2017 di approvazione della variante n. 15 al P.R.G.C. la cui esecutività, ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 05/2007, viene confermata con deliberazione della Giunta regionale che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cividale del Friuli, 18 gennaio 2017

IL RESPONSABILE
U.O. URBANISTICA/ED.PRIVATA/AMBIENTE:
arch. Daniele Vesca

17_5_3_AVV_COM GORIZIA ORD 3 LIQUIDAZIONE INDENNITA_009

Comune di Gorizia

Lavori di riqualificazione del corso Italia - I stralcio. Comune censuario di Contado.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 20, 22 e 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 3 data 20.01.2017 è stato ordinato il pagamento diretto, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 327/2001 delle sotto riportate indennità d'esproprio dovute per le aree destinate alla realizzazione dell'intervento in oggetto:

COMUNE AMMINISTRATIVO DI GORIZIA - COMUNE CENSUARIO DI CONTADO

1) P.T. 409 (P.M.) c.t. 1° : p.c. 3681
Indennità d'esproprio da liquidare €. 147,52
• quota di 95/1000 della P.T. 2910, quota di 112/1000 della P.T. 2908 e quota di 5/1000 della P.T. 3961: CERIANI Lorenzo nato a Gorizia il 23.11.1973 con ½ i.p. e CERIANI Gabriele nato a Gorizia il 03.11.1977 con1/2 i.p.

2) P.T. 6623 (P.M.) c.t. 1° : p.c. 3694
Indennità d'esproprio da liquidare €. 246,72
• quota di 136/1000 della P.T. 7777 e quota di 190/1000 della P.T. 7781 : ZULLI Luciano nato a Padova il 01.09.1952

Gorizia, 20 gennaio 2017

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Mauro Ussai

17_5_3_AVV_COM GRADO 25 PRGC_008

Comune di Grado (GO)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante di livello comunale n. 25 strutture ricettive.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 8 della L.R. 21/2015,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 18.01.2017, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante di livello comunale n. 25 al Piano regolatore generale comunale Strutture ricettive.
Ai sensi del secondo comma della L.R. 21.2015.91, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 01.02.2017 al 08.03.2017 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali, ovvero scaricare i file adottati sul sito istituzionale del Comune di Grado
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 08.03.2017, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni.
Grado, 20 gennaio 2017

IL DIRIGENTE F.F.:
dott. arch. Andrea de Walderstein

17_5_3_AVV_COM MORUZZO 1 PRPC CASTELLO MORUZZO_010

Comune di Moruzzo (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della "Zona A del castello di Moruzzo".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 7, comma 7, del D.P.Reg. 086/2008

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22.12.2016, immediatamente esecutiva, è stata

adottata la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della "Zona A del castello di Moruzzo".
Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L.R. 5/2007, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 01.02.2017 al 15.03.2017 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni.
Moruzzo, 1 febbraio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Paolo Martina

17_5_3_AVV_COM SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PAC AURAVA_006

Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)
Avviso di approvazione del PAC - Piano attuativo comunale denominato "PAC Aurava".

Con deliberazione di Giunta Comunale, aperta al pubblico, n. 96 del 07.12.2016, esecutiva ai sensi di legge è satto approvato il Piano Attuativo Comunale denominato "P.A.C. AURAVA" di proprietà del Sig. Concato Francesco nato a San Giorgio della Richinvelda il 12.07.1958.
San Giorgio della Richinvelda, 19 gennaio 2017

IL FUNZIONARIO:
geom. Walter Dal Bello

17_5_3_AVV_CONS BPI DECR 1 ESPROPRIO_005

Consorzio di bonifica Pianura Isontina - Ronchi dei Legionari (GO)
Ufficio espropri - Espropriazione per pubblica utilità - Decreto esproprio con determinazione urgente delle indennità d'espropriazione n. 1/esp, dd. 16/01/2017.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'espropriazione a favore della "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DEMANIO - TRIESTE - C.F. 80014930327" degli immobili di seguito descritti occorrenti alla realizzazione dei lavori di "Interventi di bonifica e ripristino degli storici terrazzamenti sul costone carsico triestino" (B.I. 015/10) e la determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini e formalità e in via provvisoria:

Comune Amministrativo Trieste - Comune Censuario Prosecco:

1) p.c. 585/2 F.M. 8 coltura: vigneti - classe: 3 di mq 4 iscritta in P.T. 2451 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
MAJOVSKI RICCARDO nato a TRIESTE il 05/12/1928
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 4 x €/mq 10,00 = € 40,00

2) p.c. 586/2 F.M. 8 coltura: vigneti - classe: 3 di mq 55 iscritta in P.T. 2022 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
PERTOT ALFREDO nato a TRIESTE il 05/06/1958 con 1/2 p.i.
SANTINI LICIA nata a TRIESTE il 19/09/1928 con 1/2 p.i.

a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 55 x €/mq 10,00 = € 550,00

3) p.c. 588/2 F.M. 8 coltura: prati - classe: 4 di mq 266 iscritta in P.T. 2378 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
CIBIC GIOVANNI nato a TRIESTE il 22/02/1927 con 1/3 p.i.
CIBIC GUGLIELMO nato a SGONICO il 17/07/1930 con 1/3 p.i.
CIBIC MARGHERITA nata a SGONICO il 09/06/1934 con 1/3 p.i.
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 266 x €/mq 10,00 = € 2.660,00

4) p.c. 582/2 F.M. 8 coltura: vigneti - classe: 3 di mq 10 iscritta in P.T. 2284 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
CERGOL JADRANKA nata a TRIESTE il 15/10/1978
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 10 x €/mq 10,00 = € 100,00

5) p.c. 590/2 F.M. 8 coltura: prati - classe: 4 di mq 405 iscritta in P.T. 3027 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
LISJAK HENRIK nato a TRIESTE il 25/11/1956
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 405 x €/mq 10,00 = € 4.050,00

6) p.c. 561/5 F.M. 8 coltura: vigneti - classe: 3 di mq 19 iscritta in P.T. 2973 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
GORIUP IVAN nato a TOLOSA (FRANCIA) il 18/06/1960 con 1/2 p.i.
GORIUP VERONICA nata a LAURENO MARQUES (MOZAMBICO) il 03/04/1962 con 1/2 p.i.
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 19 x €/mq 10,00 = € 190,00

7) p.c. 496/2 F.M. 8 coltura: vigneti - classe: 2 di mq 33 iscritta in P.T. 2049 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
PUNTARI BRUNO nato a TRIESTE il 08/01/1929 con 1/2 p.i.
PUNTARI SARA nata a FIRENZE il 12/05/1965 con 1/2 p.i.
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 33 x €/mq 10,00 = € 330,00

8) p.c. 493/2 F.M. 8 coltura: vigneti - classe: 5 di mq 71 iscritta in P.T. 2527 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
MILIC ANDREA nato a TRIESTE il 18/05/1961 con 1/3 p.i.
MILIC ANNA MARIA nata a TRIESTE il 13/11/1953 con 1/3 p.i.
MILIC GABRIELLA nata a TRIESTE il 15/02/1955 con 1/3 p.i.
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 71 x €/mq 10,00 = € 710,00

9) p.c. 492/5 F.M. 8 coltura: vigneti - classe: 2 di mq 25 iscritta in P.T. 2527 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
MILIC ANDREA nato a TRIESTE il 18/05/1961 con 1/3 p.i.
MILIC ANNA MARIA nata a TRIESTE il 13/11/1953 con 1/3 p.i.
MILIC GABRIELLA nata a TRIESTE il 15/02/1955 con 1/3 p.i.
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 25 x €/mq 10,00 = € 250,00

10) p.c. 488/4 F.M. 8 coltura: prati - classe: 5 di mq 76 iscritta in P.T. 2241 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
DI DEMETRIO FILTSO MARGHERITA LILIANA nata a TRIESTE il 22/02/1932

a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 76 x €/mq 10,00 = € 760,00

11) p.c. 488/2 F.M. 8 coltura: prati - classe: 5 di mq 70 iscritta in P.T. 2241 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
DI DEMETRIO FILTSO MARGHERITA LILIANA nata a TRIESTE il 22/02/1932
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 70 x €/mq 10,00 = € 700,00

12) p.c. 488/3 F.M. 8 coltura: prati - classe: 5 di mq 4 iscritta in P.T. 2241 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
DI DEMETRIO FILTSO MARGHERITA LILIANA nata a TRIESTE il 22/02/1932
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 4 x €/mq 10,00 = € 40,00

13) p.c. 487/2 F.M. 8 coltura: prati - classe: 5 di mq 91 iscritta in P.T. 2241 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
DI DEMETRIO FILTSO MARGHERITA LILIANA nata a TRIESTE il 22/02/1932
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 91 x €/mq 10,00 = € 910,00

14) p.c. 483/4 F.M. 8 coltura: vigneti - classe: 3 di mq 24 iscritta in P.T. 2511 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
KALIN ALESSANDRO nato a TRIESTE il 14/07/1933 in c.l.f.
SLUGA CARMEN nata a TRIESTE il 29/08/1935 in c.l.f.
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 24 x €/mq 10,00 = € 240,00

15) p.c. 486/2 F.M. 8 coltura: vigneti - classe: 2 di mq 5 iscritta in P.T. 234 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
CRISMAN MARIA nata a GRISIGNANA il 19/01/1937 con 1/2 p.i. in c.l.f.
GIURGEVICH DARIO nato a UMAGO il 01/04/1960 con 1/2 p.i. in c.l.f.
LABINAZ MARIO nato a TRIESTE il 23/11/1936 con 1/2 p.i. in c.l.f.
LABINAZ NILVA nata a TRIESTE il 20/06/1962 con 1/2 p.i. in c.l.f.
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 5 x €/mq 10,00 = € 50,00

16) p.c. 402/4 F.M. 8 coltura: ente urbano - classe: - di mq 60 iscritta in P.T. 3100 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
CAMPIUTTI FULVIO nato a TRIESTE il 10/07/1954 con 1/2 p.i.
ROCCO MARINA nata a TRIESTE il 14/07/1957 con 1/2 p.i.
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 60 x €/mq 10,00 = € 600,00

17) p.c. 404/2 F.M. 8 coltura: vigneti - classe: 2 di mq 48 iscritta in P.T. 2158 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
SCUKA KATJUSA nata a TRIESTE il 10/08/1972 con 1/2 p.i.
SCUKA NATASA nata a TRIESTE il 28/07/1962 con 1/2 p.i.
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 48 x €/mq 10,00 = € 480,00

18) p.c. 401/6 F.M. 8 coltura: ente urbano - classe: - di mq 28 iscritta in P.T. 3099 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
DANESE LUIGI nato a VALDAGNO il 18/11/1946 con 1/2 p.i.
VICENTINI ALESSANDRO nato a VALDAGNO il 31/10/1950 con 1/2 p.i.
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:

Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 28 x €/mq 10,00 = € 280,00

19) p.c. 406/6 F.M. 8 coltura: prati - classe: 4 di mq 47 iscritta in P.T. 1105 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
DANIELI DIMITRIJ nato a TRIESTE il 10/04/1968
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 47 x €/mq 10,00 = € 470,00

20) p.c. 406/4 F.M. 8 coltura: prati - classe: 4 di mq 31 iscritta in P.T. 2999 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
DANIELI DIMITRIJ nato a TRIESTE il 10/04/1968
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 31 x €/mq 10,00 = € 310,00

21) p.c. 415/2 F.M. 7 coltura: vigneti - classe: 3 di mq 76 iscritta in P.T. 2999 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
DANIELI DIMITRIJ nato a TRIESTE il 10/04/1968
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 76 x €/mq 10,00 = € 760,00

22) p.c. 416/2 F.M. 7 coltura: prati - classe: 3 di mq 16 iscritta in P.T. 2999 c.t. 1°
Ditta proprietaria:
DANIELI DIMITRIJ nato a TRIESTE il 10/04/1968
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 16 x €/mq 10,00 = € 160,00

23) p.c. 419/2 F.M. 7 coltura: vigneti - classe: 5 di mq 20 iscritta in P.T. 2199 c.t. 2°
Ditta proprietaria:
UKMAR MARIO nato a TRIESTE il 12/11/1941 con 1/2 p.i.
UKMAR RADOSLAVO nato a TRIESTE 07/09/1945 con 1/2 p.i.
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 20 x €/mq 10,00 = € 200,00

24) p.c. 422/2 F.M. 7 coltura: vigneti - classe: 3 di mq 12 iscritta in P.T. 2199 c.t. 2°
Ditta proprietaria:
UKMAR MARIO nato a TRIESTE il 12/11/1941 con 1/2 p.i.
UKMAR RADOSLAVO nato a TRIESTE 07/09/1945 con 1/2 p.i.
a cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITA' di Esproprio:
Valore unitario: €/mq 10,00
Indennità Esproprio: mq 12 x €/mq 10,00 = € 120,00

Art. 2

Il presente Decreto dispone il passaggio delle summenzionate proprietà alla "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DEMANIO - TRIESTE - C.F. 80014930327", alla condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e sia eseguito nel termine perentorio di due anni decorrenti dalla data di emissione del presente decreto, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001.

Art. 3

Il presente Decreto sarà notificato ai proprietari con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001.

Art. 4

I proprietari espropriati, entro trenta (30) giorni dalla data di immissione nel possesso, possono comunicare se intendono accettare l'indennità stabilita, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.
Nel caso in cui l'area da espropriare sia effettivamente coltivata dal proprietario coltivatore diretto o

imprenditore agricolo a titolo principale, ad esso spetta l'indennità aggiuntiva di cui al comma 4 dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001, quantificata con riferimento al valore agricolo medio della coltura in atto, determinato ai sensi dell'art. 41 dello stesso D.P.R.
Nello stesso termine (30 giorni dalla data di immissione nel possesso), possono designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell'indennità. In assenza di detta designazione, o in caso di silenzio, la determinazione dell'indennità, a titolo definitivo, sarà richiesta alla competente commissione prevista dall'art. 41 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Spetta, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., un'indennità aggiuntiva a favore di fittavoli, dei mezzadri, dei coloni e compartecipanti, costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, che coltivino i terreni stessi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 5

Il presente Decreto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate nei termini di legge, notificato alle ditte proprietarie nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione sul B.U.R. nonché trascritto presso il Servizio del Libro Fondiario - Ufficio Tavolare Regionale competente a cura dello scrivente Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

Art. 6

Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 7

Contro il presente Decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termini di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. In alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.

Ronchi dei Legionari, 16 gennaio 2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
dott. Daniele Luis

17_5_3_AVV_FVG STRADE-COMM DEL DISP 4 SALDO INDENNITA_007

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia

Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702, del 05/09/2008 e s.m.i. - SR n. 252 "di Palmanova". Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la SR n. 252 al Km. 18+750 e la SP n. 85 tra Castions di Strada e Gonars. Dispositivo n. 4, del 17.01.2017.

Dispositivo di pagamento del saldo dell'indennità di espropriazione e dell'occupazione temporanea - (DPR 327/2001 e s.m.i.)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DISPONE

La sostituzione del dispositivo di pagamento n. 248 dd. 06.10.2016 a favore del sig. Minin Lindo, con il presente dispositivo di pagamento a favore del sig. Minin Leandro, a titolo di saldo dell'indennità di esproprio ed occupazione temporanea, così come risultante nei sottoscritti schemi;

- terreno censito catastalmente in Comune di CASTIONS DI STRADA foglio 15, mappale derivato n. 758 (porzione ex mapp. 135), qualità seminativo irriguo, coltura praticata prato stabile, superficie da espropriare mq. 205, [omissis]; calcolata ai sensi delle vigenti norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
Calcolo indennità a favore di MININ Leandro,
nato a Gonars il 17/10/1952, C.F. MNN LDR 52R17 E083R, proprietario per 1/1;
indennità definitiva, importo calcolato ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;
Totale da corrispondere € 1.361,43

A detti pagamenti si provvederà con i fondi di cui al Decreto 246 del 10/10/2013.
In base all'art.26 commi 7 e 8 del DPR.327/2001 e s. m. i. il presente provvedimento andrà pubblicato sul B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione se non saranno proposte opposizioni di terzi.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

17_5_3_CNC_AZ AS2 CONCORSO DIRIGENTE PROF SAN PREVENZIONE_004

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Gorizia

Indizione concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione con rapporto a tempo indeterminato e unico di n. 1 Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica - da assegnare al Servizio professioni - Area prevenzione.

In attuazione del decreto del Direttore Generale n.635 dd 15.12.2016, come modificato con con decreto n. 8 dd 11.01.2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, con rapporto a tempo indeterminato e unico.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni vigenti in materia.
Il concorso è disciplinato dall'accordo 15.11.2007, tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano recepito con DPCM 25 gennaio 2008.
Si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme generali dello svolgimento dei concorsi, nonché alle norme generali relative alla valutazione dei titoli di cui agli artt. da 1 a 23 del DPR 10.12.1997, n.483.
Si applicano le disposizione di cui al D.Lgs. 9.5.1994, n.487, al D.Lgs. 30.3.2001, n.165, nonché dalla Legge 10.4.1991, n.125.
Si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge 15.5.1997, n.127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.
Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n.445;
In materia di trattamento dei dati personali si applica il D.Lgs. n.196/2003.
L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma, D.Lgs. n.165/2001 e D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198).
Ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR n.483/1997 una percentuale dei posti, non eccedente il 30% di quelli a concorso, è riservata a categorie di cittadini che trovano tutela in particolari norme.
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a selezione;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art.38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato

dalla Legge n. 97 del 06.08.2013.
- godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
- idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo e disciplina a selezione; l'accertamento verrà effettuato, a cura dell'AAS n.2, prima dell'immissione in servizio;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
Per i familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno stato membro: di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
Per i cittadini di paesi terzi di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

REQUISITI SPECIFICI

a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area - classe delle lauree in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione;
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso, prestato in enti del Servizio Sanitario nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
d) iscrizione al relativo Albo professionale, ove esistente; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi terzi consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia ai titoli di studio italiani. A tal fine nella domanda di ammissione dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

PROVE D'ESAME

In relazione al numero di candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell'espletamento della procedura concorsuale, ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 487/1994 e 35, comma 3, lett. a, del D.Lgs. 165/2001, è facoltà dell'Amministrazione attivare una prova preselettiva, avvalendosi anche di aziende specializzate nella selezione del personale.
La prova preselettiva si svolgerà mediante soluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie riguardanti la prova scritta.
Stilata la graduatoria, saranno ammessi alle prove concorsuali i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno nelle prime 25 (venticinque) posizioni. Verranno inoltre ammessi alle prove concorsuali i candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, abbiano conseguito la stessa votazione del 25° candidato in graduatoria.
In ogni caso il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito, ma consente esclusivamente l'accesso alle prove concorsuali.
In caso di effettuazione della prova preselettiva, il calendario ed eventuali ulteriori specifiche modalità di espletamento della stessa saranno resi noti ai candidati con apposito avviso pubblicato sul sito web dell'Azienda (www.aas2.sanita.fvg.it) alla pagina "Amministrazione trasparente"- sezione "Bandi di concorso" non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Il candidato dovrà presentarsi alla eventuale prova preselettiva munito di un valido documento di identità personale, a pena di esclusione. Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere la prova nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, sarà dichiarato rinunciatario al concorso stesso e pertanto escluso.
Prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso.
Prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti.
Prova orale: nelle materie della prova scritta con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari, a tematiche afferenti alla promozione della salute, alla valutazione dei bisogni formativi, alla statistica sanitaria ed epidemiologica; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesca), a scelta del candidato.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Approvazione e utilizzazione graduatoria, conferimento dei posti

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione esaminatrice al termine delle pro-

ve di esame. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna prova la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti li approva e procede, con proprio provvedimento, all'approvazione della graduatoria.
La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti delle preferenze previste dall'art.5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
E' dichiarato vincitore, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, il candidato utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto da disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste dall'art.5, comma 3, del DPR n.487/1994. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal beneficio.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.16 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia; rimane efficace per la durata prevista dalla normativa vigente per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina" di Gorizia e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del DPR n.445/2000:
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art.38 del D.lgs.n.165/2001 così come modificato dalla Legge 6.08.2013, n.97;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) l'indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova;
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. n.196/2003) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare ed il consenso all'eventuale comunicazione dei propri dati in caso di richiesta di utilizzo della graduatoria che esiterà da parte di altre Amministrazioni Pubbliche;
m) il recapito presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a). Nel caso in cui il candidato si sia avvalso della PEC per l'invio della domanda, ciò equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per tutte le eventuali future comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi Terzi dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politiche anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi dei mancato godimento; dovranno altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.02.1994, n.174). Sarà onere dell'interessato, su richiesta, comprovare tale godimento mediante opportuna certificazione rilasciata dalle autorità competenti del paese di appartenenza o provenienza.
Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Chi ha titolo a riserva di posti o a preferenze deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso.
Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

3 - Documenti da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, (dieci/33) in nessun caso rimborsabile, intestata all'AAS n.2 "Bassa Friulana-Isontina" - Unicredit SpA - filiale di Gorizia (rif.punto 4);
- dichiarazioni sostitutive relative al possesso di titoli che ritengano opportuno far valere ai fini della valutazione;
- copia integrale di eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità;
- altra documentazione non rilasciata da Pubblica Amministrazione;
- un elenco in carta semplice, datato e firmato, della documentazione allegata.

Ai sensi dell'art.40 del DPR n.445/2000 le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con la Pubblica amministrazione e i privati gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Conseguentemente dalla medesima data le amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, obbligatoriamente sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000.
Non verrà pertanto preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche amministrazioni e da privati gestori di pubblici servizi allegate alla domanda.
Alla domanda dovranno conseguentemente essere allegate dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del DPR n.445/2000, relativi al curriculum formativo e professionale datato e firmato nel quale dovranno essere dichiarati i titoli di studio e di carriera indicando dettagliatamente gli enti e i settori di attività in cui sono state acquisite specifiche esperienze professionali, i periodi e la tipologia di attività svolte. Il curriculum formativo e professionale, qualora non redatto ai sensi del DPR indicato, ha unicamente uno scopo informativo.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 devono contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
La firma in calce all'istanza di partecipazione e alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addetto all'Area reclutamento risorsa umana deve essere allegata - pena la nullità della dichiarazione - la fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità.
Qualora il candidato debba autocertificare:
attività lavorative, lo stesso è tenuto a specificare:
- se trattasi di servizio reso presso Aziende del SSN, Amministrazioni Pubbliche, Case di Cura private (specificare se convenzionate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale), Fondazioni, Associazioni, Misericordie, ecc… Cooperative, Privati;
- il profilo professionale di inquadramento;
- la natura del rapporto di lavoro (dipendenza, libero professionale, socio lavoratore,..);
- impegno orario settimanale (tempo pieno o parziale con indicazione delle ore lavorative);
- il periodo di servizio - con la specificazione della data di inizio e di cessazione - con precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego comportanti sospensioni della retribuzione. Qualora si tratti di rapporto libero professionale il candidato indicherà pure l'impegno orario settimanale;
incarichi conferiti - dovranno essere indicati: l'esatta tipologia, denominazione, durata, e ambito di attività dell'incarico attribuito, la data di decorrenza, l'esito delle valutazioni.
espletamento degli obblighi militari di leva: ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'art.22 della Legge n.958/1986 il candidato dovrà indicare tutte le situazioni attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio.
titoli di studio - dovranno essere indicati:
- la denominazione dell'istituto/ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito;
- la data di conseguimento del titolo;
- la denominazione del titolo conseguito (se trattasi di laurea indicare la specifica classe di appartenenza);
attività di frequenza volontaria - ai fini della valutazione dovranno essere indicati la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, il periodo, le ore settimanali o mensili o complessive di frequenza.
partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, iniziative formative - ai fini della valutazione le dichiarazioni dovranno contenere:
- l'indicazione del titolo del corso/convegno;

- il nominativo dell'ente organizzatore;
- il luogo e la data /periodo di svolgimento;
- l'indicazione se trattasi di partecipazione quale uditore o relatore,
- eventuali crediti acquisiti (ECM)

Le dichiarazioni sostitutive relative a fatti, stati, qualità, non previsti dai precedenti punti dovranno, comunque, contenere tutti gli elementi e le informazioni indispensabili a definire il titolo/l'attività cui si riferiscono. La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ai sensi dell'art.71 del DPR n.445/2000, l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'Amministrazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità al candidato che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione della dichiarazione nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva verrà escluso dalla procedura selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato non sarà oggetti di valutazione.

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere edite a stampa e i relativi testi devono, comunque, essere allegati integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E' ammessa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt.19 o 47 del DPR n.445/2000, il candidato dichiari che le stesse sono conformi agli originali.

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, allegati alla domanda devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità suindicate. In tal caso gli stessi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del candidato della conformità all'originale.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dall'art.4 dell'accordo tra Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepito con DPCM 25.01.2008.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10
b) titoli accademici e di studio: 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d) curriculum formativo e professionale: 4.

Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestato quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso le Aziende UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt.22 e 23 del DPR 10.12.1997, n.483:
   1) nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;
   2) nella posizione organizzativa, punti 0,750 per anno;
   3) nella funzione di coordinamento, punti 0,500 per anno
   4) nella posizione funzione inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno

b) servizio di ruolo quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso pubbliche amministrazioni ,
   1) come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
   2) nell'ottavo o nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,500 per anno;
   3) nel settimo livello o qualifiche corrispondenti , punti 0,300 per anno.

Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per

ognuna;
b) master annuale, punti 0,500 per ognuno;
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
Ai sensi dell'art.1 della Legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

4 - Versamento della tassa di concorso - importo € 10,33

La tassa di concorso di € 10,33 va pagata con versamento intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina, presso Unicredit SpA - filiale Gorizia (IBAN IT 64 P 02008 12400 000103536371).
(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato il bando a cui il versamento si riferisce)

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione redatta su carta libera secondo lo schema allegato in calce al presente bando, debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell'AAS n.2 "Bassa Friulana-Isontina", via Vittorio Veneto n.174, 34170 Gorizia, ed essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale con plico A.R.
ovvero
essere consegnata (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina") direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - via Vittorio Veneto n.174 - Gorizia, dal lunedì al venerdì (e giorni prefestivi) dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45.
ovvero
essere inviate da PEC personale, in un unico file formato pdf , al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas2.protgen@certsanita.fvg.it (solo se si dispone di posta elettronica certificata personale) con oggetto: CO_Dirigente_professioni_sanitarie_prevenzione.
All'atto della presentazione della domanda, verrà rilasciata, su richiesta, apposita ricevuta.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando; le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro tale data.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite P.E.C. entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante, ovvero il messaggio di invio della P.E.C..
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione o ritardo di comunicazioni dipendenti da:
inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva indicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione;
eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite P.E.C.) non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore della SC Risorse Umane, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al profilo e della regolarità formale dell'istanza di partecipazione.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore SC Risorse Umane, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa determinazione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale con proprio provvedimento, nei modi e nei termini stabiliti dall'art.2 dell'accordo tra Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepito con DPCM 25.01.2008.

9 - Convocazione candidati

Il diario delle prove verrà comunicato a ciascun concorrente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova scritta e almeno 20 giorni prima della prova pratica ed orale.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, in corso di validità.

10 - Formazione e approvazione della graduatoria.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
La graduatoria è approvata dal Direttore Generale e successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

11 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.
Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) profilo di assunzione, ruolo di appartenenza, nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione non acquisibile direttamente dall'Amministrazione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dal CCNL, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

12 - Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente Organo.

13 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art.14 del CCNL 8.06.2000 dell'Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.

14 - Trattamento personale dei dati

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SOC Risorse Umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridica, economica e previdenziale, del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

15 - Norme finali

La partecipazione al presente concorso presuppone l'integrale conoscenza e accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e delle disposizioni inerenti le selezioni per l'assunzione di personale

presso le Aziende del SSN, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti e agli atti da presentare contenute nel presente bando.
L'Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente procedura in qualunque momento qualora ricorressero motivi legittimi e/o particolari ragioni di pubblico interesse, senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto e possano elevare obiezioni di sorta.
I candidati potranno ritirare la documentazione allegata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi. La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale verrà effettuata con spese a carico dell'interessato.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla SC Risorse Umane dell'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina - tel. 0432 921453 - tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giovanni Pilati

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore Generale
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2
"Bassa Friulana - Isontina"
Via Vittorio Veneto n.174
34170 GORIZIA

..l.. sottoscritt.. ....

c h i e d e

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post… di .... da assegnare al Servizio Professioni Area ………………………… - indetto con decreto n. del ....
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:
- di essere nat........ a .... il ....;
- codice fiscale: …………………………………..;
- di risiedere a ...., via ...., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza …………………….. (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito …………………………...);
- per i cittadini italiani - di esse iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………………… (ovvero di non essere iscritto/di essere stato cancellato (1) dalle liste elettorali per i seguenti motivi:…………………………………………………………………………………………):
(- per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- per i familiari di un cittadino membro dell'Unione Europea, privo della cittadinanza di uno stato membro:
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- per i cittadini di paesi terzi:
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero
di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.)
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale - ……………………………………………..);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti di ammissione all'avviso:
laurea in …………….., in data .... (se conseguita all'estero citare estremi decreto ministeriale di equiparazione ……………………………………….....);
iscrizione all'Albo professionale ……………………………………..…, della provincia di …………………….. al n. ………;
- di scegliere quale lingua straniera la seguente: .... (inglese o francese o tedesca)
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i soli candidati maschi): ....;
- di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica Amministrazione:
Azienda/Ente …………………………………………………………………………….
nel profilo di ……………………………… a tempo (indeterminato/determinato)
…………………. con rapporto di lavoro a tempo (pieno, parziale) ………………..,
ore settimanali …….. dal (giorno-mese-anno)…………………………………….
- di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
Azienda/Ente …………………………………………………………………………….
nel profilo di ……………………………… a tempo (indeterminato determinato)
…………………… con rapporto di lavoro a tempo (pieno/parziale) ……….………
ore settimanali …….. dal (giorno-mese-anno)………………… al ………………….
causa di risoluzione del rapporto di lavoro ………………………………………;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi sede dell'AAS n.2 "Bassa Friulana - Isontina";

- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ………...;
- di avere diritto alla riserva di posti per il seguente motivo: ………...;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
- di manifestare/non manifestare il proprio consenso alla eventuale comunicazione dei propri dati in caso di richiesta di utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni Pubbliche;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
- dr. ....Via / Piazza .... n. ....
telefono n. ............................C.A.P. .... città ....
pec …………………………………….. – e-mail ……………………………………..

DICHIARA INOLTRE

che tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato e, redatto in carta semplice. Gli stessi sono conformi agli originali, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

ALLEGA:
curriculum vitae, datato e firmato in originale;
fotocopia leggibile in tutte le sue parti di valido documento di identità in corso di validità ovvero di un documento di riconoscimento equipollente;
elenco dei titoli prodotti in allegato all'istanza;
dichiarazioni sostitutive …………
altra documentazione ……………

data, ...

(firma autografa non autenticata)
....(*)

Schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ATTIVITA' LAVORATIVE
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non già rese nella domanda di ammissione)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via ______________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver prestato servizio presso:

Ente/Amministrazione ____

in qualità di ____

con rapporto di lavoro (barrare la voce di interesse): dipendente
libero professionista
collaborazione
altro (specificare) ________________

periodo/i lavorativi:
dal ________________ al ________________ (a t.pieno a t.parziale ___ore/sett.)

dal ________________ al ________________ (a t.pieno a t.parziale ___ore/sett.)

dal ________________ al ________________ (a t.pieno a t.parziale ___ore/sett.)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

_______________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
TITOLI DI STUDIO
(art.46 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di titoli diversi da quelli già indicati nella domanda di partecipazione e/o nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via ____________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio:

laurea in (indicare se trattasi di vecchio o nuovo ordinamento e la classe di laurea) _____

____

conseguita presso __________________________________in data _______________

dottorato di ricerca in ____

conseguito presso __________________________________in data _______________

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

________________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
FREQUENZA VOLONTARIA
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non già rese nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via _____________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver prestato attività di tirocinio frequenza volontaria, presso:

Ente/Amministrazione ____

Unità Operativa/Servizio ____

in qualità di ____

nei seguenti periodi:

dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

_______________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ATTIVITA' DIDATTICA
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non già rese nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via ____________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver prestato attività didattica presso:

Ente/Amministrazione ____

nell'ambito del Corso ____

nell' insegnamento di ____a.s./a.a. _______

dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

________________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ATTIVITA' DIDATTICA/TUTOR
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non già rese nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via _____________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver prestato attività didattica presso:

Ente/Amministrazione ____

nell'ambito del Corso ____

nell' insegnamento di ____a.s./a.a. _______

dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

_______________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

Schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE, CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni rese nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____________________ nat__ a ____________________ il _______________
residente a _________________________ in via ____________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver partecipato in qualità di UDITORE ai corsi, attività formative, convegni, di seguito indicati:

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

Di aver partecipato in qualità di RELATORE ai corsi, attività formative, convegni, di seguito indicati

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

________________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

17_5_3_CNC_AZ AS2 CONCORSO DIRIGENTE PROF SAN RIABILITAZIONE_003

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Gorizia

Indizione concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione con rapporto a tempo indeterminato e unico di n. 1 Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica - da assegnare al Servizio professioni - Area riabilitazione.

In attuazione del decreto del Direttore Generale n.635 dd 15.12.2016, come modificato con decreto n. 8 dd 11.01.2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, con rapporto a tempo indeterminato e unico.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni vigenti in materia.
Il concorso è disciplinato dall'accordo 15.11.2007, tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano recepito con DPCM 25 gennaio 2008.
Si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme generali dello svolgimento dei concorsi, nonché alle norme generali relative alla valutazione dei titoli di cui agli artt. da 1 a 23 del DPR 10.12.1997, n.483.
Si applicano le disposizione di cui al D.Lgs. 9.5.1994, n.487, al D.Lgs. 30.3.2001, n.165, nonché dalla Legge 10.4.1991, n.125.
Si applicano altresì le disposizioni in materia di cui alla legge 15.5.1997, n.127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.
Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n.445;
In materia di trattamento dei dati personali si applica il D.Lgs. n.196/2003.
L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma, D.Lgs. n.165/2001 e D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198).
Ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR n.483/1997 una percentuale dei posti, non eccedente il 30% di quelli a concorso, è riservata a categorie di cittadini che trovano tutela in particolari norme.
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a selezione;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art.38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 97 del 06.08.2013.
- godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
- idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo e disciplina a selezione; l'accertamento verrà effettuato, a cura dell'AAS n.2, prima dell'immissione in servizio;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
Per i familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno stato membro:
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
Per i cittadini di paesi terzi
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero
di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

REQUISITI SPECIFICI
a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area - classe delle lauree in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione;
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso, prestato in enti del Servizio Sanitario nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
c) iscrizione al relativo Albo professionale, ove esistente; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi terzi consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia ai titoli di studio italiani. A tal fine nella domanda di ammissione dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

PROVE D'ESAME
In relazione al numero di candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell'espletamento della procedura concorsuale, ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 487/1994 e 35, comma 3, lett. a, del D.Lgs. 165/2001, è facoltà dell'Amministrazione attivare una prova preselettiva, avvalendosi anche di aziende specializzate nella selezione del personale.
La prova preselettiva si svolgerà mediante soluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie riguardanti la prova scritta.
Stilata la graduatoria, saranno ammessi alle prove concorsuali i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno nelle prime 25 (venticinque) posizioni. Verranno inoltre ammessi alle prove concorsuali i candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, abbiano conseguito la stessa votazione del 25° candidato in graduatoria.
In ogni caso il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito, ma consente esclusivamente l'accesso alle prove concorsuali.
In caso di effettuazione della prova preselettiva, il calendario ed eventuali ulteriori specifiche modalità di espletamento della stessa saranno resi noti ai candidati con apposito avviso pubblicato sul sito web dell'Azienda (www.aas2.sanita.fvg.it) alla pagina "Amministrazione trasparente"- sezione "Bandi di concorso" non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Il candidato dovrà presentarsi alla eventuale prova preselettiva munito di un valido documento di identità personale, a pena di esclusione. Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere la prova nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, sarà dichiarato rinunciatario al concorso stesso e pertanto escluso.
Prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso:
Prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;
Prova orale: nelle materie della prova scritta con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari, nonché sulla gestione delle risorse umane e sui modelli organizzativi tecnico-assistenziali e riabilitativi; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesca), a scelta del candidato.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Approvazione e utilizzazione graduatoria, conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione esaminatrice al termine delle prove di esame. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna prova la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti li approva e procede, con proprio provvedimento, all'approvazione della graduatoria.
La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti delle preferenze previste dall'art.5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
E' dichiarato vincitore, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, il candidato utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto da disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste dall'art.5, comma 3, del DPR n.487/1994. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione

dal beneficio.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.16 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia; rimane efficace per la durata prevista dalla normativa vigente per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina" di Gorizia e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del DPR n.445/2000:
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art.38 del D.lgs.n.165/2001 così come modificato dalla Legge 6.08.2013, n.97;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) l'indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova;
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. n.196/2003) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare ed il consenso all'eventuale comunicazione dei propri dati in caso di richiesta di utilizzo della graduatoria che esiterà da parte di altre Amministrazioni Pubbliche;
m) il recapito presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a). Nel caso in cui il candidato si sia avvalso della PEC per l'invio della domanda, ciò equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per tutte le eventuali future comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi Terzi dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politiche anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi dei mancato godimento; dovranno altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.02.1994, n.174). Sarà onere dell'interessato, su richiesta, comprovare tale godimento mediante opportuna certificazione rilasciata dalle autorità competenti del paese di appartenenza o provenienza.
Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
i tempi aggiuntivi necessari.
Chi ha titolo a riserva di posti o a preferenze deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso.
Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

3 - Documenti da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, (dieci/33) in nessun caso rimborsabile, intestata all'AAS n.2 "Bassa Friulana-Isontina" - Unicredit SpA - filiale di Gorizia (rif.punto 4);
- dichiarazioni sostitutive relative al possesso di titoli che ritengano opportuno far valere ai fini della valutazione;
- copia integrale di eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità;
- altra documentazione non rilasciata da Pubblica Amministrazione;
- un elenco in carta semplice, datato e firmato, della documentazione allegata.

Ai sensi dell'art.40 del DPR n.445/2000 le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con la Pubblica amministrazione e i privati gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Conseguentemente dalla medesima data le amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, obbligatoriamente sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000.
Non verrà pertanto preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche amministrazioni e da privati gestori di pubblici servizi allegate alla domanda.
Alla domanda dovranno conseguentemente essere allegate dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del DPR n.445/2000, relativi al curriculum formativo e professionale datato e firmato nel quale dovranno essere dichiarati i titoli di studio e di carriera indicando dettagliatamente gli enti e i settori di attività in cui sono state acquisite specifiche esperienze professionali, i periodi e la tipologia di attività svolte. Il curriculum formativo e professionale, qualora non redatto ai sensi del DPR indicato, ha unicamente uno scopo informativo.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 devono contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
La firma in calce all'istanza di partecipazione e alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addetto all'Area reclutamento risorsa umana deve essere allegata - pena la nullità della dichiarazione - la fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità.
Qualora il candidato debba autocertificare:
attività lavorative, lo stesso è tenuto a specificare:
- se trattasi di servizio reso presso Aziende del SSN, Amministrazioni Pubbliche, Case di Cura private (specificare se convenzionate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale), Fondazioni, Associazioni, Misericordie, ecc… Cooperative, Privati;
- il profilo professionale di inquadramento;
- la natura del rapporto di lavoro (dipendenza, libero professionale, socio lavoratore,..);
- impegno orario settimanale (tempo pieno o parziale con indicazione delle ore lavorative);
- il periodo di servizio - con la specificazione della data di inizio e di cessazione - con precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego comportanti sospensioni della retribuzione. Qualora si tratti di rapporto libero professionale il candidato indicherà pure l'impegno orario settimanale;
incarichi conferiti - dovranno essere indicati: l'esatta tipologia, denominazione, durata, e ambito di attività dell'incarico attribuito, la data di decorrenza, l'esito delle valutazioni.
espletamento degli obblighi militari di leva: ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'art.22 della Legge n.958/1986 il candidato dovrà indicare tutte le situazioni attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio.
titoli di studio - dovranno essere indicati:
la denominazione dell'istituto/ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito;
la data di conseguimento del titolo;
la denominazione del titolo conseguito (se trattasi di laurea indicare la specifica classe di appartenenza);
attività di frequenza volontaria - ai fini della valutazione dovranno essere indicati la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, il periodo, le ore settimanali o mensili o complessive di frequenza.
partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, iniziative formative - ai fini della valutazione le dichiarazioni dovranno contenere:
- l'indicazione del titolo del corso/convegno;
- il nominativo dell'ente organizzatore;
- il luogo e la data /periodo di svolgimento;
- l'indicazione se trattasi di partecipazione quale uditore o relatore,
- eventuali crediti acquisiti (ECM)
Le dichiarazioni sostitutive relative a fatti, stati, qualità, non previsti dai precedenti punti dovranno, comunque, contenere tutti gli elementi e le informazioni indispensabili a definire il titolo/l'attività cui si riferiscono.
La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
Ai sensi dell'art.71 del DPR n.445/2000, l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'Amministrazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità al candidato che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione della dichiarazione nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione.

In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva verrà escluso dalla procedura selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato non sarà oggetti di valutazione.
Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere edite a stampa e i relativi testi devono, comunque, essere allegati integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E' ammessa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt.19 o 47 del DPR n.445/2000, il candidato dichiari che le stesse sono conformi agli originali.
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, allegati alla domanda devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.
Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità suindicate. In tal caso gli stessi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del candidato della conformità all'originale.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dall'art.4 dell'accordo tra Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepito con DPCM 25.01.2008:
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10
b) titoli accademici e di studio: 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestato quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso le Aziende UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt.22 e 23 del DPR 10.12.1997, n.483:
1) nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;
2) nella posizione organizzativa, punti 0,750 per anno;
3) nella funzione di coordinamento, punti 0,500 per anno
4) nella posizione funzione inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno
b) servizio di ruolo quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso pubbliche amministrazioni ,
1) come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
2) nell'ottavo o nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,500 per anno;
3) nel settimo livello o qualifiche corrispondenti , punti 0,300 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
b) master annuale, punti 0,500 per ognuno;
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
Ai sensi dell'art.1 della Legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

4 - Versamento della tassa di concorso - importo € 10,33

La tassa di concorso di € 10,33 va pagata con versamento intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina, presso Unicredit SpA - filiale Gorizia (IBAN IT 64 P 02008 12400 000103536371).
(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato il bando a cui il versamento si riferisce)

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione redatta su carta libera secondo lo schema allegato in calce al presente bando, debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell'AAS n.2 "Bassa Friulana-Isontina", via Vittorio Veneto n.174, 34170 Gorizia, ed essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale con plico A.R.

ovvero
essere consegnata (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina") direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - via Vittorio Veneto n.174 - Gorizia, dal lunedì al venerdì (e giorni prefestivi) dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45.
ovvero
essere inviate da PEC personale, in un unico file formato pdf , al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas2.protgen@certsanita.fvg.it (solo se si dispone di posta elettronica certificata personale) con oggetto: CO_Dirigente_professioni_sanitarie_area_riabilitazione.
All'atto della presentazione della domanda, verrà rilasciata, su richiesta, apposita ricevuta.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando; le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro tale data.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite P.E.C. entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante, ovvero il messaggio di invio della P.E.C..
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione o ritardo di comunicazioni dipendenti da:
- inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva indicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;
- eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione;
- eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite P.E.C.) non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore della SC Risorse Umane, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al profilo e della regolarità formale dell'istanza di partecipazione.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore SC Risorse Umane, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa determinazione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale con proprio provvedimento, nei modi e nei termini stabiliti dall'art.2 dell'accordo tra Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepito con DPCM 25.01.2008.

9 - Convocazione candidati

Il diario delle prove verrà comunicato a ciascun concorrente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova scritta e almeno 20 giorni prima della prova pratica ed orale.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, in corso di validità.

10 - Formazione e approvazione della graduatoria.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
La graduatoria è approvata dal Direttore Generale e successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

11 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.
Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) profilo di assunzione, ruolo di appartenenza, nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione non acquisibile direttamente dall'Amministrazione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dal CCNL, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

12 - Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente Organo.

13 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art.14 del CCNL 8.06.2000 dell'Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.

14 - Trattamento personale dei dati

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SOC Risorse Umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridica, economica e previdenziale, del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

15 - Norme finali

La partecipazione al presente concorso presuppone l'integrale conoscenza e accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e delle disposizioni inerenti le selezioni per l'assunzione di personale presso le Aziende del SSN, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti e agli atti da presentare contenute nel presente bando.
L'Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente procedura in qualunque momento qualora ricorressero motivi legittimi e/o particolari ragioni di pubblico interesse, senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto e possano elevare obiezioni di sorta.
I candidati potranno ritirare la documentazione allegata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi. La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale verrà effettuata con spese a carico dell'interessato.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

INFORMAZIONI

Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla SC Risorse Umane dell'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina - tel. 0432 921453 - tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giovanni Pilati

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore Generale
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2
"Bassa Friulana - Isontina"
Via Vittorio Veneto n.174
34170 GORIZIA

..l.. sottoscritt.. ....

c h i e d e

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post… di .... da assegnare al Servizio Professioni Area ………………………… - indetto con decreto n. del ....

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:
- di essere nat........ a .... il ....;
- codice fiscale: …………………………………..;
- di risiedere a ...., via ...., n. ......;
- di essere in possesso della cittadinanza …………………….. (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito …………………………...);
- per i cittadini italiani - di esse iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………………………… (ovvero di non essere iscritto/di essere stato cancellato (1) dalle liste elettorali per i seguenti motivi:………………………………………………………………………………………………):
(- per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- per i familiari di un cittadino membro dell'Unione Europea, privo della cittadinanza di uno stato membro:
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- per i cittadini di paesi terzi:
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero
di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.)
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale - ……………………………………………..);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti di ammissione all'avviso:
laurea in …………….., in data .... (se conseguita all'estero citare estremi decreto ministeriale di equiparazione …………………………………………....);
iscrizione all'Albo professionale ……………………………………..…, della provincia di …………………….. al n. ………;
- di scegliere quale lingua straniera la seguente: .... (inglese o francese o tedesca)
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i soli candidati maschi): ....;
- di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica Amministrazione:
Azienda/Ente ………………………………………………………………………….
nel profilo di ……………………………… a tempo (indeterminato/determinato)
…………………. con rapporto di lavoro a tempo (pieno, parziale) ………………..,
ore settimanali …….. dal (giorno-mese-anno)……………………………………….
- di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
Azienda/Ente ………………………………………………………………………….
nel profilo di ……………………………… a tempo (indeterminato determinato)
…………………… con rapporto di lavoro a tempo (pieno/parziale) ……………………
ore settimanali …….. dal (giorno-mese-anno)………………… al ………………….
causa di risoluzione del rapporto di lavoro …………………………………………;

- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi sede dell'AAS n.2 "Bassa Friulana - Isontina";
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ………..;
- di avere diritto alla riserva di posti per il seguente motivo: ………..;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
- di manifestare/non manifestare il proprio consenso alla eventuale comunicazione dei propri dati in caso di richiesta di utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni Pubbliche;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
- dr. ....Via / Piazza .... n. ....
telefono n. ............................C.A.P. .... città ....
pec …………………………………….. – e-mail ……………………………………..

DICHIARA INOLTRE

che tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato e, redatto in carta semplice. Gli stessi sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

ALLEGA:
curriculum vitae, datato e firmato in originale;
fotocopia leggibile in tutte le sue parti di valido documento di identità in corso di validità ovvero di un documento di riconoscimento equipollente;
elenco dei titoli prodotti in allegato all’istanza;
dichiarazioni sostitutive …………
altra documentazione ……………

data, ...

(firma autografa non autenticata)
....(*)

Schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ATTIVITA' LAVORATIVE
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non già rese nella domanda di ammissione)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via ____________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver prestato servizio presso:

Ente/Amministrazione ____

in qualità di ____

con rapporto di lavoro (barrare la voce di interesse): dipendente
libero professionista
collaborazione
altro (specificare) ________________

periodo/i lavorativi:
dal ________________ al ________________ (a t.pieno a t.parziale ___ore/sett.)

dal ________________ al ________________ (a t.pieno a t.parziale ___ore/sett.)

dal ________________ al ________________ (a t.pieno a t.parziale ___ore/sett.)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

_______________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
TITOLI DI STUDIO
(art.46 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di titoli diversi da quelli già indicati nella domanda di partecipazione e/o nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via ______________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio:

laurea in (indicare se trattasi di vecchio o nuovo ordinamento e la classe di laurea) _____

____

conseguita presso __________________________________in data _______________

dottorato di ricerca in ____

conseguito presso __________________________________in data _______________

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

_______________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
FREQUENZA VOLONTARIA
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non già rese nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il ________________

residente a ____

in via _____________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver prestato attività di tirocinio frequenza volontaria, presso:

Ente/Amministrazione ____

Unità Operativa/Servizio ____

in qualità di ____

nei seguenti periodi:

dal _________________ al _________________ con impegno orario __________________

dal _________________ al _________________ con impegno orario __________________

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

________________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ATTIVITA' DIDATTICA
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non già rese nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via _____________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver prestato attività didattica presso:

Ente/Amministrazione ____

nell'ambito del Corso ____

nell' insegnamento di ____a.s./a.a. _______

dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

_______________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ATTIVITA' DIDATTICA/TUTOR
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non già rese nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via ____________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver prestato attività didattica presso:

Ente/Amministrazione ____

nell'ambito del Corso ____

nell' insegnamento di ____a.s./a.a. _______

dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

_______________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

Schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE, CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni rese nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ___________________ nat__ a ____________________ il _______________
residente a _________________________ in via ___________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver partecipato in qualità di UDITORE ai corsi, attività formative, convegni, di seguito indicati:

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

Di aver partecipato in qualità di RELATORE ai corsi, attività formative, convegni, di seguito indicati

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

_______________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

17_5_3_CNC_AZ AS2 CONCORSO DIRIGENTE PROF SAN TECNICHE_002

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Gorizia

Indizione concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione con rapporto a tempo indeterminato e unico di n. 1 Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica - da assegnare al Servizio professioni - Area tecnico sanitaria.

In attuazione del decreto del Direttore Generale n. 635 dd 15.12.2016, come modificato con decreto n.8 dd 11.01.2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, con rapporto a tempo indeterminato e unico.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni vigenti in materia.
Il concorso è disciplinato dall'accordo 15.11.2007, tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano recepito con DPCM 25 gennaio 2008.
Si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme generali dello svolgimento dei concorsi, nonché alle norme generali relative alla valutazione dei titoli di cui agli artt. da 1 a 23 del DPR 10.12.1997, n.483.
Si applicano le disposizione di cui al D.Lgs. 9.5.1994, n.487, al D.Lgs. 30.3.2001, n.165, nonché dalla Legge 10.4.1991, n.125.
Si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge 15.5.1997, n.127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.
Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n.445;
In materia di trattamento dei dati personali si applica il D.Lgs. n.196/2003.
L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma, D.Lgs. n.165/2001 e D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198).
Ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR n.483/1997 una percentuale dei posti, non eccedente il 30% di quelli a concorso, è riservata a categorie di cittadini che trovano tutela in particolari norme.
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a selezione;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art.38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 97 del 06.08.2013.
- godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
- idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo e disciplina a selezione; l'accertamento verrà effettuato, a cura dell'AAS n.2, prima dell'immissione in servizio;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
Per i familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno stato membro: di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
Per i cittadini di paesi terzi di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

REQUISITI SPECIFICI

a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area - classe delle lauree in Scienze

delle professioni sanitarie tecniche;
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso, prestato in enti del Servizio Sanitario nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
d) iscrizione al relativo Albo professionale, ove esistente; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi terzi consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia ai titoli di studio italiani. A tal fine nella domanda di ammissione dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

PROVE D'ESAME

In relazione al numero di candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell'espletamento della procedura concorsuale, ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 487/1994 e 35, comma 3, lett. a, del D.Lgs. 165/2001, è facoltà dell'Amministrazione attivare una prova preselettiva, avvalendosi anche di aziende specializzate nella selezione del personale.
La prova preselettiva si svolgerà mediante soluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie riguardanti la prova scritta.
Stilata la graduatoria, saranno ammessi alle prove concorsuali i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno nelle prime 25 (venticinque) posizioni. Verranno inoltre ammessi alle prove concorsuali i candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, abbiano conseguito la stessa votazione del 25° candidato in graduatoria.
In ogni caso il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito, ma consente esclusivamente l'accesso alle prove concorsuali.
In caso di effettuazione della prova preselettiva, il calendario ed eventuali ulteriori specifiche modalità di espletamento della stessa saranno resi noti ai candidati con apposito avviso pubblicato sul sito web dell'Azienda (www.aas2.sanita.fvg.it) alla pagina "Amministrazione trasparente"- sezione "Bandi di concorso" non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Il candidato dovrà presentarsi alla eventuale prova preselettiva munito di un valido documento di identità personale, a pena di esclusione. Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere la prova nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, sarà dichiarato rinunciatario al concorso stesso e pertanto escluso.
Prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso.
Prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti.
Prova orale: nelle materie della prova scritta con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari, nonché sulla gestione delle risorse umane e sulla gestione integrata dei percorsi assistenziali; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesca), a scelta del candidato.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Approvazione e utilizzazione graduatoria, conferimento dei posti

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione esaminatrice al termine delle prove di esame. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna prova la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti li approva e procede, con proprio provvedimento, all'approvazione della graduatoria.
La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti delle preferenze previste dall'art.5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
E' dichiarato vincitore, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, il candidato utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto da disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste dall'art.5, comma 3, del DPR n.487/1994. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal beneficio.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.16 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia; rimane efficace per la durata prevista dalla normativa vigente per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina" di Gorizia e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del DPR n.445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, codice fiscale;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art.38 del D.lgs.n.165/2001 così come modificato dalla Legge 6.08.2013, n.97;

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) l'indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova;

i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. n.196/2003) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare ed il consenso all'eventuale comunicazione dei propri dati in caso di richiesta di utilizzo della graduatoria che esiterà da parte di altre Amministrazioni Pubbliche;

m) il recapito presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a). Nel caso in cui il candidato si sia avvalso della PEC per l'invio della domanda, ciò equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per tutte le eventuali future comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi Terzi dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politiche anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi dei mancato godimento; dovranno altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.02.1994, n.174). Sarà onere dell'interessato, su richiesta, comprovare tale godimento mediante opportuna certificazione rilasciata dalle autorità competenti del paese di appartenenza o provenienza.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Chi ha titolo a riserva di posti o a preferenze deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

3 - Documenti da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, (dieci/33) in nessun caso rimborsabile, intestata all'AAS n.2 "Bassa Friulana-Isontina" - Unicredit SpA - filiale di Gorizia (rif.punto 4);
- dichiarazioni sostitutive relative al possesso di titoli che ritengano opportuno far valere ai fini della valutazione;
- copia integrale di eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità;
- altra documentazione non rilasciata da Pubblica Amministrazione;
- un elenco in carta semplice, datato e firmato, della documentazione allegata.

Ai sensi dell'art.40 del DPR n.445/2000 le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con la Pubblica amministrazione e i privati gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle

dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Conseguentemente dalla medesima data le amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, obbligatoriamente sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000.
Non verrà pertanto preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche amministrazioni e da privati gestori di pubblici servizi allegate alla domanda.
Alla domanda dovranno conseguentemente essere allegate dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del DPR n.445/2000, relativi al curriculum formativo e professionale datato e firmato nel quale dovranno essere dichiarati i titoli di studio e di carriera indicando dettagliatamente gli enti e i settori di attività in cui sono state acquisite specifiche esperienze professionali, i periodi e la tipologia di attività svolte. Il curriculum formativo e professionale, qualora non redatto ai sensi del DPR indicato, ha unicamente uno scopo informativo.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 devono contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
La firma in calce all'istanza di partecipazione e alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addetto all'Area reclutamento risorsa umana deve essere allegata - pena la nullità della dichiarazione - la fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità.
Qualora il candidato debba autocertificare:
attività lavorative, lo stesso è tenuto a specificare:
- se trattasi di servizio reso presso Aziende del SSN, Amministrazioni Pubbliche, Case di Cura private (specificare se convenzionate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale), Fondazioni, Associazioni, Misericordie, ecc... Cooperative, Privati;
- il profilo professionale di inquadramento;
- la natura del rapporto di lavoro (dipendenza, libero professionale, socio lavoratore,..);
- impegno orario settimanale (tempo pieno o parziale con indicazione delle ore lavorative);
- il periodo di servizio - con la specificazione della data di inizio e di cessazione - con precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego comportanti sospensioni della retribuzione. Qualora si tratti di rapporto libero professionale il candidato indicherà pure l'impegno orario settimanale;
incarichi conferiti - dovranno essere indicati: l'esatta tipologia, denominazione, durata, e ambito di attività dell'incarico attribuito, la data di decorrenza, l'esito delle valutazioni.
espletamento degli obblighi militari di leva: ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'art.22 della Legge n.958/1986 il candidato dovrà indicare tutte le situazioni attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio.
titoli di studio - dovranno essere indicati:
- la denominazione dell'istituto/ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito;
- la data di conseguimento del titolo;
- la denominazione del titolo conseguito (se trattasi di laurea indicare la specifica classe di appartenenza);
attività di frequenza volontaria - ai fini della valutazione dovranno essere indicati la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, il periodo, le ore settimanali o mensili o complessive di frequenza.
partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, iniziative formative - ai fini della valutazione le dichiarazioni dovranno contenere:
- l'indicazione del titolo del corso/convegno;
- il nominativo dell'ente organizzatore;
- il luogo e la data /periodo di svolgimento;
- l'indicazione se trattasi di partecipazione quale uditore o relatore,
- eventuali crediti acquisiti (ECM)
Le dichiarazioni sostitutive relative a fatti, stati, qualità, non previsti dai precedenti punti dovranno, comunque, contenere tutti gli elementi e le informazioni indispensabili a definire il titolo/l'attività cui si riferiscono. La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
Ai sensi dell'art.71 del DPR n.445/2000, l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'Amministrazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità al candidato che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione della dichiarazione nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione.
In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva verrà escluso dalla procedura selettiva

qualora la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato non sarà oggetti di valutazione.
Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere edite a stampa e i relativi testi devono, comunque, essere allegati integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E' ammessa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt.19 o 47 del DPR n.445/2000, il candidato dichiari che le stesse sono conformi agli originali.
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, allegati alla domanda devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.
Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità suindicate. In tal caso gli stessi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del candidato della conformità all'originale.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dall'art.4 dell'accordo tra Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepito con DPCM 25.01.2008.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10
b) titoli accademici e di studio: 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestato quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso le Aziende UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt.22 e 23 del DPR 10.12.1997, n.483:
   1) nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;
   2) nella posizione organizzativa, punti 0,750 per anno;
   3) nella funzione di coordinamento, punti 0,500 per anno
   4) nella posizione funzione inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno
b) servizio di ruolo quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso pubbliche amministrazioni ,
   1) come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
   2) nell'ottavo o nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,500 per anno;
   3) nel settimo livello o qualifiche corrispondenti , punti 0,300 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
b) master annuale, punti 0,500 per ognuno;
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
Ai sensi dell'art.1 della Legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.
4 - Versamento della tassa di concorso - importo € 10,33
La tassa di concorso di € 10,33 va pagata con versamento intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina, presso Unicredit SpA - filiale Gorizia (IBAN IT 64 P 02008 12400 000103536371).
(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato il bando a cui il versamento si riferisce)
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione redatta su carta libera secondo lo schema allegato in calce al presente bando, debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell'AAS n.2 "Bassa Friulana-Isontina", via Vittorio Veneto n.174, 34170 Gorizia, ed essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale con plico A.R.
ovvero

essere consegnata (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina") direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - via Vittorio Veneto n.174 - Gorizia, dal lunedì al venerdì (e giorni prefestivi) dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45.
ovvero
essere inviate da PEC personale, in un unico file formato pdf , al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas2.protgen@certsanita.fvg.it (solo se si dispone di posta elettronica certificata personale) con oggetto: CO_Dirigente_professioni_sanitarie_area_tecnica.
All'atto della presentazione della domanda, verrà rilasciata, su richiesta, apposita ricevuta.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando; le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro tale data.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite P.E.C. entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante, ovvero il messaggio di invio della P.E.C..
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione o ritardo di comunicazioni dipendenti da:
- inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva indicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;
- eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione;
- eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite P.E.C.) non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore della SC Risorse Umane, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al profilo e della regolarità formale dell'istanza di partecipazione.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore SC Risorse Umane, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa determinazione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale con proprio provvedimento, nei modi e nei termini stabiliti dall'art.2 dell'accordo tra Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepito con DPCM 25.01.2008.

9 - Convocazione candidati

Il diario delle prove verrà comunicato a ciascun concorrente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova scritta e almeno 20 giorni prima della prova pratica ed orale.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, in corso di validità.

10 - Formazione e approvazione della graduatoria

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
La graduatoria è approvata dal Direttore Generale e successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

11 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.
Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) profilo di assunzione, ruolo di appartenenza, nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione non acquisibile direttamente dall'Amministrazione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dal CCNL, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

12 - Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente Organo.

13 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art.14 del CCNL 8.06.2000 dell'Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.

14 - Trattamento personale dei dati.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SOC Risorse Umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridica, economica e previdenziale, del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

15 - Norme finali

La partecipazione al presente concorso presuppone l'integrale conoscenza e accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e delle disposizioni inerenti le selezioni per l'assunzione di personale presso le Aziende del SSN, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti e agli atti da presentare contenute nel presente bando.
L'Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente procedura in qualunque momento qualora ricorressero motivi legittimi e/o particolari ragioni di pubblico interesse, senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto e possano elevare obiezioni di sorta.
I candidati potranno ritirare la documentazione allegata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi. La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale verrà effettuata con spese a carico dell'interessato.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla SC Risorse Umane dell'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina - tel. 0432 921453 - tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giovanni Pilati

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore Generale
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2
"Bassa Friulana - Isontina"
Via Vittorio Veneto n.174
34170 GORIZIA

..l.. sottoscritt.. ....

c h i e d e

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post… di .... da assegnare al Servizio Professioni Area ………………………… - indetto con decreto n. del ....

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:
- di essere nat........ a .... il ....;
- codice fiscale: …………………………………..;
- di risiedere a ...., via ...., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza …………………….. (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito …………………………...);
- per i cittadini italiani - di esse iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………………… (ovvero di non essere iscritto/di essere stato cancellato (1) dalle liste elettorali per i seguenti motivi:……………………………………………………………………………………………):
(- per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- per i familiari di un cittadino membro dell'Unione Europea, privo della cittadinanza di uno stato membro:
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- per i cittadini di paesi terzi:
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero
di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.)
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale - ……………………………………………..);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti di ammissione all'avviso:
laurea in ……………..., in data .... (se conseguita all'estero citare estremi decreto ministeriale di equiparazione …………………………………………....);
iscrizione all'Albo professionale ……………………………………..…, della provincia di …………………….. al n. ………;
- di scegliere quale lingua straniera la seguente: .... (inglese o francese o tedesca)
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i soli candidati maschi): ....;
- di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica Amministrazione:
Azienda/Ente …………………………………………………………………………….
nel profilo di ……………………………… a tempo (indeterminato/determinato)
…………………. con rapporto di lavoro a tempo (pieno, parziale) ………………..,
ore settimanali …….. dal (giorno-mese-anno)……………………………………….
- di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
Azienda/Ente …………………………………………………………………………….
nel profilo di ……………………………… a tempo (indeterminato determinato)
…………………… con rapporto di lavoro a tempo (pieno/parziale) ……….………
ore settimanali …….. dal (giorno-mese-anno)………………… al ………………….
causa di risoluzione del rapporto di lavoro …………………………………………;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi sede dell'AAS n.2 "Bassa Friulana -

Isontina";
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ………...;
- di avere diritto alla riserva di posti per il seguente motivo: ………...;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
- di manifestare/non manifestare il proprio consenso alla eventuale comunicazione dei propri dati in caso di richiesta di utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni Pubbliche;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
- dr. ....Via / Piazza .... n. ....
telefono n. ...........................C.A.P. .... città ....
pec …………………………………….. – e-mail ……………………………………..

DICHIARA INOLTRE

che tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato e, redatto in carta semplice. Gli stessi sono conformi agli originali, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

ALLEGA:
curriculum vitae, datato e firmato in originale;
fotocopia leggibile in tutte le sue parti di valido documento di identità in corso di validità ovvero di un documento di riconoscimento equipollente;
elenco dei titoli prodotti in allegato all'istanza;
dichiarazioni sostitutive …………
altra documentazione ……………

data, ...

(firma autografa non autenticata)
....(*)

Schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ATTIVITA' LAVORATIVE
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non già rese nella domanda di ammissione)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il ______________

residente a ____

in via ___________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver prestato servizio presso:

Ente/Amministrazione ____

in qualità di ____

con rapporto di lavoro (barrare la voce di interesse): dipendente
libero professionista
collaborazione
altro (specificare) ________________

periodo/i lavorativi:
dal ________________ al ________________ (a t.pieno a t.parziale ___ore/sett.)

dal ________________ al ________________ (a t.pieno a t.parziale ___ore/sett.)

dal ________________ al ________________ (a t.pieno a t.parziale ___ore/sett.)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

______________________, li ___________

Il/La dichiarante

____

schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
TITOLI DI STUDIO
(art.46 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di titoli diversi da quelli già indicati nella domanda di partecipazione e/o nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via ____________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio:

laurea in (indicare se trattasi di vecchio o nuovo ordinamento e la classe di laurea) _____

____

conseguita presso _________________________________in data _______________

dottorato di ricerca in ____

conseguito presso _________________________________in data _______________

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

________________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
FREQUENZA VOLONTARIA
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non già rese nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via ____________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver prestato attività di tirocinio frequenza volontaria, presso:

Ente/Amministrazione ____

Unità Operativa/Servizio ____

in qualità di ____

nei seguenti periodi:

dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

_______________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ATTIVITA' DIDATTICA
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non già rese nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via ______________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver prestato attività didattica presso:

Ente/Amministrazione ____

nell'ambito del Corso ____

nell' insegnamento di ____a.s./a.a. _______

dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

_______________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ATTIVITA' DIDATTICA/TUTOR
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non già rese nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via ____________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver prestato attività didattica presso:

Ente/Amministrazione ____

nell'ambito del Corso ____

nell' insegnamento di ____a.s./a.a. _______

dal _______________ al _______________ con impegno orario ________________

dal _______________ al _______________ con impegno orario ________________

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

_______________________, li ___________

Il/La dichiarante

____

Schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE, CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni rese nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ___________________ nat__ a ____________________ il _______________
residente a _________________________ in via ____________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver partecipato in qualità di UDITORE ai corsi, attività formative, convegni, di seguito indicati:

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

Di aver partecipato in qualità di RELATORE ai corsi, attività formative, convegni, di seguito indicati

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

_______________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

17_5_3_CNC_AZ AS3 SORTEGGIO CONCORSO GASTROENTEROLOGIA_012

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli" - Gemona del Friuli (UD)

Sorteggio componenti Commissione concorso pubblico per titoli ed esami a copertura di un posto di Dirigente medico di gastroenterologia.

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, alle ore 9,00 presso la SOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli, Sede Staccata, Viale Trento Trieste n. 33 a San Daniele del Friuli, la Commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 483/97 e successive modifiche ed integrazioni, con la procedura dei numeri casuali, dei componenti la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di gastroenterologia (area medica e delle specialità mediche)
Si precisa che, se in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti delle Commissioni.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr Pier Paolo Benetollo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fv.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile sostituto
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali